
D E L L E
F E S T E
D E' CRISTIANI.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE
LIBRARY
OF THE
D. G. L. S. P. E.
CANTON, MASS.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PRESS
CHICAGO, ILL.

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

U N I V E R S I T Y

OF CHICAGO
PRESS
CHICAGO, ILL.



D E L L E
F E S T E
D E
C R I S T I A N I .



I Grandi abusi che si veggono introdotti nell' osservanza de' giorni consecrati al culto divino , mi determinano a ragionare della legge che ordina questi giorni, legge sommamente rispettabile per la divinità della sua origine, e per l' utilità che ne trae non solo la Religione, ma lo Stato eziandio. Questo breve ragionamento avrà due parti : nella prima si darà una compiuta idea di questa legge: avremo quindi l' occasione di fare un giusto rimprovero a tutti coloro che per mettere in odio il Cristianesimo, dicono esser ella allo Stato pernicioso, poichè vieta in molti giorni dell' anno le opere servili, le quali alla vita politica sono sempre utili, e spesso necessarie: nella seconda parte si dirà del modo di osservarla : quindi avremo l' opportunità di riprendere la rilassatezza

A za



za di alcuni Cafisti , che non esigono altro alla piena osservanza di questo precetto , fuorchè l'assistenza ad una Messa privata : dottrina detestabile , sorgente di quelli abusi che tutti i buoni deplorano , ed io con intendimento diviserò , affinchè si possano correggere .



 C A P I T O L O I

*Si propone la definizione del precetto , e se
n' esamina la prima parte
ch' è della natura .*

IL culto pubblico che si dee alla Divinità, celebrato in certi giorni che volgarmente si appellano *Feste*, è di un obbligo indispensabile, proveniente non solo da disposizione di *legge positiva*, ma ispirato altresì dalla *natura*.

La natura imprime nell' uomo sentimenti indelebili di questo dovere: gli fa sentire, ch' egli dee, intermesse di tempo in tempo le cure temporali, levar lo spirito alla Divinità, e prestarle un degno culto che l' è per infiniti titoli dovuto: culto non solamente privato, ma pubblico ancora.

La legge positiva conferma quest' obbligo naturale, e ne prescrive il tempo, e la maniera: questo tempo, e questa maniera soggiace a cambiamento, siccome avviene a tutte le disposizioni delle leggi arbitrarie. Noi lo vedremo nel II. Cap.

L' uomo animale naturalmente socievole, destinato ad essere l' anima, la voce, il sacerdote, l' interprete de' voti di tutta la natura, è nell' obbligo di comparire in una maniera solenne l' adoratore del comun monarca ed arbitro dell' universo. Tutti i popoli della terra depongono in favore di questa verità: non v' ha, nè vi fu mai nazione che non celebrasse pubblicamente gli uffizj di Religione,

spezialmente il sacrificio, atto affai proprio per esprimere, e protestare la soggezione e riconoscenza che si dee al creatore, e conservatore di tutti gli esseri.

Tutto ciò è riposto nell'osservanza delle Feste. Per questa noi veggiamo nella repubblica un ozio universale. Cessano le *opere servili*, cioè quelle opere, dove destiniamo i servi, ed i giumenti: gli artieri desistono da' loro lavori: si sospendono i giudizj del foro: in una parola, ogni cosa cospira a render l'uomo spedito dalle cure ed applicazioni terrene, affinchè con tutta la forza dello spirito si adoperi nell'esercizio della Religione, esercizio pubblico e solenne, in cui si esprime e col sacrificio, e colla preghiera la soggezione e gratitudine dell'uomo che tutto da Dio riconosce.

Io so, che l'uomo è nell'obbligo di consacrarsi stesso in ogni momento alla Divinità, avendola sempre di mira in tutte le azioni di sua vita: tuttavia questo è un obbligo *interiore e privato*, e perciò non dee confonderfi col culto pubblico e solenne, che deriva da altro principio. L'erudito Tommasini nel suo trattato delle Feste non ebbe riguardo a questa diversità: imperocchè falsamente credette, che l'istituzione delle Feste fosse ordinata tra' Cristiani per richiamare in certo modo alla Divinità lo spirito di quelli uomini deboli, che tra le cure temporali perdono di mira il loro creatore. Questo è falso: Ancorchè tutti i Cristiani menassero una vita perfetta ed innocente, tuttavia questi uo-
mi-

mini perfetti dovrebbero di tempo in tempo far mostra di adoratori pubblici del comun monarca, ed usare l' esercizio solenne della Religione. Ne' tempi Apostolici la società de' Cristiani era senza dubbio un' assemblea di santi; tuttavia aveano essi i giorni festivi, ne' quali ragunati tutti in un luogo sacro celebravano in una maniera pubblica e solenne, secondo le circostanze di que' tempi, i misteri della Religione. S. Giustino Martire in una sua Apologia scritta nell' anno 150. di Cristo, lo dice chiaramente: (a) *Nel dì del Sole tutti coloro che dimorano in città, o in villa, si adunano in un medesimo luogo. Qui si leggono gli scritti degli Apostoli, e de' Profeti, quanto il tempo permette. Fermatosi il lettore, colui che presiede fa un discorso al popolo, esortandolo ad imitare sì chiari esempj. Poscia ci leviamo, e facciamo le nostre orazioni: fatte quelle, s' offre, come ho detto, pane, vino,*

(a) Justinus M. Apol. 1. Solis, ut dicitur, die, omnium sive urbes, sive agros incolentium in eundem locum fit conventus, & commentaria Apostolorum, aut scripta Prophetarum leguntur, quoad licet per tempus. Deinde ubi lector desit, is qui præsens admonitionem verbis, & adhortationem ad res tam præclaras imitandas suscipit. Postea omnes simul consurgimus, & preces emitimus: atque ut jam diximus, ubi desimus precari, panis offertur, & vinum, & aqua: Et qui præsens preces, & gratiarum actiones totis viribus emittit, & populus acclamat: Amen.

no, e acqua. Il Prelato fa l'orazione col rendimento di grazie nel miglior modo che può, e tutti rispondono: Amen. Tutto si dinota chiaramente, il dì festivo, il luogo, la preghiera, il sacrificio, gli esercizi pubblici di Religione celebrati ne' dì festivi da' nostri maggiori. E' celebre il luogo di Plinio secondo. Egli fa sapere a Trajano Augusto, che i Cristiani si radunavano tutti in un giorno fisso per celebrare alcuni uffizj della loro Religione. (a)

Può stare, che il savio Autore siesi ingannato sul riflesso di alcuni luoghi de' nostri Scrittori ecclesiastici, i quali han voluto alle volte insinuare a' Fedeli, che l'osservanza delle Feste non dispensa l'uomo dall'obbligo che ha per natura di riguardare tutti i giorni di sua vita, come giorni del Signore. Essi nel dir ciò ebbero riguardo al culto privato. Sentiamone alcuno: (b) Noi per tutta la vita facciamo un dì festivo: persuasi, che Iddio è per tutto o che coltiviamo i campi, o che navighiamo, noi il lodiamo sempre. Oltracciò: (c) Ditemi voi, che solamente nelle
Fe-

(a) Plin. Epist. lib. 10. cap. 7. *Quod essent soliti STATO DIE ante lucem surgere, carmenque Christo, quasi Deo dicere &c.*

(b) Clem. Alexandr. Strom. lib. 7. *Per totam vitam diem festum agentes, ubique, & ex omni parte Deum adesse persuasi, laudantes agros colimus, laudantes navigamus &c.*

(c) Orig. in Gen. Hom. 10. *Dicite mihi vos, quib*

Feste v' unite in Chiesa , gli altri giorni forse non son festivi ? Non sono giorni del Signore ?
 Ed altri di simil sorta , ove si esprime il culto privato : imperciocchè avendo l'uomo per suo fine Dio , egli è nell' obbligo di riferire in ogni tempo le sue azioni a questo centro . Dio ha dato all' uomo l' intelletto per farsi conoscere , e la volontà per farsi amare , e col mezzo di questa conoscenza e di questo amore , ci vuole , che gli uomini a lui si uniscano , per trovare in lui la vera lor vita , e la loro unica felicità .

Questa condizione dell' uomo fatto per conoscere e per amar Dio , forma la sua rassomiglianza all' istesso Dio : perciocchè , siccome Iddio essendo il sovrano Essere per sua natura ama e conosce se stesso , ed in questa conoscenza ed in questo amore consiste la sua felicità ; così essere di una natura capace di conoscerlo e di amarlo , è un assomigliarsi a lui : e 'l giugnere alla perfezione di questa conoscenza e di questo amore , egli è un partecipare alla sua beatitudine .

Così agevolmente si può conoscere in che consiste la struttura , la religione , e la prima legge dell' uomo , e come sia tenuto al culto esterno e pubblico della Divinità in alcuni giorni volgarmente appellati *Feste* , non meno

qui tantummodo festis diebus ad Ecclesiam convenitis , ceteri dies non sunt festi ? non sunt dies Domini ?

meno che al culto interiore e privato : Egli non può trascurare o l' uno , o l' altro , senza mancare al suo dovere : nel culto pubblico comparisce innanzi al suo monarca in una maniera solenne , come il sacerdote , e l' interprete de' voti di tutta la natura : nel culto privato offre a Dio , come a suo fine particolare il sacrificio di tutto se stesso : questo culto , riguardando l' interiore dell' uomo non può essere assegnato nè a tempo , nè a luogo. Non così del culto pubblico : in esso fa d' uopo serbare illesi i rapporti politici delle società. Laonde l' osservanza delle Feste vien regolata dalla legge positiva , alla quale tocca l' assegnare il tempo e la maniera , in cui dee l' uomo rendere alla Divinità questi ufizj pubblici e solenni di venerazione, e di ossequio.

Io ragionerò nel Capitolo seguente dell' altra parte del precetto fissata dalla legge positiva.

CAPITOLO II.

Si esamina la parte del precetto proveniente dalla legge positiva.

SI è ragionato dell' obbligo che ispira all' uomo la natura , d' intermettere di tempo in tempo le cure terrene , per applicare interamente lo spirito al culto della Divinità : la legge positiva , confermando quest' obbligo naturale,
ne

ne prescrive il tempo, e la maniera.

La prima disposizione della legge positiva riguardo l'osservanza delle Feste si ravvisa nel precetto del *Sabato* che vuol dire *quiete*, ordinato da Dio a' primi mortali. L'osservanza se n'è continuata con somma religione nella Sinagoga, e nella Chiesa, in quella maniera che noi poco appresso diviseremo.

Primieramente fa d'uopo spiegarne l'idea, e l'origine: l'una, e l'altra agevolmente si ravvisa nel cap. XX. dell'Esodo: *Memento, ut diem Sabbati sanctifices: sex diebus operaberis, & facies omnia opera tua. Septimo autem die Sabbatum Domini Dei tui est. Non facies omne opus in eo . . . Sex enim diebus fecit Dominus caelum & terram, & mare, & omnia quae in eis sunt, & requievit in die septimo, idcirco benedixit Dominus diei Sabbati, & sanctificavit eum.*

L'idea del *Sabato* si esprime in quelle parole: *Operaberis, & facies omnia opera tua. Septimo autem die Sabbatum Domini Dei tui est: non facies omne opus in eo.* L'origine si esprime nelle parole che seguono: *Sex enim diebus fecit Dominus caelum, & terram, & mare, & omnia quae in eis sunt, & requievit in die septimo.*

Si ordina dunque in ogni settimana di la *quiete*, cioè l'astinenza dalle *opere servili*, alle quali destiniamo i servi, e i giumenti; opere totalmente corporali: perciò il giorno settimo è detto con voce Ebraica שבת *schabbath*,

bath , o *Sabato* , che significa *quiete* , e non già *rinnovellamento* , siccome opina un empio ed imperito uomo (a) , che crede ne' primi capitoli del Genesi descritta non l' origine , ma una rinnovazione del mondo , esistente , secondo lui , da tutta l' eternità .

Questa *quiete* è ordinata non per se medesima : poichè non sembra che Dio voglia godere , che l' uomo si abbandoni ad un ozio inutile : ma è ordinata a render l' uomo spedito dalle cure ed applicazioni terrene , affinchè con tutta la forza dello spirito si adoperi nell' esercizio della Religione .

E oltracciò è consacrato il settimo giorno alla *quiete* per conservare una perpetua memoria della quiete divina che succedette all' opera de' sei giorni , per cui si produsse e si ordinò tutta la macchina della natura . Questa rammemorazione è sommamente necessaria , perchè mantiene sempre viva l' idea della Divinità creatrice ; idea , che mette nelle menti umane il fondamento della Religione : imperciocchè l' uomo che tutto da Dio riconosce quanto egli ha , e quanto egli è , non può non concepire i sensi più profondi di soggezione e di gratitudine .

Finalmente la *quiete* del settimo giorno dinotata nella misteriosa quiete , in cui si mise Dio dopo la creazione dell' universo , è un emblema del futuro riposo di beatitudine apparecchiato a' giusti nell' eternità . S. Paolo nel cap.
IV.

(a) L' Autore del Dispotismo Orientale .

IV. della Lettera agli Ebrei ragiona del mistero della quiete divina, e ne spiega il significato: *Qui ingressus est requiem ejus, etiam ipse requievit ab operibus suis, sicut a suis. Deus.*

Sopra l'origine del Sabato si opina diversamente. Alcuni vogliono il Sabato istituito da Mosè: Ma lo vogliono altri d'istituzione originale, cioè da Dio medesimo a' primi mortali ordinato. Tutti però convengono a dire, che sia di divina istituzione, fatta da Dio immediatamente, o mediante il ministero Mosaico. La prima opinione è asserita da molti: trà questi si distingue Tommaso Burnet nel famoso libro *De statu mortuorum, & resurgentium*. La seconda, che sembra la migliore, è seguita da' più savj ed eruditi Teologi, i quali premono principalmente la frase Mosaica: *Memento, ut diem Sabbati sanctifices*. Ma questa non pare l'istituzione, ma piuttosto una rammemorazione di cosa già istituita, e celebrata. La questione non è di molto interesse. Essa può lasciarsi all'arbitrio degli Eruditi, purchè non si metta in contesa la divinità dell'istituzione.

L'osservanza del Sabato fissata nel settimo dì finì colla Sinagoga. Gli Apostoli per l'autorità loro da Cristo conceduta, cambiarono il tempo, e la maniera di quest'ozio religioso: Ecco una nuova disposizione della Legge positiva. La parte naturale del precetto è sempre la stessa, ancorchè la parte arbitraria siesi mutata.

Io recherò le ragioni che indussero gli Apostoli a fare un tal cambiamento.

Primieramente il Sabato Ebraico era fissato nel settimo giorno a memoria perpetua del divino riposo che succedette all' opera della creazione : Il Sabato Cristiano è assegnato al giorno ottavo per rammemorare la Risurrezion di Cristo, compimento dell' opera della Redenzione. Ciò si è fatto con somma convenevolezza: perciocchè siccome agli Ebrei conveniva riguardare Dio principalmente per l' aspetto di creatore, così conviene principalmente a' Cristiani guardarlo per l' aspetto di redentore. In fatti la Domenica fu dedicata per la memoria stessa della Risurrezione. Noi il vedremo nel III. Cap.

V' ha ancora di più. Il fissare il Sabato Cristiano nel settimo di solennizzarlo dagli Ebrei era quasi un confondere ambidue, e mantenere nel Cristianesimo una perpetua memoria del vecchio Sabatismo. Questo è quel riguardo che gli Apostoli ebbero sempre di mira. Le cerimonie legali erano ombre e figure, che nella nuova Legge ottennero l' adempimento.

Così il Sabato Cristiano fu assegnato nell' ottavo giorno, detto da' Gentili *giorno del sole*, ed appellato dagli Apostoli *giorno del Signore*: *Dies Dominica*: perciocchè era presso gli Apostoli più comune il vocabolo di *Signore* (*Dominus*), che quello di *Cristo*, o di *Gesù*. Onde avendo sempre in bocca il *Signore* (*Domini*) diedero il nome di *Domenica* al giorno festivo.

Non solamente il tempo del Sabato si è dagli Apostoli mutato, ma si è mutata ancora la
ma-

maniera . Agli Ebrei si ordinò una quiete perfetta non solo dalle opere fervili , ma da qualunque altro genere di azione esteriore , dal vendere e comperare , dal viaggiare , ed anche dall' apparecchiarsi alcuna vivanda . Tutte queste cose erano proprie di quel popolo , in cui tutto significava un liberatore , un redentore , un principe del secolo futuro : in un popolo che si reggea per la *teocrazia* , poichè Dio solo era l'autore di tutte le sue leggi cerimoniali , morali , e politiche .

Il Figlio di Dio destinato a riordinare e pacificare *sive quæ in terris , sive quæ in cælis sunt* (a) parte abolì , parte mutò in meglio le gravose cerimonie del Giudaismo , e rendè la sua Religione libera da tanti pesi , legando la società del nuovo popolo con Sacramenti pochissimi di numero , facilissimi ad essere osservati , e per lo significato loro nobilissimi , come osservò S. Agostino scrivendo a Januario (b) . Ecco perchè nel Cristianesimo si ordina veramente la *quiete* nell' ottavo dì , ma non si ravvisa in questa ordinanza il rigore della Sinagoga . La Chiesa che ha cura più del culto interiore , che dell' esteriore , si contenta , che i suoi figliuoli si astengano da quelli esercizi esteriori che potrebbero distrarre lo spirito dagli esercizi pubblici , e privati della Religione : ma vuole , che non si trascuri di fare tutto ciò che spetta alla proprietà della vita
do.

(a) Colof. Cap. I. 20.

(b) Epist. LIV.

domestica , ed alla libertà degli ufizj pubblici.

Queste sono le due nuove disposizioni del Sabato Cristiano , che provengono dalla legge positiva . Egli è fissato nell' ottavo dì , e non già nel settimo . L' astinenza dalle opere servili , che vi si ordina , è tutta diversa dal rigore Giudaico .

Noi perciò abbiam definita l' osservanza delle Feste : *Un culto pubblico che si dee alla Divinità , celebrato in certi giorni che volgarmente si appellano Feste , di un obbligo indispensabile , proveniente non solo da disposizione di legge positiva , ma ispirato altresì dalla natura . (a)*

Prima di conchiudere questo Capitolo io darò una notizia generale della natura delle leggi , che servirà a maggiormente rischiarare quanto si è detto in cotesti due Capitoli sul precetto dell' osservanza delle Feste .

Tutte le idee che possono concepirsi de' diversi generi di leggi che si esprimono col nome di leggi divine e umane , naturali e positive , ecclesiastiche e civili , si riducono a due generi soltanto , cioè *leggi immutabili* , e *leggi arbitrarie* .

Le leggi *immutabili* da Dio profondamente scolpite nel cuore umano non possono essere da niuna autorità nè cambiate , nè abolite .

Le leggi *arbitrarie* all' opposto sono quelle , che una legittima autorità può stabilire , cambiare , abolire , conformandosi a' bisogni , ed alle circostanze de' tempi , e de' luoghi .

Tut-

(a) Capit. I.

Tutte le leggi *immutabili*, o naturali sono conseguenze necessarie delle due prime leggi dell'uomo, cioè dell'amor di Dio, e del prossimo. Elle hanno de' rapporti essenziali colla Religione e collo Stato, che il volerle o distruggere, o cambiare, farebbe voler abolire i fondamenti dell'una, e dell'altro.

Le leggi *arbitrarie* sono quelle che possono essere indifferentemente stabilite, cambiate, o abolite, senza distruggere nè lo spirito delle due prime leggi dell'uomo, nè l'ordine delle Società. Eccone gli esempj.

L'obbedienza alle supreme potestà è una conseguenza della prima legge dell'uomo, poichè Iddio le ha stabilite. Il non far torto a niuno, e il rendere a ciascuno ciòchè le appartiene è una conseguenza della seconda legge dell'uomo: perciò queste leggi che concorrono egualmente a mantenere l'ordine delle Società ecclesiastiche, e civili, giustamente si riguardano come leggi naturali, ed *immutabili*. Ma le leggi che sono indifferenti e riguardo alle primitive leggi dell'uomo, e riguardo alle loro conseguenze, sono leggi *arbitrarie*. Infatti che ha a fare colle primitive leggi dell'uomo, che il testamento abbia cinque, o sei testimonj; che la moneta valga più, o meno? perciò tali leggi diconsi *arbitrarie*, e differiscono secondo i tempi, e i luoghi.

Da ciò chiaramente si vede, che l'osservanza delle Feste è una legge *immutabile* e naturale:
poi-

poichè ella discende, anzi è una estensione della prima legge dell' uomo, siccome diffusamente ho dimostrato nel precedente Capitolo.

Tuttavia questo precetto naturale contiene ancora qualche parte di legge arbitraria. La legge naturale vuole, che si renda in certi giorni un culto solenne alla Divinità. La legge positiva fissa il tempo, e ne determina la maniera: ecco la parte cerimoniale del precetto, e perciò parte arbitraria: perocchè le circostanze de' tempi, e de' luoghi possono mutarla, senza ruinare nè lo spirito delle due prime leggi dell' uomo, nè l' ordine delle Società (a). Noi l' abbiam veduto in questo Capitolo.

Resta solo a dimostrare, come mai una legge naturale possa unirsi colla disposizione della legge positiva. Noi lo faremo colle seguenti riflessioni.

La

(a) Catech. Concil. Trid. part. 3. præcept. 3. num. 14. *Initio præcepti verbum illud Memento apposite additum est, quod hujus diei cursus ad caeremonias pertineat . . . Quadere populus admonendus esse videbatur, cum natura, etsi aliquo tempore Deum Religionis ritu colendum esse doceat, hoc tamen, quo potissimum die fieri deberet, non præscripsit.*

S. Thom. 2. 2. q. 122. art. 4. in corp. *Præceptum de sanctificatione Sabbati . . . est morale quantum ad hoc, quod homo deputet aliquod tem-*

La principal ragione , onde sono nate le leggi arbitrarie , e quindi cresciute in un numero quasi infinito , si dee ricavare da un principio generale , cioè che soventi volte dalle leggi naturali sorgono difficoltà tali , che bisogna assolutamente regolarle per le leggi arbitrarie . Io recherò un esempio solo , donde apparisce la verità di questa prima , ma non sola origine delle leggi arbitrarie . Ella è una legge naturale il privar dell'amministrazione de' propri beni que' che non hanno ancora l' uso perfetto della ragione sia per difetto di età , o d' istruzione , o di esperienza: perciocchè la natura non concede a tutti nell' istessa età quella pienezza di ragione necessaria per la condotta de' propri interessi ; quindi sursero cotali difficoltà , che han dato luogo a molte leggi arbitrarie su tal punto , come del lasciare a' padri la libertà di prefiggere cotesto tempo , o di fissarlo a una certa età , o di rimettere quel peso ad altra persona . E' osservabile però , che le leggi arbitrarie che si derivano da cotesto principio , cioè che sono conseguenze di leggi naturali , hanno sempre due caratteri , uno naturale , arbitrario

C

l'al.

tempus vite suæ ad vacandum divinis . . . Spiritali refectio[n]i , qua mens hominis in Deo reficitur , secundum dictamen naturalis rationis aliquod tempus deputat homo . Et sic habere aliquod tempus deputandum ad vacandum divinis , cadit sub præcepto morali . Et secundum moralem significationem significat cessationem &c.

l'altro. In fatti la legge che ordina la legittima a' figliuoli, racchiude in se queste due disposizioni: perciocchè quella parte della legge in cui si ordina, che i figliuoli succedano nella paterna eredità, ha il carattere di una legge naturale; quella parte poi in cui si limita cotesta porzione a un terzo, a una metà, o più o meno, mostra l'altro carattere di legge arbitraria; perciocchè questa porzione potrebbe essere o due terzi, o due quarti, se il legislatore l'avesse così regolata. Da ciò si vede chiaro, che molte volte le leggi naturali contengono leggi arbitrarie senza cambiare la loro natura immutabile. Questo è il carattere dell'osservanza delle Feste: Quella parte in cui si ordina il culto solenne alla Divinità è immutabile: e quella dove si vuole, che questo culto si renda nel tal tempo, in tali maniere, e con certe cerimonie, è arbitraria, e come tale, dicefi ancora Precetto Ecclesiastico: poichè le potestà spirituali han potuto cambiarlo nella sua parte cerimoniale ed arbitraria, senza però che siesi mutato il suo carattere di legge indelebile e naturale. Le ragioni di un tal cambiamento noi l'abbiamo vedute in questo Capitolo. Nel seguente addurremo le prove di quanto si è detto.

CAPITOLO III.

*Gli Apostoli hanno sostituito al giorno del
Sabato il dì del sole, cioè la Domenica.
Si prova dalla Tradizione.*

SE mi si opponga non esservi nell' antichità legge scritta su l' osservanza delle Feste, io domando quali leggi di *Politia* esterna potrebbero mostrarci de' tempi Apostolici? Gli Apostoli non avevano altro oggetto, che la predicazione, ed a que' Vescovi, che lasciavano nelle nuove Chiese, davano certe istruzioni su la loro carica senza più. Nelle persecuzioni, nelle guerre della tirannia, della crudeltà, dell' eresia, si serbarono nascosti i tesori della pietà, nè fuvvi giammai luogo sicuro a far pubbliche leggi. Dal IV. secolo in poi si cominciarono a trattare gli affari Ecclesiastici colla calma; si rinnovarono gli antichi usi, ed i Vescovi s' unirono agevolmente ne' Concilj a far delle nuove leggi. Noi in questo splendore pubblico stimiamo di non affollarci, nè aggravare i nostri Lettori col peso di tante leggi ed autorità, ma piuttosto pensiamo di sceglierne alcuna, che sia di maggior importanza, e non ci ritardi nel nostro scopo: perciocchè nel decorso dell' opera noi avremo l' occasione di ragionarne sovente. La difficoltà, e' il nostro impegno è più pe' tempi Apostolici, dove mancano, come è detto, le leggi scritte: nondimeno la consuetudine delle Chiese indicata

nella susseguente Tradizione , e qualche luogo del Testamento Nuovo ci dimostrano con evidenza aver gli Apostoli dopo l'Ascensione del Signore fantificato il *di-del sole* , cioè la *Domenica* , ed averlo sostituito al Sabato Giudaico. Noi I. cercheremo qualche lume nelle Scritture del Nuovo Testamento . II. Proporrremo i detti de' Padri seguendo l'ordine dell' antichità medesima .

I. Un luogo egregio degli Atti Apostolici mostra, che da quel tempo incominciò l' osservanza Festiva : (a) *Una autem Sabbati cum convenissemus* (Discipuli) *ad frangendum panem* Ἡμερῆ τῶν σαββάτων dee intendersi della *Domenica* . Al che si vuol riflettere per maggiore rischiaramento di questo luogo, come gli Ebrei intendono *uno per primo* ; siccome nel Lib. de' Numeri leggiamo : (b) *Mensis septimi prima dies* , nell' Ebreo , e presso i LXX. *Una dies* . Corrisponde il Vangelo di S. Matteo : (c) *Quae lucefcit in prima Sabbati* ; nel Greco , e secondo l' uso Ebraico *In una Sabbati* . Gli altri Vangelisti concordemente ci dicono , Cristo esser risorto *in una Sabbati* , intendendo essi per *prima Sabbati* , cioè nel primo giorno della settimana . Gli Ebrei ebbero costume non solo il settimo giorno , ma l' intera settimana de' giorni intitolarla Sabato , dall' eccellenza del settimo giorno presso essi principale cioè del Sabato ; onde nel suo

(a) *Act. 20. v. 7.*

(b) *Num. 29. v. 1.*

(c) *Matt. Cap. 28. v. 1.*

fuo Vangelo S. Luca ci rapporta del superbo Fariseo: (a) *Jejuno bis in Sabbato*, cioè nella settimana. Quindi necessariamente ricavasi, nelle Scritture *una Sabbati* concordemente doverfi intendere il primo giorno della settimana, siccome del mese parlandosi, *una dies mensis* intendesi pel primo giorno del mese. Questo primo giorno della settimana fu denominato *giorno del sole* da' Gentili per quell'astro principale, siccome gli altri giorni dagli altri inferiori pianeti furon denominati; da' Cristiani poi in memoria dell'allegrezza pel risorgimento del Signore fu detto *Dies Domini*: Giorno consacrato tutto in onore del Signore, ed agli ufizj della Religione: siccome pel riposo di Dio dalla fabbrica mondana il Sabato fu a ciò dedicato appo gli Ebrei. Indi prese la denominazione tutta la settimana, e si dissero *prima, secunda, & tertia Sabati &c.* gli altri giorni della settimana. Questo modo Giudaico di numerare i giorni ritenne la prima Chiesa de' Cristiani, rispettando la Sinagoga sul termine del suo spirare. A tal fine le sante donne venute al monumento di Cristo S. Marco le rapporta: *Una die Sabbatorum* (b), & *prima die Sabbati* (c), cioè il primo giorno della settimana, o sia la Domenica di Pasqua.

Che un tal giorno ebbero costume di solennizzare gli Apostoli ed i primi Cristiani le parole de-

-
- (a) *Luc. Cap. 18. v. 12*
 (b) *Marc. Cap. 16. v. 2.*
 (c) *Ibid. v. 9.*

degli Atti Apostolici cel dichiarano: (a) *Una Sab-
bati cum convenissemus ad frangendum panem.
Paullus.. protraxit sermonem usque in mediam no-
ctem. Erant autem lampades copiosæ in cœnacu-
lo, ubi eramus congregati.* Ecco chiaro il pri-
mo giorno della settimana dedicato agli ufizj di
religione e di pietà, ed alla celebrazione de' di-
vini mister i: poichè il Siriaco interprete, e
S. Agostino (b) vogliono, essersi que' primi Cri-
stiani adunati al tramontare del sole per prende-
re il pane Eucaristico; e S. Girolamo (c) anche
l'accenna. Non è mancato però chi ha creduto
ragionarsi della comune mensa, non già dell'Eu-
caristia: Ma il giorno della Domenica, il sole
tramontato, le copiose lampade accese nel ce-
nacolo, il lungo ragionamento di S. Paolo ab-
bastanza dimostrano esser questa la cena del Si-
gnore, la quale ci rappresenta S. Paolo scrivendo
a' Corinti, in cui i Cristiani del primo tem-
po si cibavano dell'Eucaristia, indi il convito
imbandivano da essi con vocabolo Greco detto
Agape, per richiamarsi alla memoria l'ultima ce-
na che Cristo co' discepoli celebrò quando isti-
tuì l'Eucaristia. Ma sia l'Eucaristia, o sieno
le *Agape* antiche, non farà un tal luogo certo
per istabilire contro gli eretici la comunione sot-
to una sola spezie; ma chiarissimo sempre sarà,
e stabile per dimostrare il giorno di Domenica

fo-

- (a) *Att. Cap. 20. v. 7.*
 (b) *Aug. Ep. 86.*
 (c) *Hier. Ep. 28.*

solennizzato da' primi Cristiani co' maggiori atti ed uffizj di religione . In fatti da quel tempo troviamo usato il vocabolo di *Domenica* per questo dì . Così S. Giovanni Evangelista nell' Apocalissi: (a) *Fui in spiritu in Dominica die* . Quindi l'usarono i Padri di ogni età .

II. Io credo, che non sia una congettura, poichè da parecchi luoghi del Nuovo Testamento raccolgo aver gli Apostoli santificato il dì del sole, cioè la *Domenica* . Noi ci abbiam proposto di provarlo colla tradizione: ma questa voleva aver un braccio nelle Scritture per esser luminosissima . Io incomincio da S. Ignazio Martire: (b) *Coloro, ch' erano usi nell' antichità, vennero alle novità della speranza, non più solennizzando il Sabato, ma santificando la Domenica, in cui la nostra vita è ancor forata per Colui, che alcuni negano* .

S. Giustino Martire di cui abbiam noi rapportato nel capit. i. un luogo dell' Apologia, dove favella degli esercizi de' Cristiani nel dì del sole, cioè nella *Domenica*, ch' egli accenna col nome noto a' pagani . Quest' Apologia è la prima

(a) Apoc. cap. i. v. 10.

(b) Ignatius Martyr Epist. ad Magnes. n. 9. *Qui in vetustis rebus versati fuerant, ad novitatem spei venerunt, non amplius Sab barum colentes, sed juxta Dominicam viventes, in qua & vita nostra evorta est per ipsum, quem quidam negant* .

ma di S. Giustino (a) ed è scritta, come si crede, nell'anno 150. di Cristo, indirizzata ad Antonino: (b) *Nel dì del sole, dic' egli, tutti coloro che dimorano in città, o in villa, si raccolgono in un medesimo luogo. Quivi si leggono gli scritti degli Apostoli, e de' Profeti, quanto il tempo permette. Fermatosi il lettore, quel che presiede fa un discorso al popolo, esortandolo a imitare sì chiari esempj. Poscia ci leviamo, e facciamo le nostre orazioni: fatte quelle, s' offre come ho detto pane, vino, e acqua. Il Prelato fa l'orazione col rendimento di grazie nel miglior modo che può, e tutti rispondono: Amen. Si distribuiscono a tutti gli astanti le consacrate cose, e se*
ne

(a) M. Dupin *Bibliothèque des Auteurs Ecclésiastiques*. sect. 1.

(b) Justinus M. *Apol. I.*: *Solis, ut dicitur, die omnium sive urbes, sive agros incolentium in eundem locum fit conventus, & commentaria Apostolorum, aut scripta Prophetarum leguntur, quoad licet per tempus. Deinde ubi lector desit, is qui præst admonitionem verbis & adhortationem ad res tam præclaras imitandas suscipit. Postea omnes simul consurgimus, & preces emitimus: atque ut jam diximus, ubi desimus precari, panis offertur, & vinum, & aqua: Et qui præst preces, & gratiarum actiones totis viribus emit, & populus acclamat: Amen: & eorum, in quibus gratia acta sunt, distributio fit, & communicatio unicuique presentium, & absentibus per Diaconos mittitur.*

de mandato per via de' Diaconi agli assenti.

S. Dionigi Vescovo di Corinto , circa l'anno 174 di Cristo , in un frammento della sua Lettera a' Romani presso Eusebio fa menzione della Domenica : (a) *Noi oggi abbiam passato il sacra di di Domenica.*

Tertulliano poco dopo sotto Severo , e Caracalla scrisse l'*Apologetico* . Tra le calunnie e le accuse contra i Cristiani s' era sparsa voce , che'l loro Dio fosse il sole , conciosiechè si volgeano ad oriente per orare , e passavano con allegrezza il dì del sole . Egli giustificò a tal proposito il culto della Domenica , e rende ragione di cotesta allegrezza , e delle pratiche del loro ceto . Non può desiderarsi una più fedele , e sincera descrizione del culto festivo . Ecco le sue parole : (a) *Alcuni di voi s'immaginarono , che il nostro Iddio fosse una testa di asino , e Cornelio Tacito questo sospetto in voi mise* D
tri

(a) Apud Euseb. lib. 4. Hist. Eccl. *Hodie sacrum diem Dominicum transegimus.*

(a) Tertull. Apologet. cap. 16. *Nam , ut quidam somniastis , caput asinum esse Deum nostrum , hanc Cornelius Tacitus suspicionem ejusmodi inseruit Sed & qui Crucis nos religiosos putat , consecratus erit noster Alii planius & verisimilius solem credunt Deum nostrum Denique inde suspicio , quod innotuerit nos ad orientis regionem precari Æque si diem solis lætitiæ indulgemus , alia longe ratione quam de religione solis .*

svi pensarono che da noi si adora la Croce : Altri seguendo una più ragionevole, e più verisimile opinione, credono, che il sole sia il nostro Iddio perciocchè fanno , che noi ci volgiamo ad orare verso l' oriente ... e che sacrificiamo all' allegrezza il giorno del sole : ma la ragione di questa pratica da altro nasce . Quindi dichiara gli ufizj religiosi allora comuni tra loro . (a) Ora voglio darvi a conoscere in che si occupa la fazione de' Cristiani Noi formiam corpo , perchè ci conosciamo tra noi per avere una medesima Religione, una medesima morale, ed una medesima speranza . Noi ci raccogliamo insieme per pregare Iddio come per santa conspirazione ... e per leggere le divine Scritture ... (b) Noi preghiamo per tutti gl' Imperadori , e domandiam per essi lunga vita , riposato regno , sicurezza ne' lor palagi , valore nelle loro truppe , fedeltà nel

(a) Tertull. ibid. cap. 39. *Edam jan-
nunc ega ipse negotia Christiana factionis ..
Corpus sumus de conscientia Religionis , & di-
sciplina divinitate , & Spei foedere . Coimus in
cœtum , & congregationem facimus , ut ad Deum
quasi manu facta precationibus ambiamus . .
Cogimur ad litterarum divinarum commemora-
tionem .*

(b) Cap. 3. *Precantes sumus omnes semper pro
omnibus Imperatoribus , vitam illis prolixam , im-
perium , domum tutam , exercitus fortes , sena-
rum fidelem , populum probum , orbem quietum ,
& quaecumque hominis , & Caesaris vota sunt .*

nel senato , probità nel popolo , pace nel mondo tutto , in somma la piena felicità che desideriam noi in un uomo , ed in un Principe .

Quale era egli cotesto gaudio e rallegramento, di cui ragiona Tertulliano? La memoria della Risurrezione vivea ancora negli animi , e ne' cuori de' primi fedeli . I Padri de' tre primi secoli ne parlano sovente , siccome noi l' abbiám veduto in parecchi detti di S. Giustino , e di S. Ignazio Martire . La Domenica era il solenne dì per la memoria della Risurrezion del Signore . Essi faceano festa grande . Non voleano che si digiunasse in quel giorno : noi troviamo con severissime leggi vietato il digiuno . Tertulliano nel lib. *de Corona Militis* dice , che un tal divieto era fondato nella tradizione Apostolica , e nella consuetudine delle Chiese . Or il rigore di queste leggi è una pruova sicurissima del culto festivo della Domenica . Vedete di sotto queste leggi dove l' abbiám raccolte . (a)

D 2

Pel

(a) Can. Apost. 65. *Si quis Clericus inventus fuerit die Dominica jejunare . . . deponatur : sin autem laicus , segregetur* . Conc. Agath. cap. 12. *Placuit ut omnes Ecclesie filii , exceptis diebus Dominicis , in quadragesima . . . jejunent* . Melchiades P. dist. 3. de Consecr. can. 19. *Jejunium Dominici diei . . . nemo celebrare debet* . Conc. Gangr. can. 18. *Si quis propter continentiam , que putatur , aut contumaciam in die Dominica jejunet , anathema sit* . Conc. Car.

• Pel IV. secolo non si richieggono assai pruove , e meno eziandio ne' tempi a noi più vicini . L' Imperador Costantino fece un editto , ch' io ho voluto riferire ne' suoi termini , conciosiechè ci somministra il soggetto pel V. Capitolo di quest' Opera : (a) *Tutti i giudici , e dice , la plebe , e gli artieri si riposino nel santo dì del sole . I contadini poi lecitamente , e liberamente attendano all' agricoltura : avvenendo spesso volte , che più acconciamente in altro giorno non si possa seminare , o mettere nelle fosse le viti , affinchè non si perda coll' occasione momentanea la comodità conceduta dalla celeste provvidenza . De' Padri ci contentiamo di due luoghi , uno di S. Agostino , l' altro di S. Fulgenzio : perocchè gli altri possono vederfi per tutto in gran numero (b) .* S.A.

Carthag. IV. can. 64. *Qui Dominico die studiose jejunat , non credatur Catholicus . Conc. Cæsaraugust. can. 2. Ne quis jejunet die Dominico causa timoris , aut persuasionis , aut superstitiosis . . . Anathema sit qui hæc commiserit .*

(a) Cod. Just. Tit. 12. l. 3. de Feriis : *Omnes judices , urbanaeque plebes , & cunctarum artium officia venerabili die solis quiescant . Ruri tamen positi agrorum culturae libere , licenterque inserviant : quoniam frequenter evenit , ut non aptius alio die frumenta sulcis , aut vineæ scrobibus mandentur , ne occasione momenti pereat commoditas caelesti provisione concepta .*

(b) Il Lettore ne troverà di molti citati dal Pouget. *Instit. Cath. Part. 2. sect. 3. cap. 4.*

S. Agostino : (a) *La Risurrezion del Signore ci ha promesso un giorno eterno , e ci ha consacrato la Domenica , così nominata , poichè in essa risorse il Signore . E altrove : (b) Questo settimo di sarà il nostro Sabato , il cui fine non sarà la sera , ma la Domenica , ch'è consacrata dalla Risurrezione di Cristo , che presigura un eterno riposo non solamente di spirito , ma di corpo eziandio .*

S. Fulgenzio : (c) *I Padri del vecchio Testamento servivano al settenario , poichè osservavano il settimo di , la settima settimana , il settimo anno della decade , che dicesi Giubileo : ma*
i Pa

(a) Aug. de Verbis Apost. Serm. 15. *Domini resuscitatio promisit nobis aeternum diem , & consecravit nobis Dominicum diem , qui Dominicus vocatur , quia hoc Dominus resurrexit .*

(b) De Civit. Dei Lib. 22. cap. 30. *Hac tamen septima erit Sabbatum nostrum , cuius finis non erit vespera , sed Dominicus dies... qui Christi Resurrectione sacratus est , aeternam non solum spiritus , verum etiam corporis requiem praefigurans .*

(c) Fulgent. in Psal. 119. *Patres veteris Testamenti Hebdomadi , idest septenario serviebant , observantes septimam diem , septimanam septimanam , septimum mensem , septimum annum decadis , qui dicitur Jubileus : Patres vero Novi Testamenti ogdoadi serviunt , idest octonario , servantes octavam diem , idest Dominicam , ob reverentiam Dominicae Resurrectionis .*

i Padri del Nuovo Testamento servono all'ottenario, perciocchè osservano l'ottavo dì, cioè la Domenica, per riverenza della Risurrezion del Signore.

Conchiudiamo con un decreto del Concilio di Trento: (a) *Avvertano altresì (i Vescovi) il popolo, che frequenti le Parocchie almeno nelle Domeniche, e nelle maggiori Feste.* Oggidì, non ostante gli abusi detestabili pur nelle Feste veggiamo i segni di pubblica gioja.

CAPITOLO IV.

Del modo, come santificavansi le Feste nella prima Chiesa.

L'idea originaria, onde si debbano santificar le Feste da' Cristiani, si apprende da' Fedeli della prima Chiesa, e da' Padri posteriori, che ci tramandarono lo spirito ricevuto da Gesù Cristo, e dagli Apostoli. La Chiesa di Gerusalemme ne dà un esempio perfetto: (b) *Perse-*
ve-

(a) Conc. Trid. de observand. & evitand. in celeb. Miss. fess. 22. *Moneant etiam (Episcopi) eundem populum, ut frequenter ad suas Parochias saltem diebus Dominicis, & majoribus festis, accedant.*

(b) Act. cap. 11. v. 42. *Erant autem perse-*
se-

veravano nella dottrina degli Apòstoli, nella comunione del frangimento del pane, e nelle orazioni. Questi ufizj di religione li fissa nel giorno di Domenica la storia degli Atti Apostolici (a), e S. Paolo (b). Noi abbiam detto, che S. Giovanni Evangelista sia stato rapito in ispirito, mentre orava il giorno di Domenica (c). S. Giustino (d), e Tertulliano (e) ci danno un'idea più distinta degli atti religiosi praticati da' Cristiani del primo tempo ne' giorni festivi tra la crudeltà delle persecuzioni. Chi desidera una esatta notizia di tali cose dà a conoscere esser poco versato nell' antichità.

Ognuno ben fa, quanto eran gelosi que' primi Cristiani nel custodire inviolabile il segreto de' misteri, ch'era regolato dalla *disciplina dell' arcano* (f) per non esporre i venerandi misteri del Cristianesimo alla profanazione de' Gentili; osservando il precetto del Salvatore *di non dare*
le

*severantes in doctrina Apostolorum, & communi-
 catione fractionis panis, & orationibus.*

(a) Act. cap. 20. v. 7. *Una autem Sabbati cum convenissemus ad frangendum panem.*

(b) Ad Cor. I. cap. 16. v. 1. e 2. *De collectis autem . . . per unam Sabbati unusquisque vestrum apud se reponat.*

(c) Apoc. cap. I. v. 10.

(d) Apol. I. loco cit.

(e) Apologet. cap. 16.

(f) Veggasi Schelestrazio *De arcani disciplina.*

Le cose sante a cani , nè di gittare le margherite innanzi a' porci . Era principio di religione l'ascondere quanto eravi di sacro , fuggire la luce del sole , operare i sacrosanti misteri tra' nascondigli , e le tenebre , e dove , o come presentavasi meglio la comodità , e l'occasione . Altro non si potè sapere , se non quel poco che trovasi modestamente , e con troppo cautela esposto in qualche Apologia per rispondere alle infami calunnie oppostegli da' Gentili . E' vero , che il Baronio (a) vuol dimostrare , che in occidente vi furono Chiese dopo la metà del primo secolo , e si hà qualche lume ancora per l'oriente . Ma tale felicità se mai vi fu , pogo potè durare : perciocchè le subite persecuzioni forte interruppero questa felicità , rovinarono i sacri edifizj ; e dissiparono le Cristiane assemblee con ispavento grandissimo . Tentavano con tormenti acerbissimi indurre , se possibil fosse (b) i Confessori a manifestare il luogo dell'adunanza , e se vi esercitassero i misteri di loro Religione . In tale stato essi non ebbero luogo fiso , nè altare . Soventi volte in una casa privata ; o in un cimiterio , nelle carceri stesse , e nelle grotte di sotterra sacrificavano l'immacolata vittima (c) . Nelle carceri , e tra' ceppi l'altare era il proprio petto de' Sacerdoti . L'illu-

-
- (a) Bar. Ann. Eccles. ad an. Christ. 57. & 211.
 (b) Acta S. Saturnini apud Ruinart.
 (c) Const. Apost. Lib. 6. cap. 30.

lustre martire di Antiochia S. Luciano ne dà un memorabile esempio (a) ; perchè confacò sul proprio petto essendo stretto in modo che non potea muoversi . La persecuzione cominciava per lo più da qualche editto (b) che proibiva a' Cristiani di adunarsi : molti seguendo il consiglio Evangelico fuggivano (c) . I Vescovi medesimi , e i Sacerdoti si dipartivano ; gli uni si ritiravano , e gli altri restavano in cura del popolo , ma di nascosto ; perciocchè eglino con più diligenza erano cercati dall' astuzia de' persecutori . Il luogo , le persone , l' assemblee per questo non erano certe ; ma il giorno di Domenica costantemente presso di essi era avuto in venerazione . In questo giorno celebrato da' Cristiani per la creazione della luce , e per la Risurrezione di Gesù Cristo specialmente si adunavano essi , come l' attesta Eusebio (d) , e prima S. Ignazio (e) , ed altri autori ancora . Eusebio ci dice , che sotto gl' Imperadori Alessandro , e Gordiano vi furono luoghi manifesti come Chiese de' Cristiani , e la persecuzione mossa da Diocleziano cominciò dalla rovina di questi edifizj (f) .

E

S. Giu-

(a) Filostorg. Lib. 2. cap. 13.

(b) Euseb. Eccl. Hist. Lib. 8. cap. 2.

(c) Epist. Eccl. Smyrn. *De martyrio S. Polycarpi* n. 5. & 6.

(d) Euseb. Præp. Evan. lib. 6. cap. 8.

(e) Ad Magnes.

(f) Auctor Chron. Alexand.

S. Giustino, Tertulliano, S. Cipriano (a) ci rappresentano nello stato delle persecuzioni gli esercizi di religione praticati da' Cristiani. Noi ne facciam sovente menzione per mostrare a tutti quale sia stato il costume de' tre primi secoli nell' osservanza della Domenica, e quanto si declini dal primo istituto nel nostro tempo.

Il testo di S. Giustino è il monumento più chiaro rimasto nell' antichità per mostrare ancora l' armonia mirabile della Chiesa posteriore nello stato di libertà; non essendovi altra differenza, che una certa politia di sacre cerimonie: *Nel giorno del sole*, dice S. Giustino (b), *si adunano in uno stesso luogo tutti que' che dimorano o in città, o in villa Quindi si leggono gli scritti degli Apostoli, quanto il tempo permette. Fermatosi il Lettore, quello che presiede fa un discorso al popolo, esortandolo ad imitare sì chiari esempj.* Di qual costume chiaro si vede l' esempio anche oggidì; poiché i Parrochi ogni Domenica dopo la lettura dell' Epistola, e del Vangelo si rivolgono al po-
po-

(a) Lib. de Lapsis.

(b) Apol. 1. *Die solis urbanorum, ac rusticorum cœtus fiunt, ubi Apostolorum Prophetarumque litteræ, quoad fieri potest, præleguntur. Deinde, cessante lectore, Præpositus verba facit adhortatoria ad imitationem tam honestarum rerum invitans.*

lettura delle Scritture fino alla spiegazione di esse fu detto *Messa de' Catecumeni* : poichè la Messa presso gli antichi fu divisa in Messa de' catecumeni, e Messa de' Fedeli.

Tre erano le classi de' catecumeni : A' primi detti *audientes* era permesso solamente udire la parola divina senza cercare il Battesimo : i secondi erano detti propriamente catecumeni, o Cristiani, perchè udita la divina parola erano scritti i nomi loro tra' catecumeni, ed in-certo modo iniziati ne' misteri de' Cristiani. Il terzo ordine de' catecumeni detto degli *eletti*, o *competenti* era destinato nel sabato di Pasqua, o di Pentecoste a ricevere il Battesimo. La Penitenza poi si distinse in quattro classi, gradi, o stazioni : *Piagnenti*, *audienti*, *prostrati*, e *consistenti* : i catecumeni della prima classe detti *audienti* assistevano a quella sola parte della Messa che conteneva la lettura delle sante Scritture, le omelie, e sermoni de' Vescovi. Terminato il sermone ritiravansi: lo che il Diacono loro intimava, come leggesi nelle Costituzioni Apostoliche (a). E questo era comune a que' penitenti detti *audienti* co' Giudei, co' Pagani, e co' medesimi Eretici. Onde chiaramente intendesi come S. Agostino, essendo ancora Manicheo, intromettevasi ad udire i sermoni di S. Ambrogio per soddisfare alla sua curiosità; e Possidio osserva, che si affollavano gli Eretici egualmente, che i Cattolici ad udire le prediche dell'elo-

quen-

(a) Lib. 8. cap. 5.

quentissimo Dottore (a). Il Concilio quarto di Cartagine nell' anno 398. ne formò una legge ordinando nel canone 84. che (b) *il Vescovo non faccia impedimento ad uomo veruno, Pagano, Eretico, o Giudeo, perchè non entri in Chiesa ad udire la parola di Dio fino alla Messa de' catecumeni, cioè fino a tanto che sieno rimandati.*

Indi S. Giustino ci mostra quel costume di levarsi, e rivolti all'oriente fare le loro orazioni; soggiugne il S. Martire dopo accennata la spiegazione della Scrittura, *poscia ci leviamo, e facciamo le nostre orazioni.* Quali sieno queste orazioni il dichiara nel contesto della sua Apologia: (c) *Primo si adora Iddio eterno autore del tutto . . . poi il Figliuol suo Giesù Cristo, ch' è stato crocifisso sotto Ponzio Pilato . . . e nel terzo ordi-*

(a) Poff. in vit. S. Aug.

(b) Con. Carthag. iv. Can. 84. *Ut Episcopus nullum prohibeat ingredi Ecclesiam, & audire verbum Dei, sive Gentilem, sive Hæreticum, sive Judæum, usque ad Missam Catechumenorum.*

(c) Apol. I. n. 13. *Opificem hujusce Universitatis colimus Jesum Christum sub Pon-
tio Pilato crucifixum ipsumque secundo loco: Spiritum autem Propheticum tertio habentes ordine.* Et n. 17. *Proinde nos solum Deum adoramus; vobis autem in rebus aliis lati servimus; Reges ac Principes hominum esse agnoscentes; & simul precantes, ut cum regia potestate sanam quoque mentem obtinere comperiamini. Quod si nos precantes . . . non curaveritis &c.*

dine adorasi lo Spirito Santo . . . Noi preghiamo pe' nostri nemici , e facciam opera di convertire i nostri persecutori . . . In questo modo noi adoriamo un solo Iddio , e nel resto ubbidiamo a voi con lieto animo , riconoscendovi per Imperatore , e signore degli uomini , e pregando , che coll' ajuto di Dio vi sia dato di giudicare rettamente . Se voi ci avete in dispregio mentre che noi preghiamo per voi &c.

Pregavasi ancora pe' catecumeni . Voglio riportare il resto delle sue parole , affinchè si veggia tutto il rito delle loro orazioni : prosiegue egli nella sua Apologia : (a) *Coloro che sono persuasi di nostra dottrina , e che promettono di menar vita conforme ad essa , sono da noi obbligati a digiunare , a pregare , e dimandare a Dio la remissione delle passate lor colpe ; e noi preghiamo , e digiuniamo con esso loro . Quindi spiegata la funzione del Battesimo , soggiugne : Dopo*
il

(a) Apol. n. 61. *Quicumque persuasum habuerint & crediderint vera esse , quæ a nobis docentur & dicuntur , seque ita vivere posse promiserint , ii precari & jejunantes priorum peccatorum veniam a Deo petere docentur , nobis una precantibus & jejunantibus . Et n. 65. Nos autem postquam eum . . . sic abluimus , ad eos , qui dicuntur fratres , deducimus , ubi illi congregati sunt , communes preces & pro nobismet ipsis , pro eo qui illuminatus est , & pro aliis ubique omnibus intento animo facturi &c. . . . Invicem osculo salutamus , ubi desimus precari .*

il lavacro conduciamo il nuovo fedele, ed ammesso, come diciam noi, tra gli altri fratelli; lo conduciamo dico nel luogo, ove sono essi raccolti a fine di pregare comunemente con attenzione sì per essi, che per lo illuminato (cioè battezzato), e per tutti gli altri fedeli in qualunque luogo si ritrovino &c. . . . terminate le orazioni ci salutiamo con un bacio.

Questo rito più chiaro scorgeasi usato nella Messa de' tempi alquanto posteriori: poichè terminato il sermone uscivano i catecumeni appellati *audienti*; uscivano ancora que' penitenti nominati *audienti*, e se vi erano Giudei, Pagani, o Eretici si ritiravano ancora essi. Noi ne abbiamo un rapporto troppo distinto nel Lib. VIII. cap.v. delle Costituzioni, ove si ordina che dopo essersi terminato il sermone dal Vescovo, levandosi tutti il Diacono salito in un luogo alto, gridando faccia intendere, che alcuno degli *audienti*, alcuno degl' *Infedeli* non rimanga, ed impostogli silenzio, egli dica: *Pregate Catecumeni, e tutti i fedeli preghino per quelli con attenzione*. Noi appresso rapporteremo questo luogo intero.

Ne' giorni di allegrezza, come le Domeniche, le altre Feste, e 'l tempo di Pasqua, ancora sollevasi pregare levato in piedi, e non inginocchiati. S. Giustino l' accenna colle parole *ci leviamo, e facciamo orazione*: e più distintamente le Costituzioni Apostoliche (a), sicchè il Concilio Ni-

(a) Const. Ap. lib. 8. cap. 5.

Niceno (a) ne vuole l' osservanza in tutte le Diocefi : Tanto que' Padri erano intenti a mantenere la tradizione in ogni menoma cerimonia quando era antica ; il che è osservato da un giu- dizioso Autore (b) . Anche Tertulliano nel libro *de Corona Militum* ci attesta , che questo costume era in uso tra' Fedeli , non appoggiato a verun luogo della Scrittura , ma soltanto alla tradizione , e consuetudine delle Chiese (c) . Onde scor- gesi chiaro l' errore di un certo Autore (d) , il quale a torto prende occasione dalle parole di Tertulliano di passare quasi di poca fede un ca- none che trovasi nella collezione de' canoni fatta da S. Martino Vescovo di Braca , e non già nel Concilio tenuto sotto Martino Papa , come falsa- mente egli cita , che incomincia *Si quis presby- ter* , nel quale si vuole , che il costume di non inginocchiarsi nelle Domeniche , e per tutto il tempo che corre tra Pasqua , e Pentecoste discenda da

(a) Con. Nic. Can. ultimo : *Quoniam sunt quidam in die Dominico genua flectentes , & in diebus Pentecostes : ut omnia in universis locis consonanter observentur , placuit sancto Concilio stantes Domino vota persolvere .*

(b) Fleury *Histoir. Ecclesiast. Lib. 11. n. 22.*

(c) Tertul. *De cor. milit. cap. 3. Que sine ullius scriptura instrumento , solius traditionis titulo , & proinde consuetudinis patrocinio vindicamus .*

(d) *Opiniano De festis Christianorum p. 40.*

da tradizione Apostolica. E come non dovea esser tale una sacra cerimonia, che S. Giustino discepolo degli Apostoli dichiara aver vigore a suo tempo, e l' antico Terrulliano dice osservarsi da' Fedeli come una consuetudine che avea braccio fermo nella tradizione? Nè la tradizione innanzi cotesti Padri altra era a comun credere che l' Apostolica; nè vi ha bisogno che tutte le pratiche dagli Apostoli tramandate a' Cristiani posteriori debbano aver appoggio nella Scrittura, come questa non l' ha. Onde l' affermare Tertulliano, che cotesta pratica di non inginocchiarsi nelle Domeniche abbia appoggio nella tradizione, e non già nelle Scritture, altro non rileva, che ella sia fondata questa cerimonia solo nella tradizione, e non già nelle Scritture, e per questo seguitata da' fedeli di quel tempo religiosamente; perchè eglino i Cristiani di quel tempo davano alla tradizione quella fede, che Ospiniano non vorrebbe che si ci desse, e che i Cristiani posteriori ci diedero egualmente che gli antichi: il che chiaro si manifesta dalle parole di S. Giustino, di Tertulliano, dalle Costituzioni Apostoliche, dal Concilio Niceno, da S. Agostino (a), S. Ambrogio (b), e S. Ilario (c). Al che si dee riflettere, che anche nelle Domeniche i catecumeni, e i penitenti detti *prostrati*, quando sopra di essi recitavansi le orazioni, doveano

F in-

(a) S. August. Epist. 119. cap. 15.

(b) S. Ambr. ferm. 62.

(c) S. Hil. in Psalm.

ingiunochiarfi, come noi abbiamo sì dalle Costituzioni Apostoliche, come da una lettera di Papa Felice III. (a).

Quando poi il Diacono diceva, che fossero usciti i catecumeni, e i penitenti detti *audienti*, e rivolgendosi a' catecumeni dicea: *Pregate catecumeni*: rimanevano in Chiesa gli altri catecumeni, ed i penitenti, e gli energumeni: Indi cominciavano le orazioni, la cui maniera distesamente leggesi nelle Costituzioni Apostoliche. Io ho voluto trascrivere tutto questo luogo, di cui sì sovente ci siam ricordati: (b) “ Si levino tutti, e 'l Diacono mon-
ti

(a) Ep. 7. Felic. p. 1075.

(b) Const. Apof. L. 8. cap. 5. & 6. *Ut universis consurgentibus, Diaconus in excelsum locum ascendens, proclamet: Ne quis audientium: Ne quis Infidelium. At silentio facto dicat: Orate Catechumeni. Et omnes fideles pro illis cum attentione orent, dicentes: Kyrie Eleison. Diaconus vero pro eis precetur, dicens; Pro Catechumenis omnes Deum invocemus; ut, qui bonus ac hominum amans est, benigne exaudiat eorum obsecrationes ac preces; & suscepta eorum supplicatione, opem illis ferat, deque petitiones cordis ipsorum, prout eis expedit; revelet eisdem Evangelium Christi sui; illuminet eos ac instituat; erudiat cognitione ac religione divina; doceat mandata sua & justificationes; inferat in eis castum ac salutarem timorem suum,*
ape-

„ ti in un luogo alto , e dica : Che ninno de-
 „ gli uditori , o degl' infedeli resti quì entro .

F 2

E

*aperiat aures cordis eorum , ut in ejus lege die
 ac nocte occupentur , & confirmet eos in pietate ;
 adunet atque annumeret eos sancto suo gregi ,
 donatis iis lavacro regenerationis , indumento
 immortalitatis , vera vita ; liberet vero illos ab
 omni impietate , & non det locum adversario
 contra illos ; mundet autem ipsos ab omni inquie-
 tamento carnis & spiritus : inhabitetque in eis
 ac inambulet , per Christum suum ; benedicat in-
 troitus ac exitus eorum , atque proposita moderetur
 iis ad commodum . Adhuc intente pro illis
 supplicemus , ut remissionem delictorum consecuti
 per Baptismi institutionem , digni fiant Sanctis
 Mysteriis , & permansione cum Sanctis . Surgite
 Catechumeni . Pacem Dei , per Christum ejus
 petite ; diem quietum , ac sine peccato , iidem
 omne tempus vitæ vestræ ; mortem Christianam ,
 propitium ac benevolum Deum ; veniam delictorum .
 Vos ipsos soli Ingenito Deo , per Christum
 ejus commendate . Inclinate , & accipite benedi-
 ctionem . Porro in singulis horum , quæ Diaconus
 proloquitur , ut jam diximus ; populus respondeat ;
 Kyrie Eleison ; & ante cunctos pueri .
 Catechumenis autem capta inclinantibus ,
 Episcopus ordinatus benedicat eis benedictione hujusmodi :
 Deus omnipotens , ingenitus , & inaccessible ,
 solus verus Deus , Deus & Pater Christi
 tui unigeniti Filii tui , Deus Paracliti , no
 omnium*

„ E imposto silenzio ripeta: Pregate Catecume-
 „ ni; e tutti i Fedeli attentamente orino per
 „ loro, dicendo: Signore abbiate pietà. Il Dia-
 „ cono parli per tutti così: Preghiamo tutti Dio
 „ pe' Catecumeni, acciocchè il Signore ch'è buo-
 „ no, e amante dell'uman genere con benignità
 „ ascolti le loro preci e suppliche, e ricevendole
 „ lor dia ajuto, e secondi i desiderj del loro cuore
 „ secondochè è spediante per essi. Che dichiari
 „ a' medesimi il Vangelo dell'Unto suo, l'illumi-
 „ ni, gl'istruisca nella Religione, e nella cogni-
 „ zione della Divinità, l'informi de' comanda-
 „ menti suoi, in essi ispiri il suo timor casto e sa-
 „ lutare, apra gli orecchi del loro cuore, ac-
 „ ciocchè meditino nella sua legge giorno e not-
 te,

*omnium Dominus, qui per Christum discipulos
 in doctores constituisti, ad pietatis disciplinam:
 ipse & nunc respice super servos tuos, catechi-
 zatos in Christi tui Evangelio; & da eis cor
 novum, & spiritum rectum innova in visceri-
 bus eorum, ut cognoscant ac faciant voluntatem
 tuam, in corde pleno & anima volente: di-
 gnare illos initiatione sancta; & aduna illos ad
 Sanctam Ecclesiam tuam, & fac participes Di-
 vinorum mysteriorum; per Christum spem no-
 stram, qui pro ipsis mortuus est; per quem ti-
 bi gloria & adoratio, in sancto Spiritu in sacu-
 la. Amen. Et post hoc Diaconus dicat; Exite,
 Catechumeni, in pace. Cumque ii exierint,
 dicat; orate Energumeni, & vexati a spiriti-
 bus immundis.*

„ te, li confermi nella pietà, l'unisca insieme, e
 „ annoveri tra l' suo santo gregge ; poichè
 „ l' avrà ammessi al santo lavacro, ch' è la
 „ veste dell' immortalità, e della vera vita. Li
 „ liberi dall' empietà ficchè l' avversario non pre-
 „ valga contro essi, li asterga da ogni lor-
 „ dura della carne, e dello spirito. Egli abiti in
 „ essi, e sia lor guida col Cristo suo, benedica
 „ l' entrata loro, e la loro uscita, e indirizzi
 „ tutti i passi al loro vantaggio. C' inter-
 „ ponghiamo ancora per essi con fervore, ac-
 „ ciocchè ricevano la remissione de' loro peccati
 „ per lo Battesimo, e sieno essi degni de' sacri
 „ misterj, e dell' abitazione co' Santi. Levatevi
 „ Catecumeni, domandate la pace di Dio per
 „ G. C., chiedete di vivere tranquillamente,
 „ e senza peccato, un fine Cristiano, e che
 „ Dio vi sia propizio. Rimettetevi per mezzo
 „ di G. C. nelle mani di Dio solo ingenito. In-
 „ chinatevi, e ricevete la benedizione. Che il
 „ popolo sopra ciascheduna delle cose dal Dia-
 „ cono proposte dica: *Kyrie eleison*, e spezial-
 „ mente i fanciulli. “ Finalmente si dice: “ Inchi-
 „ nando i Catecumeni il capo, colui ch' è sta-
 „ bilito Vescovo, pronunzi sopra loro questa
 „ benedizione.

„ Signore Onnipotente, increato, inaccessibi-
 „ le, solo vero Dio, Dio e Padre del tuo Cri-
 „ sto Unigenito Figliuol tuo, Dio col Para-
 „ cleto, e Signor di tutte le cose, che avete sta-
 „ biliti per G. C. i discepoli, perchè fossero i
 „ maestri della pietà, riguardate di presente i

VO.

„ vostri servi, che s'istruiscono nell' Evangelio
 „ del vostro Figliuolo, e date loro un cuor nuo-
 „ vo, e rinnovate nel loro interno uno spiri-
 „ to retto, acciò conoscano e adempiano i vo-
 „ leri vostri con un cuore pieno di buona ve-
 „ lontà. Rendeteli degni d'esser iniziati col fan-
 „ to Battesimo, uniteli alla vostra S. Chiesa, e
 „ fateli partecipi de' Divini misterj. Per G.
 „ C. nostra speranza, che morì per loro, per
 „ cui a voi sia onore, e gloria nello Spirito
 „ Santo per tutti i secoli. Amen.

„ Finita questa orazione il Diacono dee dire:
 „ Uscite catecumeni con pace, e dopochè
 „ sieno usciti, egli aggiunga: Pregate energu-
 „ meni“. Al che riflette un savio Autore,
 che chiamavansi energumeni tutti coloro, su cui
 il demonio avea qualche potestà, o influenza in
 qualunque modo. Così gli offessi, e que' ch'era-
 no agitati da' terrori panici, o ch' erano mole-
 stati da varie illusioni, e generalmente tutti co-
 loro, che si abbandonavano al furore dalle loro
 passioni, si chiamavano energumeni nel linguag-
 gio di S. Dionigi, e di altri antichi Scrittori. (a)
 Fatti uscir fuori i catecumeni si facevano le
 orazioni sopra gli energumeni, si sforzizzavano,
 e quindi si licenziavano. Poi il Diacono dicea (b):

Ora-

(a) Thiers dell'Espof. del SS. Sacram. Tom. 1. cap. 13.

(b) Const. Apost. L. 8. cap. 8. *Et dicat Diaconus... Orate, Pœnitentes... Intente universi pro fra-*

„ Orate con attenzione o voi che siete in pe-
 „ nitenza “ queste parole son dirette a’ penitenti
 della terza stazione, detti prostrati “ : Oriamq
 „ per que’ che sono in penitenza, acciocchè il
 „ Dio delle misericordie mostri loro la via, che
 „ tener debbono in questo stato; ch’ egli abbia
 „ a grado il lor pentimento, e la lor confessio-
 ne,

*fratribus nostris in pœnitentia versantibus prece-
 mur; ut misericordie studiosus Deus illis ostendat
 viam pœnitentiæ; admittat eorum palmodiam,
 & conterat satanam sub pedibus eorum
 velociter; liberetque illos a laqueo Diaboli,
 & violentia Dæmonum, atque ipsos eripiat ab omni
 sermone illicito, & omni actione turpi, & ma-
 la cogitatione mundet autem
 ipsos ab omni inquinamento carnis ac spiritus,
 atque uniat illos, restituens in sanctum ovile
 suum ut averse ab omni opere
 illicito, adjungant se ad omnem actionem bo-
 nam; quo hominum amator Deus obsecrationes
 eorum cito suscipiat placide, restituat eis laci-
 tiam salutaris, & spiritu principali confirmet
 illos, ne amplius labantur: consortes fiant sa-
 cro-sanctorum ejus, & participes divinorum my-
 steriorum: ut redditi digni adoptione, conse-
 quantur vitam æternam. Adhuc intente omnes
 pro ipsis dicamus: Kyrie Eleison. Salva eos
 Deus, & erige misericordia tua. Suscitati Deo
 per Christum ejus, inclinate, & accipite bene-
 dictionem. Episcopus igitur has preces fundat.
 cap. 9.*

„ ne, che calpestin satana sotto i loro piedi, che
 „ li liberi dal laccio, e dagli affalti del diavo-
 „ lo, che non gli lasci cadere in peccato nè pe' lo-
 „ ro discorsi, nè pe' pensieri, nè per le ope-
 „ razioni &c. . . . Preghiamo ancora per essi
 „ con maggior fervore . . . acciocchè, dilun-
 „ gandosi dal mal fare, si applichino ad ogni
 „ opera buona &c. diciamo ancora per essi *Ky-*
 „ *rie eleison*, salvateli Signore &c. Voi che sie-
 „ te risorti a Dio per G. C. abbassate il capo,
 „ e ricevete la benedizione. Il Vescovo faccia
 „ la orazione così . . . “ Siegue la orazione, il
 cui titolo è: *Imposizion delle mani, e preghie-*
ra pe' penitenti. Finita l'orazione, il Dia-
 cono soggiugne: (a) *Uscite voi, che siete in pe-*
nitentia. Gli altri restino, e tutti i Fedeli s'in-
ginocchino.

Dopo questa intimazione fatta ad alta voce
 dal Diacono, uscivano dalla Basilica que' peni-
 tenti nominati *prostrati*, e chiuse le porte del-
 la Chiesa incominciava la Messa de' Fedeli.

Io tralascio quivi tutte l'altre cerimonie, ed
 orazioni sù catecumeni detti *competenti*. A co-
 storo si spiegava il Simbolo, e l'orazion Do-
 minicale, non ogni Domenica, ma quando si
 ap-

(a) Cap. 9. *Impositio manuum, & oratio pro pœnitentibus*
Et Diaconus dicat; Abite qui estis in pœnitentia. Et addat; nemo eorum, quibus non licet exeat. Qui fideles sumus flectamus genua.

approssimava il tempo del Battesimo, che si conferiva solo nella Pasqua, o nella Pentecoste. Tuttavia debbo aggiugnere ciocchè hanno scritto certi Autori di Liturgia, cioè che gli esorcismi si faceano in ogni Domenica su' *competenti*, per disporli al santo Lavacro.

Chiuse le porte della Basilica, restavano in Chiesa i Fedeli, ed i penitenti della quarta stazione, detti *consistenti*, non già perchè dovessero stare in piè nella Chiesa, ma perchè poteano assistere al ministero dell'Altare, senza però parteciparne, nè offerire i doni: nemmenò i nomi loro si recitavano, come degli altri Fedeli che avevano offerto, e che doveano partecipare della vittima.

S. Gregorio Turonese è testimonio del rigore, con cui i Vescovi mantennero questa disciplina nel secolo VI. Il Re Teodorico (primo di questo nome figliuol primogenito di Clodoveo) essendo morto, e succeduto Teodoberto suo figliuolo, e facendo o tollerando, che si facessero molte cose contra giustizia, S. Niceta Vescovo di Treviri lo riprendea sovente. Un giorno di Domenica entrato il Re in Chiesa con quelli, cui il S. Vescovo avea privati della comunione, lette le lezioni prescritte dall'antico Canone, e offerti i doni all'Altare, il Vescovo disse: Oggi non si celebrerà la Messa de' Fedeli se non saranno prima usciti coloro che son privati della comunione (a).

G

Ne

(a) S. Greg. Tur. In vit. Patrum cap. 17.

Ne' Dialoghi attribuiti a S. Gregorio si racconta un fatto di due Monache . Questo quando fosse falso , per noi anche pruova la consuetudine e disciplina di quel tempo . Elle furono minacciate di scomunica da S. Benedetto , e intanto morte furono sepolte in Chiesa . Quando nella celebrazione de' santi misterj il Diacono giusta il costume ad alta voce dicea : Chi non comunica vada fuori : la nutrice di dette Religiose , ch' era solita a far la oblazione per esse le vedeva alzarfi dalla loro tomba , e uscir dalla Chiesa . (a)

Chiuse dunque le porte si celebrava la Messa de' fedeli . Ella incominciava dal Simbolo nelle Chiese , dove s'usava di cantarfi ; ma dove non si cantava cominciava dall' offerta de' doni destinati al sacrificio .

Presso i Greci incominciò a recitarsi il Simbolo verso l'anno 510. Si oppongono a ciò le antiche Liturgie Greche. In quella di S. Basilio si legge :
 „ Il Diacono dica ; stiamo attenti , e cantiamo il
 „ Simbolo : e tutti cantano il Simbolo dopo chè
 „ l'Arcidiacono l'avrà cominciato . Finito il Sim-
 „ bolo si toglie il velo che copre i sacri do-
 „ ni “ (b) ; ed in quella di S. Gio: Crisostomo
 dopo

(a) S. Greg. Dialog. 2. c. 23.

(b) *Diaconus dicat intendamus, & canamus symbolum, & cantant omnes symbolum incipiente Archidiacono. Post symbolum tollitur linteum desuper muneribus.*

dopo chiuse le porte de' cancelli " il Clero, e "l
 „ popolo dicono: Credo in uno Dio Padre Onni-
 „ potente " (a). Ma queste sono di dubbia fede.
 „ Dice S. Giustino (b): " Noi in prima adoriamo
 „ Dio eterno Autor dell' Universo, e in secondo
 „ luogo il Figliuol suo G. C. ch' è stato cro-
 „ ciffisso sotto Ponzio Pilato, e nel terzo ordine
 „ lo Spirito Santo ". Sono questi sentimenti ge-
 „ nerali, donde io non conchiudo nulla per la re-
 „ citazione del Simbolo innanzi l'offerta de' doni.

Nondimeno si crede, che i Greci recitarono il
 Simbolo dopo il I. Concilio di Costantinopoli:
 Le Chiese Orientali professavano nelle loro pub-
 bliche radunanze ciocchè allora si negava dagli
 Eretici di Oriente. Il Padre *Schardon* nella Storia
 de' Sacramenti trattando dell' Eucaristia (c) lo dice
 chiaramente: " Dopo aver serrate le porte della
 „ Basilica, cominciava la Messa de' Fedeli in
 „ que' tempi, e luoghi, dove non si cantava il
 „ Simbolo della Fede; il che in Oriente comin-
 „ ciò solo nel VI. secolo, e molto più tardi in
 „ Roma, e nella Francia ". Il Concilio terzo
 di Toledo, tenuto nelle Spagne al tempo del
 Re Reccardo, e propriamente nell' anno 589. lo

G 2 sta-

(a) *Clerus, & Populus dicunt. Credo in unum Deum Patrem Omnipotentem.*

(b) *Apol. I. n. 13. Opificem hujusce Universitatis colimus. . . . Jesum Christum sub Pontio Pilato crucifixum. . . . ipsumque secundo loco & Spiritum autem Propheticum tertio habentes ordinem.*

(c) *Schardon cap. 2.*

stabilì nel secondo Canone con queste parole: (a)
 „ Stabilisce il Santo Concilio, che in tutte le
 „ Chiese della Spagna, e della Gallia Narbone,
 „ se (*Gallecie*) si reciti il Simbolo del Conci-
 „ lio Costantinopolitano, giusta il costume, che
 „ si osserva nelle Chiese Orientali. E tutto il
 „ popolo lo canti ad alta voce “.

Il Lettore Teodoro (b) asserisce, che un tal costume fu introdotto presso gli Orientali nell'anno 516. per un decreto di Timoteo Vescovo in tal tempo della Chiesa di Costantinopoli. In Francia non fu ricevuta cotesta disciplina stabilita dal Concilio di Toledo, se non sulla fine del secolo VIII. E finalmente in Roma non ha avuto principio questo costume, se non nel secolo XI. per le preghiere del S. Imperadore Enrico. Tuttavia Benedetto XIV. nel Trattato della Messa pruova, che non impetrò l'Imperadore dal Papa che il Simbolo si recitasse, ma bensì che si cantasse, come nell'altre Chiese.

Chechè ne sia di ciò, non v'ha dubbio, che chiese, il porta della Basilica si dava principio alla Messa de' Fedeli o dal Simbolo, se v'era costume di recitarlo, o altrimenti dall'offerta de'

(a) Conc. Tol. III. Can. 2. *Sancta constituit Synodus, ut per omnes Ecclesias Hispania, vel Gallecie, secundum formam Orientalium Ecclesiarum Concilii Constantinopolitani.... Symbolum fidei recitetur... voce clara a Populo decantetur.*

(b) Teod. Lib. 2. Collectaneorum,

de' doni. Io mi richiamo sempre a S. Giustino (a).
 „ Terminate le orazioni “ ecco le parole del
 Santo Martire “ ci salutiamo con un bacio.
 „ Poscia si presenta a colui, che presiede a' fratel-
 „ li del pane, e una coppa di vino ed acqua .
 „ Avendo ciò preso; loda egli, e da gloria al
 „ Padre in nome del Figliuolo, o dello Spirito
 „ Santo, e rende loro diffuse grazie di que' do-
 „ ni a noi dati. Dopo terminata l' orazione, e
 „ il ringraziamento tutti gli astanti dicono ad
 „ alta voce: *Amen*: che in Ebreo suona, *Cosè*
 „ *sia* “.

L' ordine poi di far l' obblazione usato nella
 Chiesa ne' tempi posteriori, e propriamente fino
 al secolo IX. in tutte le Chiese Occidentali,
 ci viene così descritto dall' Ordine Romano (b):
 Men+

(a) Apol. I. n. 65. *Invicem osculo salutamus, ubi desimus precari. Deinde ei, qui fratribus praest, panis affertur, & poculum aquae & vini: quibus ille acceptis laudem, & gloriam universorum parenti per nomen Filii, & Spiritus Sancti emittit, & Eucharistiam, sive gratiarum actionem pro his ab illo acceptis donis proline exsequitur. Postquam preces & Eucharistiam absolvit; populus omnis acclamat AMEN. Amen autem Hebraea lingua idem valet, ac FIAT.*

(b) Ord. Rom. Tom. I. pag. 286. *Interim Cantores cantant offertorium cum versibus, & populus dat oblationes suas, hoc est panem & vinum, & offerunt cum fanonibus candidis, primo masculis*

„ Mentre il coro canta l' offertorio co' versetti ,
 „ i fedeli , prima i maschi , e poi le femmine
 „ fanno la loro offerta di pane , e vino su to-
 „ vaglie bianche . Ricevendo il Vescovo queste
 „ obblazioni , le quali il Diacono mette in una
 „ tovaglia tenuta da due Acoliti , l' Arcidiacono
 „ riceve le caraffine (*Amolas*) e versa il vi-
 „ no in un calice grande tenuto dal Suddiacono,
 „ il quale , quando è pieno , lo versa in un va-
 „ so portato da un Acolito ; finita l' obblazione
 „ del popolo il Vescovo va a sedere nella sua
 „ sedia , si lava le mani , ritorna all' altare , lo
 „ bacia , vi fa un' orazione , riceve in solo pa-
 „ ne l' obblazione de' Sacerdoti , e de' Diaconi ;
 „ che solamente possono accostarsi all' Altare .

Credeasi , che cotesta obblazione recasse de' vani
 taggi agli offerenti . Laonde il Concilio di Ma-
 con dell' anno 585. ordinò sotto pena di scomu-
 nica : (a) “ Che in ogni Domenica dagli uomini
 „ tutti , e dalle donne s' offra pane , e vino all' Al-
 „ tare , acciocchè per tali offerte sien disciolti
 „ dalle

*seculi deinde femina , novissime vero sacerdotes
 & Diaconi offerunt , sed solum panem , & hoc
 ante altare .*

(a) Conc. Matif. II. an. 585. Can. 4. *De-
 cernimus ut in omnibus Dominicis diebus altaris
 oblatio ob omnibus viris & mulieribus offeratur
 tam panis , quam vini : ut per has immolatio-
 nes , & peccatorum suorum fascibus careant , &
 cum Abel , vel ceteris justis offerentibus , prome-
 reamur esse consortes .*

„ lor colpe, e tolgano quella mercede, che ne
 „ riportò Abele, e gli altri giusti. I Capitolari
 de' Re Francesi prescrivono a' Fedeli di far ogni
 giorno le obblazioni a' Sacerdoti, o almeno tut-
 te le Domeniche senza scusa (a). Questa usanza
 durava ancora nell' secolo XI. e Papa Grego-
 rio VII. la raccomanda molto in un Concilio
 Lateranese.

I Sacerdoti, e gli altri Ministri della Chiesa
 faceano le loro offerte all' Altare, laddove gli al-
 tri Fedeli le faceano fuori del coro, o della ba-
 laustrata, che separava il Popolo dal Clero.
 L' Imperadore soltanto per rispetto della sua so-
 vrana dignità portava da se la sua offerta all'Al-
 tare, come racconta S. Gregorio Nazianzeno
 dell'Imperador Valente (b): “ Essendo egli in Cesa-
 „ rea venne in Chiesa nel giorno dell' Epita-
 „ nia, corteggiato da tutte le sue guardie, e si
 „ mescolò formalmente col popolo Cattolico.
 „ Quando egli udì il canto de' Salmi, vide
 „ l'immenso popolo, e l'ordine con cui tutto si
 „ facea nel Santuario, e all' intorno i Ministri
 „ sacri più somiglianti ad Angeli, che ad uo-
 „ mini; S. Basilio innanzi all' Altare col corpo
 „ immobile, collo sguardo fisso, collo spirito u-
 „ nito a Dio, come se nulla di straordinario fos-
 „ se avvenuto, e quelli che gli assistevano, pic-
 „ ni

(a) In Capit. de Reg. Franc. lib. 6. n. 170. *Et si quotidie non potest, saltem Dominica die absque ulla excusatione fiat.*

(b) S. Greg. Nazian. Reg. solit. cap. 16.

ni di rispetto, e di un santo timore. Quando Valente vide tutto ciò, restò così ammirato, che sentiva girarsi la testa, e oscurarsi la vista. Ei non se ne accorse sul fatto: ma quando gli toccò portar all' Altare l' offerta " ecco ciò che fa al nostro proposito " che fatta avea di sua mano, veggendo, che nessuno la ricevea secondo il costume, perchè non si sapeva se S. Basilio volesse accettarla, vacillò sì fattamente, che sarebbe vergognosamente caduto; se uno de' Ministri dell' Altare non gli avesse stesa la mano per sostenerlo.

Similmente dopo che Teodosio presentò all' Altare la sua offerta, gli avvenne ciocchè raccontano le Storie: Dopo questa cerimonia e' si fermò nel recinto del Santuario, onde S. Ambrogio gli domandò se comandava alcuna cosa, e 'l Principe rispose, che aspettava il tempo della co' unione: il Santo Vescovo mandò a dirli per l' Arcidiacono: (a) " Signore non è permesso, che a' Ministri sacri lo stare nel Santuario: uscite dunque, e trattenetevi in piedi cogli altri: la

" por-

(a) Teodoret. lib. 5. Histor. cap. 17. *Et cum respondisset Imperator, se expectare divinorum mysteriorum perceptionem: significavit illi per primum Diaconum, qui ei ministrabat, ad loca interiora solis sacerdotibus aditum patere, eademque aliis omnibus inaccessa esse, nec debere tangi. Juber igitur ut exeat, Cum reliquis laicis consistat. Nam purpura, inquit, Imperatores, non Sacerdotes efficit.*

porpora fa i Principi, non i Sacerdoti¹⁶. Al che questo religioso Imperadore si sottomise. Un tal costume di lasciarsi accostare all'Altare gl'Imperadori per farvi l'oblazione passò poi in legge. Il Concilio Trullano fece un Canone, dove concede loro questo privilegio ad esclusione di ogni altro laico (a).

Quando era ogni cosa sull'Altare disposta, in molte Chiese s'incensavano le oblazioni, il che in Roma non si usò, che molto tardi.

Dopo queste sì lunghe cerimonie seguiva la Prefazione, così detta perchè era una preparazione al sacrificio. Ha creduto taluno, che S. Gelasio Papa fosse l'autore della Prefazione: ma i più dotti Liturgici l'attribuiscono a' Santi Apostoli, o almeno agli Uomini Apostolici. In fatti se ne fa menzione nelle opere di S. Cipriano, e di S. Cirillo, più antichi di questo Pontefice: e le parole *Sursum corda* proferite dal Sacerdote colla risposta del Ministro *Habemus ad Dominum* sono antichissime: perciocchè leggonsi nelle Liturgie di S. Giacomo, S. Basilio, e S. Gio: Crisostomo: anche S. Agostino ne parla (b). Benedetto XIV. nel trattato della Messa ne ragiona a lungo, e con giudizio. Chechè ne sia non v'ha dubbio, che questa orazione è antichissima nella Chiesa, e si recitava prima del Canone.

Pel Canone della Messa io riferirò un luogo intero di Benedetto XIV. donde apparisce la sua

H

an-

(a) Conc. Trul. can. 69.

(b) Serm. 217.

antichità: “ (a) Che il nostro Canone (ei dice) sia
 „ antico si desume dalla lettera del Pontefice
 „ Vigilio anteriore a S. Gregorio, scritta ad Eu-
 „ cherio, o sia a Profuturo, conforme d’ antichi
 „ Codici inferisce il Baluzio nelle note al Libro
 „ d’ Antonio Agostino *de emendatione Gratiani*,
 „ ove espressamente dice discendere il Canone dal-
 „ la tradizione Apostolica. Di più che il Canone
 „ fosse in uso nel Secolo IV. ce lo attesta S. Am-
 „ brogio nel libro 4. *De Sacramentis cap. 5. e 6.*
 „ ove con parole poco mutate si legge quella
 „ parte del Canone: *quam oblationem O. c. . . .* e
 „ l’altra: *qui pridie quam pateretur*, e l’altra
 „ *unde O. memores*, e l’altra: *supra que propi-*
 „ *tio, ac sereno*, e lo stesso S. Dottore nel *lib. 4.*
 „ *de Sacramentis cap. 4.* fa aperta menzione del-
 „ la prima orazione del Canone, ove si prega
 „ per la Chiesa, benchè non n’ esprima le paro-
 „ le. Ed altrove da noi cioè *lib. 1.* delle Cano-
 „ nizzazioni al *cap. 6.* è stato osservato, non far-
 „ si nel Canone nostro della Messa menzione
 „ altri, che degli Apostoli, o de’ Martiri, e non
 „ già de’ Confessori, per essere stato composto
 „ avanti il Secolo IV. nel qual tempo non era
 „ esteso il culto a’ Confessori, ma solamente a’
 „ Martiri “ .

Nel Canone sono scritti i nomi de’ SS. Apo-
 stoli, e di altri Santi. Noi facciamo commemo-
 razione de’ vivi; e de’ defonti, pe’ quali pre-
 ghia-

(a) Benedetto XIV. della Messa cap. 12.
 §. I. Edit. Venet.

ghiamo . Questo ci viene dalle antiche dit-
tiche , le quali realmente non erano , che ta-
vole piegate in due parti . In una di esse era-
no scritti i nomi de' Santi: in un' altra i no-
mi di alcuni Fedeli ancor viventi rispettabili o
per dignità, o pe' benefizj conferiti alla Chiesa .
Tra essi avea il primo luogo il Romano Ponte-
fice , i Patriarchi , il Vescovo locale , ed altri
del Clero ; quindi l' Imperadore , i Principi , il
Magistrato , e 'l Popolo . Nella terza tavola si
scriveano i nomi di coloro , ch' erano morti nel-
la comunione de' Fedeli . Recitavansi ad alta vo-
ce i nomi di costoro fin da' primi tempi della
Chiesa , come si ha dall' autore della Gerarchia
Ecclesiastica , da S. Cipriano , da S. Geronimo ,
e da Innocenzo Papa I. (a) . A questi aggiungo
l' autorità del Concilio di Merida nella Spagna,
tenuto nell' anno 666. poichè in esso si fa espres-

H 2

12

(a) . Auct. de Eccl. Hierarc. cap. 3. *Cum se
mutuo omnes salutaverint , mystica sacrarum ta-
bularum recitatio fit. S. Cyprianus Ep. 10. Ad com-
munionem admittuntur , & offertur eorum no-
men. Hieronymus in com. in cap. 18. Ezechielis.
Publice Diaconus in Ecclesia offerentium nomina
recitat &c. Innocentius Papa I. in Epistola ad
Decentium: Prius ergo oblationes sunt commendan-
de , ac tum eorum nomina , quorum sunt oblatio-
nes , edicenda , ut inter sacra mysteria nominen-
tur &c.*

fa menzione delle Domeniche: (a) In tutte le Chiese dove presiede un prete per ordine del Vescovo ch' egli offra il Sacrificio in tutte le Domeniche, e reciti innanzi all'Altare i nomi di coloro, i quali hanno edificate le Chiese, o alcuna cosa vi hanno contribuita se ancor vivono; se sono morti i loro nomi si recitino co' Fedeli trapassati nel loro ordine.

Ma questo costume finì nel Secolo XII. quando, dice Edmondo Martene, s' introdusse la nuova disciplina, in vece di recitare ad alta voce i nomi de' vivi, e de' defonti, di raccomandarli sotto silenzio, e mentalmente al Signore.

Tra le formole de' Sacramenti e le cose sante niuna è stata riguardata dall' antichità con maggior venerazione, quanto le parole o la *formola della consecrazione*: Ella fu custodita nel più alto silenzio. Gli scrittori de' primi tempi trattano varie parti della Liturgia con chiarezza: niuno

(a) Conc. Emer. can. 19.
Salubri deliberatione censemus, ut pro singulis quibusque Ecclesiis, in quibus Presbyter iussus fuerit per sui Episcopi ordinationem praeesse, pro singulis diebus Dominicis sacrificium Deo procurer offerre; O eorum nomina, a quibus eas Ecclesias constat esse constructas, vel qui aliquid his sanctis Ecclesiis videntur, aut visi sunt consulisse, si viventes in corpore sunt, ante altare recitentur tempore missae: quod si ab hac decesserint, aut discesserint luce, nomina eorum cum defunctis fidelibus recitentur suo in ordine.

ninno parla della consecrazione, o l'accennano in termini oscuri. Certamente questa formola si fu tralmessa a viva voce dagli Apostoli fino al IV. secolo. Ma in questo tempo un Autore scrisse la prima volta il Canone della Messa raccomandandoci di non pubblicarla. L'orazion Dominicale sempre si è detta dopo la consecrazione. Ciò venne dalla Tradizione Apostolica.

Presso i Greci si diceva in comune col popolo, come sembra che siesi anche una volta usato nella Chiesa Gallicana per ciò che si legge presso S. Gregorio Turonese (a), ove narrafi, che, celebrando S. Martino in giorno di Domenica i Santi Misterj, una donna muta, allorchè venne il tempo della recita del Pater nostro, incominciò ancor essa a cantarlo cogli altri.

Un luogo oscuro di S. Gregorio ha fatto credere a certuni, che gli Apostoli con questa sola orazione avessero celebrato i Sacri Misterj. L'inganno di costoro chiaramente può rilevarsi dall'Apologia di S. Giustino, dove son descritti tutti gli esercizi delle pubbliche radunanze, come

(a) Greg. Tur. de miracul. B. Martini lib. 2. cap. 30. *Mulier quaedam, cujus os parvulum nimius dolor cum febre ligaverat. . . . quaedam die Dominica, dum Missarum solennia celebrarentur, haec in basilica cum reliquo populo stabat. Factum est autem cum Dominica oratio diceretur, haec aperto ore coepit sanctam orationem cum reliquis decantare.*

come anche da due testimonianze, una di S. Gio: Crisostomo, e l'altra di Proclo: (a) „ Quando gli „ Apostoli , (così parla il primo) mangiavano „ questa Sacra cena , che facevano essi ? Non „ si diffondevano forse in preghiere , e non cantavan forse degl' Inni ? Non veghiavano ? „ e non dispiegavano questa Dottrina Celeste , e „ ripiena d'una vera filosofia ?

Proclo di Costantinopoli successore del Crisostomo parla ancora più chiaro nel libro da lui scritto della Tradizione della Divina Liturgia : „ Essendo „ (dic' egli) salito al Cielo il nostro Salvatore , gli „ Apostoli prima di disperdersi per tutta la Terra , „ passavano di comune consenso tutto il giorno „ in orazioni , e siccome trovavano un gran „ conforto nella celebrazione del Sacrificio mistico del Corpo , e Sangue del Signore , prolungavano molto questa azione con canti , e parole ; poichè credeano di dover attendere „ a questo santo Mistero , e all'ammaestramento delle genti , come a cose principali . Implegavano dunque il tempo con gioia , in celebrare questo Divin Sacrificio , ricordandosi „ mai sempre di quelle parole del Signore , *Questo è il mio Corpo , e fate ciò in mia memoria* „ *ria*

(a) Chrysof. hom. 27. in epist. I. ad Corinth. *Cogita quid fecerint Apostoli quando sacramentorum illarum mensarum fuerunt participes . An non conversi sunt ad preces , & hymnos canendos : non ad sacras vigilias : non ad sacram illam doctrinam , & plenam multa Philosophia?*

ria &c. Perciò cantavano molte orazioni con cuore contrito, implorando il soccorso di Dio." Non è probabile, che gli Apostoli fin dal principio celebrassero i Misteri in una maniera succinta; e se qualche volta lo fecero, fu di rado, e ne' casi straordinarj.

Finalmente seguiva la distribuzione del pane Eucaristico. (a). „ Poscia coloro, (scrive S. Giustino M.) che son detti Diaconi distribuiscono „ a ciascuno il pane, il vino, e l'acqua consecrati in rendimento di grazie, e ne portano agli „ assenti. Questo cibo è da noi chiamato Eucaristia;

(a) Apol. i. num. 65. *Qui apud nos dicuntur Diaconi panem, & vinum, & aquam, in quibus gratia acta sunt, unicuique presentium participanda distribuunt, & ad absentes perferunt. Et num. 66. Atque hoc alimentum apud nos vocatur Eucharistia, cujus nemini alii licet esse participi, nisi qui credat vera esse, quae docemus, atque illo ad remissionem peccatorum, & regenerationem lavacro ablutus fuerit, & ita vivat ut Christus tradidit. Neque enim ut communem panem, neque ut communem potum ista sumimus; sed quemadmodum per verbum Dei caro factus Jesus Christus Salvator noster, & carnem, & sanguinem habuit nostrae salutis causa; sic etiam illam, in qua per preces ipsius verba continentem gratia acta sunt, alimoniam, ex qua sanguis & carnes nostra per mutationem aluntur, incarnati illius Jesu & carnem & sanguinem esse edocti sumus.*

„ stia; e non è permesso lo approssimarvisi a chi
 „ non crede la verità della nostra Dottrina, e non
 „ ha ottenuto nel santo lavacro la remissione de' suoi
 „ peccati, e la nuova vita, per cui nulla tra-
 „ scuri de' precetti di G. C. . Perciocchè quello
 „ nou è da noi preso come pan comune, o co-
 „ me una bevanda usata; ma siccome per la
 „ parola di Dio G. C. si è incarnato, e real-
 „ mente ebbe carne, e sangue per nostra sal-
 „ vezza, così quel cibo santificato per l'orazio-
 „ ne del suo verbo, diviene la carne, e 'l sangue
 „ del medesimo G. C. incarnato, e diviene no-
 „ stra carne, e nostro sangue per la mutazione,
 „ che accade nel cibo: ” &c.

Per ciò che riguarda la disciplina de' secoli po-
 steriori nella distribuzione dell'Eucaristia, io ne
 recherò brevemente l'ordine, che si osservò (a).
 Il primo era il celebrante, che comunicavasi
 egli stesso, poi i Vescovi, se ve n' erano pre-
 senti, appresso i Sacerdoti, che aveano servito
 secondo l'anzianità nell'azione del Sacrificio,
 dopo questi i Diaconi, i Suddiaconi, i Chericì,
 i Monaci, le Diaconesse, le sacre Vergini, e
 finalmente il popolo, gli uomini prima, e indi
 le femmine. Il Vescovo faceva tuttociò assistito
 da' Sacerdoti, e l'ordine medesimo si serbava
 nella comunione del sangue, con questa differen-
 za, che i Sacerdoti lo prendevan da se, i Dia-
 conì da' Sacerdoti, e gli stessi Diaconi poi, se-
 con-

(a) Bona lib. 2. rer. Liturg. cap. 17. 18.
& 19.

condo l'ordine Romano, e l'Eucologio de' Greci, le distribuivano agli altri. Ne tempi da noi più rimoti l'Eucaristia si dava nelle mani di que' che si comunicavano, i quali poi se la mettevano in bocca: questo rito però non si osservava colle donne, che riceveano l'Eucaristia in un panno lino, chiamato *Dominicale*, comunicandosi poi da se stesse. Si davano eziandio in alcuni luoghi, dopo la comunione de' Fedeli gli avanzi Eucaristici a' bambini.

Dopo il sacrificio ne' tre primi secoli soleasi anche celebrare in questo dì il pasto delle *agape* se non sempre, almeno frequentemente. L'Ab. Fleury riflettendo a quell'uso condannato da Tertulliano di astenersi dalle orazioni del sacrificio ne' dì delle stazioni sotto colore, che dopo aver ricevuto il corpo di G. C. rompeano il digiuno, così nota: (a) „ Probabilmente per „ cagione delle *agape*, o pasti comuni che si „ facean dietro il Sacrificio. „ Noi per dare a' nostri lettori un'idea di queste sacre cene addurremo un luogo celebre di Tertulliano, dove con maravigliosa vivezza ci vien descritto l'ordine, la santità, e le cerimonie che vi si osservavano: (b) „ La nostra cena col proprio vocabolo rende
I „ buon

(a) Fleury *Histoir Eccl.* T. I. lib. V. n. 49.

(b) Apolog. cap. 39. *Cena nostra de nomine rarronem sui ostendit. Id vocatur ἀγάπη, quod dilectio penes Græcos est: Quantiscunque sumptibus consistat, lucrum est pietatis nomine facere sum-*

„ buon conto di se : perciocchè è detta *Agape*,
 „ che appresso i Greci suona quello che suona
 „ carità presso noi. Sia ella di qualunque dispen-
 „ dio , è da reputarsi guadagno, poichè si spen-
 „ de per la pietà ; conciosiechè noi con questo
 „ sollievo ajutiamo anche i mendichi , non per
 „ la vana gloria di renderci schiavi gli uomini li-
 „ beri , come appresso di voi succede, arrollandosi
 „ i pa-

*sumptum. Siquidem inopes quosque refrigerio isto
 juvamus, non qua penes vos parisi affectant ad
 gloriam famulanda libertatis sub auctoramento
 ventris inter contumelias saginandi, sed quam
 penes Deum major est contemplatio mediocrium.
 Si honesta causa est convivii, reliquum ordinem
 disciplina aestimate, qui sit de religionis officio.
 Nihil vilitatis, nihil immodestia admittit. Non
 prius discumbitur, quam oratio ad Deum præ-
 gustetur. Editur, quantum esurientes capiunt.
 Bibitur, quantum pudicis est utile. Ita saturan-
 tur, ut qui meminerint etiam per noctem ado-
 randum Deum sibi esse. Ita fabulantur, ut qui
 sciant Dominum audire. Post aquam manua-
 lem & lumina, ut quisque de Scripturis sanctis vel
 de proprio ingenio potest, provocatur in me-
 dium Deo canere. Hinc probatur, quomodo bi-
 berit. Æque oratio convivium dirimit. Inde di-
 sceditur non in catervas cæssonum, neque in da-
 pes discursationum, nec in eruptiones lasciviarum,
 sed ad eandem curam modestia & pudicitia, ut
 qui non tam cenam cenaverint, quam discipli-
 nam.*

77 i parafiti anche a ricevere ingiurie per ingrassa-
 77 re il ventre : ma perchè appreffo a Dio è in
 77 gran conto la confiderazione delle perso-
 77 ne bifognofe . Laonde fe la caufa del convito
 77 è onefta , argomentatene l' ordine rimanente
 77 della dottrina effere fecondo che l' obbligo
 77 della Religione ci prefcrive . Non ci ha luogo
 77 nè la viltà , nè l' immodestia . Non ci met-
 77 tiamo a tavola prima d' aver fatto a Dio un
 77 poco d' orazione . Uno fi ciba , quanto baf-
 77 ta per fedare alquanto la fame : fi bee quanto
 77 giova ad uomini pudichi ; onde fi fatollano
 77 in maniera da non fi fcordare di dover nel-
 77 la notte levarfi ad adorare Dio . Discorrono
 77 in quella guifa che difcorre chi fa , che il
 77 fuo Signore l' ascolta : poichè data l' acqua
 77 alle mani , e pofti i lumi è invitato ciafcuno
 77 a cantare al Signore , o qualche cofa delle
 77 Divine Scritture , o di proprio genio ; quindi
 77 fi prova come veramente abbia bevuto . Pari-
 77 mente l' orazione fcioglie il convito , di dove
 77 s' efce dipoi non per andar tra le truppe di
 77 coloro che fanno alle cultellate , nè tra le
 77 fchiere di chi va girando a far delle infolent-
 77 ze , o delle difoneftà ; ma bensì ad attendere
 77 alla cura medefima della modestia e della
 77 pudicizia , come quegli che nella Cena non
 77 cibarono folo il corpo di vivande , ma l' ani-
 77 mo altresì di fanti ricordi “ .

A me pare di aver efpofto gli efercizi delle
 Domeniche , e delle Fefte con quella brevità
 che non dia noja a' lettori , e che ci guidi allo

scopo principale. Così i primi Cristiani santificavano le Feste, quando la carità era la regola del cuore, della morale, e della politica. Ma gli uomini, d'appresso hanno guastato tutto. Il riposo diviene ozio, e libertinaggio, s'è accompagnato dalla trascuranza di tutti i doveri di religione: Questa è la nostra rovina autorizzata da certi Casuisti ignoranti, che hanno insegnato esser sufficiente l'ascoltare una Messa privata a santificar le Feste. Riserbiamci a parlarne in un Capitolo seguente.

Io mancherei al mio istituto in questo capo, se omettessi una parte osservabile nell' antichità pel soggetto che trattiamo. I solitarj non potevano unirsi co' Fedeli nelle Domeniche: perciocchè le assemblee de' Fedeli ragunavansi per ordinario nelle città ove risedeo il Vescovo, ben lungi dall' abitazione de' solitarj, ch' era ne' deserti. Questi nondimeno partecipavano delle orazioni, e del pane Eucaristico: Noi sappiamo, che nelle assemblee si pregava pe' Fratelli *in qualunque luogo si trovassero*, come ne assicura S. Giustino; e oltracciò si mandava l' Eucaristia a que' Fedeli, che per legittimo impedimento non erano stati presenti all' offerta del sacrificio. Leggete le sacre Storie, dove s' incontrano di molti esempj di un tal costume. S. Basilio nella lettera a Cesaria dice: (a) „ Tutti i solitarj che vivono ne' deserti, poichè non hanno i Sacerdoti, che loro dieno l' Eucaristia, l' hanno sempre
„ ap-

(a) Epist. 287. ult. edit.

„appressò di loro , e si comunicano colle proprie mani „. Quel che S. Basilio scrive de' solitarij d' Egitto , vien confermato da Palladio , il quale nota , che i discepoli di S. Apollo non prendeano cibo , se prima non si fossero comunicati coll' *Eucaristia* di G. C. Così anche de' Monaci della Nitria , che viveano sotto il S. Abate Or in numero di tremila (a). E 'l medesimo Palladio nella vita di S. Gio: Critostomo , dove parla di Teofilo Alessandrino , che in odio della religione arse le Celle de' Monaci , e fino i loro libri , e *la sacra Eucaristia ch' essi serbavano* , ci fa intendere quel costume . S. Luca il giovine vivendo nelle solitudini di Acaja , richiese l' Arcivescovo di Corinto del modo , come dovesse ricevere la comunione domestica , e 'l Prelato l' insegnò la maniera di farlo con decenza (b). Molto tempo dopo un Patriarca di Costantinopoli ne' statuti a Paolo Uspensio di Gallipoli ordinava che si versassero poche gocce del sangue prezioso sul pane Divino , che si portava in una scatola decente a coloro , che per attendere a Dio si erano ritirati su' monti (c). Giano Nicio di Negroponte scrive degli Eremiti , che aveano costume di portar seco nel deserto l' Eucaristia per prenderla nelle occasioni (d). Arcadio riferisce , che i Monaci Gre-

ci

(a) Hist. Lausiac. cap. 52.

(b) Bolland. 7. Feb. to. 4. p. 83. Combef. auct. tom. 2.

(c) Ap. All. de Miss. Praesantific. §. 4. in proleg.

(d) Lib. 7. epist. 24.

ci la portano seco ne' loro viaggi , e la prendono colle proprie mani, quando lor piace. Abramo Eccellese esponendo i riti della Comunione degli Orientali , dice che dopo comunicati gli astanti nella Chiesa si porta l' Eucharistia a' pari, e alla gente di campagna, che impediti da' lavori , o per lontananza non hanno potuto assistere a' santi misterj (a). Noi lasciamo altri testimonj, perocchè questi possono bastare per prova di ciò che abbiám detto de' solitarj ; cioè ch'essi fino ne' deserti partecipavano delle orazioni , e dell' offerta de' sacri doni. I Vescovi d' allora lungi dal credere , che una tal lontananza li separasse dal corpo de' Fedeli , essi l'aveano presenti nell' assemblee, e li rispettavano approvando il loro istituto. In fatti S. Attanasio nella fuga dell'anno 356. visitò i Monasteri d'Egitto, ed insinuò a quelli uomini santi, ch'era commendabile il sacerdozio anche nella solitudine (b): E pare veramente che d' allora si fosse ciò usato, almeno in que' luoghi d'Egitto; imperciocchè si legge che ~~Grego uno de' suoi~~ interpreti di S. Antonio fu sacerdote nel Monistero di Nitria . Un altro Crono fu Sacerdote per 60. anni , e resse una comunità di 200. uomini presso il borgo di Fenice , senza uscir mai dal suo deserto , e vivendo sempre dell' opera delle sue mani (c).

L'ultima menzione avuta di S. Attanasio ci fa
sov-

(a) Lib. 3. de Conc. cap. . 59.

(b) Greg. Nazian. Or. XXI. p. 384.

(c) Gallad. Hist. Lauf. cap. 23. 25.)

sovvenire d'una sua risposta data nel Concilio di Tiro a confutar l'accusa d' Ischira . Noi l'abbiam messa per termine di questo Capitolo (a). *Non era quel giorno di assemblea pe' Cristiani , perciocchè non era Domenica.*

CAPITOLO IV.

Delle Opere servili.

LA Legge di Costantino è la prima che si appartenga all'esterior politia , la quale determina le opere servili , cui è lecito o ci è vietato attendere ne' dì festivi . A noi sembra derivata dal diritto naturale , che regolava anco l'indigenze de' pagani comunemente nelle loro Feste molto prima del tempo di questo Imperadore: maggior perfezione però dovette ricevere cotesta legge dopo G. C. arbitro, e riformatore del genere umano , che seppe restituir la Religione nell'altissimo suo grado, e compatire, e soccorrere l'uomo nelle sue infermità. Egli venuto in terra ad aggiugnere la vera perfezione all'antica Legge, e non a distruggere, che la sua figura , più volte ha detto nel Vangelo aver *Iddio fatto il Sabato per l'uomo , non l'uomo per lo Sabato* : laonde tolse gli uomini da cotal obbligo , ove la necessità il richiedea . Gli

Apo.

(a) Apolog. II. p.781.

Apostoli, ed i suoi discepoli; cui la misura della carità era la regola della Religione, non la tradizione o la legge scritta, in simil maniera osservarono la Domenica, o altra Festa.

Il savio Imperador Costantino, volendo formare a' sudditi un'ordinazione religiosa e civile per lo culto divino del giorno festivo, badò soltanto alla religione di questo giorno, e all'utilità dello stato, e vi mise quell'eccezione, alla quale la carità Cristiana spingeva il suo animo meglio assai degli antichi guidati in ciò dal lume naturale, come noi lo ravvisiamo in Virgilio, ed in altri Autori che addurtemo a suo luogo.

Queste sono le parole della Legge da noi poco innanzi riferite (a); le quali attentamente offerveremo, perciocchè danno un'idea chiara delle opere servili, ch'è la parte del precetto, che abbiamo presa a dichiarare: (b) *OMNES JUDICES URBANÆQUE PLEBES, ET CUNCTARUM ARTIUM OFFICIA VENERABILI DIE SOLIS QUIESCANT. RURI TAMEN POSITI AGROQUE CULTURÆ LIBERE LICENTERQUE INSERVIANT: QUONIAM FREQUENTER EVENIT, UT NON APTIUS ALIO DIE FRUMENTA SULCIS, AUT VINÆ SCROBIBUS MANDENTUR, NE OCCASIONE MOMENTI PEREAT COMMODITAS CÆLESTI PROVISIONE CONCESSA.*

A noi sembra che poco acconciamente abbia

(a) Cap. 3.

(b) Cod. Justin. 3. tit. 12. de feriis leg. 3.

interpretata questa legge Muratori, il quale trasportato dallo zelo e dalla carità pe' poveri devìo alquanto dalla chiarezza della sua ragione; e una legge fatta per la religione così torse, che ne alterò lo spirito.

Nel suo libro *della Regolata Divozione* egli in moltissime cose non regolò bene la grandezza del suo giudizio: perciocchè di gravissime cose ragionando appartenenti alla Religione perdette il criterio di tali cose. In questo libro ove egli ragiona de' giorni festivi, guasta ogni cosa intorno la religione di questi giorni. A me dispiace, che l' uomo sommo con poca considerazione primieramente spiega la legge di Costantino: 2. non rettamente definisce l' astinenza dalle opere servili: 3. finalmente vuol dedurre da illegittimo e vano argomento la legittima potestà della Chiesa nello sciogliere i Fedeli da cotal obbligo.

I. Esaminiamo più da vicino le sue parole: (a)
 „ Tanto è vero, che la pietà Cristiana non ha
 „ da nuocere alla felicità temporale del popolo;
 „ che Costantino il Grande nell' anno di Cristo
 „ 321. allorchè ordinò, che si festeggiassero tut-
 „ te le Domeniche, volle nondimeno, che (so-
 „ no parole della legge) i contadini, se la ne-
 „ cessità lo richiede, liberamente e lecitamente
 „ attendano all' agricoltura; avvenendo spesse
 „ volte, che più acconciamente altre volte non
 „ si possa seminare, o mettere nelle fosse le vi-
 „ ti, affinchè non si perda coll' occasione favo-
 „ re

K

„ re

(a) Della Reg. div. cap. 21.

„revole la comodità conceduta dalla celeste prov-
 „videnza . Se nella Domenica (Sentite l' argo-
 „mento che ne trae il Muratori) Festa tanto
 „privilegiata pel suo oggetto, e per l' istituzio-
 „ne divina , fu permesso alla gente rustica di
 „lavorare , quanto più si sarebbe avuto riguar-
 „do alla necessità delle campagne per non ag-
 „giugnere le tante altre Feste , che abbiamo
 „oggi? Ne si fa, che alcuno de' tan-
 „ti celebri Vescovi della Chiesa di Dio in
 „que' due secoli reclamasse mai contro di que-
 „sta legge. „ Noi non sappiamo intendere per-
 „che mai i celebri Vescovi della Chiesa di Dio
 „in que' due secoli avesser dovuto reclamare contro
 „una legge che andava tutta di accordo collo spi-
 „rito della Chiesa , anzi proveniva dalla sua di-
 „sciplina . Certamente anche ne' tempi del Mu-
 „ratori , e prima di esso , la rustica gente atten-
 „dea a' lavori della campagna ne' giorni di Do-
 „menica , o in altra Festa , quando alcuno bifo-
 „gno sopravveniva , che in altro giorno non po-
 „teasi differire ; e pure non furono da' Sacerdoti
 „riprese le provvide cure de' contadini , ma in
 „alcune terre Cristiane i Vescovi , ed i Parochi
 „non solo i contadini sciolsero da total obbli-
 „go , ma ve l' animarono ancora . Già Cristo
 „avea tolto un tal gravame dalle nostre coscien-
 „ze , e prima il diritto naturale a questo ne avea
 „spinto .

II. Profiegue egli, e pretende il Muratori, che
 l' astinenza dalle opere servili non cadesse sotto
 pre-

precetto ne' tre primi secoli : (a) „ Non sappia-
 „ mo se sotto precetto ne' tre primi secoli ca-
 „ desse l' astenersi dalle opere servili ; giacchè
 „ questo era compreso nella parte cerimoniale
 „ del Giudaismo , che restò abolita nel Cri-
 „ stianesimo . “

Il Muratori non fa se ne' tre primi secoli ca-
 desse sotto precetto l' astenersi dalle opere servili ;
 ma noi sappiamo , che Iddio nel Levitico abbia
 ordinato : *Omne opus servile non facies in eo* ;
 e S. Tommaso lo spiega (b) perchè sapea ;
 che Cristo non avea abolito un tal precetto , ma
 perfezionato , come parte essenziale del culto fe-
 stivo , e non già rito cerimoniale . G. C. tolse
 l' Ebraiche cerimonie , e la litterale parte di questo
 precetto , non già l' essenziale , che perfezionò ;
 poichè nel nuovo Testamento si adempì ogni fi-
 gura .

III. Finalmente e' vuol dedurre da illegittimo
 argomento la legittima potestà della Chiesa nel

K 2

lo

(a) Ibidem .

(b) S. Thom. 2. 2. quæst. 122. art. 4. *Præ-
 ceptum de sanctificatione sabbati est morale, quan-
 tum ad hoc, quod homo deputet aliquod tempus
 vite sue ad vacandum divinis. . . Spirituali re-
 fectioni, qua mens hominis in Deo reficitur,
 secundum dictamen naturalis rationis aliquod tem-
 pus deputat homo. Et sic habere aliquod tempus
 deputandum ad vacandum divinis, cadit sub præ-
 cepto morali. . . Et secundum moralem signifi-
 cationem significat cessationem &c.*

Io sciorre i Fedeli dall' obbligo di cui ragio-
 niamo: (a) „ Tuttavia (dice Muratori) essen-
 „ do certo, che almeno a' tempi di S. Gregorio
 „ il Grande il non lavorar le Feste era di pre-
 „ cetto, come costa da una sua Lettera (b): di
 „ quì solamente pare che si possa dedurre, non
 „ essere di tal riguardo l' astenersi dalle opere
 „ servili, che la Chiesa non possa dispensare se-
 „ condo i pubblici, e privati bisogni“. E' falso
 che almeno a' tempi di S. Gregorio il Grande
 il non lavorar le Feste era di precetto. L' epoca
 è assai più antica o si riguardi la legge scritta,
 o vero la consuetudine delle Chiese, come si ve-
 de. Ne l' autorità di dispensare dall' obbligo di
 astenersi dalle opere servili ne' pubblici, o priva-
 ti bisogni si ricava dall' antichità della legge,
 ma dalla potestà che 'l divino Legislatore ha
 dato alla Chiesa. Ella sola può esaminare i pub-
 blici, o privati bisogni, e dispensare quanto la
 felicità comune il richiede.

Quanto al I. Capo. Eusebio ci mostra qual
 sia stata la mente di Costantino in formare que-
 sta legge, ove egli descrive le orazioni, e gli
 esercizi religiosi di questo Principe, l' impegno
 suo per la Religione, e in qual maniera volea
 formare tutti a poco a poco nella Religione
 di G.C. (c): *Per questo (egli dice) ordinò a tut-
 ti quelli, che viveano sotto il dominio Romano,
 che*

(a) Ibidem.

(b) Epist. V. Lib. XL.

(c) Eus. cap. 14. de vit. Costant.

che si astenessero dalle opere servili nel giorno di Domenica, e l'avessero in venerazione. Poi diede tempo e riposo all'esercito per attendere agli atti di religione secondol' istituto della Chiesa; ed a' soldati gentili prescrisse alcune preghiere da farsi nelle Domeniche. Anzi mandò lettera a' presidi delle Provincie, affinchè osservassero il giorno di Domenica, le festività de' Martiri, e le altre solennità, che celebravansi nella Chiesa. Quindi facilmente intendesi la legge di Costantino, colla quale ordina di astenersi nella Domenica dalle opere servili: Vi comprende l'Imperadore ogni ceto di persone, anche i soldati; e se n'ecceppa i contadini, ciò proviene da che sapea egli doverfi osservare non all'Ebraica maniera, ma secondo G. C., e la Chiesa volea, e 'l diritto naturale avea ispirato anche a' Gentili, *affinchè non si perda la comodità conceduta dalla celeste provvidenza.* Il savio Imperadore adunque volle spingere i suoi sudditi ad osservare una legge, che la Chiesa già richédea da' Cristiani senza offendere i rapporti civili e politici della Repubblica, e G. C. già ne avea insinuato il regolamento, quando permise a' Discepoli il coglier le spighe nel giorno di Sabato. Perlochè maraviglia non è se i Vescovi non abbiano reclamato, quando la Chiesa e G. C. il prescrivea.

Nondimeno Leone Augusto detto il Savio nella sua Novella LIV., ordinando, che si festeggiassero tutte le Domeniche volle, che nel divieto generale di lavorare vi fossero anche compresi i contadini; togliendo loro la libertà che si dava

dava per la legge di Costantino di attendere a' lavori nella necessità delle campagne . . Credea il pio Imperador Leone, che la diligenza de' contadini niente contribuiffe all'abbondanza, e conservazione delle biade, ma rifondea tutto alla virtù del sole: *Nam quanquam fructuum conservatio prætendi posse videatur, nullius tamen illa momenti, reque vera futilis est: cum non agricultura diligentia, sed solis virtus, quando frugum largitori visum sit, fructuum abundantiam suppeditet.* Perciò tolse a' contadini ciò che permetteva la legge di Costantino. Ma egli volle emendare Costantino, e non pensò al Vangelo, ch'era prima, e donde avea tratta la legge Costantino, seguendo lo spirito ch'egli intese bene, non la lettera. Leone non intese ciò, o non l'ebbe presente: Laonde taccia quella legge per offensiva del culto di Dio e del precetto della Chiesa: *Quoniam inquam istiusmodi lex in lucem prodit, qua Domini cultum vilipendit, diversamque ab illis, qui contra omnes adversarios a Spiritu Sancto victoriam obtinuerunt, decretum praescribit.* Passa poi a stabilire il riposo indispensabile, ed universale nelle Domeniche: conseguentemente ricorre all'antica legale osservanza del Sabato: *Si enim qui umbram quandam, atque figuram observabant, tantopere Sabbati diem venerabantur, ut ab omni prorsus opere abstinerent; quomodo qui gratiae lucem, ipsamque veritatem volunt, hunc diem, qui a Domino honore ditatus est, nosque ab exili dedecore liberavit, non venerari par est?* Eglì

Egli è troppo giusto veramente, che i Cristiani offervino il riposo nelle Domeniche: ma non dee questo regularsi coll'antico Sabato. E' grave fallo, confonder tali cose, che sono lontanissime: perciocchè le leggi, e cerimonie Giudaiche che significavano e figuravano Cristo, finirono quando Cristo comparve, e furono abolite colla Sinagoga. Quelle leggi mostravano Cristo ch'era il loro termine, ma Cristo ci ha mostrato il Cielo. Il Sabato legale dinotava un riposo perfetto ed eterno nel Cielo, come Cristo cel promette. Così colla comparsa di Cristo nel mondo fu tolta la figura, e con essa il Giudaico Sabatismo. Evidentemente dunque la legge di Costantino, che permettea i lavori di campagna nel caso di necessità, non era offensiva del culto di Dio, e del precetto della Chiesa. Leone il Savio non l'intese, o volle colla sua Novella torre degli abusi introdotti da' contadini, i quali portarono innanzi la permissione di quella legge, e forse se n'avvalsero e ne abusarono fuori del caso della necessità delle campagne.

S. Agostino, che avea ben compreso lo spirito della nuova alleanza, nell'Epistola *ad Januarium* giudica ridicola l'osservanza Giudaica del Sabato, se noi non la riguardiamo pel rapporto, che ella ha al riposo spirituale del nuovo Testamento: e de' Cristiani egli dice: (a) *A noi è sta-*
to

(a) *Epist. ad Januarium: Observare diem sabbati non ad historiam jubetur secundum ab opere*

to ordinato osservare il giorno del Sabato non secondo la lettera (intendendo con ciò il riposo dalle opere corporali) come l' osservano i Giudei ; e quella stessa osservanza , perchè così fu ordinata , se non additi un cert' altro riposo , si dee riputare ridicola .

Meglio lo dichiara nella sposizione del Vangelo di S. Giovanni , ove riflette : (a) *I Giudei servilmente osservano il giorno del Sabato , servendosi per attendere alla lussuria , ed alla ubbriachezza . Sarebbe meglio , che le donne loro filassero lana anzi che starsene a saltare ne' pubblici ridotti . Colui , che si astiene dall' opera servile , nello spirito osserva il Sabato . Che vuol intendersi dall' opera servile ? Dal peccato .*

Non meno distortamente che la legge di Costantino interpreta il Muratori questi due luoghi di S. Agostino : egli ne vorrebbe dedurre , che a' tempi di questo Padre non vi fosse il precetto

opere corporali , sicut observant Judæi . Et ipsa eorum observatio , quia ita precepta est , nisi aliam quamdam spiritualem requiem significat , videnda judicatur .

(a) In Expof. S. Joan. *Judæi serviliter observant diem sabbati ad luxuriam , ad ebrietatem . Quanto melius fœminæ eorum lanam facerent , quam illa die in menianis saltarent . Absit , fratres , ut illos dicamus observare sabbatum . Spiritualiter observat sabbatum abstinens se ab opere servili . Quid est enim ab opere servili ? a peccato .*

to dell'astinenza dalle opere servili (a). Ma ben si vede, che S. Agostino vuol distinguere il riposo osservato da' Giudei, e quello che si dee osservare da' Cristiani: *Observare diem Sabbati non ad literam jubemur, sicut observant Judaei*, i quali si servono di questo riposo *ad luxuriam, & ebrietatem*. Perciò soggiugne: *Quanto melius femina eorum illa die facerent lanam*: perchè questa astinenza non può dirsi osservanza del Sabato: *Absit, fratres, ut illos dicamus observare Sabbatum*. La vera santificazione del Sabato non solo consiste nell'osservare il riposo dalle opere, ma bensì nel servirsi di un tal ozio per applicarsi più liberamente alla Religione, e principalmente coll'allontanarsi dal peccato: *Spiritualiter observat Sabbatum abstinens se ab opere servili*. *Quid est enim ab opere servili? a peccato*.

Che tale sia stata la mente di S. Agostino si conosce da' suoi libri, ne' quali interpreta la legge del vecchio Testamento secondo lo spirito Vangelico, e vuole, che i Cristiani si servano del riposo festivo per impiegarsi nelle cose divine. Così egli ragiona: (b) *Noi dunque ri-*

L

but

(a) Della Regol. Div. ibidem.

(b) August. in lib. contra Adimandum cap. 16. Edit. Antuer. 2700. tom. 8. pag. 98. *Repu- diamus ergo eam carnalem (reguem) cum Apo- stolo, & approbamus eam spiritalem cum Apo- stolo: & sabbati quietem non observamus in tem- pore;*

battiamo coll' Apostolo quel riposo corporale, e col medesimo Apostolo approviamo quell' altro spirituale. Nè osserviamo materialmente il riposo del Sabato, ma l'abbiamo come un segno temporale, ed applichiamo il nostro animo a quell' eterno riposo, ch'è figurato da quel segno. Ed altrove accenna evidentemente la differenza de' giorni festivi, e di quelli, in cui era permesso il lavoro: (a) Son già passati i giorni di festa: seguiranno quelli, in cui son permessi i giudizj, l' esazione, le liti: Badate, fratelli miei a passarli santamente. Nel riposo di questi giorni dovete apprendere la mansuetudine, e non già meditare la condotta de' litigj. Imperciocchè vi sono degli uomini, che nel riposo di questi giorni si sono occupati nel tessere alcune cabale per poi ser-

porre; sed signum temporale intelligimus, et ad eternam quietem, qua illo signo significatur, aciem mentis intendimus.

(a) August. serm. 259. num. 6. Edit. Antuer. tom. 5. pag. 741. Peracti sunt dies feriati, succedent jam illi conventionum, esactionum, litigiorum: videte, quomodo in his vivatis, fratres mei. De vacatione dierum istorum mansuetudinem deberis concipere, non iurgiorum consilia meditari. Sunt enim homines, qui propterea vacaverunt per dies istos, ut cogitarent malitias, quas exercerent post dies istos. Petimus vos, ut ita vivatis, tanquam qui Deo rationem reddituros vos sciatis de tota vita, non de solis istis quindecim diebus.

fercirsene ne' giorni che seguono. Noi vi preghiamo a vivere come qua' che fanno di dovere render conto a Dio non di queste soli quindici giorni, ma di tutta la lor vita. I PP. Benedettini saviamente notano, che in questo luogo si fa menzione de' quindici giorni festivi che si osservavano nel tempo Pasquale, secondo lo stabilimento dell' Imperador Teodosio (a).

Simili alla mente di questo Padre sono le ammonizioni, e le lagnanze de' Padri ne' primi secoli della Chiesa, sicchè sia tanto conforme il loro sentimento e chiaro, che ognuno ben sappia quale sia il precetto da Dio dato, la Giudaica osservanza qual cosa esprimea, quale perfezione abbia ricevuto dalla carità del nuovo Testamento, e come si debba cessare dalle fatiche, ed a qual riposo deesi abbandonare lo spirito del Cristiano. Addurrò io solamente un luogo di S. Cirillo Alessandrino, come proprio a mostrarci l' intenzione della Chiesa in quel tempo circa il sacro riposo di questi giorni: (a) *E' questa forse, o Cristiani,*

L 2

la

(a) Serm. 259. n. 6. Edit. Antuer. tom. 5. p. 741. nella nota a: *Dies quindecim, ut mox dicit: hoc est septeni ante Pascha, Et septeni post Pascha, quibus diebus lites omnes, & contentiones partium cessabant, ex lege Theodosii, quæ est L. II. Cod. Theod. de feriis: SACROS QUOQUE PASCHA DIES, QUI SEPTENO VEL PRÆCEDUNT NUMERO, VEL SEQUUNTUR, IN EADEM FERIARUM OBSERVATIONE NUMERAMUS.*

(b) S. Cyrill. lib. 8. cap. 5. in Joan. 17. *ne*

ne

la maniera di celebrare il dì festivo col destinarlo tutto a' piaceri del senso.....Ella pure è cosa strana il vedervi ne' giorni, ne' **QUALI VI È PERMESSO IL LAVORO**, tutti dediti alle vostre incombenze e lontani dalle crapole, da' giochi, e dalle caccie, e poi **NE' GIORNI FESTIVI** correre a truppa alle bettole, ed a' giuochi &c.?

Dal che chiaro vedesi il sentimento del Muratori esser contrario alla verità: poichè i Fedeli de' tre primi secoli intesero questo precetto, come si conveniva intenderlo; conciesiechè erano vicini all'età Apostolica, ed alla più pura istituzione del Cristianesimo. Erra poi nell'asserativa che segue: *Tuttavia essendo certo, che almeno a' tempi di S. Gregorio il Grande il non lavorar le Feste era di precetto, come costa da una sua lettera &c.* Ma noi volendo ragionare ordinatamente diciamo, che molto prima di S. Gregorio il Grande il non lavorar le Feste era di precetto; perchè noi sappiamo, che un tal precetto sia stato osservato in tutti i tempi della Chiesa, e ne abbiamo un espresso ordine in un Canone del Concilio di Laodicea; il quale, secondo alcuni dimostrano, fu prima del Concilio di Nicea,

e'

ne est, o Christiani, celebrare diem festum, indulgere ventri, & inconcessis voluptatibus habenas laxare? Diebus ad exercenda servilia opera concessis, unusquisque suo intentus est operi, & abstinet a crapula, ludis, & venationibus; diebus autem festis passim concurritur ad cauponiam, ad ludos &c.

è'l pruovato con fortissimi argomenti: Altri credono, che sia stato verso la metà del IV. secolo. Sia però la metà del IV. secolo, sia prima del Concilio Niceno, sempre sarà vero, che il tempo di questo precetto è molto più antico del tempo di S. Gregorio il Grande, che fiorì su la fine del VI. e principj del VII. secolo.

Ecco la proibizione di lavorare la Domenica difesa nel Canone XXIX. (a) **NON DEBBONO I CRISTIANI IMITARE I GIUDEI, OSSERVANDO IL RIPOSO NEL SABATO, MA IN QUESTO GIORNO DEBBONO ATTENDERE AL LAVORO. NELLA DOMENICA POI DEBBONO ASTENERSI DALLE OPERE, ED OSSERVARE UN OZIO CRISTIANO, PURCHE' POSSANO FARLO. CHE SE NELL' OSSERVARLO IMITERANNO I GIUDEI, SIENO SEPARATI DAL CORPO DE' FEDELI.**

Balzamone, Zonara, Aristeno dotti interpreti

(a) Conc. Laod. can. 29. *Non oportet Christianos judaizare, & in Sabbato otiosi, sed eo die operari. Diem autem Dominicum præferentes, otiosi, si modo possint ut Christianos. Quod si inventi fuerint judaizare, sint anathema a Christo.* Ὅτι ἡ δὲ Χριστιανὸς Ἰουδαΐζειν, καὶ ἐν τῷ σαββάτῳ χολάζειν, ἀλλὰ ἐργάζεσθαι αὐτοὺς ἐν τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, καὶ διὰ κυριακῆν προσημῶντας, εἴγε δύναντο, σχολάζειν, ὡς οἱ Χριστιανοὶ οὐκ ἀρεδαίειν Ἰουδαίαι, ἐξ ὧσαν ἀνάθεμα παρὰ Χριστοῦ.

tri di un tal canone dichiarano (a), quale sia stata la mente de' Padri di questo Concilio nel proibire a' Cristiani un rigoroso ozio simile al Giudaico; e nell'ordinare quella astinenza dalle fatiche com'è moderata da Cristo nel Vangelo, e dagli Apostoli eseguita, e dalla Chiesa. Da questa legge la necessità, la povertà ancora estime,

(a) Beveregius Pandectæ Canonum Tom. 1. pag. 465. Balsamon. *Quia autem, sicut diximus, in XVI Can. presentis Synodi, quidam Sabbato ab omni penitus opere, atque adeo etiam ab ipsis divinis canticis, omnino cessabant, quod est Judaicae superstitionis opus; in illo autem canone, solum ut legatur Evangelium, & divinae Scripturae, Patres constituerunt: nunc jubent, ne otientur fideles more Judaeorum a suis operibus, sed in Sabbato quidem operentur, Dominicum autem honorent propter Domini resurrectionem; & a manuum quidem operibus abstineant, Ecclesiis autem assideant. Sed & hoc, scilicet die Dominico non operari, non necessario mandarunt; sed adjecerunt, si possint fideles, ita durare. Si enim propter inopiam, vel aliquam aliam necessitatem, etiam die Dominico fuerit aliquis operatus, praedictum ei non asseretur. Et haec quidem praedictus Canon.*

Zonaras. *Sabbati diem Judaei colunt, nec quidquam operis, ita antiquae legis instituto edocet, ea luce attingunt: qui vero legem Evangelicam perfectiorem sunt amplexi, iis;*
ne

me; o libera i Cristiani che non vogliono giudaizzare. A tal fine i Padri di Laodicea proibiscono a' Cristiani di lavorare nelle Domeniche, indi saviamente aggiungono: *Si modo possint*; poichè essi temeano, che i Fedeli non imitasse-

ro

ne imperfectioris decreta servent, interdictum est. Proinde Sabbato otiosi, tanquam repetito a Judæis more fidelibus haud permissum, quique Judæicis ritibus adhaerescant, iis Canon anathema in Christo indicit, hoc est, a Christo segregatos ac divisos esse decernit. Vacationem porro Dominica luce, id ejus diei venerationis, qua Christus a mortuis rediivivus existit, deferentes, agitare permissum. Et Canon quidem addit, si possunt in die vacare: Lex vero civilis, a muneribus die Dominico vacationem esse, sicut Agricolarum opera encipiens, omnino jubet. Illis namque, quia forte (ecco il caso della necessità delle campagne) operibus primo quoque tempore obeundis alium diem pariter accommodatum nancisci non ita facile fuerit, dominico quoque die operam navandi facultas concessa est. Et vero LXX. SS. Apost. Canon neque jejunia cum Judæis exercere, nec festas dies agere, fideles sinit: verum qui id fecerint, sacris quidem ordinibus initiatos depositione, Laicos vero segregatione, teneri jubet.

Aristenus: *Christianus non Sabbato, sed die Dominica feriatur. Christianus enim qui in Sabbato vacat, judaizat. Quapropter ista die operari oportet, O Dominica vacare.*

ro l'ozio Giudaico dandosi a credere, che di Domenica non fosse permesso nè di apparecchiarsi alcuna vivanda, nè di viaggiare, nè di far nulla di tutto ciò che spetta alla proprietà delle case, o delle persone: Nel Comento di Zonara si fa anco menzione della legge di Costantino: perciocchè Costantino nel permettere i lavori della campagna pose mente a quello stesso riguardo, cui badarono i Padri di Laodicea quando aggiunsero nel loro Canone, *Si modo possint*. Ecco il precetto di non lavorare le Feste stabilito nella Chiesa due secoli prima di S. Gregorio il Grande. Anzi tanto è vero, che i Fedeli si asteneano dalle opere servili prima di S. Gregorio, che bisognò correggere molti abusi, che s'introdussero nell'osservanza di questa legge. Ciò si fece da' Padri del terzo Concilio di Orleans, e specialmente nel canone XXVIII. dove stabiliscono: (a) " Perchè il popolo è persuaso, che
 „ di Domenica non sia permesso di viaggiare
 „ con cavalli, buoi, e vetture, nè di apparecchiarsi
 „ da mangiare, o far nulla di quel che spetta
 „ alla proprietà delle case, o delle persone; co-
 sa

(a) Conc. Aurelianense III. can. 28. *Quia persuasum est populis die Dominico agi cum caballis, aut bobus, aut vehiculis itinera non debere, neque ullam rem ad viltum preparare, vel ad nitorem domus, vel hominis pertinentem ullatenus exercere, quæ res ad Judaicam magis quam ad Christianam observantiam pertinere probatur; id statuimus, ut die Dominico, quod antea fieri licuit, liceat &c.*

„ fa che sente più del Giudaismo, che del Cri-
 „ stianesimo; noi ordiniamo, che quel che è sta-
 „ to finora permesso, lo sia anche nell' avveni-
 „ re. Vogliamo tuttavia che non si lavorino i
 „ campi, che non si governino le viti, non si
 „ tagli il fieno, non si mietano e non si batta-
 „ no le biade, non si sterpi, non si facciano siepi
 „ per poter più agevolmente intervenire alle pre-
 „ ci della Chiesa: e se taluno v' è che non ob-
 „ bedisca, toccherà il correggerlo al solo VESCO-
 „ VO, e non a' laici “. Ecco corretti gli abusi
 intorno alla santificazione delle Feste, così quelli che
 si accostavano all' osservanza Giudaica, come quel-
 li che strapazzavano la moderazione Cristiana
 in un Concilio senza dubbio tenuto nell' anno
 538. il giorno settimo di Maggio, o pure il
 giorno delle none del terzo mese, il quarto anno
 dopo il Consolato di Paolino il giovine, ed il venti-
 settesimo del Re Childelberto, il che è anche pri-
 ma di S. Gregorio il Grande. L' esresse parole poi
 di questo Concilio ci danno a vedere primieramen-
 te, che questi Padri non credettero già di pro-
 mulgare una nuova legge, ma di correggere gli
 abusi introdotti nell' antico precetto. Di poi essi
 vollero, che sia permesso nell' avvenire tutto
 ciò che l' era stato finora. Con che ebbero senza
 dubbio riguardo e alla legge ecclesiastica del Con-
 cilio di Laodicea, ed alla legge civile di Costantino.

A noi sembra, che dall' ultima parte di que-
 sto Canone, dove si proibiscono i lavori di agri-
 coltura, possa inferirsi, che i contadini d' allo-
 ra si servissero della libertà accordata loro dalla leg-

M

ge

ge Costantiniana anco fuori del caso della necessità delle campagne ; donde seguì , che i Padri di questo Concilio , ed alcuni altri regolamenti posteriori abbiano poi specialmente proibiti i lavori di campagna ne' dì festivi .

Noi dunque con verità possiamo conchiudere , che il precetto dell' astinenza dalle opere servili nelle Feste sia molto più antico de' tempi di S. Gregorio il Grande : nè dalla legge di Costantino , nè da' luoghi di S. Agostino si può trarre argomento contrario ad una legge , che non solo fu antichissima nella Chiesa , ma molto prima fu comunemente conosciuta , e fu osservata dalle nazioni gentilesche .

Chi osserva il corso della religione nell' antichità presso i popoli più colti , troverà questa legge avuta in somma venerazione presso gli Egizzi (a), i Greci , ed i Romani . Ci basta di recare alcuni esempj de' Greci , a' quali discesero le osservanze Egizzie della religione , poi de' Romani . Demostene sommo Oratore ci somministra un testimonio molto sodo di un tal costume presso gli Ateniesi . Egli in una sua Orazione (b) recita una legge di Evagoro , nella quale si ordinava , che ne' giorni festivi dedicati a Bac-

co

(a) Jamblicus de Myst. Ægypt.

(b) Demost. Orat. cont. Mid. Edit. Colon. pag. 387. *Εὐάγορος εἶπεν μήτε ἕξίναι, μήτε ἐναχυράσαι, μήτε λαμβάνειν ἑαυτὸν ἑσπέρη, μήτε πῶν ὑπερημέρων ἐν ταύταις αἰῖς ἡμέραις . εἰὼν δὲ αὐτοῦσαν αὖτε παραβαίην, ὑπόδικος ἔσω τῷ παρόντι, καὶ προβολαὶ κατ' αὐτῷ ἔσσωσαν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, τῇ ἐν διαλύσει κ. τ. λ.*

eo non fosse lecito ricevere cosa alcuna nè in pegno , nè in deposito , nè per qualunque titolo , e che se alcuno avesse violata cotesta legge , fosse pur lecito a chi sofferta avea l'ingiuria di querelarsene nell' assemblea adunata nel tempio di Bacco . In questa medesima Orazione adduce molti esempj della venerazione , che essi aveano pe' giorni festivi . E' celebre presso i Romani la legge delle XII. tavole , ch'essi riceverono da' Greci: *Feriis iurgia amovendo : easque in famulis , operibus patratís , habento*. Cicerone spiegando queste parole dice chiaramente: (a) *Feriarum , festorumque dierum ratio in liberis requiescem habet litium , in servis operum , & laborum*.

Numa Pompilio ordinò , che ne' giorni festivi girassero per la città i banditori , i quali facessero desistere i cittadini da qualunque umana faccenda , di che testimonio è Macrobio (b) .

La maraviglia di Ovidio nel riflettere perchè mai si desse luogo alle liti nelle calende di Genajo , ci addita ancora , che comunemente credeasi esser cosa disdicevole destinare il sacro tempo de' dì festivi alle solite occupazioni della vita civile (c) .

Post ea mirabar , cur non sine litibus esset

Prima dies : causam percipe , Janus ait .

Tempora commisi nascentia rebus agendis ,

M 2

To.

(a) Cic. lib. 2. de Leg.

(b) Macrob. lib. 1. Saturnal.

(c) Ovid. Fast. lib. 1. vers. 83.

Totus ab auspicio ne foret annus incers.

Quisque suas artes ob idem delibat agendo,

Nec plus quam solitum testificatur opus.

Si ricava apertamente da questi versi, che se nelle calende di Gennajo si dava luogo alle faccende umane, ciò si faceva per onorare il significato di quella solennità così celebre e singolare: presso i Romani che S. Girolamo afferma, che nelle sole calende di Gennajo non si spargeva il sangue de' Martiri (a): *Nullum esse toto anno prater calendas Jan. diem, quo non afflicti supplicio e Christianis quingenti Martyres numerentur.*

Tibullo anche ne addita il riposo dalle rustiche fatiche, ove dice (b):

Luce sacra requiescat humus, requiescat arator,

Et grave, suspenso vomere, cesset opus.

Solvite vincla jugis, nunc ad præsepia debent

Plena coronato stare boves capite.

Omnia sunt temperata Deo, non audeat ulla

Lanificam pensis imposuisse manum.

Plutarco ne' problemi dice che chiamasi feria quel giorno festivo, in cui non deesi nè operare, nè aver cura di cosa alcuna, ma unicamente attendere alle cose divine. Perciò giustamente credono molti autori, che i giorni festivi furono chiamati col nome di ferie dal ferir delle vittime, che doveano in tali solennità destinarsi all' uso de' sacrificj. Nè dee tralasciarsi la rispettabi-

(a) Hieron. lib. 18.

(b) Tibul. lib. 2. Eleg. 1.

tabile autorità di Platone, il quale asserisce, che i Dei per sollevare gli uomini dalle fatiche, vollero che vi fossero i giorni festivi: (a) *Dei genus hominum laboribus natura pressum miserari, remissionem laborum ipsis statuerunt solemnia festa.*

Vedete già, che lo stesso lume naturale ha mostrato alle Genti la convenienza che vi ha del tempo destinato al culto della Divinità, e della cessazione in esso da ogni altra opera civile che ci aggravi, e ci turbi il riposo festivo. Sarebbe al certo un mostrarsi poco intendente della natura della mente umana, il pretendere, che l'uomo si applicasse ne' dì festivi agli uffizj pubblici, e solenni di Religione, ed il volere insieme che fosse occupato negli obblighi del suo mestiere, e nelle solite faccende della vita civile. Laonde il Concilio di Trento ne avvisa, che le opere servili si proibiscono ne' dì festivi non già perchè sieno di loro natura o dannose, o cattive, ma perchè distraggono la nostra mente dal culto divino, unico fine della santificazione delle Feste (b).

Veniamo ora al II. capo. Il Muratori dice:

(a) Lib. de Legib.

(b) Catechism. Conc. Trident. de Fest. Observ. *Facile enim perspici potest omne servilis operis genus prohiberi, non quidem, quod sua natura aut turpe aut malum sit; sed quoniam mentem nostram a Divino cultu, qui finis præcepti est, abstrahit.*

ce: (a). *L'astinenza dalle opere servili è una parte cerimoniale del precetto, che restò abolita col Giudaismo. Ha confuse molte cose. Un'altra mia proposizione è più chiara, ed è vera: L'astinenza dalle opere servili è una parte sostanziale del precetto, senza cui non possono osservarsi le Feste, nè può ottenersi il fine della loro istituzione. In fatti la differenza delle due alleanze, delle quali una restò abolita, quando l'altra si stabilì, dee essere ben intesa quando si parla di leggi sacre. Questa differenza tiene al carattere delle leggi de' due Testamenti.*

Tutte le Leggi del vecchio Testamento erano letterali: Esse mostravano Cristo, ch'era il loro termine: ogni cosa significava un Mediatore, un Liberatore, un Principe del secolo futuro. L'astinenza dalle opere ordinata nel Sabato era di tal natura: non solo vietavansi le opere servili, ma fino il camminar più d'un miglio, anche il prepararsi alcuna vivanda, con altri sì fatti obblighi. Tutto ciò era proprio a quel popolo che si reggeva per la teocrazia.

Per l'opposito le leggi Cristiane ci conducono all'eterna felicità, ch'è il fine dimostrato, e ci perfezionano eziandio nell'ordine politico: perciocchè Gesù Cristo ha riformato l'uomo interiore, ed anche l'esteriore. L'interiore per la grazia, e giustizia interna: l'esteriore altresì; perocchè ha serbati, nè ha offesi i suoi rapporti politici. Cotesto carattere generale di tutte le

(a) Della Regol. Divoz. *ibid.*

le leggi Cristiane lo considero in particolare nell'osservanza delle Feste, ch'è una legge religiosa indirizzata egualmente al bene pubblico. Infatti l'astinenza dalle opere servili, ch'è la parte del precetto, la quale più si rapporta alla società, secondo questa faccia esteriore, ci sembra un sollievo de' lavoratori, e degli artieri: Ciochè si trova fatto in tutte le società gentilesche, e da tutti i Legislatori de' popoli colti, di cui abbiam notizia nell' antichità. Ed oltracciò si concede questo ristoro alle stanche membra di que' che servono incessantemente agli usi civili, e pubblici, acciò ciascuno spedito dalle cure terrene, renda a Dio i tributi di Religione, che li si debbono. La Chiesa, ch'è l' interprete de' divini ordini, ha si bene attemperato cotesto precetto a' bisogni politici, ed alle civili necessità, sicchè niente si deroghi a' debiti di un uomo con Dio, di una creatura col Fattore, e di un Cristiano col suo Padre.

Così s'intende bene non solo la differenza, ma il rapporto ancora, che hanno tra loro l' ozio Giudaico, e 'l riposo Cristiano. Che nelle Feste vi sia l' astinenza dalle opere, acciò l' uomo si applichi con tutta la forza dello sprito agli usi di Religione, questa è la parte del precetto comune sì alla vecchia, che alla nuova Legge, perchè il fine è sempre lo stesso; e secondo quest' aspetto non dee dirsi, che *l' astinenza dalle opere è una parte cerimoniale del precetto, che restò abolita col Giudaismo*. Ma i Giudei osservavano l' astinenza con quel rigore, che
 fa

fa ognuno, e che noi abbiamo brevemente accennato: ecco l'altra parte del precetto, cioè quell'*astinenza* dalle opere tutta propria del Giudaismo, e che restò abolita insieme colla moltitudine delle cerimonie legali. Se taluno mi opponga, che in questo senso da noi dichiarato abbia detto il Muratori, che *l'astinenza sia una parte cerimoniale abolita col Giudaismo*. Io rispondo, che la nozione di una legge ad esser propria dee spiegare la sua natura, e tutti i suoi rapporti. Egli parla delle opere fervili, legge che tutti gli uomini l'intendono per una legge de' Cristiani, ch' egli vuol abolita col Giudaismo. Ciò è confondere ogni cosa.

Oltracciò richiamiamci alla Natura. L'*astinenza* dalle opere è seguela di un principio, che l'uomo debba destinare un tempo, in cui sia spedito da ogni cura, acciocchè si applichi a' doveri di Religione. Fuori degli Ebrei, e de' Cristiani, le Feste si osservarono presso i Gentili: Noi l'abbiam veduto poco anzi.

Non può dirsi, che l'*astinenza* dalle opere ne' dì festivi abbia ricevuta presso i Cristiani questa nuova disposizione, per cui non si offendono i rapporti politici dello stato: perciocchè a riserba de' soli Giudei, i quali per un fine tutto proprio della loro Religione la riguardavano con quella sì rigorosa superstizione, noi veggiamo, che quasi tutte le Nazioni gentilesche, e i Popoli colti riconobbero ancora, che tutte quelle opere, le quali trascurandosi potean nuocere al pubblico e privato comodo, non eran compre-
se

se nel divieto di lavorare ne' dì festivi. In fatti Macrobio riferisce, che nelle Feste istituite in onore di Saturno, dette *Saturnali*, benchè non fosse lecito nè di cominciar la guerra, nè di esiger le pene da' rei, nè in somma far cosa, colla quale si violasse la santità di que' giorni; pure presso questo medesimo Autore si legge, ch'erano ben persuasi, che non si violasse il dì festivo nel fare quelle opere, che o appartenevano al culto degli stessi Dei, o a qualche urgente necessità della vita. Anche Scevola essendo interrogato, cosa mai potesse farsi ne' giorni festivi, rispose: *Quod prætermissum noceret*, cioè tutto ciò, che se si trascura reca nocimento al pubblico, o al privato bene (a). Virgilio peritissimo conoscitore di tutte le discipline, così parla nel *lib. I.* delle *Georg.*

*Quippe etiam festis quadam exercere diebus
Fas, O jura sinunt: rivus deducere nulla
Relligio vetuit: segeti prætere sepe:
Insidias avibus moliri, incendere vepres,
Balantumque gregem fluvio mersare salubri*

E riflettendo Macrobio a questo verso ultimo faviamente nota, che quell'epiteto *salubri* non è posto a caso; ma bensì dà ad intendere, che il tuffare le pecore nelle acque del fiume non dee ne' giorni festivi praticarsi per migliorar la lana, ma in quel caso solo, che il morbo del bestia-

N

me

(a) Vide Simonis Schardii *Lexicon Juridicum v. Festum.*

me necessariamente lo richiegga (a).

Quanto al III. Capo. La potestà della Chiesa in dispensare al precetto d' astenersi dalle opere servili, cioè di permettere i lavori nelle Feste, illegittimamente, e falsamente si deduce dal principio, donde la deduce Muratori (b): *Turavia essendo certo (dic' egli) che almeno a' tempi di S. Gregorio il Grande il non lavorar le Feste era di precetto, come costa da una sua lettera; di qui solamente pare, che si possa dedurre non esser di tal riguardo l' astenersi dalle opere servili, che la Chiesa non possa dispensare secondo i pubblici, e privati bisogni. O a' tempi di S. Gregorio il Grande, o prima, o dopo S. Gregorio sia stato di precetto il non lavorar le Feste, che importa? e qual legame ha ciò colla potestà di dispensare? La Chiesa ha questa facoltà indipendentemente dall'epoca del precetto, purchè costi che sia precetto. L' antichità è pruova del precetto, non della potestà della Chiesa in dispensare: nè per la più o meno antichità, il precetto sarà più, o meno dispensabile, o indispensabile. Ma io dubito che Muratori non abbia atteso alla natura del precetto di cui si ragiona, asserendo, che almeno a' tempi di S. Gregorio era precetto il non lavorar le Feste: io sospetto che voglia persuader-*

(a) Macrob. Saturn. lib.1. cap.16. *Adjiciendo salubri, ostendit avertendi morbi gratia tantummodo, non etiam ob lucrum purganda lana causa fieri concessum.*

(b) Reg. Div. ibidem.

derci esser questa legge tutta umana ed ecclesiastica. Io dico all'opposto, che questa legge, se si riguarda nel mondo delle nazioni, ella è della natura, riguardata poi nella Sinagoga, e nella Legge Vangelica ella è divina. Nella Sinagoga fu la legge del gravosissimo Sabato, G. C. lo tolse, e disse, che il Sabato era fatto per l'uomo, non l'uomo per lo Sabato. Gli Apostoli sostituirono al Sabato la Domenica. La Chiesa interprete degli ordini divini ne' pubblici e privati bisogni dispensa all'astinenza dalle opere per attemperare le leggi della Religione a' bisogni politici, ed alle civili necessità, purchè niente si deroghi a' debiti dell'uomo con Dio.

Di qui segue, che la legge dell'astinenza dalle opere servili nelle Feste non è legge puramente umana ed ecclesiastica. Noi abbiamo provata la sua antichità dalla tradizione Apostolica (a). Ella è dunque una legge divina che ci proviene dalla tradizione Apostolica. E se la Chiesa ha dispensato, e dispensa in varj casi, ella può farlo come interprete degli ordini divini. Noi sappiamo che può dispensare in tali cose, perciocchè sappiamo che ha dispensato. Ella è infallibile maestra della verità, regolatrice savissima del costume; nè può arrogarsi una facoltà, e un diritto, che non ha ricevuto legittimamente da Cristo. L'antichità ci dimostra, che la Chiesa ha dispensato a simiglianti leggi: Dunque sapea dagli Apostoli, e da' suoi successori d' avere cote-

(a) Cap. III.

sto diritto ricevuto da G. C. Altrimenti non l' avrebbe fatto.

Riduciamo ora in breve quanto si è detto in questo Capitolo. L' astinenza dalle opere è una parte essenziale del precetto dell' osservanza delle Feste: poichè questo riposo generale dalle cure terrene fa sì, che l' uomo liberamente si applichi al culto della Divinità. Secondo quest' aspetto ella fu sempre riguardata nel Cristianesimo: solamente la pubblica, o privata necessità dispensa l' uomo dall' osservanza di questa Legge. Ciò intese Costantino nell' accordare a' contadini i lavori di campagna anche nelle Domeniche. Ma gli uomini guastano tutto: essi si servirono di questa licenza a lor talento. Ecco perchè fu d' uopo di rivocare la Legge di Costantino, incaricando le Potestà Ecclesiastiche di esaminare i pubblici, e privati bisogni, e secondo questi attemperare il precetto.

C A P I T O L O VI.

Non basta a santificar le Feste la sola assistenza ad una Messa privata.

UNa disciplina di Religione universalmente osservata, sostenuta di più dalle leggi de' Principi tende a formare lo spirito, e l' esterior politica della società. Ciò si è veduto chiaramente nell' osservanza de' giorni festivi mantenuta per otto interi secoli nella Chiesa secondo l' idea ricevuta
tane

tane da Gesù Cristo , e mostrata da' Padri (a) ; come abbiám ravvisato nell' esempio della prima Chiesa , e nelle ordinazioni di Costantino , di Teodosio , e di altri religiosi Imperadori. Ne' disordini del IX. e X. secolo , nella decadenza , ed ignoranza della precedente disciplina ecclesiastica deesi cercare l' origine di quella opinione , che *la sola assistenza alla Messa privata basta alla santificazione de' giorni festivi*. Fino all' VIII. secolo durarono gli esercizi religiosi , ne' quali trattenevansi i Fedeli nelle Feste , e che S. Giustino , Tertulliano , S. Cipriano , e le Costituzioni Apostoliche ci additano esser compresi nella Messa solenne nello stato delle persecuzioni ; e con maggior apparato di cerimonie sacre , e distinzione essere i medesimi continuati nello stato di libertà della Chiesa ne' secoli posteriori , ci rapportano S. Agostino (b) , ed i seguenti Scrittori (c). Erano obbligati i Fedeli assistere a ciascuna parte della Messa , che in più parti divideasi , benchè alcune orazioni di essa non erano dirette , che a' catecumeni , ed a' penitenti : perciocchè essi aveano parte a ciascuna di esse , come si conosce da quelle parole delle Costituzioni Apostoliche nel lib. V. cap. VIII. *Che il popolo sopra ciascuna delle cose dal Diacono proposte dica, Kyrie eleison: Salvateli Signore.*

II

-
- (a) S. Athanas. Apolog. 2. ad Imperat. Const.
 (b) S. August. de Catec. rud.
 (c) Codex. Sacram. 1680. Ordo Rom. Miss. ser. IV. post Domin. IV. Quadrages.

Il canone VII. degli Apostoli intima pena contro que' Fedeli, che non comunicano ogni volta che assistono a' divini Misteri: (a) *Bisogna, ecco le parole dello stabilimento, separar dalla comunione i Fedeli, che venendo alla Chiesa, ed ascoltandosi le divine Scritture non vi restano alle orazioni, ed alla S. Comunione, come essi solo a' recar confusione.* Già vedete con qual chiarezza si comandi a' Fedeli di assistere non solo alla Messa de' catecumeni indicata colle parole: *Venendo alla Chiesa, ed ascoltando le divine Scritture, per conseguenza il sermone del Preiato; ma altresì alla Messa de' Fedeli, dove distribuisi il Pane Eucaristico, dinotato dalle parole di S. Comunione.* A tal proposito intendesi la ragione, per cui S. Cesario di Arles riprendendo un simile abuso, dice: (b) *Ciascuno può in*

(a) *Cunctos fideles, qui in sanctam Dei Ecclesiam ingrediuntur, & sacras Scripturas audiunt, non autem perseverant in oratione, & sancta Communione, velut in Ecclesiam inducentes confusionem, segregari oportet.*

(b) S. Cesar. Hom. 80. in append. tom. 5. S. Aug. serm. 281. n. 2. *Nam lectiones sive Propheticas, sive Apostolicas, sive Evangelicas etiam in domibus vestris, aut ipsi legere, aut aliis legentibus audire potestis, consecrationem vero Corporis, vel sanguinis Domini non alibi, nisi in domo Dei audire, vel videre poteritis. Ideo huius vult Messas ad integrum, . . . celebrare,*

causa sua leggera i Profeti, gli Apostoli, e l' Vangelo: ma niuno può assistere alla consecrazione del corpo, e del sangue di Cristo, che nella casa di Dio; e però per intender la Messa non basta trovarsi alla santa lettura, ma bisogna farsi marciare in Chiesa finchè non sia detta l' orazione Dominicale, e siesi data la benedizione al Popolo. Il Concilio IV. di Cartagine fu la fine del IV. secolo ordinò nel canone XXIV. che fosse scomunicato chi uscirà di Chiesa mentre predica il Sacerdote (a): e prima assai di questo tempo il Concilio Eliberitano nell'anno 305. nel canone XXI. ordinò: (b) Tutti quelli, che per tre Domeniche non intervengono a' pubblici usizj nella Chiesa, sieno privati della comunione fin tanto che dien segni evidenti della loro emenda. Nel Concilio di Sardica dell' anno 347. si disse nel canone XIV. (c) Rammentatevi, che i no-

usque quo oratio Dominica dicatur, & benedictio Populo detur, se in Ecclesia contineat.

(a) Concil. Carth. IV. can. XXIV. *Sacerdote verbum faciente in Ecclesia; qui egressus de auditorio fuerit, excommunicetur.*

(b) Concil. Eliberit. can. XXI. *Si quis in civitate positus tres Dominicas Ecclesiam non accesserit, tanto tempore abstineat, ut correptus esse videatur.*

(c) Concil. Sardic. can. XIV. *Recordemini Patres nostros in tempore praterito judicavisse, ut si quis tacitus in aliqua Urbe agens tribus diebus*

gli Padri nel passato tempo abbiano giudicato ; che se alcun laico dimorando in qualche Città per tre Domeniche in tre settimane non s'aduni con gli altri fedeli, sia rimosso dalla comunione. Evidentemente si fa menzione del Concilio Eliberritano. Parla anche più chiaro il Concilio d'Agda : (a) I secolari , dice , nel giorno di Domenica sien tenuti ad assistere alle intere Messe ; sicchè non vi sia chi voglia partirsi prima della benedizione del Sacerdote . Che se vi sarà alcuno che trascuri di ciò fare , ne sia dal Vescovo pubblicamente ripreso.

Essendo poi andato in disuso su la fine del secolo VIII. il costume della Chiesa di celebrare una sola Messa solenne ne' dì festivi , ed essendosi permessa in questi giorni la celebrazione di altre Messe private, falsamente si credette, che i Fedeli fossero sciolti dalla pratica di tutti que' religiosi ufizj , ne' quali , oltre dell'esser presenti all'offerta del Sacrificio , trattener doveansi per santificare le Feste. Siccome adunque anticamente bastava a santificare le Feste l'assistere alla sola Messa , così si credette ne' tempi posteriori , che la sola Messa fosse sufficiente all'inte-

ra

bus Dominicis, in tribus hebdomadibus, non celebrasset conventum, is communionem moveatur.

(a) Concil. Agath. can. XLVII. *Missas die Dominico a secularibus totas teneri speciali ordinatione precipimus ; ita ut ante benedictionem Sacerdotis egredi populus non presumat. Qui si fecerint, ab Episcopo publice confundantur.*

ra santificazione de' giorni festivi, senza riflette-
re, che quella era solenne, e questa privata.
Chi non riconosce la debolezza di cotesta opi-
nione?

La Messa anticamente bastava a santificar le
Feste: ma nella Messa erano contenuti la lettura
delle Scritture, la spiegazione di esse, il canto
de' Salmi, le Orazioni pe' pubblici, e privati bi-
sogni, gli esorcismi, le obblazioni, la distribu-
zione del Pane Eucaristico, e tutte quelle altre
cerimonie, ed esercizj di pietà, che abbiám fe-
delmente riferiti nel Cap. IV. sicchè secondo
il fedele e conforme rapporto di tutti i sacri
Scrittori coevi a quel tempo, l' ufizio della
Messa, e del Vespro solenne non finiva prima
della sera. Di tutti questi esercizj religiosi usati
nell' antica Messa festiva, oggidì ritiene la no-
stra Messa privata solamente l' offerta del Sa-
crificio dell' Altare. Non si dee adunque so-
stituire questo spazio di tempo così breve della
nostra Messa privata alla lunga durata dell' anti-
ca Messa solenne. Molto meno deesi credere,
che si santifichi un giorno intero coll' assistere
per un quarto d'ora ad una Messa privata. Con
giudizio evidente conchiude il Van-Espen: (a)

O

Quan-

(a) Van-Espen tom. 2. p. 2. sect. 2. tit. 2.
de celeb. fest. edit. Neapol. pag. 518. n. 2. *Est
his facile apparet, omnino a mente Canonum,
& Ecclesiae esse alienam quorundam opinionem,
qui arbitrantur, praecipto de sanctificando die
Do.*

Quanto è contraria alla mente de' canoni , e della Chiesa l'opinione di coloro che pensano , che la sola Messa privata basti alla santificazione della Domenica, o altra solennità.

Io domando a costoro, perchè mai ci vien proibito di applicarci alle opere servili per tutto il corso del dì festivo? Certamente sarebbe superfluo un tal divieto, se l'assistenza alla sola Messa privata ne sciogliesse dall'osservanza delle Feste . Benedetto XIV. senza dubbio avrebbe tolta l'astinenza dalle opere anche nelle Domeniche, e altre solennità, qualora il riposo de' giorni sacri non si debba destinare agli uffizj di religione , bastando un sol quarto d'ora consacrato a Dio per santificar le Feste . Certamente sarebbe inutile nelle società un tal riposo , e potrebbe darsi alle solite occupazioni della vita civile.

Noi abbiamo finora dimostrato, che ne' tempi da noi più rimoti, allorchè non correano le dottrine de' Padri *Escobar*, *Malina*, *Caramuello*, *Dicastillo*, ed altri di simil sorta, i Fedeli non impiegavano un sol quarto d'ora ne' pubblici, e solenni uffizj di religione, che celebravansi ne' dì festivi . Essi nelle Feste erano tutti intenti a rendere a Dio que' tributi di venerazione e di ossequio, che li si debbono per tanti titoli. Non mai è stata così negletta, quant'oggi tra noi, que-

Dominico, aut festivo satisfieri per unius MISSÆ PRIVATÆ, quæ semihoræ spatio absolvitur, auditionem.

questa legge osservata colla fabbrica della natura, promulgata, e rinnovata da Dio in varj tempi del mondo pe' varj stati dell' uomo, intesa fino da' Gentili. Solamente a' giorni nostri cominciò a sentirsi l' assistenza alla sola Messa privata; ed anche dopo la lettura del Vangelo; e fino colla sola presenza corporale senza la necessità di tenervi anche applicato lo spirito. Dottrina detestabile, forgente di quelli abusi che noi poco appresso divideremo.

Il capitolare di Teodulfo Vescovo d' Orleans verso l' anno 786. è un monumento certissimo della disciplina della Chiesa pel culto de' giorni festivi fino al secolo VIII. (a) „ La Domeni-
 „ ca, egli dice, non si dee far altro, che orare,
 „ ed intervenire alla Messa, e non v' è altra
 O 2 „ ope-

(a) Cap. 24. Can. 45. O' 46. *Diei Dominici tanta debet esse reverentia, ut præter orationes, O. Missarum solennia, O' ea quæ ad vescendum pertinent, nihil aliud fiat. Nam etsi necessitas fuerit navigandi, sive itinerandi, licentia datur, ita dumtaxat, ut hac occasione Missæ, O' orationes non prætermittantur. Conveniendum est Sabbato die cuilibet Christiano ad Ecclesiam: conveniendum est ad vigiliæ, sive ad matutinum officium: concurrendum est etiã cum oblationibus ad Missarum solennia. . in exhibitione elemosynarum. . cum amicis spiritualiter epulandum. . . Quia pessimus usus est apud quosdam, qui in diebus Dominicis, sive in quibusvis festivitatis, morantur ubi*

„ opera permessa, fuorchè quella fatta per appa-
 „ recchiarfi il nutrimento ; avendo bisogno di
 „ viaggiare o per mare , o per terra , si faccia
 „ senza pregiudizio della Messa , e dell' orazione .
 „ Il Sabato si dee andare al Vespro ; poi alle vi-
 „ gilie , ed al Mattutino , ed alla Messa colle
 „ offerte . Convien fare delle limosine , e diver-
 „ tirsi spiritualmente , mangiando cogli amici .
 „ Si dee correggere l' abuso di coloro che le
 „ Domeniche , e le Feste tostochè hanno udita
 „ una Messa , anche de' morti , partono di Chiesa ;
 „ e dal mattino per tutto il dì anzichè servire
 „ Dio , sono carichi di cibo , ed ubbriachi . Deesi
 „ far noto al popolo , che non è egli lecito di
 „ prender cibo se non dopo il pubblico ufizio ; e
 „ tutti

*ubi Missam , licet pro defunctis sit , audierint ,
 abscedunt ; ut per totum diem a primo mane ebrie-
 tati , & commestationi potius , quam Deo de-
 serviant . Admonendus est populus , ut ante pu-
 blicum peractum officium ad cibum non accedat ,
 & omnes ad sanctam matrem Ecclesiam Missa-
 rum solemniam , & predicationem audituri con-
 veniant . Et Sacerdotes per oratoria nequaquam
 Missas , nisi tam caute ante secundam horam ce-
 lebrent , ut populus a publicis solemnitatibus non
 abstrahatur ; sed sive Sacerdotes , qui in circuitu
 Urbis , aut in eadem Urbe sunt , sive populus
 in unum ad publicam Missarum celebrationem
 conveniant ; exceptis Deo sacratis foeminis , qui-
 bus mos est in publicum non egredi , sed clau-
 stris Monasterii contineri .*

„ tutti si adunino nella Chiesa Matrice per quivi
 „ assistere alla Messa solenne, e ad udire la pa-
 „ rola di Dio. Perciò i Sacerdoti, che dicono
 „ le Messe private, le diranno più per tempo,
 „ e segretamente, affinchè il popolo non sia di-
 „ stolto da' pubblici ufizj; anzi i Sacerdoti del-
 „ le città, e de' borghi verranno alla Chiesa
 „ Cattedrale per intervenire con tutto il popolo
 „ alla Messa solenne. Le sole Monache ne so-
 „ no dispensate per la clausura.“ Si ufava adun-
 que ancora a suo tempo di non far altro, che
 un ufizio solenne la Domenica, e le Feste.

Resta ora a vedere, se dopo questo tempo vi
 sia stata qualche legge ecclesiastica, la quale
 abbia sciolto i Fedeli da cotal obbligo, riducen-
 do l'intera santificazione delle Feste alla sola
 Messa privata. Questa legge non vi è stata mai,
 anzi il contrario si vede osservato nella Chiesa
 nel IX. X. e XI. secolo, ed anco come si ha da'Co-
 dici de' Sacramenti della Chiesa Romana, dal
 Missale Gotico, e Gallicano, da Valfrido Stra-
 bone, e altri antichi. Più chiaramente si vede
 ne' secoli posteriori: perciocchè i Concilj di
 questi tempi prescrivono a' Fedeli l'obbligo del-
 la Messa parrocchiale, nella quale, *se i Parro-
 chi vogliono fare il loro dovere* (sono parole di
 Benedetto XIV. (a)) debbono spiegare al popolo
 dopo la lettura del Vangelo tutto ciò che dal
 sacro testo ricavasi di profitto pel loro gregge.
 Debbono ancora insieme col popolo raccomanda-
 re

(a) Bened. XIV. nel trattato della Messa.

re al Signore il Re co' suoi Magistrati, i Vescovi, e specialmente il sommo Pontefice, e il proprio Pastore, le vedove, gli orfani, i pupilli, anco i nimici; e finalmente debbon chiedere a Dio la pace, la fertilità delle campagne, e tutto ciò che si conviene per la pubblica felicità. Il Concilio d' Orleans presso Ivone nella parte 2. del Decreto cap. 120. dice: (a) " Ne' dì festivi dopo il Sermone, il Pastore faccia noto al popolo, che SECONDO L'APOSTOLICA TRADIZIONE debbono tutti in comune raccomandare a Dio le pubbliche, e private necessità, il Re, i Vescovi, &c. &c. Quindi si prosiegua la sacra oblazione. " Già vedete, che non è consiglio, o insinuazion della Chiesa. Tutto ciò viene dalla tradizione Apostolica *juxta Apostolicam Institutionem*. I Concilj dunque de' nostri tempi (come vedremo poco appresso) non si contentano di una Messa privata. Essi prescrivono a' Fedeli molti esercizi di Religione nelle Feste: perciocchè questo significa l'obbligo della Messa parrocchiale. Ecco come lo spirito della Chiesa persevera sempre lo stesso; e ancorchè s'ensi permesse

(2) Concil. Aurelian. *Ut in diebus Dominicis, vel Festis post Sermonem*. . . . *plebem Sacerdos admoneat, ut JUXTA APOSTOLICAM INSTITUTIONEM omnes in commune pro diversis necessitatibus preces fundant ad Dominum pro Rege, & Episcopis . . . Post hæc sacra celebretur oblatio.*

messe nelle Feste le Messe private, non si è mai detto, che la semplice assistenza ad una Messa privata sia sufficiente alla santificazione de' dì festivi: il che chiaro vedesi espresso in un canone del Concilio di Trento, il quale ha confermato, e determinato quanto erasi prima osservato per la disciplina del culto festivo. Ecco le parole dello stabilimento: (a) *Che il Vescovo facci sapere al suo popolo, ciascuno ESSER TENUTO ad intervenire nella sua propria Parrocchia per udire la parola di Dio nelle Domeniche, o altro solennità, purchè possa farlo comodamente.*

Riflettono quì il Giovenino, il Van-Espen, ed altri Scrittori, che quella parola *teneri* mostra la forza del precetto. Certamente se alla parola *teneri* non si dà un tal significato, riuscirà agevole il torre tutti i precetti ecclesiastici, e divini, e cambiarli nella natura di semplici consigli. Leggete il Catechismo del Concilio, ove tratta delle Feste: In tutto quel luogo si propongono a' Fedeli varj esercizi di pietà, cui debbonsi applicare, poi si conchiude: (b) *Da tutto ciò*

(a) Concil. Trident. sess. 24. cap. 4. de ref. 11. Novemb. 1563. *Dominicis, & solemnibus diebus festis. . . moneat Episcopus populum diligenter, TENERI UNUMQUEMQUE PAROCHIAE SUAE INTERESSE, ubi commode id fieri potest, ad audiendum verbum Dei.*

(b) Catech. de cultu festor. n. 25. *En his, que*

ciò si è detto , riesce facile il vedere quanto si manchi nell' osservanza di questo precetto.

Sentiamola cotesta verità confermata da un Padre del Concilio Tridentino S. Carlo Arcivescovo di Milano , cui fu commessa la direzione di questa Assemblea , e ch'ebbe gran parte nella promulgazione del Decreto da noi riferito.

DECRETO

E Lettera del Concilio VI. Provinciale , e del Sinodo IV. Diocesano , per esortare i Fedeli , che vadano le Feste alla Chiesa parrocchiale.

” **F**U di già ne' passati tempi stimato tanto dagli antichi padri quel solito convenire de' Fedeli nella propria Chiesa parrocchiale , che per mantenere questa disciplina , la quale fa molto a proposito per ammaestramento del popolo Cristiano , vi è anco stata usata qualche diligenza con decreti particolari.

” Perciocchè fu primieramente comandato , che i Parochi nelle Domeniche , e giorni di Festa , avanti che comincino la Messa dimandino alla plebe , se vi è alcuno , il quale sia d'altra Parrocchia , che disprezzando il proprio Sacerdote , voglia udire ivi la Messa : e se vi si ritroverà alcuno , subito lo scaccino fuori , e lo sforzino di ritornare nella propria Chiesa parrocchiale ad udire la Messa. Di

que dicta sunt facile erit colligere , quæ contra hujus præcepti regulam committuntur.

„ Di poi fu al tutto proibito, che nessun Fedele della Parrocchia altrui fosse ritenuto, ed ammesso dal Paroco alla Messa, se non per occasione di viaggio, o abbia il piacimento di star ivi.

„ Perlochè il sacro Concilio di Trento, bramando molto, e desiderando ardentemente restituire l'antica disciplina, e rimetterla in uso, ha voluto che i Fedeli fossero avvisati da' Vescovi, che frequentassero le proprie Chiese parrocchiali, almeno i giorni di Domenica, e le Feste maggiori dell'anno, e *di più che diligentemente anco fossero avvertiti, che ciascuno è obbligato, purchè possa farlo commodamente, a ritrovarsi presente nella sua Parrocchia ad udire la parola di Dio*. E perciò ha di più anco determinato, che i Sacerdoti, quali hanno cura d'anime, spieghino alcuna di quelle cose che si leggono nella Messa, e dichiarino qualche mistero di quel Santissimo Sacrificio, e che paschino con parole salutifere le plebi che gli sono raccomandate, e loro insegnino le cose, che tutti sono obbligati di sapere per potersi salvare, che le ammaestrino nella legge del Signore, e loro spieghino le Sacre Scritture, e che in ciascuna Chiesa parrocchiale i fanciulli sieno instruiti nelle cose della Fede.

„ Noi dunque mossi da' decreti del medesimo Concilio di Trento, e dall'antico, e salutare esempio, desiderando grandemente di condurre il popolo commesso alla cura nostra

P

in-

„ instrutto nelle cose necessarie alla salute per
 „ mezzo delle buone opere all' eterna felicità ,
 „ acciocchè non resti privo di que' frutti , i qua-
 „ li conseguiscono coloro che per gli ammae-
 „ stramenti de' Santi Padri vanno spesso alla
 „ Chiesa parrocchiale ; con questo nostro avviso
 „ esortiamo , preghiamo , e scongiuriamo per le
 „ viscere della misericordia di nostro Signor G.C.
 „ tutti , e qualsivoglia fedele , che sono sogget-
 „ ti alla cura nostra , che vogliano (non ostan-
 „ te , che abbiano nelle vicinanze , nelle Vil-
 „ le , e borghi , oratorj , cappelle , ed altre
 „ Chiese dove possono essere presenti al Santif-
 „ simo Sacrificio della Messa) ciascuno nulladi-
 „ meno soventi volte , almeno le Domeniche ,
 „ ed altre Feste solenni venire alla sua Chiesa
 „ parrocchiale : nella quale sieno dal Paroco a
 „ chi è commessa la di loro cura cibati colla
 „ parola di Dio , ammaestrati nelle cose della Fe-
 „ de cristiana , ed altri precetti necessarj alla sa-
 „ lute delle anime ; sieno instrutti a ricevere
 „ con maggior pietà i Santissimi Sacramenti ,
 „ e sieno ancora infiammati con paterni avvisi
 „ di giorno in giorno a frequentarli maggior-
 „ mente , come desidera quel Sacro Concilio ; e
 „ di più sentano anco dal medesimo Paroco ,
 „ quali sieno i giorni di Festa che si devono
 „ santificare in quella settimana , quali sieno i
 „ digiuni , e le vigilie che devono farsi , im-
 „ parino dall' istesso ancora , quali sieno quelli
 „ ufizj di pietà Cristiana che fanno di me-
 „ stieri per la religiosa osservanza di quelle ; e
 „ di

„ di più quali sieno le supplicazioni , e proces-
 „ sioni , ovvero stazioni , indulgenze , giubi-
 „ lei , che si pubblicano , le denonciazioni de' ma-
 „ trimonj che si fanno , e tutte quelle cose an-
 „ co che conforme alla qualità de' tempi per
 „ maggior ammaestramento loro si leggono per
 „ avviso , e comandamento nostro .

„ Ora di tutti questi , ed altri frutti ancora
 „ che si cavano da' paterni ufizj del Parroco
 „ nelle sue esortazioni ed avvisi , avviene
 „ che restino privi coloro i quali ne' giorni
 „ di Festa non convengono nella sua Chiesa par-
 „ rocchiale . Anzi perchè questo *ufizio di udire*
 „ *la Messa parrocchiale in que' giorni non è adem-*
 „ *pito da' Fedeli con quella diligenza che convie-*
 „ *ne* , e da molti vien negletto del tutto , ne
 „ seguono molti inconvenienti ; quindi spesso la
 „ maggior parte non fanno gli articoli della Fe-
 „ de , ed i comandamenti di Dio , e della fan-
 „ ta Madre Chiesa , quali è necessario che un
 „ uomo Cristiano li sappia , se vuole salvarsi ;
 „ l'osservanza delle Feste non è stimata , non
 „ si esercitano le opere di pietà Cristiana ; non
 „ si conosce la istituzione Cristiana delle fami-
 „ glie ; languisce ogni ufizio de' Sacerdoti Par-
 „ rochi , ed in qualche parte si sprezzano ; è
 „ *violato l'uso de' santissimi istituti , e de' sacri*
 „ *Canonj* ; quindi finalmente negletto il debito
 „ di ristorare , adornare , e racconciar le Chie-
 „ se parrocchiali , le quali sono state edificate
 „ con tanto studio da' suoi maggiori ; onde alle
 „ volte non vi si ritrova niuna , o ben poca

„ della necessaria suppellettile per celebrare i di-
 „ vini ufizj.

„ Ognuno dunque procuri di rimediare a
 „ tanti , e sì gravi inconvenienti , mettendo in
 „ efecuzione con ogni diligenza quel che ci
 „ perfuade il costume de' Santi Padri , che co-
 „ manda di essere avvisato il *santo Concilio di*
 „ *Trento* , quello che noi per comandamento di
 „ detto Concilio , solleciti della salute di ciascun
 „ di voi , con paterne voci vi esortiamo , ed
 „ avvisiamo nel Signore .

„ Ma nè anco vi fia alcuno , che si lasci
 „ tirar a dietro da questo ufizio , per qualche
 „ scomodo che nafce o da qualche lontananza
 „ della Chiesa parrocchiale , o da pioggia , fred-
 „ do , caldo , e mutazioni di tempi : anzi è
 „ di necessità , che ciascuno s' infiammi mag-
 „ giormente ad eseguirlo diligentemente , come
 „ fperiamo nel Signore : se questi tali ricorde-
 „ voli della fua salute , verranno bilanciando la
 „ gravezza di questa cofa colla ragione delle co-
 „ fe già dette , e che fra fe fteffi rivolgeranno
 „ alcuna volta nell' animo fuo , che non fola-
 „ mente gli è data la Chiesa parrocchiale , nel-
 „ la quale da principio rinafcuti a Cristo noftro
 „ Signore col ricevere il fagramento del Battefimo ,
 „ fi allevano poi con gli altri fagramenti
 „ per confeguire l' eterna falute ; ma che an-
 „ che devono aver il Paroco fuo proprio Sacer-
 „ dote in luogo di padre , e come tale amarlo ,
 „ riverirlo , ed onorarlo ; mettendofi quefto
 „ avanti gli occhi , ch' egli è mezzano appref-
 „ fo

„ fo il Signore , e prega per tutti que' Fedeli ,
 „ che sono raccomandati alla sua cura ; è in-
 „ terprete della Divina Legge , dispensatore de' mi-
 „ sterj d' Iddio , maestro della vita Cristiana , e
 „ della disciplina de' costumi , dal quale pren-
 „ dono ogni consiglio di far piamente , e drit-
 „ tamente ; ed alla fine è ministro di quasi tut-
 „ te quelle cose , che sono necessarie alla salute .

„ E sebbene a questa nostra ammonizione de-
 „ vono tutti esser ubbidienti , per la cura par-
 „ ticolare che devono avere della propria salu-
 „ te ; principalmente nondimeno esortiamo , e
 „ scongiuriamo da parte del Signore i padri di
 „ famiglia , tutori , curatori , maestri , e tutti
 „ quelli che hanno cura , e governo d' altri ,
 „ che essendo solleciti della propria salute , e di
 „ quelli che son soggetti al governo loro , essi
 „ primieramente abbraccino questi nostri avvisi ,
 „ ed infiammino quelli ancora con spesse esor-
 „ tazioni ad eseguirli , e procurino , che quelli
 „ non solo vengano nella Chiesa parrocchiale
 „ nel tempo della Messa , e de' divini uffizj , ma
 „ che anco ivi frequentino le scuole della dottri-
 „ na Cristiana già instituite ne' giorni determi-
 „ nati .

„ Sappiano anco di più tutti i Fedeli com-
 „ messi al nostro governo , *che noi conforme*
 „ *alla gravezza della colpa* , più severamente
 „ procederemo contra di quelli che avendo po-
 „ tuto col venire spesso alla Chiesa parrocchia-
 „ le conseguire tanti ajuti salutiferi nella via
 „ del Signore , negletti tali ajuti , e non facen-
 „ do

” do alcuna stima di venire nella detta Chiesa , si ritroverà , o che non sappiano le cose necessarie della Fede , o che non abbiano osservati i digiuni , o violata l’ osservanza delle Feste .

” Ed acciocchè questo nostro avviso reiterato più volte , e pubblicato con maggior diligenza , resti impresso , e scolpito nelle menti , e negli animi de’ Fedeli , acciocchè poi essi attendano con maggior sollecitudine ad eseguirlo , come grandemente desideriamo nel Signore ; comandiamo , che sia letto in lingua volgare , e recitato a parola per parola speffissime volte da ciascun Parroco al popolo commesso alla sua cura “.

Il Van-Espen dopo aver riferite quelle parole di questo decreto , che ciascuno è obbligato (in virtù del decreto del Concilio Tridentino) purchè possa farlo comodamente , a ritrovarsi presente nella sua Parrocchia i giorni di Domenica per udire la parola di Dio così prosiegue : *Piaceffe al Cielo , che quelli che afferiscono francamente , che nel decreto del Concilio Tridentino non si contiene già un precetto , ma ben-*

(a) Van-Vespen Jus Eccl. Un. tom. 1. cap. 10. n. 3. pag. 45. Edit. Neap. *Hæc viri sanctissimi (cui Concilii Tridentini directio præcipue incumbat , dum allegatum decretum editum fuit) verba utinam expenderent illi , quos non puderet dicere , decreto Concilii Tridentini non præceptum , sed consilium contineri.*

hensi un consiglio, esaminassero seriamente le parole di quest' Uomo santissimo, cui fu data la direzione del Concilio specialmente nella promulgazione di questo decreto.

La mente della Chiesa universale quale sia stata sempre per lo culto de' giorni festivi vedesi uniformemente espressa ne' diversi Concilj tenuti in differenti, e distanti provincie. Noi abbiamo già osservato il consenso della Chiesa universale circa questa disciplina in varj Concilj, e sentimenti de' Padri: ora l'esaminiamo dagli stabilimenti delle Chiese particolari. Incominciamo dalla disciplina delle nostre leggi municipali, anche prima del Concilio di Trento.

Consenso delle Chiese del nostro Regno.

NELLE note vicende di questi regni deesi cercare la causa della scarsezza delle leggi ecclesiastiche: anche la negligenza nel serbare i monumenti dell' antichità v' ebbe gran parte. Perciò poco ci rimane prima del Concilio di Trento. Noi ci abbiamo proposto di mostrare il consenso delle nostre Chiese per la disciplina del culto festivo: Riferiremo primieramente tutto ciò che precede il tempo del Concilio di Trento, e poi mostreremo da' monumenti posteriori con quanta fedeltà, ed impegno siesi dato esecuzione nelle nostre Chiese al decreto del
 Con.

Concilio di Trento , di cui poco innanzi ab-
biam ragionato .

Le Costituzioni de' due Arcivescovi , Umberto,
e Giovanni Ursini sono due egregj monumenti
della Chiesa di Napoli . Le prime furono pub-
blicate a' 10. di Settembre dell'anno 1317. Esse so-
no istituite ad ordinare i divini ufizj della Chie-
sa Cattedrale . Il chiarissimo Canonico Mazzoc-
chi l' esamina minutamente (a): Noi non possia-
mo trarne altro pel nostro affunto , se non
una maggior solennità de' divini ufizj ne' dì fe-
stivi . Non così delle seconde pubblicate da Gio:
Ursini , il quale succedè ad Anibaldo de Cecca-
no nell' anno 1328. e resse la Chiesa di Napoli
per 30. anni, detto dal Mazzocchi il *Numa Na-
poletano* . Egli su' principj del suo Pontificato
pubblicò alcune Costituzioni Diocesane (b): Que-
ste servirono di norma alla Chiesa di Napoli per
lo spazio di 235. anni, e faceansi ogni anno leg-
gere in Chiesa . Noi ne rapportiamo una , che
si appartiene al culto festivo , concepita in que-
sto modo : *Monitio contra tenentes apothecam
apertam in diebus festivis , vel vendentes merci-
monia , præter comestibilia , portabilia , & me-
dicinalia.*

La Chiesa di Salerno ci somministra anche
un monumento antetridentino pel culto delle
Feste:

(a) Mazoc. de Cathedr. Eccl. Neapol. sem-
per unica part. 2. cap. 3. pag. 149.

(b) Sparano Mem. Stor. della Chief. di Nap.
om. 1. pag. 212.

Feste: (a) “ Volendomo, che le Feste de la Eclesia
 „ constitute in la Cità, e Diocese di Salerno
 „ se habbiano solennemente ad celebrare, & ob-
 „ servare; senza farese in quelli di opera alcu-
 „ na servile; nè tenendo per alcun modo alcu-
 „ na potecha, overo taberna aperta; vendendo,
 „ & laborando publice, vel occulte etiam con-
 „ trahendo, excepto le cose medicinale potabi-
 „ le overo comestibile, quale a jure se conce-
 „ dono, cum omni die pane egeamus. Concede-
 „ demo, & dispensamo, che possino tenere una
 „ sola porta aperta libere & licite. Et chi farà
 „ lo contrario pro tribunali sedente Christi no-
 „ mine invocato excommuniciamo in his scri-
 „ ptis “.

Un Sinodo MS. di Marfi in Abruzzo sembra
 che sia anche un monumento antetridentino.
 Non vi è notata l'epoca: perciò lo mettiamo in
 dubbio: (b) “ In questi giorni dunque, e specialmente
 „ nella Domenica cessi ogni opera servile, non si
 „ faccia nulla: non si facciano lavorare i bovi, non
 „ si carichino gli animali, non si faccia alcuna
 „ manifattura. In questo giorno i maschi, e le fe-
 „ mine vadino alla PROPRIA CHIESA, dove
 „ impieghino tutto quel tempo ne'salmi, negl' in-
 „ ni,

Q

(a). Const. Sinod. di Saler. dell'anno 1484.
 sotto Giovanni Geraldino di Amelia, e nell' an-
 no 13. del Pontificato di Sisto IV.

(b) Synodus Marficana sub Bartholomæo
 Perrecto MS. in titolo *de Dominicis*, festisque
 diebus observandis cap. 3. pag. 93.

ni, ne' cantici spirituali, e nell' assistere alla Messa. Dopo il pranzo ritornino in Chiesa per ivi udire la dottrina Cristiana, nella quale se gioveranno i Parrochi, assumendo le parti di operarj, conseguiranno delle molte indulgenze concesse da' Sommi Pontefici a coloro, che assistono a quel Cristiano ministero sì utile, e necessario. Finita la Cristiana dottrina, odano attentamente i vespri, e 'l sermone del Parroco, o di altro Sacerdote: quindi ricevuta la benedizione si ritirino in casa, impiegando quel tempo, che resta in altre opere pie, come nel visitare alcuna Chiesa, e anche gl' infermi se vi sono, consolare que' che sono nelle carceri; e finalmente si proponga no di passare quel sacro giorno lodando la SS. ed individua Trinità, Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, e i Santi tutti.

Qui non s' accenna il decreto del Concilio di Trento, nemmeno alcuna parola se ne ripete, si proibiscono espressamente i lavori di campagna; in somma è un ordine compreso in modo, donde pare che da noi agevolmente possa inferirsi la sua antichità.

Veniamo ora a' monumenti posteriori. Incominciamo dal Sinodo diocesano celebrato in Napoli nel mese di febbrajo del 1565. a' tempi del Cardinale Alfonso Carafa: (a) "Avvisia-
no

(a) Synodus diocesana celebrata Neapoli mense Februario A. D. 1565. edita Neapoli A. D. 1568. *De dierum fest. celebrat.* p. 151. & 157. *De Parochiis, seu jure Parochorum.*

„ mo ancora, e comandiamo, che si faccia sapere
 „ al popolo, e al gregge alla nostra cura commes-
 „ so, cui in virtù di santa ubbidienza **PRESCRI-**
 „ **VENDO COMANDIAMO**, che frequentemen-
 „ te, e almeno nelle Domeniche, ed altre solen-
 „ nità si porti alle **RISPETTIVE PARROCCHIE**
 „ per ivi udire i precetti della vita, ed assistere
 „ a' divini misteri, per esprimere la soggezio-
 „ ne, e l' offequio che si dee all' ottimo mas-
 „ simo Iddio “. Vedete già, come si ripete il
 „ decreto del Concilio Tridentino. Più spezialmen-
 „ te però in quel che segue.

„ **ESSENDO I FEDELI OBBLIGATI NELLE**
 „ **DOMENICHE, ED ALTRE FESTE ASSI-**
 „ **STERE NELLA PROPRIA PARROCCHIA**
 „ **ALLA MESSA, ALLA PAROLA DI DIO,**
 „ **E AD ALTRI DIVINI UFFIZJ** secondo gli
 „ stabilimenti de' sacri Canoni, e singolarmen-
 „ te del Concilio Tridentino, come ab-
 „ biam detto, ci è pervenuta in questo Sinodo
 „ una querela de' Parrochi de' Borghi, da' quali
 „ si dice, che nelle Domeniche, e ne' dì festi-
 „ vi alcuni Sacerdoti beneficiati, e cappellani
 „ di alcune Chiese non parrocchiali, ma sempli-
 „ ci cappelle, celebrino le Messe, ed altri uffi-
 „ zj divini in un' ora troppo sollecita, sicchè il
 „ popolo vien distratto dal culto delle proprie
 „ Parrocchie, e dal proprio Sacerdote, nè può
 „ esser presente al sermone del Parroco, alle isti-
 „ tuzioni della dottrina, alla pubblicazione
 „ de' dì festivi, e delle nozze che debbon con-
 „ trarsi: inoltre alcuni rettori in frode de' Par-

„ rochi sogliono benedire i cibi pasquali, e ufur
 „ pare l' ufizio loro in altri casi. Noi, che de-
 „ sideriamo la quiete, e tranquillità de' nostri
 „ sudditi, e vogliam mantenere illesi i diritti
 „ altrui, ordiniamo, che niuno Sacerdote bene-
 „ ficiato, o cappellano di qualsivoglia Chiesa,
 „ cappella, o beneficio celebri, o canti la Mes-
 „ sa nelle Domeniche, e nelle Feste di precetto
 „ prima che il Parroco, o Sacerdote curato ab-
 „ bia celebrato la sua Messa nella Chiesa parro-
 „ chiale; nè colui, che non è proprio Parroco
 „ ardisca di benedire o in pubblico, o in priva-
 „ to alcun cibo pasquale, o altra cosa fare, che
 „ al suo ufizio non si convenga “.

Tutto ciò fu confermato dall' Arcivescovo Ma-
rio Carafa nel suo Sinodo diocesano dell' an-
no 1567.

Sotto l' istesso Mario si adunò un Conci-
lio provinciale, e propriamente nell' anno 1576.
confermato da Gregorio XIII. Questo è il primo
Sinodo provinciale della Chiesa di Napoli. Almeno
non vi è memoria di altro celebrato per l' ad-
dietro. Per l' osservanza de' giorni festivi si confermò
lo stabilimento del Sinodo diocesano di Alfonso,
e s' aggiunse una rigorosa proibizione de' merca-
ti che solean tenersi ne' dì festivi; ordinandosi
che si trasferissero in altro giorno (a).

Noi lasciamo altri stabilimenti della nostra
Chiesa: perciocchè ci fiam proposti di riferire il

con-

(a) Constit. Provinc. Syn. Neap. anno 1576.
cap. 10. de Festis pag. 14. edit. Neap. 1580.

consenso universale delle principali Chiese di questi Regni.

Tra' decreti pubblicati nel Sinodo diocesano di Capoa l'anno 1605. a' tempi del Cardinal Bellarmino Arcivescovo si leggono le seguenti parole circa l'osservanza delle Feste

„ Acciocchè i giorni festivi dedicati all' onor di Dio, e de' Santi suoi sieno con debito culto osservati e santificati, ordiniamo, che ciascuno astenendosi in detti giorni dalla mezza notte precedente fino all'altra mezza notte seguente da qualunque esercizio manuale, & mercenario, oda la Messa . . . la predica, e gli altri divini ufizj, e spenda tutto quel giorno in onor di Dio “.

E' notabile il terzo decreto del Sinodo diocesano della stessa Chiesa a' tempi del Cardinale Nicola Caracciolo nell'anno 1726. In esso si conferma tutto ciò, ch'era stato stabilito pel culto delle Feste nel Concilio Provinciale Capuano dell'anno 1577. al decreto 17. e quanto era si determinato nel Sinodo diocesano da noi riferito. Quindi si fa noto a' Fedeli il canone 24. del terzo Concilio di Toledo, in cui si dice, che peccano gravemente coloro che nelle Feste dopo aver udita una Messa, non si occupano in altro esercizio religioso (a).

Nelle Costituzioni sinodali della Chiesa metropolitana di Salerno, pubblicate nel terzo Sinodo

(a) Synod. Dioeces. Capuan. 1726. decret. 3. de Festis pag. 63. num. 2.

nodo diocesano dell' anno 1565. in cui reggeva quella Chiesa D. Gaspare Cervantes di Gaeta, si proibisce di far esequie, anniversarj, o altro, *che possa impedire il popolo di non poter udire i divini ufizj nella sua Parrocchia, & esser istrutto nella dottrina Cristiana* (a).

Il Sinodo provinciale della medesima Chiesa nell' anno 1615. a' tempi di Lucio Sanseverino vuole, (b) che i Parrochi nelle Feste trattengano il popolo negli ufizj divini, nelle orazioni, ed in altri esercizj di pietà: e perciò ordina, che ne' giorni festivi non vi sieno nè spettacoli, nè danze, nè giuochi, per cui sien distratti i Fedeli dal culto divino.

Il Sinodo diocesano d' Averfa dell' anno 1594. sotto Pietro Urfino ordina: (c) *Che l' obbligo di assistere alla Messa ne' dì festivi s' esegua nella propria Chiesa parrocchiale secondo il decreto del Concilio Trentino.*

Tra' decreti del Sinodo provinciale di Sorrento del 1584. fatto l' Arcivescovo D. Giuseppe Donzelo, (d) si proibiscono le danze, i giuochi, e tutto ciò che può distrarre il Popolo da' pubblici,

(a) Const. Synod. Saler. editæ Romæ 1568. n. 4. pag. 4.

(b) Synod. Provinc. Saler. anno 1615. edit. Romæ 1618. de Festis cap. 10. pag. 15.

(c) Const. Synod. Dioces. Averfæ anno 1594. edit. Rom. 1596. de Festis pag. 28.

(d) Synod. Prov. Surren. anno 1584. edit. Vici Aequenf. 1585. de Festis pag. 52.

blici , e solenni ufizj di religione , cui dee assistere ne' dì festivi .

Questo è lo spirito della Chiesa universale osservato religiosamente nelle assemblee ecclesiastiche de' nostri Regni . Noi abbiám registrati di molti Concilj Provinciali , ed anche alcune Costituzioni Diocesane nel seguente prospetto . Vogliamo ora brevemente accennare la disciplina delle Chiese di Sicilia che nulla differisce dalla nostra .

Il Sinodo diocesano della Chiesa di Palermo dell' anno 1615. a' tempi del Cardinale Arcivescovo D. Joannettino Doria vuole , (a) che rigorosamente s' offervi il decreto del Concilio di Trento per la Messa parrocchiale , e fa mostrare il gran danno che ne viene a' Fedeli per la trascuranza di cotal obbligo . Anche nel Sinodo diocesano di Catania dell' anno 1622. (b) sotto il Vescovo Giovanni de Torres , si prescrivono a' Fedeli varj esercizi di pietà , cui debbonsi applicare per tutto il corso de' dì festivi . Più precisamente nel Sinodo diocesano di Siracusa dell' anno 1632. a' tempi del Vescovo Fabrizio Antinoro (c) si descrivono tutti quelli ufizj di pietà ,
a'qua-

(a) Synod. Dioeces. Panor. anno 1615. edit. Panormi 1615. cap. 2. pag. 52.

(b) Synod. Dioec. Catan. 1622. edit. Militelli. 1623. de' festis diebus.

(c) Synod. Dioec. Syrac. 1632. edit. Messanae anno 1633. de Festis cap. 1. pag. 16.

a' quali sono tenuti i Fedeli assistere nelle Domeniche , o altre solennità.

Voi troverete nel fine di questo Capitolo il consenso di tutte queste Chiese , come l'abbiam registrato. Tanto più siamo spinti a far pubbliche coteste leggi , perocchè sono sepoite in un profondo silenzio . Noi vogliamo ricavarne una certezza della sana dottrina delle nostre Chiese per ciò che s' appartiene al culto festivo.

Ecco lo spirito delle nostre leggi Municipali per l'osservanza de' di festivi . Già vedete , che tutte cospirano a mostrare , che la sola Messa privata non sia sufficiente alla piena santificazione delle Feste : perciocchè ciò volle intendere il Concilio Trentino , obbligando i Fedeli ad assistere al sermone del Parroco , e questo hanno ancora di mira le nostre leggi . I Vescovi d'oggi intanto non premono l'adempimento di quest' obbligo , perciocchè le Chiese parrocchiali d'ordinario sono anguste , ed incapaci d'accogliere il popolo fedele . Tuttavia si è supplito coll'erezione di molte Congregazioni per ogni ceto di persone . I nostri Regni n'abbondano , e non v'ha luogo , ove non vene abbiano di molte . A ciascuna presiede un Sacerdote , cui incumbe d'istruire coloro , che volgarmente chiamansi *Fratelli* , nella Cristiana dottrina , nella recitazione de' salmi , ed in altri esercizi di pietà , ne quali s'occupano nelle Domeniche , e nelle Feste . In tal modo s'osserva lo spirito della Chiesa , giacchè la necessità ne strigne a trascurarne la lettera . Io voglio dire , che quell' ufizio , cui dovrebbe-

ro i Fedeli applicarsi nelle proprie Parrocchie, si rende in altro luogo.

Passiamo ora al consenso dell'altre Chiese. Noi incominciamo dalla Francia, dove la disciplina de' dì festivi fu rigorosamente osservata non solo ne' tempi da noi più rimoti, ma fino a' giorni nostri. Voi lo vedrete ne' seguenti Concilj.

Consenso delle Chiese di Francia .

IL Concilio di *Tours* (*Turonense*) dell'anno 813. a' tempi di Carlo M. nel cap. 40. stabilisce, *che tutti i Cristiani ne' giorni di riposo s'applichino agli uffizj di pietà fino all' ora de' vespri.*

Il Concilio di *Pont-yon en Champagne* (*Pontigonense*) dell'Anno 876. ordina nel canone VII. *che i secolari ne' dì festivi assistano alle pubbliche adunanze della Chiesa, come anche tutti coloro che dimorano in campagna.*

Il Concilio de *Trojes en Champagne* (*Tricastinum*, vel *Trecense*) dell'anno 1228. vuole, *che ciascun Fedele ne' dì festivi non solamente cessi dal lavoro, ma si porti alla sua Parrocchia per ivi assistere agli esercizi di religione.*

E' osservabile - ciò che insegna l'Autore del sommario de' decreti del Concilio di Trento tocchanti la disciplina. Egli dice, che se sieno state accordate a' Regolari l'indulgenze delle quarantora in alcune Feste principali, il Vescovò può trasferirle in altro giorno per non distrarre

R il

il popolo dalle proprie Parrocchie (a).

Tra' Vescovi che intervennero al Concilio di Savoniers, ve ne sono due, de' quali ci rimangono ancora alcuni canoni di disciplina: Erardo Arcivescovo di Tours, e Isaac Vescovo di Langres (b). Quelli d' Erardo sono alcuni statuti pubblicati nel suo Sinodo Diocesano del 16. giorno di maggio dell' anno 858. Essi sono contenuti in 140. articoli, tutti tratti da diversi luoghi de' Capitolari de' Rè, come nota il Baluzio (c). Or nel capitolo 114. si stabilisce l' osservanza della Domenica in quel modo che viene inculcata ne' Capitolari de' Rè Francesi lib. VI. cap. 205. *In questo sacro giorno (eccone uno squarcio) ciascuno venga colle sue obblazioni alla Chiesa per assistere all' ufizio solenne; anzi si cantino pubblicamente le Litanie, acciò si conosca anche da questi segni esteriori la pietà de' Cristiani.*

Tra' decreti della Chiesa Gallicana lib. I. tit. VII. *de Celeb. Missæ* cap. XIII. si rapporta uno stabilimento dell' anno 2367. ove si proibisce sotto pena di scomunica d' ammettere nelle Domeniche alcun Fedele nelle cappelle, o altre Chiese che non sieno parrocchiali: *Cum debeant Parochiani ad suam Matrem Ecclesiam quolibet die Dominico accedere.*

II

(a) Gibert. Consult. Canoniq. tom. 4. Con. II. *sur la penitence* pag. 153. edit. Paris 1725.

(b) Tom. VIII. Concil. pag. 617.

(c) Chron. S. Benigh. pag. 416.

Il Concilio *de Sens* (*Senonense*) dell'anno 1528. nel cap. 37. de' decreti della Chiesa Gallic. avverte i Vescovi di non ammettere la fondazione di quelle cappelle, ove si stabilisce la celebrazione della Messa nelle Domeniche. E' osservabile lo stabilimento del Concilio di Bourdeaux (*Burdegalensis*). In esso s' esprime l'obbligo della Messa parrocchiale, e la scomunica per que' Fedeli, che se ne astengono per tre Domeniche di seguito. Poi si ordina a' confessori di far noto a' loro penitenti un tal dovere, e di esporre la gravezza del peccato, qualora avessero trascurata l'osservanza di cotesta legge (b). Vedetelo di sotto ne' suoi proprj termini. Questo Concilio è posteriore a quello di Trento, perciocchè è dell' anno 1583. Fu approvato con lettere Apostoliche da Greg. XIII. dopo l' esame della S. Congregazione.

La sacra facoltà di Parigi impegnata sempre a custodire la sacra dottrina de' canoni ci somministra di molte testimonianze. Noi n' addurremo alcune.

R 2

La

(b) Conc. Burd. an. 1583. cap. 5. in fine. *Vetus etiam illud decretum (Parochi) denunciant, quo proposita excommunicationis poena precipitur, ne quis tribus continuis Dominicis a parochialis Missæ celebratione absit. Quod ut accuratius adhuc observetur, sciscitentur Confessarii a penitentibus, an huic officio satisfecerint, & peccati gravitatem, ut ab eo in posterum arceantur, ipsis proponant.*

La celebre assemblea del Clero Gallicano adunata in Parigi nell' anno 1655. diede al decreto del Concilio Trentino da noi riferito cotesta spiegazione (a): *Il concilio di Trento non ha sciolto i Fedeli dall' obbligo della Messa parrocchiale; anzi ha esortato i Vescovi ad inculcarlo spesso volte con paterni avvisi. Sono dunque tenuti i Fedeli assistere alla Messa parrocchiale ne' dì festivi, e nelle Domeniche, o almeno in una fra tre di seguito, e se trascurino di ciò fare, possono i Vescovi costringerli anche con censure ecclesiastiche. Nè si può pretendere, che in Francia vi sia, o possa esservi giammai una consuetudine contraria.*

La medesima facoltà di Parigi diede la seguente censura ad una proposizione ricavata da un libro di Giacomo de Vernant, ove s'asseriva, che il popolo in virtù del Decreto Trentino
non

(a) *Nusquam Tridentina Synodus populum fidelem exemit a frequentandæ Parochiæ debito, sed potius Episcopos adhortata est, ut creditos sibi Populos debitum illud doceant, ac moneant. Fideles igitur festis diebus ac Dominicis, aut saltem ex tribus Dominicis altera, jure tenentur sistere se præsentibus parochiali Missæ: ad ejus vero legis observationem, adhibitis etiam Ecclesiæ censuris ab Episcopis compelli possunt. On ne peut pretendre qu' il y ait en France, ou qu' il y puisse avoir une coutume contraire. Vide Jueuin in Comment. de Sacram. Dissert. V. de Eucharist. Sacrific. cap. 2. art. 2. §. 1.*

non può esser costretto alla Messa parrocchiale colle censure, e pene ecclesiastiche. Ecco la censura (a): *Questa proposizione è falsa, ed è contraria al decreto del Concilio Trentino.*

Ciò basta a mostrare il consenso delle Chiese di Francia. Voi troverete di molti stabilimenti registrati nel seguente prospetto.

Anche le Chiese di Fiandra furono in ogni tempo impegnate a custodire la mente de' canoni, e l'intenzione della Chiesa. Non ci contenteremo di trascriverne alcuni stabilimenti per mostrare l'armonia mirabile delle differenti Provincie pel culto festivo.

Consenso delle Chiese di Fiandra.

A Ndreà Creusen Arcivescovo di Malines vedendo, che i suoi sudditi peccavano di molto nell'ignoranza de' Misterj della fede cacciò fuori un decreto nell'Anno 1667. in cui fortemente inculca l'assistenza alle proprie Parrocchie, e a tal fine volle, che al suo decreto si unisse la lettera di S. Carlo Arcivescovo di Milano da noi riferita nel principio di questo capitolo. Fu in ciò seguito da Giovanni Ferdinando Van-Beugem Arcivescovo d'Anversa nel suo Decreto del 1687. ove aggiunse le seguenti parole: *Ac-*

to

(a) *Hæc propositio est falsa, & decreto Concilii Tridentini contraria. Juenin ibidem.*

za merita (parla di S. Carlo) e dalle sue forti-
ragioni fu eccitato a frequentar le Parrocchie.

- E' notabile il doppio obbligo che da' Vescovi
delle Fiandre s' impone a' predicatori: *Primaiera-
mente, che convertano il popolo a frequentar nelle
Feste le proprie parrocchie. 2. che ciascuno è te-
nuto ad assistere alla propria Parrocchia, purchè
possa farlo (a).*

Il Sinodo diocesano di Malines (*Mechli-
niensis*) tit. X. cap. V. proibisce la celebra-
zione delle Messe private nel tempo della
Messa parrocchiale, ed impone una pena arbi-
traria.

Il Sinodo di Namur (*Namurcensis*) dell' an-
no 1639. tit. III. cap. XVI. conferma lo stesso
stabilimento, come anche il Sinodo d' Anversa
(*Antuerpiensis*) sotto Mireo tit. XI. cap. VIII.

Il Sinodo di Bolduc (*Buscoduconsis*) sotto
Masio tit. XI. cap. III. da' varj provvedimenti,
affine di non distrarre il popolo da' pubblici ufizi
di Religione che celebransi nelle Parrocchie. Noi
abbiam registrato di sotto un luogo intero del
Van-Espen, ove si rapportano varj stabilimenti
delle Chiese di Fiandra.

Il Van-Espen ne accerta, che lo stabilimento
del Sinodo d' Anversa è stato generalmente ri-
cevuto nelle Fiandre: sicchè nelle città, e ne' bor-
ghi non si può celebrare alcun ufizio solen-
ne in quel tempo, che dal Parroco si fa il ser-
mo-

(a) Instruct. pro Concionatoribus Artic.
9. & 10.

mone (a). Or egli certamente non si ricordò di questa consuetudine delle Chiese di Fiandra, allorchè disse, che l'assistenza ad una Messa privata, benchè non sia sufficiente a santificar le Feste secondo lo spirito de' Canonì, e la mente della Chiesa, nondimeno basti a sodisfar la lettera del precetto (b). Nella Fiandra con una Messa privata non si sodisfa nè alla lettera, nè allo spirito del precetto. Per lo spirito non è da contrastare; molto meno per la lettera: perciocchè noi abbiám veduto con quanto rigore si ordina l'assistenza alla Messa parrocchiale: nè può dirsi, che la tolleranza de' Vescovi, o la consuetudine contraria di que' paesi abbia sciolti i Fedeli da cotal obbligo: poichè il Van-Espen ne assicura del contrario. Probabilmente dunque egli parlava della consuetudine di altre Chiese.

Noi lasciamo gli altri stabilimenti delle Chiese della Spagna, della Germania, e d'altri paesi: perciocchè possono vedersi per tutto in gran numero, anche perchè crediamo di dar noja a' lettori col riferire minutamente le leggi di ciascuna Chiesa del mondo Cattolico.

Vedete ora dalle autorità fin qui riferite, quale sia stato lo spirito della Chiesa per la santificazione delle Feste. Le leggi de' Sinodi adunati in varj tempi, e in varj paesi evidentemente ci mostrano

(a) Van-Espen tom. 1. tit. 3. cap. 9. n. 2. edit. Neapol.

(b) Van-Espen Jus Eccles. tom. 2. tit. 2. n. 21. pag. 518. edit. Neap.

strano, che lo spirito di cotesta Legge si è mantenuto sempre l'istesso, quale Gesù Cristo, e gli Apostoli lo tramandarono alla Chiesa. Ma noi abbiám detto, che questo precetto abbraccia due parti (a): la prima proviene dalla natura, ed è immutabile: la seconda è regolata dalla legge positiva, e perciò è soggetta a cambiamento. Di qui può spiegarsi agevolmente qualche varietà di disciplina nella pratica di cotesta legge. I Vescovi hanno avuto riguardo alle circostanze diverse de' tempi e de' paesi, a' bisogni ancora, ed alle varie costumanze, le quali molto influirono nelle determinazioni de' Concilj, e nelle leggi municipali. In fatti nella Francia, nelle Fiandre, ed in altre intere regioni oggidì si osserva rigorosamente l'obbligo della Messa parrocchiale, ed i Fedeli son costretti ad assistervi anche con censure ecclesiastiche. In altre Chiese oggi quest'obbligo non sussiste. I Vescovi tolerano, che i Fedeli assistano al Sacrificio in altre Chiese non parrocchiali. In questo modo si è adattata la sola forma esteriore, e la modificazione del precetto alle diverse circostanze de' tempi, e de' luoghi: Ma lo spirito, e la sostanza della legge, che proviene dalla natura, è stata sempre la stessa in tutti i tempi, e in tutti i luoghi. Sempre si è creduto, che ne' giorni consecrati al culto divino debbonsi i Fedeli applicare ne' pubblici e solenni uffizi di Religione. Le assemblee de' nostri maggiori, le auto-

ri-

(a) Cap. I. e II.

rità de' Padri , il consenso de' Concilj universali, e provinciali lo mostrano evidentemente. L'obbligo della Messa parrocchiale osservato costantemente per molti secoli nella Chiesa universale , ed oggidì anche in alcune Chiese particolari è una pruova sicura di quanto abbiám detto ; e se in questi, ed in altri Regni si è permessa l'assistenza al Sacrificio in altre Chiese non parrocchiali: lo spirito però , e la sostanza del precetto si è sempre mantenuta la stessa , quale Gesù Cristo la ripose nel seno della Chiesa , come l'abbiam provato col consenso delle nostre leggi municipali. Con questo lume io m'innoltro ad esaminare la varietà , che si scorge in alcune decisioni de' Romani Pontefici su l'obbligo della Messa parrocchiale.

Nel secolo xv. sotto il Pontificato d' Innocenzo VI. surse una contesa in Germania tra' Parrochi , e i Frati mendicanti. Insegnavano questi non essere i Fedeli tenuti all'assistenza della Messa parrocchiale: I Parochi s'opponevano a questa dottrina. S'andò quindi alla Sede Romana per la decisione della lite , la quale per la morte d' Innocenzo VI. fu rimessa al Pontificato di Sisto IV. Questo Pontefice diede fuori la Costituzione *Vices illius* inserita nel jus Canonico (a). In essa si dichiarò essere i Fedeli tenuti all'obbligo della Messa parrocchiale. S'impose silenzio a' Frati mendicanti: Si dissero nulli ed irriti que' privilegj , e costituzioni Apostoliche ad essi accordate.

(a) In Extravag. 2. de tregua , & pace.

date. Ecco le parole della Costituzione (a): *I Frati mendicanti non predichino, che i Fedeli non sien tenuti nelle Domeniche, e nelle Feste all'assistenza della Messa parrocchiale: perciocchè è stabilito un tal obbligo, se pure per un' onesta cagione non dovessero esentarsene, non ostante le costituzioni, e ordinazioni Apostoliche, e privilegj ad essi Frati concessi o in genere, o in specie, ceterisque contrariis quibuscumque.*

Sisto IV. fu eletto al Pontificato dall'ordine de' Frati Minori. Vedete ancora, ch'egli dichiara esser cosa già decisa da' Canon: *Cum jure sit cautum illis diebus teneri audire Missam parochialem.* I privilegj Apostolici, che si dichiaran nulli, sono quelli di Benedetto. XI. Bonifacio. VIII. Gregorio. IX. e Clemente V.

Alessandro VII. nel 1659. dichiarò erronea, e temeraria una proposizione in cui s'asseriva, che niuno è tenuto assistere alla sua Parrocchia
 nè

(a) *Constitutio Xisti IV. quæ incipit Vices illius: Fratres Mendicantes non prædicent, populos Parochianos non teneri audire Missam in eorum Parochiis diebus festis, & Dominicis; cum jure sit cautum illis diebus Parochianos teneri audire Missam in eorum Parochiali Ecclesia, nisi forsam ex honesta causa ab ipsa Ecclesia se absentarent. Non obstantibus constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ac privilegiis eisdem Fratribus in genere, vel in specie concessis, ceterisque contrariis quibuscumque.*

nè per l' annual Confessione , nè per la Messa , nè per udire la divina parola . Ecco il giudizio del Sommo Pontefice (a): *Questa proposizione riguardo alla prima e seconda parte è erronea , e temeraria , e per la terza s' offerui il decreto del Concilio Tridentino.*

Finalmente Gregorio XIII. approvò la disciplina del culto festivo stabilita in alcune Chiese . Egli dopo l'esame della Sacra Congregazione confermò il Concilio di *Roven de Normandie* (*Rothomagensis*) con suo spezial Rescritto dell'anno 1582. e nel 1584. confermò anche il Concilio di *Rheims* (*Rhemense*) . L'istesso Pontefice dopo l'esame della Sacra Congregazione approvò con lettere Apostoliche il Concilio di *Bourdeaux* (*Burdgalense*) nel quale si fulminano le scomuniche contro que' Fedeli, che per tre Domeniche di seguito non assistono alla Messa parrocchiale . Noi l'abbiam registrato nel consenso delle Chiese di Francia .

Per l' opposto voi troverete altri Pontefici
 S 2 che

(a) Judicium Alexandri VII. Anno 1659. de hac propositione Andegavi typis mandata : *Nullus in foro conscientie Parochie sue interesse tenetur , nec ad annuam Confessionem , nec ad Missam ; nec ad audiendum verbum Dei .* Judicium Alexandri : *Ulla propositio quoad primam , & secundam partem accepta est erronea , & temeraria , & quoad tertiam servetur dispositio Concilii Tridentini .*

che stabiliscono il contrario (a). Certamente questa varietà deesi ripetere dalle diverse circostanze de' tempi, e de' luoghi. A queste badarono i Pontefici, come molte volte ci badarono anche gli Apostoli. Doveva esaminarsi un punto di disciplina, trattandosi della sola parte positiva del precetto. Or non è maraviglia, se la modificazione esterna sia diversa: perciocchè si è osservato, che la lettera di tutti que' precetti che appartengono alla disciplina, ed alla pratica soventi volte uccide. Ma la mente de' Romani Pontefici circa la parte naturale del culto festivo è stata sempre la stessa. Noi ci contenteremo di due luoghi: Uno di Nicolò I. nel IX. secolo: l'altro di Benedetto XIV. nel secolo XVIII.

Il Pontefice Nicolò I. nelle sue Lettere a' Bulgari nel IX. secolo ci somministra un egregio testimonio per l'osservanza festiva: (b) *Nella Dome-*

(a) Leo X. in constit. edit. die 13. Novembris 1517. Pius V. in Litt. Apost. xvii. Kal. Septembris 1567. Clem. VIII. in Brevi *Significatum* 1592.

(b) Nicolaus I. Consul. Bulgar. cap. 10. & 11. *Dominica die a labore terreno cessandum est, atque omni modo orationibus insistendum, ut quod negligenter per sex dies agitur, per diem resurrectionis Dominicae precibus expietur. Sane sciendum est, quoniam idcirco in diebus festis ab opere mundano cessandum est, ut liberius ad Ecclesiam ire, psalmis, & hymnis, & canticis spiritualibus.*

menica, egli dice, dee cessare ogni cura temporale, e dobbiamo applicarci interamente alle orazioni, acciocchè possa ripararsi per le preghiere di questo sacro giorno tutto ciò che si è commesso di negligenza negli altri sei giorni. A noi si comanda il riposo ne' dì festivi per potere con libertà attendere a' salmi, agl' inni, a' Cantici spirituali, alle orazioni Che se vi sarà alcuno così negligente, che dopo l'orazione passi quel che resta di tempo nelle vanità del secolo, meglio sarebbe, ch'egli s'occupasse nel lavoro delle mani per avere onde soccorrere le necessità de' poveri. Vedete già il fine della Chiesa nell'astinenza dall'opere. Essa concede quel riposo, affinchè i Fedeli s'applichino con più libertà ne' pubblici uffizi di Religione. Una Messa privata non può sostituirsi al riposo di tutto il giorno.

Benedetto XIV. nella sua Bolla de' 12. di Dicembre del 1758. ove sciolse i Fedeli dall'astinenza dalle opere in alcune Feste minori a richiesta di Carlo III. Rè di Napoli, esorta con premura i Vescovi a mantenere nelle loro Diocesi.

ritualibus insistere, orationi vacare, oblationes offerre, memoriis Sanctorum communicare, ad imitationem eorum assurgere, eloquiis divinis intendere, elemosynas indigentibus ministrare valeat Christianus. Quae omnia si quis negligens, orationi tantum vacare voluerit, & ad ceteras mundi vanitates licitos labores converterit, melius ei fuerat ipso die laborare manibus suis, ut haberet, unde tribueret necessitatent pauperibus.

cesi la legittima osservanza de' dì festivi (a) :
 „ Noi vi esortiamo , e' dice , a dichiarare spesso
 „ al gregge alla vostra cura commesso tutto ciò
 „ che fa d'uopo osservare per la VERA, E LE-
 „ GITTIMA osservanza delle Feste secondo la
 „ varietà de' tempi . Voi dovete loro insegnare
 „ la maniera di assistere al santissimo Sacrificio
 „ dell' Altare, ove il nostro Signor G. C. s'offre
 „ per noi vittima gradevole all' eterno suo Pa-
 „ dre : inoltre dovete lor dichiarare , ch' ESSI
 „ DEBBONO in quel tempo trattenerli ne' pub-
 „ blici ufizj di Religione , assistere alle sacre
 „ concioni , alle spiegazioni della Cristiana dottrina,
 „ ed alle istruzioni : perciocchè è GRAVE COL-
 „ PA profanare que' giorni che il Signore ha
 „ dedicati alla gloria del suo nome divino . A
 „ tal fine procurate che ne' luoghi pubblici
 „ non vi sieno quelle profane rappresentanze ,
 „ per cui vien distolto il popolo dal pubblico
 „ ufi-

(a) *In Domino plurimum hortamur ,
 ut vos populos vestrae curae commissos quam sapi-
 sime edoceatis quae ad JUSTAM, LEGITIMAM-
 QUE dierum festorum celebrationem pro tempo-
 rum varietate pertinere videbuntur , qua spiritus
 alacritate , qua mentis contentione , qua cordis
 humilitate assistere oporteat sanctissimo Altaris Sa-
 crificio , in quo Christus Dominus tradit semeti-
 ipsum pro nobis oblationem , & hostiam Deo in
 odorem suavitatis , quam frequentes divinis of-
 ficiis , sacris Concionibus , christiane doctrine ex-
 pli*


„ ufizio, e implorate anche il braccio della Po-
 „ testà fecolarefca, se il bisogno l'efige“.

Ecco come lo spirito di G. C. e la carità della nuova alleanza direttrice dell'osservanza festiva è stata sempre la stessa, come G. C. la ripose nel seno della Chiesa. I Vescovi, i Pontefici collo stesso spirito si regolarono sempre: perciò il culto festivo fu nell'istessa maniera regolato nella Chiesa dal principio fino a' tempi nostri ne' diversi paesi, ne' diversi tempi, e tra le varie circostanze. La sola modificazione esteriore del precetto si è veduta mutare nelle diverse circostanze de' tempi, e de' luoghi, perciocchè le leggi positive debbonfi attemperare a' bisogni politici dello Stato. Ma lo spirito del precetto, la parte naturale ed immutabile, la sua sostanza fu sempre la stessa.

Egli è dimostrato, che la sola Messa privata non basta a santificar le Feste, e molto meno gli altri esercizi religiosi senza l'assistenza alla Messa. Si è creduta in ogni tempo neces-
 fa-

*plicationibus, & explanationibus ESSE DEBE-
 ANT, & QUANTI PIACULI sit eos temerare
 dies, quos ad sui nominis gloriam amplificandam
 sibi Dominus consecravit. Ne autem per eos dies
 potissimum Christi fidelium corda graventur in
 crapula & ebrietate ac cognitionibus secularibus,
 quam diligentissime curare deberis, ut profana
 quaeque, ludicra, & minus religiosa publicis lo-
 eis quam longissime amoveantur, etiam invocato,
 si opus fuerit, auxilio brachii secularis.*

faria l'assistenza al Sacrificio, in cui pubblicamen-
te si esprime il supremo dominio di Dio su di
noi, e la nostra dipendenza da lui: ma quest'at-
to solo non è sufficiente all'intera santifica-
zion delle Feste. Vi concorrono altri esercizi di
Religione alla piena, e legittima osservanza del
precetto. Questa è stata la pratica di tutte le
nazioni anco gentilesche, che si vede nella
maggiore sublimità, e purezza nella Chiesa Cat-
tolica.



Consenso delle Chiese del Regno .

SYnodus Marficana sub Bartholomæo Perretto MS. in titulo de Dominicis , festisque diebus observandis cap. 3. pag. 93. a. t., In hac ergo in primis sacra die Dominica serviles omnes cessent operæ ; in hac nihil agatur omnino ; non jungantur boves jugo ad quodcumque vehendum . Non sarcinis onerentur animalia ; manu nihil componatur fabricatum . Tam mares , quam mulieres ad propriam accedant Ecclesiam ; ubi hymnis, psalmis, ac canticis spiritualibus, totum illud, audiendo Missam religiose , ac devote transigant tempus ; a prandio repetant Ecclesiam audituri doctrinam Christianam , in qua audienda , & quatenus etiam possunt , operariorum assumentes partes , coadjuvando Parochis , maximas assequantur indulgentias a Sanctissimis PP. concessas interessentibus huic tam utili , & necessario Christiano ministerio . Terminata doctrina Christiana devote , ac attente audierint vesperas , vel sermonem a Parocho , vel ab alia religiosa persona ibidem habendum , quibus terminatis , a Sacerdote benedictione accepta , domum redibunt transigendo , quod temporis superest , in aliis operibus piis obediendis ; ut visitare aliquam Ecclesiam ; visitare , si qui eo in loco sunt , infirmos ; sic invisere , & consolari carceratos ; & tandem sibi omni-

T

,, no

no proponant sacram diem illam ad honorem,
 & laudem Sanctissimæ & Individuæ Trinitatis
 Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, ac Sancto-
 rum omnium terminandam“. Forse prima del
 Concilio di Trento.

Concilium Provinciale Beneventanum XI. ha-
 bitum mense Septembris 1599. sub Maximiliano
 de Palumbaria Archiepiscopo, typis editum Ro-
 mæ Anno Domini 1605. Titulo XIX. De dierum
 festorum cultu, & observatione cap. 1. Premessa
 la numerazione de giorni festivi: „Mandemus
 (dice) ut diebus festis, & præcipue die Dominico
 in unum conveniatur ad audiendam ver-
 bum Dei. In his igitur diebus ab omnibus di-
 vinis officiis Missæ, & vesperis. saltem inten-
 datur; ab omni illicito, & servili opere ab-
 stineatur. Mercatus ne fiant; profanæ nego-
 tiationes & iudiciorum strepitus conquiescant
 &c“. E nel cap. 3. enunciando quali sieno le
 opere servili, dalle quali debbono i Cristiani
 astenersi ne' giorni festivi, verso la fine dice:
 „Dum sacra fiunt, aut concio habetur, alia-
 que divina officia celebrantur, collectæ, vel
 talez non exigantur &c.“

Quarta synodus. Dioecesana sub Dom. Nic. Ca-
 racciolo Arch. Capuano 1726. Decret. 3. pag. 63.
 Edit. Rom “Canonis 24. tertii Concilii
 Toletani Decreto graviter peccare definitur,
 qui Festis diebus audita tantummodo Missa
 otio se dantes totum diem in vanitatibus
 tranfigunt &c.“.

Constitutiones in duabus synodis Dioecesanis
 Ar.

Argentis publicata: An. D. 1585. Romæ 1588.
 sub Feliciano Episcopo. pag. 36. " Moneant au-
 ,, tem populum diligenter, teneri unumquemque
 ,, parochiæ suæ saltem diebus Dominicis & ma-
 ,, joribus festis interesse, ubi commode id fieri
 ,, potest, ad audiendum verbum Dei, nosque di-
 ,, strictè id mandare: fit enim plerumque ut po-
 ,, pulo Christiano multa gravia incommoda eve-
 ,, niant, eo quod legem Domini negligit & igno-
 ,, rat. Propterea prædictis diebus Dominicis, &
 ,, aliis festivis confraternitates nulla negotia sua
 ,, spiritualia, sua temporalia tractent, eo tempo-
 ,, re quo proprius parochus missam celebrabit,
 ,, & ad populum sermonem habebit, sed ubi
 ,, quid necessarium incidet; id ante vel post ex-
 ,, pediant, & omnes sacro & adhortationi inter-
 ,, sint ". Già vedete la rinnovazione del decreto
 di Trento.

Constitutioni Sinodali della Chiesa Metropolita-
 na di Salerno pubblicate nel terzo sinodo Dio-
 cesano sotto D. Gasparo Cervantes di Gaete Ar-
 civescovo nell' anno 1565. num 4. pag. IV. in
 Roma 1568.

„ Et ordiniamo di più, che quando accade di
 ,, morire alcuna persona nel giorno precedente
 ,, della Domenica, o altra festa solenne, che il
 ,, defunto sia in questo stesso giorno sepolto, non
 ,, aspettando il giorno seguente di festa, & im-
 ,, pedire il popolo di non poter udire li divini
 ,, officj nella sua Parochia & essere istrutto nella
 ,, dottrina christiana. Ben è vero che se morisse
 ,, tanto tardi overo di Domenica, ò festa di
 T 2 „ mat-

„ mattina : tal defunto debbiano sepellire nello
 „ detto giorno di Domenica ò festa doppo mez-
 „ zo giorno & doppo l' effere celebrate tutte le
 „ messe, & divini officj ordinati dalla Santa
 „ Chiesa in tali giorni, nelli quali proibiamo,
 „ che si possino fare essequie, anniversarj, ne
 „ due messe maggiori di requiem “. Questo di-
 „ vieto è singolare .

Synodus Dioecesana Gallipolensis sub Joanne
 Montoya Epis. Anno 1661. Neap. 1662. Tit. III.
 De Festis.

„ §. I. Monemus itaque omnes utriusque se-
 „ xus Christi fideles, ut his diebus Ecclesiam Ca-
 „ thedralem frequentent, Missarum solemnibus
 „ intersint, & in præcipuis solemnitatibus vespe-
 „ ras etiam audiant, orationibus insistent, præ-
 „ dicationibus vacent, juxta illud: sapientiam
 „ scribe in tempore vacuitatis; & non solum à
 „ peccatis se contineant, sed etiam conscientiam
 „ discutiant, & de culpis commissis a Deo ve-
 „ niam petant “.

Prima Synodus Dioecesana Reginensis sub D.
 Damiano Polon. Ann. 1729. Neapoli 1730. de
 festis Cap. II.

„ Animadvertant fideles a mediâ nocte usque
 „ ad mediam noctem subsequentis diei festa
 „ omnia incipere, & extendi, eorumque observan-
 „ tiam consistere in perfecta, & plena applica-
 „ tione ad divina, & operum cessatione; atque
 „ adeo sacris illis diebus missæ sacrificio devote
 „ interesse, orationibus, atque exercitiis spiritua-
 „ libus vacare, demumque ecclesias frequentare
 „ obnixe studeant “.

Con-

Constitutiones Synodales Marſicanæ ſub D. Afca-
nio De Gaſperis Marſorum Epifcopo Anno 1653
Romæ 1654. Tit. IV. de feſtis .

„ Non fiant Nundinæ , niſi poſt Miſſam ſo-
lemnem , & Mercatus , qui feſto die contige-
rint , vel fieri conſueverunt , in antecedentem ,
vel ſequentem diem , qui feſtus non ſit tranſi-
ferantur “ .

Et Tit. XIII. de officio Parochi .

„ Pro ejuſdem muneris executione ſingulis Do-
minicis diebus teneantur aquam benedictam
renovare ; Populum in Eccleſia aſpergere ; fe-
ſtos dies , & jejunia indicare , excommunicatio-
nes denunciare , indulgentias publicare , Matri-
monii contractus promulgare , & quod ſtri-
ctius illis injungimus preſenti decreto onerando
eorum conſcientiam , & imponendo etiam
pœnam ducati unius qualibet vice deſecerint
ſingulis Dominicis diebus Sacri Evangelii ex-
plicationem dicti Evangelii promulgare “ .

E' notabile la pena pecuniaria che s' impone a'
Parochi , che traſcurano il ſermone nella Meſſa
parrocchiale .

Decreta Synodi Dioceſanæ Amalphitanæ ha-
bitæ die 18. Octobris 1639. ſub Angelo Pico
Archiepiſcopo .

Decretum VII. pag. 71. “ Monemus itaque ,
atque in Domino hortamur omnes , ut pro-
prias diebus feſtivis Parochias frequentent' ,
ne detur ejus occaſio ad excuſandas excuſatio-
nes in peccatis : cum non poſſint eas ſine ali-
quo ſcandalo omittere ; cum in eis ut alias
di-

„ diximus, dies festivi, jejuniorum observationes,
 „ ordinandorum, matrimoniorumque denuncia-
 „ tiones, excommunicationes, & his similia pro-
 „ nuntientur “.

Prima Synodus Thelesina sub Jo: Baptista de
 Bellis Episcopo anno Domini 1687. Tit. de Ob-
 servat. Festorum pag. 14.

„ Non tantum necesse est in omnibus diebus
 „ Dominicis ac festivis de præcepto, quemlibet
 „ Christi fidelem a labore vel exercitio operum
 „ servilium se abstinere Verum etiam
 „ quisq. Missæ Sacrificium audire tenetur, & ad
 „ divina officia, & orationes ad sanctificationem
 „ dictorum dierum incumbi convenit
 „ & transgressores ex prava consuetudine in ob-
 „ servatione &c. excommunicationis pœnam no-
 „ verint se incursumos juxta alias Constitutiones
 „ Synodales hujus Diœcesis “.

Synodus Diœcesana Cavenensis sub Hieronymo
 Lanfranchi Episcopo anno 1636. die XIX. XX.
 XXI. Septembris Tit. X. de Festorum ob-
 servatione pag. 25. cap. I. “ Cum festorum

„ observatio, quæ ortum habet a Jure Divino
 „ principaliter sit instituta, at Christi fideles in
 „ illis ad celebrandas Dei, & Sanctorum laudes
 „ vehementius excitentur, verbo Dei, Missæ
 „ Sacrificio, cæterisque orationibus incumbant,
 „ & piis misericordiæ operibus Dei clementiam,
 „ & pietatem impetrare nitantur; ipsosq. dies
 „ integros ad Dei laudem, & gloriam, ac suam
 „ ipsorum salutem impendere studeant; statui-
 „ mus, & districte præcipimus, dies festos ab
 „ Ec-

„ Ecclesia indictos , vel consuetudine servari
 „ solitos ab omnibus Christifidelibus nostræ diœ-
 „ cesis honore debito custodiri , atque Missas in-
 „ tegras audiant , eos hortando ut Dominicis die-
 „ bus earum parochiales Ecclesias frequentent &c.
 „ Synodus Ecclesiæ Metropolitanæ Matheræ , &
 „ Acheruntinæ sub Joanne Baptista Spinola cele-
 „ brata lib. primo cap. XV. de dierum Festorum
 „ cultu pag. 55. §. 6. „ Popinæ omnes , & tabernæ
 „ quorumcumq. esculentorum , aut poculentorum
 „ omnino claudantur occluso insuper ostiolo ,
 „ cum sit omnino tunc temporis (seu ab aurora
 „ usque ad primam divini officii in Choro
 „ horam absolutam) etiam a comestibilium ven-
 „ ditione cessandum .

„ Synodus Diœcesana celebrata Neapoli mense
 „ Februario anno Domini 1565. sub Alphonso Car-
 „ dinali Carrasa Archiepiscopo edita Neapoli an-
 „ no Domini 1568. pag. 151. de dierum Festorum
 „ celebrat. &c. , & pag. 157. De Parochiis , seu
 „ jure Parochorum “ Admonemus quoque , & mo-
 „ neri mandamus populum , & plebes nobis com-
 „ missas ; illisque in virtute Sanctæ obedientiæ
 „ præcipiendo mandamus , ut frequenter , & sal-
 „ tem diebus Dominicis , & majoribus Festis ad
 „ suas Parochias accedant ad divina , & vitæ
 „ præcepta audienda , & servitatem quam D. O.
 „ M. debent exhibendam .

„ Et pag. 158. “ Cum Dominicis , & aliis Fe-
 „ stis diebus , Christifideles Missas , verbum Dei,
 „ & alia divina in propria parochia audire te-
 „ neantur juxta Sacrorum Canonum instituta , &

„ S.ge-

„ S. generalis Trid. Synod. monita, ut præmissum
 „ est. Aliquorum tamen parochorum ruralium
 „ querela in hac Synodo relatum est, diebus Do-
 „ minicis, Festivis prædictis aliquos Presbyteros
 „ beneficiatos, vel cappellanos aliquarum Eccle-
 „ siarum non Parochialium, & cappellarum,
 „ Missas & alia divina officia hora nimis præpo-
 „ stera celebrare; atque ad ea audienda popu-
 „ lum in illis convenire. Unde a propriarum
 „ Parochiarum cultu, & a divinis audientis a
 „ proprio Sacerdote avertunt, & ab eo Christia-
 „ næ fidei rudimenta, salutaria monita, & Fe-
 „ storum dierum, & circa contrahendas nuptias,
 „ denunciations exaudire non possunt: ac quos-
 „ dam Rectores benedictiones rerum, ac ciborum
 „ paschaliū etiam in fraudem propriarum paro-
 „ chorū impendere, & illorū officium in
 „ nonnullis casibus usurpare. Nos, qui quietem,
 „ ac tranquillitatem subditorum nostrorū, &
 „ aliena jura illæsa quam maxime cupimus con-
 „ servari, statuimus, ut nullus presbyter benefi-
 „ ciatus, vel cappellanus cujuscumq. Ecclesiæ,
 „ vel beneficii, sub arbitraria suspensionis pœna
 „ in eis apud villas, & loca nostræ Diœcesis
 „ extra civitatem, diebus Dominicis, & Festivis
 „ de præcepto observandis Missas, antequam
 „ Parochus, seu curatus Sacerdos in parochiali
 „ Ecclesia Missam cebraverit, celebrare aut
 „ cantare, nec quisquam, qui proprius Parochus
 „ non est ullo modo cibos, & epulas Paschales,
 „ vel alias res eorum, qui sibi non subsunt tam
 „ publice, quam privatim benedicere præsumant.

„ Man-

„ Mandantes Parochis , & curatis prædictis , ut
 „ parochianos , & plebes sibi commissas exhor-
 „ tentur , & moneant , ut deinceps Dominicis ,
 „ & Festis diebus hujusmodi officio Missæ in
 „ Ecclesiis suis interesse studeant , & prædicatio-
 „ nem verbi Dei diligenter audiant , nisi legiti-
 „ mo impedimento ex rationabili causa detinean-
 „ tur , ut etiam superius admonuimus .

Tutto ciò fu poi confermato da Mario Carafa nel suo Synodo Diocesano .

Constitutiones & Decreta Provincialis Synodi
 Neapolitanæ sub Mario Carafa Archiepiscopo
 Neapolitano anno Domini 1576. & a Gregorio
 XIII. confirmata ; Edit. Neapoli anno Domini
 1580. Cap. 10. de Dominicis Festisque diebus pag.
 „ 14. Nundinæ sive mercatus , ut multi vocant , quæ
 „ semel aut bis in hebdomada fieri solent nulla
 „ ratione in die Festo fiant , sed in proximum
 „ futurum diem , vel in alium non Festum , ut
 „ loci commoditas fert , transferantur .

Costituzione Sinodali della Chiesa di Gravina
 fatte e pubblicate nel Sinodo Diocesano sotto
 Francesco Bossi Vescovo nell' anno 1569. a dì 4
 Agosto , stampate in Roma presso gli eredi di
 Antonio Baldo. Titolo delle Feste cap. 1x. pag. 98.
 „ Avertendo ancora ognuno qualmente per i S.
 „ Canoni , & Concilj si devono scomunicare quel-
 „ li , che ne' sudetti giorni di Festa (lassando
 „ gli officj divini) fanno mascare , giostre , lot-
 „ te , giuochi a cavallo , o vero a piede , balli ,
 „ o altre cose simili ; ma quelli ancora , che
 „ intervengono a vedere detti giochi , e spetta-

„ coli : dovendo ciascuno in simili giorni esser
 „ sollecito ad udir le Messe, le prediche, e tut-
 „ ti i divini officj , con attendere devotamente
 „ e con purità di cuore alle orazioni , & a con-
 „ siderare i grandissimi beneficj ricevuti dalla
 „ Maestà di Dio , e la vita , o azioni del San-
 „ to , com' è detto di sopra .

Synodus Dioecesana sub Innico Caracciolo Epi-
 scopo Averfano celebrata die 4 5. & 6. Novem-
 bris A. D. 1702. In Ecclesia Averfana : editionis
 Romanæ anni 1703. cap. x. de Festorum dierum
 cultu pag. 131. §. 2. „ Singulis diebus Dominicis
 „ Parochi de altari proximæ sequentis hebdomadæ
 „ Festa ex præcepto servanda populo annuncient;
 „ ipsumq. simul alliciant ad omnino debitam il-
 „ lorum sanctificationem .

§. 3. „ Hanc autem in eo consistere, ut quisque
 „ de Ecclesiastici necessitate præcepti Sacrosancto
 „ Missæ sacrificio intersit , ad verbum Dei au-
 „ diendum, doctrinam Christianam ediscendam, pias
 „ in Ecclesia preces recitandas , aliisque divinis
 „ officiis devote assistendum accedat: nec non per
 „ omnimodam abstinentiam a servilibus , & per
 „ peculiarem seu plusquam ordinariam Deo ap-
 „ propinquationem , spiritualibus , ac religiosis
 „ operibus impensius vacet , iidem Parochi vel
 „ semper, vel sæpe declarare meminerint .

Constitutiones in Dioecesana Synodo Averfæ pro-
 mulgatæ A. D. 1594. Clemente VIII. P. M. sub
 Petro Urfino Episcopo : editionis Romanæ anno
 1596. de Festorum dierum cultu pag. 28. „ Festis
 „ iisdem diebus divino cultui dicatis ad Dei tem-
 plum

„plum universi, & singuli fideles accedant . . .
 „Id vero Missæ audiendæ debitum, ut omnes
 „illis ipsis diebus festis in Parochiali propria Ec-
 „clesia præsentent ex Tridentinæ sanctionis præ-
 „scripto, etiam atque etiam monemus, & eni-
 „xius hortamur in Domino.

Constitutiones editæ a M. Antonio Marfilio
 Columna Archiepiscopo Salernitano in Dioecesana
 Synodo celebrata Nonis Maj 1579. editionis
 Neapolitanæ anni 1580. De Festorum dierum
 observatione tit. XII. cap. VII. pag. 34. “ Hor-
 „tamur omnes in Domino ac monemus, ne die-
 „bus Festis, ludis, choreis, tripudiis, & circu-
 „lationibus, aut comœdiarum actionibus, præ-
 „sertim dum divina celebrantur officia, quo
 „tempore prædicta omnia expresse prohibemur,
 „operam dent; sed illos omni pietate & religio-
 „ne colant: quare parochi, & concionatores
 „crebro populum admonebunt, ut iis diebus
 „concionem, aut sacram lectionem, quando
 „explicatur audiant: divinis officiis præsertim
 „Vesperarum adfit: ut in Christianæ doctrinæ
 „rudimentis, & præceptis, vel percipiendis,
 „vel recolendis versentur juxta ea, quæ a no-
 „bis præcepta sunt. Ut in operibus, officiisque
 „pietatis se exercent, & ab omnibus actioni-
 „bus, unde peccandi materia existit. & cap. 8.
 „Omnes his diebus Missas cum parochiarum
 „frequentatione audiant, ut ediximus alias.

Constitutiones editæ in Dioecesana Synodo
 Messanensi sub Archiepiscopo Andrea Mastrillo:
 Messanæ excusæ anno Domini 1621. De Festo-
 rum

rum observatione cap. 10. pag. 49. " Hortentur
 „ omnes ut suas Parochias frequentent, præcipue
 „ diebus, quibus Festa, denunciations matrimo-
 „ niorum, excommunicationes, aliaq. id genus
 „ pronuntiantur, hæc enim non sine scandalo
 „ omittuntur “.

Constitutiones Reverendissimi in Christo Patris
 & Domini D. Simplicii Caffarelli Abbatis S. Mo-
 nasterii Casinensis in Synodo Dioecesana promul-
 gatæ An. Domini 1626. de Festorum celebrat.
 cap. 8. pag. 60. „ Dominicum, festumque diem
 „ delicate observet; commensationes, turpia spe-
 „ ctacula, lasciviam &c. declinet; peccata con-
 „ fessione obliteret, Missæ sacrificio, ac verbo
 „ Dei pie attendat.

Synodus Dioecesana Miletensis secunda sub Osta-
 vio Paravicino Episcopo Miletense celebrata ann.
 D. 1692. die 14. 15. & 16. mensis Aprilis: edita
 Messanæ an. 1693. de Festis c. 7. pag. 48. „ Omnes
 „ plenum rationis usum habentes Missæ Domi-
 „ nicis, & Festis ex præcepto interesse tenentur,
 „ & in sua Parochia si fieri commode possit.

Synodus Dioecesana Syracusana sub Fabritio
 Archiepiscopo Antinoro, Episcopo Syracusano ce-
 lebrata An. Domini 1632. Messanæ an. 1633. De
 Festis cap. 10. pag. 16. . . „ Abstinentes a com-
 „ mensationibus, & ebrietatibus. . . Missæ Sa-
 „ crificio, Vesperis, aliisque divinis officiis in-
 „ tersint, sacras preces recitent, conciones & ser-
 „ mones spirituales audiant &c. “

Synodus Dioecesana Nuceriæ Paganorum sub E-
 mygdio Lenti Episcopo an. 1689. celebrata. Romæ
 edi.

edita an. 1696. cap. 2. de Festis colendis... „
 „ quidem Festi in Ecclesia instituti sunt, ut
 „ Christifideles excitentur ad Redemptionis no-
 „ stræ Mysteria, atque Sanctorum victorias pie
 „ recolendas: ea propter enixe omnes hortamur,
 „ dies ex præcepto Ecclesiæ sanctificandos, in-
 „ violabiliter observent, soliq. Deo, & anima-
 „ bus suis prædictis diebus vacent“.

Synodus Diocesana Ecclesiæ Sernensis celebrata
 sub Nicolao Antonio de Tura Episcopo die 27.
 mensis Junii anno Domini 1677. Romæ edita
 anno 1679. sess. 2. de Festorum observatione cap.
 16. pag. 53. „ Dies festi fuerunt jure optimo
 „ instituti, ut nimis Christifideles aliquid tem-
 „ poris in iis, quæ ad Dei cultum pertinent,
 „ peculiari quadam devotione infumerent, in
 „ Deique contemplatione sese reficerent, atque
 „ a servilibus operibus abstinendo, & sacrosan-
 „ ctum Missæ sacrificium audiendo, divinæ bo-
 „ nitati pro acceptis beneficiis gratias, & laudes
 „ redderent.

Constitutiones Diocesanae Synodi in Metropo-
 litana Ecclesia Compfana celebrata die 19. Octo-
 bris anno Domini 1597. Edit. Neapol. 1600.
 de Festis pag. 29. „ Illi id igitur in primis cu-
 „ rabunt crebris hortationibus, ut sibi subditis
 „ choreis tripudiis, saltationibus & ludicris spe-
 „ ctaculis hujusmodi diebus abstineant, illis eti-
 „ am horis, quibus divina officia peraguntur
 „ nullo modo ea fieri permittant, sed popu-
 „ lum ad Divina officia, ac vespertinas horas
 „ inducant, moneantur pessime peccare illis
 „ tem-

” remporibus familia peragentes . Cum tempus,
 ” quod Deo, ejusque cultui debetur in illis actio-
 ” nibus infumunt, unde omnis peccandi occasio
 ” sumit initium.

Prima Diocœfana Synodus a Fabritio Cianci
 Episcopo Guardiensi celebrata die 13. Aprilis
 1692. edit. Benevent. 1694. tit. 4. de Festis
 pag. 8. “ Cum Festa pro sanctificatione
 ” nominis Dei sint introducta; Parochus debet
 ” ea publicare, ac populum monere ut ipsa
 ” colat, pariterq. omni devotione veneretur,
 ” sacrosancto Missæ sacrificio intersit, & piis mi-
 ” sericordiæ operibus incumbat.

Synodus Diocœfana Castellanetensis quam Ber-
 nardus Benedictus Nicossensis Episcopus Castella-
 natensis habuit anno salutis 1595. Romæ edita
 1596. De Festis cap. 12. pag. 40. “ Monemus
 ” præterea populum, fidei nostræ commissum ut
 ” diebus Festivis, & Dominicis in Cathedrali
 ” Ecclesia Missas, & alia divina officia audiat.

Sinodo Diocœfano celebrato dal Reverendissimo
 Monsignor Antonio del Tufo Vescovo di Mile-
 to nell' anno 1587. stampato in Messina nel 1588.
 Delle Feste capitolo 21. pag. 96. “ Esortino pa-
 ” rimente li Curati i lor popoli che nelli gior-
 ” ni di Festa attendano particolarmente allo
 ” spirito, ed a santificare le anime loro, e fare
 ” pie, e ferventi orazioni, & oltre la Messa,
 ” ché ascoltino Vespre e gli altri divini officii,
 ” e le prediche.

Decreta provincialis Synodi Hydruntinæ sub
 Petro Antonio de Capua Archiepiscopo anno
 1567.

1567. Romæ 1569. de Festis cap. II. pag. 20.

” . . . “ Dies Festi pie sancteque cum omni ve-
 ” neratione observentur ab omnibus, in quibus
 ” populi erudiantur Ecclesias frequentare, missa-
 ” rum solemniis interesse teneri, nec discedere
 ” nisi accepta benedictione, & Vesperas audire.
 ” Dioecesana Isclana sub Luca Trassani anno
 1716. Romæ eodem anno edita; tit. de Festis
 §. 5. numero 19. pag. 39. “ Theatrales ludos,
 ” larvarum ludicra, aliasq. publicas id genus
 ” nugas a Sacris Canonibus ac SS. Patribus
 ” tamquam scandalosas gentilium reliquias, ac
 ” Cristiano nomine indignas summopere detesta-
 ” tas, optarem certe nullo tempore, nulloque
 ” in loco hujus Dioecesis exerceri . . . Attamen
 ” quia ad id mores devenerunt, ut vix majus
 ” malum devitari possit; præcipimus, quod sal-
 ” tem nec Festis diebus de mane aut ante Ve-
 ” speras nec omnino tempore Quadragesimæ, nec
 ” prope Ecclesias, ullus audeat illas exhibere.
 ” Circulatores, seu Histriones, contrafacientes
 ” arceantur: Si fuerint contumaces excommuni-
 ” centur “.

Concilium Provinciale Neapolitanum sub Emi-
 nentissimo Cardinali Cantelmo celebratum anno
 1699. Romæ edit. 1700. De Festis cap. 6. pag. 49.

” Parochi igitur populum edoceant, ita
 ” Sabbata sanctificari, si divinis officiis, & Mis-
 ” sæ sacrificio devote intersint, piis operibus fer-
 ” ventius insistant, atque a profanis negotiis, con-
 ” tractibus, judiciorum strepitu, atque omnibus
 ” servilibus operibus abstineant &c.

Synq:

Synodus Provincialis Salernitana sub Lucio Sanseverino anno Domini 1615. Romæ edit. 1618. de Festis cap. 10. pag. 15. . . . “ Do-
 „ ceant præterea populum Festis diebus maxime
 „ in audienda Missa, & aliis divinis officiis, in
 „ concionibus & orationibus in recolendis deni-
 „ que maximis Dei beneficiis debere versari,
 „ ideo his diebus a ludicris, & inanibus specta-
 „ culis, choreisque abstinendum &c. “

Synodus Diocesana Venusina sub Petro Anto-
 nio Corsignani celebrata anno 1728. Edita Ve-
 nusinæ eodem anno de Festis tit. 5. numero 2.
 „ Insuper moneant ut Missæ in Parochiali Ec-
 „ clesia, hora opportuna, etiam cum cantu,
 „ ubi commode fieri potest celebrandæ, devota
 „ & reverenti attentione intersint, atque ut libe-
 „ ri, & famuli idem faciant diligenter procu-
 „ rent, nec non verbum Dei ibidem audiatur:
 „ hortentur præterea, ut Divinis officiis, præ-
 „ sertim Vespertinis assistant.

Synodus Diocesana sacri Monasterii Cavenfis
 celebrata sub P. D. Angelo a Fundis ejusdem
 Monasterii Abbate anno Domini 1628. Neapoli
 excusa 1629. de Festis cap. VII. Decreto 4. pag. 49.
 „ Parochi fideles sibi commissos hortentur, ac
 „ moneant, ut Festis diebus a supradictis (ope-
 „ ribus servilibus) abstinentes dies ipsos integros
 „ prædicationibus, divinis officiis, aliisque piis
 „ precibus & operationibus insumant “.

Synodus Diocesana Polycastrensis sub Fr. Vin-
 centio de Silva anno Domini 1674. Romæ 1675.
 sess. 2. de Festis pag. 76. “ Larvas personas, co-
 „ mœ-

„ mœdias, circulatores, tunabulum, famnionem,
 „ & hujusmodi scurrilia, etiam bacchanalibus
 „ temporibus (in Festis) stricte prohibemus.
 „ Quadragesimæ vero, & adventus Domini tem-
 „ poribus tripudia, choreæ, & publici ludi pro-
 „ fus eliminentur; quod enim &c. “

Concilia Provincialia Sanctæ Severinæ a sacra
 Congregatione revisa Romæ 1597. Con. Provin.
 Primum sub Francisco Antonio Sanctorio Archiep.
 de Festis pag. 26. “ Utque Christifideles, pro-
 „ fanis, & illicitis negotiationibus plerumque in-
 „ tenti, earum occasione, in hujusmodi Festis
 „ diebus non amplius ab Ecclesiis distrahantur,
 „ sed eo potissimum tempore illas frequentare,
 „ concionibus, & divinis officiis interesse possint,
 „ & valeant, mercatus, & nundinas, quibus Fe-
 „ storum dierum observatio impune passim vio-
 „ lari solebat in animarum perniciem, & Eccle-
 „ siasticæ disciplinæ contemptum, saltem quoad
 „ divina officia in Ecclesia celebrantur &c. “

Con. Provin. Tert. S. Severinæ sub Alphonso
 Pisano Archiep. de frequen. Ecclesiæ pag. 112.

„ “ Quare Episcopi, pro suo pastoralis mu-
 „ nere, parochis omnibus mandent, ut super
 „ gregem suum vigilantes in hujusmodi homines
 „ animam adjiciant, & nisi moniti, Dominicis
 „ & Festis de præcepto diebus ad Ecclesias ac-
 „ cedant, Missam & alia, quæ ad salutem ne-
 „ cessaria sunt, audituri, eorum nomina ad Epi-
 „ scopum quisque suum deferat, qui pro sua
 „ prudentia, lenibus primum hortationibus, mox,
 „ si expedire videbitur, censuris ecclesiasticis,

X

„ aliif-
o

„ aliisque poenis ejus arbitrio constituendis , ac
 „ cedere nolentes compellat “ .

Constitutiones , & Decreta Synodi Dioeceseos
 Magariensis sub Bernardo Gasco Episcopo anno
 1584. celebratae , edit. Panormi 1585. cap. XII. pag.
 145. “ Mandamus præterea , quod in dictis diebus
 „ solemnibus omnes audiant Missam integram,
 „ & monemus ; ut audiant Missam majorem in
 „ parochia , & eam audientibus concedimus dies
 „ quadraginta Indulgentiæ “ .

Constitutiones & Decreta Provincialis Synodi
 Sipontinae celebratae mense Januarii 1567. Man-
 fredoniae sub Ptolomæo Gallio Typis secun-
 do datae Maceratae anno 1679. De Festorum die-
 rum Cultu pag. 99. & 100. “ Doceant (paro-
 „ chi) . . . Ecclesias frequentare , pura men-
 „ te Deum venerari , missarum solemnibus & Ve-
 „ speris interesse , orationibus instare , divinis le-
 „ ctionibus , & prædicationibus attente vacare .

Tertia Dioeceseana Synodus Bariensis habita sub
 Didaco Serfali ejusdem Ecclesiae Archiepiscopo
 die Dominica 18. Augusti 1658. edita Macera-
 tæ 1659. de dierum Festorum cultu cap. 6.
 §. 3. pag. 9. “ In iis igitur diebus ab omni il-
 „ licito opere abstineantur , Mercatus ne fiant ;
 „ profanae negotiationes , & judiciorum strepitus
 „ conquiescant ; laicorum Conventus , quæ Con-
 „ cilia appellantur , dum divina celebrantur of-
 „ ficia , diebus Festis non fiant ; sed si necessitas
 „ urgeat post Vesperas fieri poterunt “ .

Constitutiones Synodi Provincialis Tranensis
 habitæ anno Domini 1589. editionis Tranensis
 anni

anni 1622. sub Scipione de Tolpha Archiepiscopit. de Festis cap. 8. pag. 161.

Prædicatores, & curati Populū moneant, ut Diebus Festivis, & Dominicis in Cathedralibus Ecclesiis, & Parochialibus Missas, & alia Divina officia audiant.

Constitutiones Synodales Fr. Aloysii de Morales Episcopi Tropeani editæ anno 1669. Neap. 1670. tit. 5. pag. 15. de Festis.

Quoad Fæstorum cultum. Non omittant igitur omnino parochi inter Missarum sollemnia sacrum inculcare cultum, & dum quieti corporis vacant otio, & ludis, hortentur, ut animarum refectioni, devotionibus, Doctrinis Christianis, frequentationi locorum rerumque piarum potius incumbant.

Synodus Diocesana sub Deo Joannettino Dofia Cardinale, & Archiepiscopo Panormitano anno Domini 1615. Panormi 1615. cap. 2. pag. 7.

Veteris disciplinæ restituendæ, & in usum revocandæ desiderio flagrans Sacra Tridentina Synodus, ab Episcopis fideles non solum moneo voluit, ut frequenter ad Parochiales Ecclesias saltem Dominicis diebus, festisque majoribus accederent, sed illud etiam, ut unusquisque Parochiæ suæ interesset ad audiendum verbum Dei, ac proinde ut a Parochis curamque animarum gerentibus vel per se, vel per alios ex iis, quæ in Missa leguntur, aliquid exponeretur. Cum enim nullum pietatis officium Parochi in eorum, qui fidei, curæque suæ commisi sunt salute adjuvanda prætermittere

„ nullo unquam tempore debeant; tum hoc etiam
 „ præsent, ut salutaribus verbis pascant. **Synodus Diocesana Bellanensis sub Joanne**
Francisco Bembo anno 1703. Venetiis 1704. cap.
4. de Festis.

„ Præcipue doceant, omnes ad audiendam
 „ Missam diebus Festis sub poena peccati mortalis
 „ adstrictos esse; & instent, ne ab Ecclesia paro-
 „ chiali ad alias divertant, ut in ea, præter
 „ Sacrum etiam concionum pabulo, aliisque piis
 „ operibus reficiantur.

Synodus Diocesana Ecclesie Venusinæ sub
D. Andrea Perbenedicto anno Domini 1613.
Napoli 1613. de diebus Festivis cap. 1. pag. 67.

„ Nos igitur eisdem Tridentinæ Synodi Decretis,
 „ & veteri salutari exemplo adducti . . . ut
 „ Dominicis diebus, & aliis sollempnibus Festis
 „ sincera & pia animi attentione sanctissimum
 „ Missæ sacrificium audiant, & ad paro-
 „ chialem frequentem accedant, & convenient,
 „ ubi a parcho, cui eorum cura commissa est,
 „ verbo Dei pascantur, & aliis animarum saluti
 „ necessariis erudiantur.

Diocesana Synodus Beneventana sub Maximi-
liano de Palumbaria anno Domini 1594. Romæ
1605. de Festis cap. 2. pag. 29.

„ Doceatur au-
 „ tem Populus dies Festos & potissimum diem
 „ Dominicum quia temporibus Apostolorum sem-
 „ per celebris fuit, institutos esse, ut tum in
 „ unum omnes pariter convenirent, ad audien-
 „ dum verbum Domini, ad audiendum quoque Sa-
 „ crum, & etiam ad communicandum, & tandem

„ ad

„ ad vacandum Deo soli; & ut dies illos tantum
 „ orationibus, hymnis, psalmis, & canticis spi-
 „ ritualibus, divinæ misericordiæ maxima bene-
 „ neficia recolendo, transigant. Hoc enim est san-
 „ ctificare Sabbatum.

Synodus Diocesana celebrata Nolæ anno 1588.
 sub Fabricio Gallo Neapoli 1590. de Festis tit.
 30. cap. 3.

„ Omnes in Dominicis diebus parochias fre-
 „ quentent; in festis vero Majoribus veluti Na-
 „ tivitatis Domini, Circumcisionis, Epiphaniæ
 „ Paschæ Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes,
 „ Corporis Christi, Sanctorum Apostolorum Pe-
 „ tri, & Paulli, S. Paullini, & S. Felicis, si
 „ in civitate fuerint in Cathedralē Ecclesiam
 „ conveniant; si autem in Dicecesi in collegiatam
 „ vel parochialem, quod etiam observari volu-
 „ mus, cum generales supplicationes fiunt, qui-
 „ bus diebus templa ornatiora, quam in aliis
 „ appareant, cum ad augustiorem cultum tum
 „ ad fidelium consolationem.

Decreta Synodalia Mazariensis Ecclesiæ Trepani
 anno 1609. de Festis cap. 5. n. 4.

„ Si quicumque vero cum his oneribus, comestibi-
 „ le deferatur ad Populi commoditatem, quacum-
 „ que hora ingredi condonatur; vendere autem
 „ vel emere dicta comestibilia, & alia ad victum
 „ necessaria nemini liceat nisi a matutino usque
 „ ad signum horæ tertiæ, quæ vulgo dicitur (il
 „ segno, seu la campana della Messa Maggio-
 „ re) & tunc cum ostiolo officinæ tantum aper-
 „ to. A quo signo tertiæ usque ad finem Missæ
 „ Ma-

„ Majoris inclusive ab omni venditione cessabunt.

„ Prima Diocesana Synodus Ecclesie Tridentinae, sub Antonio Tortorelli anno Domini 1686. Cesenae 1688. tit. 9. de Festis cap. 1. . . . „ Ut autem Festis diebus adhibeatur cultus (qui a media nocte antecedente usque ad mediam noctem sequentem Christianifideles obligavit) in domino omnes hortamur, non tantum, ut Missas praecepto alio satisfacturi integre audiant; verum etiam, ut Ecclesias Parochiales, quoad fieri potest, frequentent, aliisque divinis officiis assistant.

„ Constitutiones Diocesanæ Synodi Policastrensis sub Petro Magri anno 1638. Romæ 1638. de Festis cap. 2, pag. 23.

„ Moneant non semel parochi Populum, ut frequenter ad parochias diebus Dominicis saltem conveniant quibus Festa servanda prae-moneant suosque doceant diebus Festis sacro maximo interesse teneri patremque familias, & dominos suos effective adesse procurare: & a servilibus operibus desistendum, quia ut dierum Festorum devota ac religiosa celebratio perficiatur, divinis tantum officiis prædicationibus, confessionibus, aliisque pietatis actibus incumbendum: eo præsertim a peccatis, & ludis, commestationibus, crapulis, saltibus, & tripudijs abstinendum, & a media nocte ante Festum, usque ad mediam sequentem Festos dies præcipimus observari.

„ Constitutiones, & Decreta edita in Synodo
Doci-

Dioecēſana Fundana ſub Jo. Baptiſta Comparino
anno 1605. de Feſtis cap. 1. pag. 12.

” Dominicos Dies, & alios Feſtos Eccleſiæ
” præcepto inferius deſcriptas, aut conſuetudine
” colendos ita ſanctificari volumus, ut non ſolum
” ab omni opere illicito, & ſervili, atque a nun-
” dinis, & mercatibus veluti ſacris canonibus, &
” S. C. T. Decretis, & Pii Quinti ſel. record.
” Conſtitutione cautum eſt, ſed a vanis ſpectacu-
” lis, choreis, & luſibus abſtineant. Verum ſa-
” crificio Miſſæ interſint, Eccleſias frequentent, &
” quoad fieri poteſt a peccatis omnibus ca-
” veant.

Decreta in Provinciali Synodo Surrentina ſub
Joſepho Donzelo Archiepiſcopo edita anno 1584.
Vici Equenſis 1585. de Feſtis pag. 52.

” Curent Epicoſi, ne Feſtis diebus, cum di-
” vina præſertim celebrantur officia, vel ſole-
” mnioribus indulgentiarum proceſſionumque tem-
” poribus inania ſpectacula, choreæ, vel ſaltatio-
” nes in civitatibus, ſuburbis, oppidis, & vicis
” fiant; neque contractus, aut cujuſvis executio-
” nes ſubſtatione abſque ipſorum licentia.

Synodus Dioecēſana Anglonenſis ſub D. Ecto-
re Quarti Epicoſo. anno 1722. Neapoli 1729.
de Feſtis cap. 5. pag. 11.

Synodus Dioecēſana ſub Matthæo Galeano Soræ
celebrata anno Domini 1714. Romæ 1715. de
Feſtis cap. 5. pag. 98. . . . “ Item ut in iis die-
” bus ludos, Choreas, ſpectacula, commeſſatio-
” nes & ebrietates effugiat, Eccleſias, & opera
” ſpiritualia frequentet, Miſſis, diviniſque offi-
” ciis

„ ciis interfit , ac infuper abufum non acceden-
 „ di ad Ecclefias alicujus confanguinei funeris
 „ caufa ab eo divellere conentur . “ Quefto co-
 „ ftume era molto radicato nel noftro Regno . I
 „ Concilj ne parlano fovente .

Synodus Dioceſis MS. Rubenſis anno 1595.
 ſub Frate Gaſpare Paſquale Epifcopo . De Fe-
 „ ftis “ Cum diebus Dominicis , & ma-
 „ joribus feſtis Populus ex ſummorum Pontifi-
 „ cum conſtitutionibus , & S. Trid. Con. Decre-
 „ tis Miſſas , verbum Dei , & alia divina officia
 „ in parochiali Eccleſia audire teneantur ; pro-
 „ pterea Sacerdotes moneant “ .

Synodus Dioceſana Tarantina ſub Bonifacio
 Cardinali Caetano . Romæ 1615. de Feſtis tit. 4.
 cap. 2.

„ Nundinarum autem abufus in diebus feſtis ,
 „ ut omnino tollatur ſeculares Magiſtratus non
 „ ſolum vehementer hortamur , verum etiam eni-
 „ xe rogamus , dum verum miſſarum celebratio-
 „ nes perdurant ut ſuspendantur expreſſe jube-
 „ mus . Eodem modo ne diebus Feſtis fabulæ ,
 „ & comœdiæ recitentur , aut alia theatralia ſpe-
 „ ctacula , quæ animum a divinis officiis , &
 „ pietatis operibus avocant ; ne habeantur o-
 „ mnino interdiciamus .

Conſtitutiones Editæ in Dioceſana Synodo Ha-
 drienſi ſub Luca Antonio Reſta Epifcopo anno
 1582. Cupertini 1584. de Feſtis cap. 1. “
 „ Feſti dies pie , & ſancte cum omni veneratio-
 „ ne , & reverentia ab omnibus obſerventur , in
 „ quibus feſtivis diebus populus erudiendus eſt
 „ ut

„ ut Ecclesias frequentet , Missarum sollempniis ,
 „ præcipue in sollempnitatibus interfuit , orationi-
 „ bus inset , prædicationibus vacet , & opera mi-
 „ sericordiæ exerceat , & ab omni servili , & il-
 „ licito opere (nisi necessitas , vel pietas urgeat
 „ & tunc de licentia Episcopi quæ gratis detur ,
 „ & juxta canonum instituta tenetur) abstineat ,
 „ deleto penitus abusu illo abominabili sol-
 „ vendi tantum pro quolibet laborante in die
 „ Festo , & circa mercatus servetur constitutio
 „ fel. record. Pii. V. “ In molti sinodi si vuol
 „ torre coteffa simoniaca esazione.

Constitutiones Synodales Ecclesiæ Metropolita-
 næ Brundusinae editæ a D. Joanne a S. Stephano,
 & Falces Archiepiscopo Brundus. Romæ 1623.
 cap. 28. de Festis . . . “ Dies festos ab Ecclesia

„ indictos , vel de consuetudine servari solitos ,
 „ secundum Synodi statuta ab omnibus debito
 „ honore celebrandos , hortamur , Ecclesias fre-
 „ quentare , Missam , & divina officia audire ,
 „ maxime qui sunt Patres , & Matres Familias ,
 „ orationibus , & Dei laudibus incumbere ; Et
 „ hoc est vere Sabbatha sanctificare , maxime
 „ cum frequenter , & digne communicaverint “ .

Synodus Bituntina sub Cornelio Mussi . Vene-
 tiis 1579. de Missa can. 24. circa medium pag. 24.
 „ Monemus autem , & paterna charitate contesta-
 „ mur populum nostrum , ut saltem Dominicis
 „ diebus , & præcipuis quibusque festivitibus ,
 „ de Ecclesia nullus abscedat , donec compleantur
 „ sacra Mysteria Missæ majoris .

„ Circulatores , Festis iisdem , mimi , choreas

Y

„ du-

„ ducentes , Comoedi , variique vagi ejus generis
 „ homines , tametsi pharmacorum prætextu , non
 „ admittantur ad agendum aliquid ante vesperas ,
 „ nec res quascumque venales ferentibus , nisi
 „ urgente necessitate , ante parochialem Missam
 „ vendendi locus detur : Missa autem absoluta ea
 „ ratione a Vicariis locorum foraneis licentia
 „ concedatur , ut nihil ob eam rem sibi solven-
 „ dum præsumant .

Constitutiones Dioecesanæ Synodi Neapolitanæ
 sub Cardinali de Acquaviva Archiepiscopo Nea-
 politano anno Domini 1607. Paulo V. Pont. Max.
 Romæ 1608. Decretum IV.

„ Fests diebus iis saltem horis , quibus divi-
 „ na officia celebrantur , ludi scenici , vel eque-
 „ stres , aliaque hujusmodi spectacula non agan-
 „ tur , nec circulatores tam diebus festis , quam
 „ profestis suas præstigias , vel spectacula exer-
 „ ceant prope Ecclesias , in quibus eo tempore
 „ divina officia celebrantur , etiam sub præ-
 „ xtu vendendi medicamenta , sub pœnis nostro
 „ arbitrio infligendis .

„ Constitutiones MS. in dioecesana Synodo Calatina
 sub D. Paulo Filamarino Episcopo celebrata 1630.
 de cultu Fæstorum p. II.

„ Hortamur autem omnes , ut in præfatis die-
 „ bus in Ecclesiis frequenter divinis officiis de-
 „ vote intendant , ac in precibus recolendisque
 „ Dei maximis beneficiis assidue versentur .

Constitutiones & decreta condita in Provin-
 ciali Synodo Cosentina , sub D. Fantino Petri-
 gano anno Domini 1579. Romæ 1580. de Fests
 pag. 14.

„ Et

„ Et omnes Christifideles in diebus prefatis
 „ Ecclesias frequentent, divinis officiis devote
 „ intendant, a quibuscumque operibus illicitis,
 „ judiciorum agitationibus, emporiis, nundinis,
 „ aliisque mercatoriis conventibus exercendis quo-
 „ cunque nomine nuncupentur abstineant; &
 „ maxime rustici, qui in hoc sepe delinquant.
 Synodus Catanensis Diocesana sub Joanne de
 Torres Episcopo anno 1622. Militelli 1623. de
 Festis

„ Mane concioni, a prandio sacrae lectioni ubi
 „ explicari solet, interfint: sacris officiis praeser-
 „ tim Vesperarum pie religioseque adsint. Chri-
 „ stianae Doctrinae rudimentis ac praecipis perci-
 „ piendis addiscendisque versentur: agros homines
 „ carceribusque detentos visitent moerentesque con-
 „ solentur, in ea denique opera incumbant, ad
 „ quae sacri illi dies instituti sunt.

Consenso della Francia.

Conc. Pontig. an. 876. Can. VII. „ Ut episcopi
 „ secundum sacram iussionem Domini no-
 „ stri Jesu Christi, praedicationem per se, vel
 „ per suos congruentes exerceant, & Presbyteros
 „ suos ut similiter faciant instruere procurent.
 „ Et ut saeculares & fideles laici diebus Festis
 „ qui in civitatibus sunt ad publicas stationes
 „ occurrant, & qui in villis, & possessionibus
 „ sunt ad publicum officium in plebem festi-
 „ nent, & nullus latibulosa missarum in suis
 „ do-

„ domibus officia celebrare præsumat sine rationabili licentia Episcopi “.

Bochellus Decret. Eccles. Gallic. lib. 1. tit. VII. de celebr. Miss. cap. 13. Synod. Aymerici Pictar. Episc. ann. 1367. „ Prohibemus ne in „ Prioratibus eleemosynarum vel cappellis, diebus Dominicis, & festivis annualibus Missæ celebrentur, nisi quis coram infirmis voluerit celebrare, donec in Ecclesiis parochialibus Missa potius fuerit celebrata, dum tamen ita tempestive celebretur, quod in ipsis Prioralibus, & cappellis idonee postmodum valeat celebrare.

Cap. 37. Ex Concil. Senon. Ant. a Prato ann. 1528. Item ne populus distrahatur a Missa Parochiali, & ab auditione mandatorum Dei, & Ecclesiæ: prohibemus ne in cappellis ab antiquo etiam Episcoporum auctoritate fundatis, aliæ Missæ celebrentur, quam illæ, quæ de fundatione extiterint. Et si quæ sint Missæ, quæ ex tenore fundationis dici debeant die Dominico, non dicantur nisi post Missam parochialem “.

Cap. 77. Ex Synodo Rothom. anno. 1581. „ Quoniam videmus multos adduci ad præceptorum Ecclesiæ, & Ministrorum ejusdem contemptum, non facile admittantur fundationes, & erectiones cappellarum, & fraternitatum, in quibus ordinatur celebratio Missæ Dominico die ea potissimum hora, qua populus universus convenire debet ad audienda divina præcepta Dei, & Ecclesiæ. In Missis vero chari-

„ riat

ritatum. atque aliarum fraternitatum ab antiquo eo die constitutarum, nec aqua nec panis benedicantur: & inter illarum Missarum solemnia moneatur non esse prætermittendas Missas parochiales, propter assistentiam, in ea Missa, quæ ex devotione, & consilio celebratur. Quisque vero Presbyter in alia, quam parochiali aquam, & panem benedixerit suspensus a Divinis.

Cap. 73. Ex Synod. Senon. ann. 1524. " Nul-
lus præsumat Missam diebus Dominicis celebra-
re sine licentia Curati, aut Vicarii, ante
Missam parochialem, & maxime ante Pronum
dictæ Missæ parochialis completum: ne per
hoc revocentur Parochiani ab audiendo suas
Missas parochiales. Non tamen intendimus
prohibere, quominus primæ Missæ in aurora
illis diebus multis parochiis ab antiquo dici
solitæ, celebrentur.

Cap. 74. Ex Synod. Carnot. ann. 1526. " Nul-
lus diebus Dominicis, festis Beatæ Mariæ, &
& aliis annualibus, in parochiali Ecclesia
Missam celebrare præsumat ante Missam paro-
chiam, & maxime ante Pronum dictæ Mis-
sæ, nisi de licentia Curati, aut ejus Vicarii,
ne per hoc revocentur Parochiani ab audien-
do suas Missas parochiales. Non tamen in-
tendimus prohibere, quominus primæ Missæ,
in aurora illis diebus in multis parochiis ab
antiquo fundatæ, & dici solitæ celebrentur.

Cap. 82. Ex Conc. Burdigal. ann. 1582. " Dum
publica, & parochialis Missa celebratur, nul-

„ lo

„ do modo in eadem Ecclesia sacrum aliud face-
 „ re liceat .

Con. Senon. seu Paris. ann. 1582. in Decre-
 tis morum, Decr. 1280, Admoneant frequenter
 „ Curati suos Parochianos, ut intersint Missæ
 „ parochiali diebus Dominicis, & festis per heb-
 „ domadam occurrentibus. Et ut ad omnia illa
 „ quæ per singulos dies Dominicos in Pronis
 „ præcipiuntur, diligenter attendant. Quod si
 „ legitimo cessante impedimento, absque licen-
 „ tia sui Curati, per tres dies Dominicos negle-
 „ xerint interesse Missæ parochiali, denuncient
 „ statim Promotoribus, ut pro mensura contem-
 „ ptus, vel offensæ puniantur.

Conc. Tric. ann. 1229. Can. 25. „ Item statui-
 „ mus ut Parochiani, dominus, & domina cu-
 „ juslibet domus, Dominicis, & festivis diebus,
 „ in quibus ab operibus est cessandum, tenean-
 „ tur ad Ecclesiam venire, audituri ibidem ex
 „ integro prædicationem, & divinum officium:
 „ nec inde recessuri donec Missa compleatur
 „ omnino. Quod si alter ipsorum absens fuerit
 „ extra villam, vel alia de causa rationabili præ-
 „ peditus, alter saltem teneatur venire.

Conc. Rhemense ann. 1583. tit. de diebus
 festis. „ Diebus Dominicis, & festis in suas Pa-
 „ rochias populus conveniat, & Missæ Concio-
 „ ni, ac vespers intersit. . . . Nemini a pro-
 „ pria Parochia liceat abesse sanctissimis diebus
 „ Paschæ, Pentecostes, & Natalis Domini, ni-
 „ si quem infirmitas vel alia legitima causa cum
 „ Parochi licentia excusabit.

„ Fra

„ Fraternitatum societates ne diebus Domini-
 „ cis hora Missæ parochialis , quæ competenti
 „ hora celebretur fiant, neve in iisdem panis ,
 „ aut aqua benedicatur a Sacerdote sub pœna
 „ suspensionis .

Conc. Narbonense sub Julio III. an. 1551. Ca-
 non. 30 “ Præcipimus Parochis omnibus eorum-
 „ que vicem gerentibus a suggesto , sive Prono
 „ Parochianos monere excommunicationis pœ-
 „ nam illis minitantes , ut unusquisque ad Mis-
 „ sam parochialem veniat, diebus præsertim Do-
 „ minicis , & domesticos omnes secum ducat .
 „ Neque exeant , ut sit , aut concione habita ,
 „ aut elevato corpore Christi; sed expectent quo-
 „ usque Sacerdos auditoribus benedixerit: ne ex-
 „ communicationis sententiam incidant . Eorum
 „ autem qui parere noluerint, ad ecclesiasticum
 „ judicem , seu officialem nomina deferent , ut
 „ illos [tamquam refractarios , & qui hæreseos
 „ nomine habeantur, puniat . Qui etiam vocato
 „ in auxilium profano , & sæculari iudice ad
 „ hæc præstanda compellantur, si opus fuerit. Di-
 „ vinum officium pio , & sincero pectore au-
 „ diant : non deambulantes , neque per tem-
 „ plum discurrentes , sed genibus flexis orantes
 „ vel stent modeste , vel sedeant, ut viros Chri-
 „ stianos decet. Quod si contempserint, excom-
 „ municentur .

Conc. Turonense anno 1583. cap. 15. “ Sancto-
 „ rum Patrum antiqua decreta renovantes omni-
 „ bus , & singulis Christi fidelibus , suis Missis
 „ paroecialibus , & aliis suarum Paroeciarum di-
 „ „ vinis

„ vinis officiis , singulis diebus Dominicis , &
 „ festivis interesse districte præcipimus : a qui-
 „ bus si per tres Dominicos continue sequentes
 „ illos abesse contingat , nisi legitimo impedi-
 „ mento retineantur , pœnas a sacris canonibus
 „ indictas incurrere declaramus , quod illis sui
 „ Rectores , & Confessarii sæpius inculcare non
 „ omittant “ . . .

Comment. Cleri Call. tom. 1. pag. 524. cap. 2.
 de cultu divin. offic. num. 16. & tom. 4. tit. 1.
 cap. 4. §. 22. Excerptum declarationis in for-
 ma mandati , conventus Generalis Cleri ha-
 biti anno 1625. confirmatæ alio conventu an-
 ni 1645. illoque anni 1645. renovatæ , quæ vul-
 go appellatur , *mandatum de regularibus* . . . Cum
 „ necesse apprime sit , oves quidem pastoris sui
 „ vocem audire , pastorem vero gregem suum
 „ videre , & noscere , idque Ecclesiam impulerit
 „ ad præcipiendum , ut fideles Missæ parochia-
 „ li , de tribus Dominicis diebus una saltem ,
 „ interessent , potestate impertita superioribus il-
 „ los adigendi per ecclesiasticas censuras : Haec
 „ præceptio sedulo est observanda , tum ut ibi
 „ concio sacra excipiat , audianturque indictio-
 „ nes festorum , jejuniorum , monitoriorum , alia-
 „ que hujusmodi , quæ tenentur fideles scire ,
 „ quæque ibi traduntur . Quamobrem inhihentur
 „ Regulares conciones habere , seu quomodoli-
 „ bet docere , monitave porrigere , quæ huic
 „ præceptioni adversentur . Atqui ut populus
 „ fidelis nullam prætereundam possit causam , aut
 „ excusationes , quominus Missæ parochiali se
 „ sistat

„ fiat, vetatur Regularibus ne supplicationes
 „ (vulgo processiones) celebrent, neu congrega-
 „ tiones, & conventus publicos in suis mona-
 „ steriis habeant, horis quibus parochialis mis-
 „ sa perfolvitur, & quoad muneri huic parochia-
 „ rum, & fidelium fuerit satisfactum “.

Bochellus lib. 1. Decret. Eccles. Gallic. tit. 6.
 c. 96. ex Synod. Carnot. „ Quilibet Christianus
 „ parochialem Missam audiat die Dominica in
 „ sua parochia. Quod si quis sine causa per tres
 „ dies Dominicos immediate sequentes Missam
 „ in sua parochia non audierit: hoc nobis seu
 „ curiæ nostræ nunciatur “.

Rit. Paris. juss. Em. Card. Noaili editum an-
 no. 1697. pag. 502. „ Legitimus populi Christi-
 „ ani conventus ad sacra celebranda, sub proprio
 „ Pastore statis diebus fieri solitus apud veteres
 „ scriptores, & antiqua Concilia per antonomas-
 „ tiam conventus appellatur. In ipso nascentis
 „ Ecclesiæ exordio post acceptum ab Apostolis
 „ Spiritum Sanctum, erant (Discipuli) perseve-
 „ rantes in doctrina Apostolorum, & communi-
 „ catione fractionis panis, & orationibus. In i-
 „ pso nascentis Ecclesiæ exordio post acceptum
 „ Spiritum Sanctum Apostoli conventus suas
 „ celebrarunt prima die post Sabbatum, quæ ab
 „ Apostolo Joanne vocatur dies Dominica. Id
 „ constat tum ex Sancto Luca his verbis: *Una*
 „ (id est prima) *Sabbati cum convenissemus ad*
 „ *frangendum panem* Paulus ... *pertraxit sermo-*
 „ *nem usque ad mediam noctem; erant autem lam-*
 „ *pades copiosæ in cœnaculo ubi eramus congre-*
 „ *gati:*

„ gati: tum etiam ex Sancto Paulo ubi sic statuit:
 „ De collectis qua fiunt in Sanctos sicut ordina-
 „ vi Ecclesis Galatiae, ita & vos facite; per
 „ unam (idest primam) Sabbati unusquisque ve-
 „ strum apud se reponat, recondens quod ei be-
 „ ne placuerit. Ad hos Conventus vocabantur
 „ singuli fideles cujuscumque essent conditionis,
 „ ut scribit S. Ignatius his verbis: *Sæpe con-*
 „ *gregationes fiant, ex nomine omnes quare, ser-*
 „ *vos, & ancillas ne despicias.*

Guilielmus Parisiensis in stat. Synod. art. 11.
 in Synodico Parisiensi. „ Præcipit quod Pre-
 „ sbyteri Parochianos suos, qui tribus Domini-
 „ cis continuis se ab Ecclesia sua absentaverint
 „ sine juxta causa, & necessaria, interdicant,
 „ & ad Episcopum mittant interdictos.

Conc. Rotomagense ann. 1581. cap. de Cura-
 torum officiis art. 19. „ Curati diligenter animad-
 „ vertant si Parochiani Dominicis, aut festivis
 „ diebus divinis officiis interfint, & de absen-
 „ tiæ causis inquirent; aut jubeant per aliquem
 „ puerum absentes observari; ut post admonitio-
 „ nem debitam, quos noverint pertinaces ad
 „ Episcopum deferant, & ab eo discant quid
 „ agendum.

Henricus de Gondy ann. 1608. In stat. quæ re-
 novata fuerunt in Synod. Paris. stat. 7. in Sy-
 nod. „ Parochi frequenter admoneant Parochia-
 „ nos, ut cessante legitimo impedimento, Mis-
 „ sam Parochialem, tam Dominicis, quam aliis
 „ diebus festis devote audiant. Quod si tribus
 „ Dominicis continuis audire neglexerint, eos
 „ no-

„ nostro Promotori deferant , debitam poenam
 „ recepturos “ .

Clerus Gallican. in Epistola Encyclica ad Episc. Galliar. in comitiis general. ann. 1655. data: Patris Bagotii doctrinam damnat his verbis :

„ Mandatum de parochiali Missa , & instructionibus , quæ fiunt , cum unum ex antiquissimis Ecclesiæ mandatis sit , auctor hic dicere non est ausus , revera nos ad satisfaciendum mandato huic non teneri , ita tamen attenuat , & imminuit , ut postquam scripserit , legitimam excusationem habere eos , qui Parochiam non frequentant , quia ipsis magis commodum est ad aliam Ecclesiam ire : itionem ad parochialem Ecclesiam in eum tantummodo finem a Tridentino Concilio nobis præcipi , ut verbum Dei audiamus , non vero ut Missæ etiam parochiali interfimus ; nos sub peccato non teneri ad audiendum sacrum in parochiali Ecclesia dummodo Parochi , situsque Parochialis Ecclesiæ expresse despectui non habeantur , neque propria , neque Concilii auctoritate , censuras , aliasque spirituales poenas iis , qui non interfunt , infligere demum affirmet , in antiquioribus Canonibus , quibus parochiarum frequentatio imperatur , eo nomine omnes Ecclesias indiscriminatim intelligi , atque ut se a veteri disciplina , quæ cum sua sententia apertissime pugnat , tueatur , recentioribus legibus majorem , quam antiquis , vim inesse autumat , atque a superiorum silentio abusus auctoritatem ac robur accipere ; non secus ac si

„ somno illius , qui bonum semen seminavit in
 „ agro suo , lolium , quod inimicus homo su-
 „ perseminat , minus exitiale speratae messi red-
 „ deretur : vel recentiores leges , Tridentinique
 „ Concilii exhortationes , quibus frequentia pa-
 „ rochiarum commendatur , obligationem a ve-
 „ teribus impositam , non supponant , ratamque
 „ habeant .

Consenso della Fiandra. (a)

„ **E**T quidem Andreas Creusen Archiepiscopus
 „ Mechliniensis cum comperisset , subditos suos
 „ in crassa Mysteriorum Fidei ignorantia versari ;
 „ eamque pro magna parte oriri ex eo , quod
 „ non haberetur diligentia conveniens , & af-
 „ fectus frequentandi parochiam ad audiendum
 „ verbum Dei , ut ipse loquitur in suo Decreto,
 „ 26. Octobris 1667. evulgato , voluit has S. Ca-
 „ roli litteras in idioma flandricum , & galli-
 „ cum versas suo decreto annecti , & populo
 „ proponi .

„ Quod idem modernus Antuerpiensium Anti-
 „ stes Joannes Ferdinandus Van-Beugem evulga-
 „ to Decreto die 21. Martii 1687. fieri manda-
 „ vit : *Ut quisque , ait , tum auctoritate tan-
 „ ti viri , tum concludentibus ejus rationibus , ad
 „ parochia frequentationem impensius incitetur .*
 „ Por-

(a) Van-Espen Tom. I. tit. 3. Cap. 10. , e
 21. pag. 58. e 49. num. 8.

„ Porro Episcopi Belgii , ut juxta legem sibi
 „ a Synodo Tridentino positam , populus sæpius de
 „ hac obligatione moneatur , præter iterata a se
 „ edita Decreta , insuper omnibus verbi dei præ-
 „ conibus , tam regularibus , quam secularibus
 „ hæc duo injungunt : primum , ut moneant po-
 „ pulum , ut frequenter ad suas Parochias saltem
 „ diebus Dominicis , & Festis majoribus acce-
 „ dant . Alterum : Diligenter item moneant ,
 „ unumquemque teneri Parochiæ suæ interesse ,
 „ ubi commode id fieri potest , ad audiendum
 „ verbum Dei “ . Instructiones pro concionan-
 „ art. 9. et 10.

„ Hæc continua Episcoporum mandata , et sæ-
 „ pius iteratæ pastorales exhortationes , sat pro-
 „ bant , quantopere hujus legis custodia ipsis
 „ cordi sit : quod et amplius patebit , si expen-
 „ derimus , quæ in hoc nostro Belgio ad pro-
 „ movendum parochialium officiorum frequen-
 „ tationem decreta sint „ .

„ Cap. IX. Synodi Belgicæ supponentes obligatio-
 „ nem frequentandi Parochiam ad audiendum ver-
 „ bum Dei ; adeo claris ac evidentibus terminis
 „ in sacris cænonibus , ac novissime , in synodo
 „ Tridentina esse expressam , ut nullo , vel ap-
 „ parenti colore obfuscarî posset , non tam fue-
 „ re sollicitæ , ut hanc legem suis decretis indu-
 „ cerent , quam ut removerent ea , quibus a
 „ Parochiæ frequentatione populus quacumque
 „ ratione avocaretur ; eaque ordinarent , quibus
 „ ad eam frequentandam incitaretur , et move-
 „ retur „ .

Rom.

Num. I. *Quia unusquisque juxta Concilium Tridentinum Parochiae suae interesse tenetur ad audiendum verbum Dei, ubi commode id fieri potest; quo tempore illud in Ecclesia parochiali annuntiatur („ ait Synodus D. Mechlin. tit. 10. cap. 5. „) nemo in cappellis, quae Parochiae finibus continentur, concionari, aut Missam celebrare praesumat sub poena arbitraria, & similiter nemo in eadem Ecclesia sub concione Missam, etiam privatam celebret „ . Similiter Buscodu- „ censis sub Masio tit. 11. cap. 3. „ . Ne Parochiani, qui diebus Dominicis, & festis juxta Concilii Tridentini declarationem, Parochiae suae interesse ad audiendum verbum Dei tenentur, ab illo avocentur, praecipit, ne quis Sacerdos eo tempore in Ecclesia parochiali, aut extra eam in cappellis sacrum facere, aut concionare praesumat, sub poena nostro arbitrio infligenda, „ . Et „ altera sub eodem Masio, postquam statuit in „ Parochia, Missa matutinali finita Catechismus esse instituendum, adjungit: „ Caveant Sacerdotes, ne tempore concionis hujus matutinae, siue etiam pastoralis audeant Missam legere, ne occasione hac Auditores a catechizatione avocentur .*

Cappellani („ ait Synodus Namurcensis anno „ 1639. tit. 3. cap. 16. „) siue intra, siue extra Ecclesiam parochialem tali tempore Missas dicant, ut populus hac occasione a Missa parochiali, concione, aut catechismo non avocentur .

„ II. Synodus autem Autuerpiensis sub Miraeo „ tit.

„ tit. II. cap. 8. eandem frequentandi Paro-
 „ chiam ad audiendum verbum Dei obligatio-
 „ nem ex Concilio Tridentino praemittens, ait:
Nemo in civitate nostra & oppidis, Dominicis,
& festis diebus ante meridiem extra Ecclesiam
parochialem lingua vernacula concionetur, ne
quidem sub praetextu Indulgentiarum, aut Con-
fraternitatum; lingua vero externa non fiat con-
cio ante horam decimam.

CAPITOLO VII.

Editti de' Principi per l' osservanza delle Feste.

NON v'ha dubbio, che qualora le due potestà
 ecclesiastica, e temporale vanno di accord-
 do, si ottiene la piena felicità politica ed ester-
 na, spirituale ed interna: perocchè siamo di-
 fesi nella vita e nelle sostanze, nè siamo de-
 fraudati nelle promesse divine sul regno eter-
 no. Quelle due potestà concorrono egualmen-
 te, ancorchè per diverse vie, ad impegnar
 l' uomo nell' osservanza de' due massimi precet-
 ti della legge Vangelica: intanto ella è cosa
 certa, che la Religione di Cristo, ancorchè ab-
 bia per iscopo l'eterna felicità che ci vien pro-
 messa in cielo; tuttavia le sue leggi sono ordi-
 nate in maniera che in nulla si offende, anzi
 si migliora l' uomo anche pel mondo presente.
 Noi lo veggiamo in quelle leggi che prescri-
 vo-

vono a' figliuoli la sommissione a' loro genitori, il rispetto alle potestà secolari: in altre che proibiscono l'omicidio, il furto, l'usura, e cose simili. Tutto ciò è necessario a mantenere il piano delle società civili.

Tuttavia benchè la Religione, e la pubblica potestà abbiano un fine comune, esse però nella loro condotta si servono di mezzi differenti. La Religione è ordinata a regolare l'interno dell'uomo, e a riformare i suoi costumi. La pubblica potestà è istituita a formare le leggi regolatrici della condotta esteriore dell'uomo.

Vi sono poi sì nella Religione come nella Politica alcune leggi le quali sono proprie di ciascuna potestà: così il prescrivere un determinato tempo per rendere il pubblico culto che si dee alla Divinità, l'ordinare certe cerimonie, ed altre simili sono leggi della Religione. Per l'opposito le leggi che regolano la formalità de' testamenti, il valore della moneta, ed altre simili sono proprie della potestà temporale. E pure in ciò si scorge dell'armonia: Infatti la Chiesa comandando a' suoi figliuoli di ubbidire alle potestà temporali vuole in conseguenza, che si osservi fedelmente ciò che queste prescrivono, qualora non si opponga a' principj della Religione. I Principi volendo, che la Religione sia salva ne' loro stati, e formando leggi che ordinano il rispetto delle potestà ecclesiastiche, vogliono in conseguenza, che si osservi fedelmente ciò che queste prescrivono, purchè per tali leggi esterne non venga offesa la suprema autorità.

rità del principato . In questo modo le due potestà egualmente influiscono in quell' armonia politica per diversi generi di leggi, donde provengono nello Stato tutti i vantaggi civili, e religiosi . Con questo lume io m' innoltro ad esaminare qual parte le leggi pubbliche abbiano nell' osservanza delle Feste.

E perchè non si creda, che la legge della Domenica fosse un' invenzione capricciosa, noi abbiam veduto prima la sua origine divina , ora per esaminare i rapporti che ha collo Stato , ritorniamo alla natura.

Egli è dimostrato, che l' uomo dovea destinare un tempo al culto pubblico di Dio in riconoscenza del suo supremo dominio su di noi, e dell' essenziale dipendenza nostra da lui : Questo è un suo diritto di Creatore , e conservatore , onde ricerca dalle creature ossequio , e rispetto , ed un culto religioso : questo è per parte dell' uomo un ringraziamento de' suoi benefizj , una protestazione di servitù , un' ulteriore impetrazione di grazia . La destinazione di questo tempo , e della maniera , come dovea rendersi quel culto, si apparteneva senza fallo alla Religione : la Domenica fu il giorno destinato, ed avendo la rivelazione agli uomini data un' idea di Dio che prima niuna nazione avea ricevuta, gli ufizj da rendersi a Dio furono maggiormente spiegati per lo magistero di Gesù Cristo , per cui fu fatta la rivelazione . Intanto questi ufizj doveano esser pubblici e solenni, come la natura l' ispirò ; ma la rivelazione, il divino

magistèro; le leggi della carità e della Religione furono le leggi della Chiesa: per la qual cosa nella Domenica, come giorno del Signore, non dovea darsi luogo ad altre occupazioni umane, se non terminati gli uffizj con Dio: Così la Chiesa vietò l'opere servili: ma quali armi avea la Chiesa per esser ubbidita? avea i mezzi della penitenza, o di una separazione dal corpo de' Fedeli. Ella doveva esser sostenuta da' Principi secolari egualmente interessati nelle mire d'un regno eterno: imperciocchè una era la Fede de' Principi, e de' Vescovi: i Principi amavano i loro sudditi ch'erano uniti con essi loro pe' vincoli del principato, e più per la stessa Fede e carità: perciò essi li volevano sì felici nel regno terreno, come nell'eterno. La carità che non termina, anzi si perfeziona in cielo, dava maggiori stimoli a' regnanti per instabilirsi in cielo co' sudditi in una felicità più di quella, che le leggi dello Stato possono partorire per bene de' sudditi: i Principi adunque s'impegnarono colle loro leggi, come istrumenti, e ministri della felicità eterna: i Principi furono i difensori della Religione e della Fede: i Principi custodi de' canoni ecclesiastici, e dove questi non giungevano, essi giunsero colla spada, e coll'autorità reale. Questa è evidentemente l'origine di molte leggi politiche appartenenti alla Religione, e di molti editti de' Principi per l'osservanza delle Feste.

Il primo fu Costantino in quella legge, di cui si sovente si è fatta menzione di sopra, ove

ove ordinò a tutti i sudditi del suo impero, anche a' soldati gentili non solo l' astinenza dalle opere servili, ma altresì alcuni esercizi di Religione da praticarsi nel giorno di Domenica. A tal fine mandò lettere a' presidi del Romano impero, affinchè tutte le sue provincie si uniformassero allo spirito del Cristianesimo nell' osservanza delle Domeniche, e delle solennità de' martiri. Intendea il savio Principe coll' uniformità del culto festivo unire i suoi sudditi, anche i gentili, col vincolo di una medesima Religione. Certamente questo molto giovava anche all' ordine del principato terreno. Noi leggiamo presso Eusebio: (a) *Fu anche mandata legge a' presidi delle provincie per l' osservanza della Domenica. Essi doveano altresì per comando del Principe osservare la festività de' martiri, e le altre solennità della Chiesa.* Lo spirito di questa legge era già antico nella Chiesa: i primi Cristiani osservavano le Domeniche, e le solennità de' martiri (b). Costantino

A 2 2 col.

(a) Eusebius lib.4. in vita Constantini cap. 23. *Missa quoque lex est ad praesides provinciarum, ut etiam ipsi diem Dominicum venerentur. Idem festos martyrum jussu Principis observabant & ecclesiasticarum festivitatum tempora debito honore prosequerantur.*

(b) Cyprianus Epist. 6. lib. 3. *Denique & dies eorum quibus excedunt, annotatae, ut commemorationes eorum inter memorias martyrum celebrare possimus.* Idem Epist. 5. lib. 4. *Sacrificia*

colla sua autorità confermò quanto prima era si osservato nella Chiesa, ed estese la venerazione de' giorni festivi a tutte le provincie del suo impero anco per quel fine che noi abbiamo accennato.

Teodosio primo nell' anno 386. vietò gli spettacoli nel dì del sole : (a) *Non vi sia*, egli dice, *alcuno che nel dì del sole (la Domenica) trattenga il popolo nellarappresentanza degli spettacoli, acciò vi sia distinzione tra le divine, e le profane solennità.*

Teodosio Juniore nell' anno 425. promulgò la celebre legge *Dominico* (b) comentata dottamente

cia pro eis semper, ut meministis, offerimus, quoties martyrum passiones & dies anniversaria commemoratione celebramus.

Nel frammento dell' Epistola della Chiesa di Smirne rapportato da Eusebio lib. 4. cap. 14. si legge : *Sic nos postea ossa ejus ex cineribus selecta eo loco reposuimus, qui illi erat decorus, consentaneusque. Ubi sane nobis in unum aliquando coactis Dominus præstabit, ut celebrem ejus martyrii diem, instar Natalis festi, cum exultatione, & gaudio, quantum fieri potest maximo, recolamus.*

S. Cirillo nel lib. 6. dinota l' origine di questa consuetudine ecclesiastica : *Hoc ad Græcorum vetustissimorum imitationem fieri, apud quos qui in Marathone ceciderant anniversariis laudibus coronati fuerunt.*

(a) Leg. 2. Cod. Theod. de spect.

(b) Leg. ultim. Cod. Theod. de spect.

te dal Briffonio , degna di quel favio Principe :
 Vogliamo compiutamente riferirla : „ I Fe-
 „ deli si occupino nel culto divino nella Do-
 „ menica ch'è il primo dì della settimana , nel
 „ Natale , e nell' Epifania di Cristo , anche
 „ nella Pasqua, e nella Pentecoste , allorchè le
 „ vesti imitando la novella luce del santo Bat-
 „ tesimo dinotano la virtù del celeste lavacro ,
 „ e pubblicamente in tutte le Chiese si legge
 „ la storia degli Apostoli che furono i maestri
 „ di tutto il Cristianesimo . Perciò vogliamo
 „ che in cotesti giorni sieno vietati in tutte le
 „ città gli spettacoli teatrali , e i giuochi cir-
 „ censi . Anche coloro che professano o l' em-
 „ pio giudaismo , o lo stolto gentilesimo , sappia-
 „ no altro essere il tempo delle pubbliche pre-
 „ ghiera , altro quello de' piaceri . E perchè talu-
 „ no non s' immagini , che sia costretto a tali
 „ spettacoli per certo debito di rispetto al no-
 „ stro nome (nelle solennità , dove s' incontri il
 „ natale di un Imperatore) e con dispreggio della
 „ Divinità v' intervenga , e' non dubiti , poichè
 „ non restiamo punto offesi , se mostri minor rispet-
 „ to per noi . Egli è fuor di dubbio , che allora
 „ più ossequio ci si presta dal genere umano ,
 „ quando tutto il mondo rende quell' ossequio
 „ che si dee alla virtù di Dio Onnipotente .

Gl'Imperatori Leone, ed Antemio nell'anno 469,
 emanarono la legge che ora trascriveremo , la
 quale merita una particolare attenzione, essendo
 concepita in termini veramente atti ad imprime-
 re negli animi de' Fedeli la sincera osservanza
 de'

de' giorni sacri: (a) „ I giorni festivi dedicati alla
 „ maestà dell' Altissimo vogliamo, che non si
 „ consumino in qualsivoglia genere di spettacoli,
 „ nè si profanino colla vessazione di qualunque
 „ esazione. Il giorno di Domenica pertanto or-
 „ diniamo, che sia sempre rispettato, onde sia
 „ immune da ogni esecuzione: niuna pena corpo-
 „ rale molesti alcuno: niuna pleggeria si chiegga:
 „ tacciano gli apparitori: sieno in silenzio gli
 „ avvocati: sia quel giorno da' decreti alieno:
 „ non si senta l'orrida voce del banditore: re-
 „ spirino dalle controversie i litiganti ed abbiano
 „ intervallo di quiete: vadano i litiganti l' uno
 „ all' altro senza timore: sieno gli animi preoc-
 „ cupati da' sentimenti di scambievolmente amicitia
 „ e di penitenza: vengano a convenzione: par-
 „ lino di transazione. Nè, perchè accordiamo
 „ l'ozio di questo santo giorno, permettiamo,
 „ che taluno si diverta in piaceri osceni. Non
 „ abbiano luogo in questo giorno i teatri, o'l
 „ corso, o la ginnastica, o pure i giuochi gla-
 „ diatorj, e venatorj; e se in questo giorno do-
 „ vesse celebrarsi la solennità o della nostra na-
 „ scita, o del nostro imperio, si differisca. So-
 „ sterrà certamente la perdita della milizia, e
 „ la confiscazione de' beni colui che interverrà
 „ agli spettacoli, o l'apparitore di qualsivoglia
 „ giudice, che sotto pretesto di pubblico, o di
 „ pri

(a) Leg. *Dies festos* Cod. de feriis

„ privato negozio crederà di violare quanto in „ questa legge vien espresso “.

L'Imperadore Emanuele Comneno in una Costituzione rapportata da Gottomfredo nella sua collezione fa una divisione di giorni, de' quali alcuni vuole che sieno tutti feriatì, altri feriatì per metà: nel numero de' primi mette i giorni di Domenica, e tutte le Feste solenni di Cristo S. N. della Vergine Santissima, de' SS. Apostoli &c., ed altre che in quella Costituzione si notano, e vuole, che in tali giorni sia chiuso il foro, e cessi ogni strepito giudiziario: nel numero de' secondi mette le festività di alcuni Santi, cioè de' SS. Martiri, e di altri Vescovi della Chiesa d'oriente, come di S. Atanagio, S. Gregorio, S. Cirillo &c.; ed in questi giorni ordina, che cessino i giudizj dall'aurora fino all'ora de' sacri misterj, acciocchè i giudici prima attendano al culto sacro, intervenendo alle pubbliche preghiere, indi procurino l'amministrazione della giustizia.

L'istesso stabilì in Africa Onorio Imperadore nell'anno 401. siccome si legge nel canone 61. del Codice Africano.

Ne' Capitolari de' Rè Francesi si ordina nel L. 6. cap. 205. „ Che nel santo giorno di Domenica „ non si dia luogo alle favole, alle danze, come „ è costume di farsi nelle piazze delle città; ma „ si vada da qualche savio e prudente sacerdote „ te per dar pabolo alla vita spirituale dell'ani „ ma, coll'ascoltare la divina parola. Che il „ Sabato si vada al vespro, e 'l mattino si as „ sista.

„ fista alla Messa solenne con portarvi le ob-
 „ blazioni &c. “

Allorchè il Rè Carlo passò ad Aquisgrana la Festa di Pasqua dell' anno 789. ch' era nel giorno 19. di Aprile, nel giorno 23. del precedente Marzo tenne un' assemblea nel medesimo luogo, dove pubblicò un Capitolare di 80. capitoli, che tende principalmente a ristabilire la disciplina ecclesiastica. Nel cap.79. si notano le fatiche da non farsi la Domenica, e si permettono le vetture per tre motivi: cioè per l' armata, pe' viveri, e per le sepolture, e se ne adduce la seguente ragione: „ Acciocchè sia da tutti rispettato il sacro „ riposo della Domenica, nella quale si dee as- „ sistere all' ufizio solenne, e dar gloria a Dio „ per tutti i benefizj che ne ha compartiti in „ questo giorno “.

A Cedualla Rè di Ovessex succedè nel Regno nell' anno 689. Ina, che fece alcune leggi per lo suo popolo in una grande assemblea di signori, e di dotti, dove si ritrovavano due Vescovi Edda, ed Erchembaldo. Tra queste leggi se ne incontra una su la Domenica, che può dirsi singolare: „ (a) Lo schiavo che avrà lavorato la „ Domenica per ordine del suo padrone, farà „ messo in libertà, e l' uomo libero farà messo „ in servitù “.

Verso l' anno 788. il Rè Carlo pubblicò un Capitolare per la Sassonia diviso in 34. articoli; la maggior parte de' quali spetta alla conferma-
 zio-

(a) Cap. 2.

zione di quella Chiesa nascente. Or in uno di questi articoli si ordinò, che non si potesse ragunare alcuna assemblea profana la Domenica, e le Feste.

S. Teodoro Arcivescovo di Cantorberì fu il primo tra' Latini, che compose un penitenziale, cioè una raccolta di canoni per regolare le penitenze di diversi peccati. Molti lo copiarono, e fecero simili raccolte che furono poi mescolate con quella di Teodoro, per modo che non si ritrova più nella sua purità (a). Quel che si fa più sicuramente esservi di suo, sono certi capitoli, o articoli in numero di 120. che contengono il sommario della disciplina de' Greci, e de' Latini. Tra questi si legge, che la Domenica non si andava nè in battello, nè in carro, nè a cavallo, e non si faceva pane (b). Si vede nella vita di S. Cutberto, che la Regina medesima non andava sul carro la Domenica (c). Tra' Greci i laici medesimi si comunicavano ogni Domenica, e scomunicavasi colui che mancava di farlo trè Domeniche di seguito (d).

Nel secolo XI. tra' decreti promulgati dal Rè Ferdinando, e dalla Regina Sancia, approvati dal consenso di tutti i Vescovi di Spagna, e di tutti i Grandi di quel Regno nell' anno 1050.

Bb

fi

(a) To. 9. Spicil. to. 6. Conc. App. p. 2875.

(b) Cap. 7.

(c) Vit. S. Cutb. cap. 27. cap. 10. 119.

(d) Cap. 12.

fi legge nel cap. 6. „ Si fa noto a tutti i Cristia-
 „ ni, che il Sabato si debbe andare al vespro,
 „ poi alle vigilie, ed a' mattutini, ed assistere nel-
 „ la Domenica alla Messa solenne, ed alle ore
 „ canoniche.

Filippo II. nell' editto dell' anno 1587. da-
 to al Sinodo di Cambray stabilisce nell' art.
 5. „ Che ne' giorni festivi mentre si fa la con-
 „ cione, o si celebra la Messa solenne, o si
 „ canta il vespro, non ardisca alcuno di starse-
 „ ne ne' luoghi pubblici, o nelle bettole, nè di
 „ trattenerfi in qualsivoglia giuoco, o ballo, o
 „ pesca, o altra profana occupazione sotto pena
 „ arbitraria.

Fù rinnovato un tale editto nel Concilio II.
 provinciale di Malines, e fu anche avvalorato
 dall' autorità de' Principi.

Carlo V. nell' editto dell' anno 1531. ordinò
 che nell' ore destinate a' sacri ufizj non si potes-
 se ammetter alcuno nelle osterie.

Dello stesso tenore è l' editto di Alberto, e d'I-
 fabella dell' anno 1607. che si può riscontrare
 nella parte seconda degli editti di Fiandra alla
 pag. 33.

Alfonso Arcivescovo di Malines cacciò fuori
 a' 25. di Novembre dell' anno 1675. una lettera pa-
 storale, nella quale rappresenta tutti gli abusi
 introdotti contro la vera santificazione delle Fe-
 ste; insinuando a' Fedeli di trattenerfi negli ufi-
 zj di pietà. A questa lettera pastorale seguì un
 decreto regio; che noi riferiremo nel fine di que-
 sto capitolo.

Quin-

Quindi il medesimo Arcivescovo Alfonso a' 10. di Maggio dell'anno 1685. mandò alcune lettere circolari per maggiormente inculcare l'osservanza delle cose stabilite nella sua lettera pastorale, ed in esecuzione de' savj provvedimenti di questo Prelato si promulgò un altro regio decreto, nel quale più diffusamente si rinnova il primo editto.

Per rapporto poi al nostro Regno abbiamo molte Prammatiche a quest' oggetto. Nel §. 10. della Prammatica II. sotto il titolo *Ne quid in loco publico* emanata nell' anno 1571. essendo Vicerè di questo Regno il Cardinal Granvela, si ordina, che i ciarlatani non escano in pubblico ne' giorni di Quaresima, e di Festa, se non dopo l'ora decimanona. In un altro stabilimento proibisce di carcerare alcuno ne' dì festivi, qualora la causa fosse civile.

Finalmente io conchiudo questo capitolo con un editto di Carlo III. promulgato in Napoli a' 3. di Gennaro del 1749. e munito del real sigillo suo.

CAROLUS DEI GRATIA REX

UTRIUSQUE SICILIÆ, JERUSALEM &c.
 INFANS HISPANIARUM, DUX PARMÆ,
 PLACENTIÆ, CASTRI &c. AC MA-
 GNUS PRINCEPS HÆREDITA-
 RIUS HÆTRURIÆ &c.

„ U No de' principali oggetti delle nostre cu-
 re nel governo di questo nostro fedelissi-

„ mo Regnò dall' onnipotente Iddio a noi fi-
 „ dato, è stato sempre, ed è quello di procura-
 „ re a tutto poter nostro il sollievo de' poveri.
 „ Quindi è, che avendo noi osservato, che la
 „ povera gente che vive colle assidue fatiche
 „ delle proprie mani, riceveva gravissimo inco-
 „ modo dal troppo accresciuto numero delle Fe-
 „ ste, fino a ridursi all'ultima mendicizia; pen-
 „ sammo ricorrere al nostro S. Padre Benedet-
 „ to XIV. per ricevere dalla sua Apostolica au-
 „ torità opportuno provvedimento. Ne parlam-
 „ mo noi stessi a voce al S. Padre, allorchè po-
 „ chi anni sono ci conducemmo in Roma per
 „ venerar le reliquie de' SS. Apostoli Pietro e
 „ Paolo, e dopo per mezzo anche del nostro
 „ Ministro in quella Corte non abbiamo cessa-
 „ to di rinovargliene più volte la memoria. A
 „ riguardo sì di queste nostre giustificate premu-
 „ re, come anche delle suppliche de' Rev. Me-
 „ tropolitani di questo nostro Regno, ha final-
 „ mente S. Santità fatta la desiderata riduzione
 „ delle Feste nel modo, e forma, che si legge
 „ nel seguente suo Breve.

Quindi rapporta il Breve di Benedetto XIV. e
 poi così prosiegue: „ Ma perchè non vogliamo, che
 „ la permissione ottenutasi di lavorare in alcuni
 „ giorni festivi debba in alcun modo nè punto,
 „ nè poco scemare gli esercizi di pietà soliti, e
 „ che debbon praticarsi in tali giorni, e l'istru-
 „ zione de' fanciulli nella dottrina Cristiana, anzi
 „ accrescergli, col fare, che le Feste che riman-
 „ gono, si osservino più esattamente, non solo

„ col:

„ coll' astenersi dall' opere servili , ma di più col-
 „ l' impiegarsi secondo il santo fine della loro isti-
 „ tuzione in opere pie e religiose ; perciò per
 „ fecondare , e promuovere anche in questa parte
 „ colla nostra sovrana autorità lo zelo de' Rev.
 „ Vescovi e Parochi ordiniamo e comandiamo .

„ Che non si possa affatto lavorare in que' gior-
 „ ni festivi , ne' quali nel sudetto cennato Bre-
 „ ve non vien permesso ; e che tutte le botte-
 „ ghe abbiano ad esser tenute chiuse , a riserva
 „ di quelle destinate a vender tutte le cose co-
 „ mestibili , ed ogni altro pel sostentamento del-
 „ la vita , ed eccetto anche quelle ch' ezian-
 „ dio senza il mercimonio han bisogno di esser
 „ tenute aperte , per ricevere l' ingrediente lu-
 „ me .

„ Che ne' sudetti giorni festivi i saltibanchi ,
 „ e i ciarlatani non escano in piazza ad ismal-
 „ tire le loro robbe , se non nel giorno dopo
 „ le 22. ore , e in tempo di Quaresima non si
 „ facciano giuochi pubblici da corda , nè altre
 „ mimiche rappresentanze dagl' istrioni su' pal-
 „ chi , sotto pena a controvenienti d' un gior-
 „ no di carcere da eseguirsi in questa metropoli
 „ da' capitani di strada , precedente ordine del
 „ ministro delegato ; e nelle città del Regno
 „ dal sindaco , ed eletti dell' università , unita-
 „ mente col governor locale . E nel caso ,
 „ che una medesima persona così in riguardo
 „ del primo , come di questo secondo capo tra-
 „ sgreddisse più volte , sia il trasgressore per tanti
 „ giorni carcerato , quante volte si ritroverà egli

„ aver

„ aver contravvenuto . Intendendosi tuttavia in
 „ riguardo delle botteghe chiuse , che allora tal
 „ pena debba esser eseguita , quando si trovas-
 „ sero i trasgressori in atto lavorando , o venden-
 „ do robba .

„ Che i capitani di strada di questa città ,
 „ ciascuno nella sua ottina invigilino , e prestino
 „ ogni loro assistenza , ed attenzione a' Parrochi ,
 „ acciocchè i fanciulli , e le faciulle alle quali
 „ per la loro condizione non disconvenga uscir
 „ di casa , vadano alla dottrina Cristiana , e
 „ laddove essi capitani sperimentino inutili le
 „ loro insinuazioni presso i padri e le madri
 „ di famiglia , dovranno renderne ragguagliato il
 „ ministro delegato , il quale informandosi dell'op-
 „ posto darà con la sua prudenza que' provve-
 „ dimenti che stimerà opportuni . E rispetto
 „ agli altri luogi del Regno , in vece de' capi-
 „ tani di strada , s' invigilerà da' sindici ed
 „ eletti delle università , i quali quando ricono-
 „ sceranno infruttuose le loro insinuazioni , do-
 „ vranno darne parte a' commissarj locali , per
 „ la consimile opportuna disposizione .

„ Che i sussidj dotali , e le matricole delle
 „ arti debbano darsi alle persone che sieno in-
 „ strutte nella dottrina Cristiana ; e facendosene
 „ abuso dal ministro delegato si darà la conve-
 „ niente provvidenza .

„ Che le maestre delle figliuole non possano
 „ aprire scuola senza essere ben istruite nella
 „ dottrina Cristiana : e quante volte le Chiese
 „ finora destinate ad insegnar la dottrina Cri-
 „ stia-

„ stiana si stimassero non sufficienti , si daranno
 „ da noi le opportune disposizioni per quelle
 „ che sono sotto la nostra real protezione.

„ Per l' esecuzione di tutti i sudetti stabili-
 „ menti da noi fatti , destiniamo il Capo di
 „ Ruota Marchese Castagnola , con la facolt-
 „ tà di poter dare tutti que' provvedimenti che
 „ stimerà utili e convenevoli , e bisognando-
 „ gli de' superiori , dovrà farne a noi la rappre-
 „ sentanza .

„ Che qualora i Vescovi osservano trasgrediti
 „ i nostri sudetti reali stabilimenti , o che nell' e-
 „ secuzione di essi in qualche particolare oc-
 „ correnza accada alcuno inconveniente , potran-
 „ no anche a noi parteciparlo , per le opportu-
 „ ne provvidenze , le quali anche noi ci riser-
 „ biamo di poter aggiungere alle già date di so-
 „ pra , secondochè richiederanno le circostanze
 „ de' luoghi , e delle persone .

„ Finalmente uniformandoci noi al fervorosissi-
 „ mo zelo di S. Santità per la nostra sagro-
 „ santa Religione , inculchiamo con la maggior
 „ premura , ed ordiniamo a' nostri vassalli il do-
 „ vuto rispetto , e riverenza alle Chiese . E per
 „ maggior comprovazione di questa nostra sovra-
 „ na disposizione sarà il presente editto firmato
 „ di nostra mano , munito dal nostro real suggel-
 „ lo , e riconosciuto dal nostro Segretario di Sta-
 „ to del dispaccio per gli affari ecclesiastici . Na-
 „ poli 3 . Gennaro 1749 .

CARLO &c.

Edita

Editti de Principi.

Leg. ult. Cod. Theod. de Spectaculis.

„ Dominico, qui septimanæ totius primus est
 „ dies, & Natale, atque Epiphaniarum Chri-
 „ sti, Paschæ etiam, & Quinquagesimæ diebus,
 „ quamdiu cælestis lumen lavacri, imitantia no-
 „ vam sancti Baptismatis lucem vestimenta te-
 „ stantur, quo tempore & commemoratio Apo-
 „ stolicæ passionis totius Christianitatis magistræ
 „ a cunctis jure celebratur, omni theatrorum,
 „ atque Circensium voluptate per universas ur-
 „ bes earundem populis denegata totæ Christia-
 „ norum, ac fidelium mentes Dei cultibus oc-
 „ cupentur. Si qui etiam nunc vel Judaicæ im-
 „ pietatis amentia, vel stolidæ paganitatis errore
 „ atque infania detinentur, aliud esse supplica-
 „ tionum noverint tempus, aliud voluptatum.
 „ Ac ne quis existimet in honorem Nominis no-
 „ stri veluti majore quadam Imperialis officii
 „ necessitate compelli, & nisi divina religione
 „ contempta spectaculis operam præstat, sube-
 „ undam forsitan sibi nostræ serenitatis offensam,
 „ si minus circa nos devotionis ostenderit, quam
 „ solebat, nemo ambigat, quod tunc maxime
 „ Mansuetudini nostræ ab humano genere deser-
 „ tur, cum virtutibus Dei omnipotentis ac
 „ meritis universis obsequium orbis impenditur.

Leg. 7. Cod. de feriis

„ In eadem observatione numeramus & dies
 „ solis (quos Dominicos rite dixere majores)
 „ qui repetito in sese calculo revolvuntur, in
 „ qui-

„ quibus parēn necesse est habere reverentiā,
 „ ut nec apud ipsos arbitros, vel a iudicibus
 „ flagitados, vel sponte electos ulla sit cognitio
 „ iurgiorum &c. “

Leg. Dies Festos Cod. de Feriis.

„ Dies festos Majestati altissimæ dedicatos nul-
 „ lis volumus voluptatibus occupari, nec ullis
 „ exactionum vexationibus profanari. Domini-
 „ cum itaque diem semper honorabilem decer-
 „ nimus, ut a cunctis executionibus excusetur:
 „ nulla quemquam urgeat admonitio, nulla si-
 „ dejussionis flagitetur exactio, taceat apparitio,
 „ advocatio delitescat. Sit ille dies a cognitio-
 „ nibus alienus; præconis horrida vox filescat:
 „ Respirent a controversiis litigantes, & habe-
 „ ant fæderis intervallum, ad sese simul veniant
 „ adversarii non timentes, subeat animos vica-
 „ ria pænitudo; pacta conferant, transactiones
 „ loquantur; nec hujus tamen religiosi diei otia
 „ relaxantes obscænis quemquam patimur vo-
 „ luptatibus detineri. Nihil eodem die sibi vici-
 „ dicet scæna theatralis, aut circense certamen;
 „ aut ferarum lacrimosa spectacula, etsi in no-
 „ strum ortum, aut natalem celebranda solemnis-
 „ tas inciderit, differatur. Amissionem militiæ;
 „ proscriptionemque patrimonii sustinebit, si quis
 „ unquam hoc die Festo spectaculis interesse;
 „ vel cujuscumque judicis apparitor prætextu
 „ negotii publici, seu privati hæc quæ hac le-
 „ ge statuta sunt, crediderit temeranda. “

*Decretum Regium super executione Epistolæ
Pastoralis Archiepiscopi Mechliniensis.*

Carolus Dei gratia Rex Castellæ &c. „ Cum
 „ simus informati, quod non obstantibus
 „ edictis nostris die 7. Octobris 1531. 12. Au-
 „ gusti 1560. 1. Junii 1587. 22. Junii 1589. 20.
 „ Sept. 1607. ultima Augusti 1608. 1. Julii 1616.
 „ & 10. Julii 1628. circa celebrationem diei Do-
 „ minicæ, & Festorum, frequentationem & mul-
 „ tiplicationem tabernarum, & publicos ludos,
 „ durantibus divinis officiis, & aliis horis in-
 „ congruis, varii abusus, & irreverentiæ irrepse-
 „ rint per negligentiam, & incuriam nostrorum
 „ Officialium, hinc est, quod ad iis occurren-
 „ dum, Nos ex deliberatione chari, & Nobis
 „ admodum dilecti consobrini Alexandri Farnesii
 „ Principis Parmensis & c. præcipiendum duximus,
 „ prout præcipimus per præsentis omnibus Judi-
 „ cibus, Magistratibus, & Officiariis, solerter at-
 „ tendere, ut præcitata edicta rite observentur,
 „ procedendo contra infractores per pœnas, &
 „ multas in iisdem expressas, sub pœna corre-
 „ ctionis, Et propterea speciatim prædictis no-
 „ stris Officiariis Diœcesis Mechliniensis in his
 „ ditionibus nostris, & Ducatu Brabantie porri-
 „ gant manum auxiliatricem, ut occurratur in-
 „ solentis expressis in Epistola Pastoralis Archie-
 „ piscopi Mechliniensis die 25. Novembris 1675.
 „ & hæc secundum formam, & tenorem suum
 „ observetur: quoniam ita nobis placet. Datum
 „ Bruxellis 21. Martii 1682. Regni nostri decimo
 „ septi-

7 septimo. Signatum erat Ryc. Ur. Super plicam
 11 erat scriptum: *Per Regem in suo Consilio: &*
 12 *signatam Goubau.* 4.

Alterum Decretum Regium

quo prius renovatur, & latius explanatur.

13 **C**AROLUS Dei gratia Rex Castellæ &c. Omni-
 14 bus has visuris salutem. Notum facimus,
 15 quod Archipresbyteri Provinciæ Barbantiz, &
 16 districtus Alostani Nobis exposuerint, quod
 17 quantumvis renovassemus die vigesimo primo
 18 Maji 1682. præcedentia nostra Diplomata, &
 19 Mandata de observandis Dominicis, festisque
 20 diebus, injunxissimusque quibusvis Officialibus
 21 nostris, ut conformiter ad Epistolam Pastora-
 22 lem Archiepiscopi Mechliniensis de 25. No-
 23 vembri 1675. impedirent peccata, & scanda-
 24 losas, indecentias, quæ in popinis, in conventi-
 25 culis puellarum, & adolescentum commit-
 26 tuntur, tum etiam cum ipsæ domum vesperi
 27 deducuntur, interea aliqui Pagorum Topar-
 28 chiz, eorum Prætores, Præfecti, alique Offi-
 29 ciales denegassent Ecclesiasticis auxilium præ-
 30 stare, quo impedirentur puellæ easdem popi-
 31 nas frequentare, ad evitandum proximas pec-
 32 candi occasiones, quæ ordinariæ post potitatio-
 33 nem in similibus conventiculis occurrunt, eo
 34 titulo, quod mens nostra solum fuisset, ut
 35 talia conventicula inhiberentur in popinis tem-
 36 pore divini officii: Idcirco ad præveniendum

„ abufos, & intecentias, quæ paffim in talibus
 „ conventiculis occurrunt, Nos ex deliberatione
 „ chari, & Nobis admodum dilecti Confobrini
 „ Francifci Antonii de Agurto, Marchionis de
 „ Gaftanaga, Equitis Ordinis Alcantaræ, Gu-
 „ bernatoris, & Archiftrategi Generalis Belgii
 „ noftri &c. judicavimus expedire, ut declarare-
 „ mus, prout per præfentes declaramus, men-
 „ tem noftram fuiſſe, ut per edictum noftrum
 „ die 1. Martii 1682. inhiberemus puellis in-
 „ nuptis, ne conventiculis adoleſcentum in po-
 „ pinis, aut circa eas intereſſent, ad ibidem po-
 „ titandum, aut tripudiandum, ſeu Dominicis,
 „ ſeu feſtis, ſeu diebus feriatis, qualicumque
 „ hora diei, ſeu tempore divini officij, ſeu alio
 „ indicta mulcta ſex florenorum ad onus Cau-
 „ ponis, ſeu Cauponæ, & trium florenorum mul-
 „ cta ad onus cujuſque adoleſcentis, & puellæ,
 „ qui contra hæc deliquerint; exigenda eorum ſum-
 „ tibus a parentibus, & tutoribus ipſorum pro
 „ prima vice, & arbitraria mulcta pro ſecunda
 „ indicta. Mandamus quibuſcumq. Prætoribus,
 „ Præſectis juſtitiz, aliifq. Officialibus, ad quos
 „ poterit ſpectare, ut deſuper invigilent, & ju-
 „ riſdictionis ſuz popinas præſertim Dominicis,
 „ feſtiſque diebus viſitent, & prævaricatorum
 „ correctioni prædictæ mulctæ, & penz executio-
 „ ni intendant, iisdem etiam mandantes, ut
 „ omnem opem (quam afferre rogabuntur) Judici-
 „ bus Eccleſiaſticis, eorumq. Officialibus præſtent,
 „ quoad violationes quæ Dominicis, aut feſtis
 „ diebus in caſibus, in quibus juxta præcedentiâ

„ no-

„ nostra edicta, & mandata ipsis permissum fuit
 „ agere per præventionem. Injungimusque dile-
 „ ctis admodum, & fidelibus nostris Præfidi Su-
 „ premo, & Consiliariis Sanctionis nostræ, &
 „ magni Consilii, Cancellario, & Consiliariis
 „ Consilii nostri Brabantix, Præfidi, & Consi-
 „ liariis Provincialis nostri Consilii Flandriæ, &
 „ Sculteto Mechliniensi, ut hoc nostrum præ-
 „ sens mandatum locis consuetis, et ubi opus fue-
 „ rit, promulgari curent, & faciant observari
 „ juxta ejus formam, & tenorem. *Quia sic no-
 „ bis placet.* Datum in urbe nostra Bruxellensi die
 „ 6. Martij anno 1687. Regnorum nostrorum 22.
 „ Erat signatum *Blon. Ur.* In plica scriptum
 „ erat: *Per Regem in suo Consilio*: Subsigna-
 „ tum *L. A. de Claris*: eratq. obsignatum magno
 „ Sux Majestatis Sigillo in cera rubra dependen-
 „ te ex pergamenæ duplicata lacinia.

Prammatiche del nostro Regno.

Sub Card. de Granvela Prorege 1571.

„ **C**irculatores vulgo *ciarlatani* diebus Qua-
 „ dragesimæ, & Festivis nisi post horam
 „ decimam nonam in publicum ne prodeunto.
 „ *Prag. 2. ne quid in loco publico.*

Dux Adherunt. C. V. Regens 1707.

„ Hominem diebus Festivis ob causam civilem
 „ ad carcerem trahere ne jus esto.

„ In Capitularibus Regum Francorum legitur
 „ lib. 6. cap. 205. „ Ne in illo Sancto die (Do-
 „ mi-

„ minico) vanis fabulis , aut locutionibus , five
 „ cantationibus , vel saltationibus , aut derisionibus , stando in bivis , aut plateis , ut solet ,
 „ inserviant . Sed ad Sacerdotem , aut ad alium
 „ quem sapientem hominem , & bonum veniant , & eorum prædicationibus & bonis
 „ locutionibus quæ ad animam pertinent utantur . Et illo die seu Sabato ad vesperas , &
 „ ad Matutinas , five ad Missam , cum eorum oblationibus , si fieri potest , omnes canendo
 „ Kyrie eleison decantent . Similiter & pastores
 „ pecorum eundo , & redeundo in campum , &
 „ ad domum , faciant , ut omnes eos veraciter
 „ Christianos , & devotos esse cognoscant .

In Capitulari Aquisgranensi Caroli Regis anno
 „ 789. cap. 79. & Refertur lib. 1. Capitulari
 „ cap. 75. Statuimus quoque , secundum quod in
 „ lege Dominus præcepit , ut opera servilia diebus
 „ Dominicis non agantur , sicut & bonæ
 „ memoriæ genitor meus in suis Synodalibus
 „ Edictis mandavit ; quod nec viri ruralia exer-
 „ ceant opera , idest , nec in vinea colenda ,
 „ nec in campis arando , nec in metendo , nec
 „ foenum secando , vel sepeam ponendo , nec in
 „ sylvis stirpare , vel arbores cedere , vel in
 „ petris laborare , nec domos construere . Nec
 „ in horto laborent , nec ad placita conveniant ,
 „ nec venationes exercent . Sed tria carnaria
 „ opera licet fieri in die Dominico , idest ho-
 „ stilia carra , vel victualia , & si forte necesse
 „ fuerit corpus cujuscumque duci ad sepulchrum .
 „ Item feminæ opera textilia non faciant , nec

„ ca-

„ capulent vestitus, nec consuant, vel acu picti-
 „ le faciant, nec lanam carpere, nec linum bat-
 „ tere, nec in publico vestimenta lavare, nec
 „ herbices tondere habeant licitum, ut omni-
 „ modis honor, & requies die Dominico persol-
 „ vatur. Sed & ad Missarum solemniam ad Ec-
 „ clesiam undique convenient, & laudent Deum
 „ pro omnibus bonis quæ nobis in illa die
 „ fecit “

Edictum Philippi II. ann. 1587. „ Ne quis
 „ diebus Dominicis aut Festis, tempore con-
 „ cionis, summi sacri, & vesperarum, audeat
 „ ambulare in foro, aut locis publicis, aut pro-
 „ pe Ecclesiam, neque intrare popinas, aut pu-
 „ blice quocumque ludo se occupare, nec choreas
 „ ducere, vel piscari, aut scholas gladiatorias,
 „ vel hortos sagittariorum frequentare sub poena
 „ arbitraria.

Lex Gontrani Regis vulgata cum secundo
 Matisconensi Concilio: „ Decernimus, ut in om-
 „ nibus diebus Dominicis, in quibus sanctæ Re-
 „ surrectionis Mysterium veneramus, vel in qui-
 „ buscunque reliquis solemnitatibus, quando ex
 „ more ad veneranda Templorum oracula, uni-
 „ versæ plebis conjunctio, devotionis congrega-
 „ tur studio, præter quod victum præparari con-
 „ venit, ab omni corporali opere suspendantur,
 „ nec ulla causarum præcipue jurgia moveantur
 „ Alios canonica severitas corrigat, alios
 „ legalis poena percellat.

CA.

CAPITOLO VIII.

Degli abusi introdotti nell'osservanza delle Feste.

LA natura ispirò all'uomo l'obbligazione di attestare in un tempo determinato il supremo potere e diritto del suo creatore con atti pubblici di religione. Questa legge cotanto giusta fu collocata nel cuore dell'uomo: ma cotesto già sfigurato per lo peccato, per l'ignoranza, per le passioni, non potea serbare lungamente la purità di quella legge. Ella fu tosto cancellata, come l'altre leggi naturali, onde dovette Dio rinnovarla nel Decalogo, e fu la legge del gravoso Sabato nella Sinagoga da' Giudei portata fino all'eccesso delle superstizioni. Tra' Gentili poi le Feste furono ridotte ad una scandalosissima gioja, e servirono di mezzo per esercitare gli atti più abominevoli delle umane passioni. Or a noi sembra, che il riposo delle Feste de' Cristiani ha partecipato e dell'ozio giudaico, e della licenza gentileasca. Sotto questi due aspetti possono considerarsi gli abusi introdotti tra' Cristiani nell'osservanza festiva: Comunemente si ha ribrezzo d'impiegare qualche momento del dì festivo in alcuna manifattura: questa è la parte degli abusi che ha rapporto al Giudaismo: Lecitamente poi si spende tutto l'ozio delle Feste in tripudj, e in passatempi profani: questa è l'altra parte degli abusi che partecipa del gentilesimo.

Evidentemente Gesù Cristo ha ordinato le Feste

ste per la perfetta comune felicità, e non per ef-
 sere un pretesto al disordine delle umane passioni,
 affinchè questi giorni si consacrino alla pigrizia e
 all'ozio. Lo spirito della Legge Vangelica nell'of-
 servanza festiva tende direttamente a distruggere
 l'ozio giudaico, e la licenza gentilefca.

Il Sabato, disse il nostro divin Legislatore,
 è fatto per l'uomo, non già l'uomo per lo Sa-
 bato; laonde insinuò a' suoi discepoli, anche
 col proprio esempio, la libertà della nuova al-
 leanza; e liberò i Fedeli dalla gravosissima leg-
 ge del Sabato, ove la pubblica, o privata ne-
 cessità il richiedea: In questo modo si oppose
 alla prima origine degli abusi. Mostrò quindi
 il vero significato dell'ozio festivo, additandoci
 la quiete della vita futura, e quell'eterno ri-
 poso che godono i giusti nel cielo, ch'era
 stato figurato dall'antico Sabatismo; giacchè
 nella vecchia legge ogni menoma cerimonia
 conteneva qualche mistero: In questo modo si
 oppose alla seconda origine degli abusi. Questo
 spirito del Vangelo è stato perfettamente custo-
 dito nelle leggi della Religione, e della Politi-
 ca, come noi abbiamo mostrato ne' due prece-
 denti Capitoli: perciocchè le leggi della Chie-
 sa, e dello Stato debbono regolare l'uomo nel-
 la società; essendo egli costituito in tal modo
 che s'attiene colla Religione, e colla Repub-
 blica. La osservanza delle Feste è una legge na-
 turale, e divina, che nell'efecuzione appartie-
 ne ad amendue queste potestà ecclesiastica, e se-
 colare; perchè riguarda la comunicazione re-
 ligiosa, e civile. In oltre l'osservanza di questa

legge è utilissima per lo maggior bene della società ; e quel sacro riposo è necessario pe' vantaggi più grandi della Repubblica , quando si osserva con esattezza : conciosiechè nelle Feste compariscono maggiormente gli atti esterni della Religione : nelle Feste s' offre il sacrificio , e si porgono a Dio solennemente i voti comuni per le pubbliche e private necessità : soprattutto nelle Feste si dichiarano i doveri de' Cristiani ne' catechismi , e s' inculcano nelle istruzioni della dottrina Vangelica . Or egli è dimostrato che la felicità delle Repubbliche è sempre proporzionata alla Religione de' sudditi : perciocchè la Religione è il vincolo più forte della società , nè si può pensare ligame più stretto ed efficace di quello che produce la carità , e l' esercizio della vera Religione . Questa oltrechè congiugne gli animi de' cittadini in una maniera mirabile , mette altresì in opera tutti i doveri di un uomo verso l' altro , e di un suddito verso del Principe in un modo così perfetto ed esteso , che non seppe pensare Platone , nè Aristotile (a) . Una vera idea ne abbiamo nella prima Chiesa : non ebbe il Romano impero migliori sudditi , nè più fedeli soldati de' Cristiani ; e i nostri antichi Apologisti si avvalsero anche di un tale argomento per mostrare a' Gentili l' innocenza , e la perfezione del Cristianesimo . Certamente questa ragione spinse i Principi Cristiani alla promulga-

(a) Warburton *Dissertations sur l'union de la Religion, de la Morale, & de la Politique.*

zione di quelle tante favissime leggi, in cui si vogliono estirpare gli abusi introdotti dal lusso nell'osservanza festiva; e questa ragione medesima dee spignere i Principi de' nostri tempi a rinnovare il rigore degli antichi stabilimenti, giacchè non si desiderano nuove leggi. Tutte le monarchie per la virtù, e la religione sono giunte ad un grado sublimissimo di grandezza, e di onore; per lo lusso, e pe' piaceri sono state distrutte. Sono queste seguele delle nostre passioni; prima rovinano le leggi della Religione, poi le civili, quindi gl' imperj più vasti. Chi legge la Storia della decadenza delle monarchie, il conosce chiaramente (a). Perciò coloro nelle cui mani la Provvidenza ha destinato l'uso della spada sono in obbligo di purgare le provincie de' loro regni dagli abusi perniciosi, che di giorno in giorno crescendo apportano miserie a' loro sudditi. Eglino debbono promuovere le civili consuetudini, ma molto più le religiose osservanze, da cui dipende la maggior felicità dello Stato.

I nostri Principi hanno provveduto quanto dovea opporsi dalle leggi civili al disordine, che potea disturbare nel nostro Regno la politica proveniente dall'esatta osservanza delle Feste. Più di tutti è da osservarsi un lodevolissimo editto dell'odierno Monarca delle Spagne emanato a' 3. di Giugno del 1744. allorchè felicemente reggea il nostro Regno. E' necessario che i Ministri presenti ne promuovano l'esecuzione, e ne rin-

D d 2 no-

(a) Bossuet Histoir. Univers.

novino lo spirito : perciocchè oggidì sono impu-
 punemente trascurate le saviè disposizioni di
 questo gran Principe, come si scorderà evidente-
 mente ne' seguenti capi, che noi riferiremo.

„ Ma perchè non vogliamo, che la permis-
 „ sione ottenutasi di lavorare in alcuni giorni
 „ festivi, debba in alcun modo nè punto, nè
 „ poco scemare gli esercizi di pietà soliti, e che
 „ debbono praticarsi in tali giorni, e l' istruzio-
 „ ne de' fanciulli nella dottrina Cristiana, anzi
 „ accrescergli col far che le Feste, che rimans-
 „ gono si osservino più esattamente, non solo
 „ coll' astenersi dall' opere servili, ma di più
 „ coll' impiegarsi secondo il santo fine della loro
 „ istituzione in opere pie e religiose. Perciò
 „ per secondare, e promuovere anche in questa
 „ parte colla nostra sovrana autorità lo zelo
 „ de' Rev. Vescovi, e Parochi ordiniamo, e co-
 „ mandiamo.

„ Che non si possa affatto lavorare in que' gior-
 „ ni festivi, ne' quali nel sudetto cennato
 „ Breve non vien permesso; e che tutte le bot-
 „ teghe abbiano ad esser tenute chiuse, a riserva
 „ di quelle destinate a vender tutte le cose com-
 „ mestibili, ed ogni altro pel sostentamento del-
 „ la vita; ed eccetto anche quelle che ezian-
 „ do senz' il mercimonio han bisogno di essen-
 „ tenute aperte, per ricevere l' ingrediente luma-

„ Già vedete da queste parole come sieno ri-
 „ chiamati i Cristiani all' osservanza, e alla santi-
 „ ficazion delle Feste secondo lo spirito della loro
 „ ~~istituzione non solo coll' astenersi dalle opere ser-~~
 „ vili.

vili, ma coll'attendere altresì a tutti gli uffizj di Religione. Vediamo quali mezzi ne prende.

„ Che ne' sudetti giorni festivi (continua „ egli), i saltibanchi, e ciarlatani non esca- „ no in piazza ad ismaltire le loro robe, se „ non nel giorno doppo le 22. ore „ La men- te di questa legge è in tutto conforme alla re- „ gola de' canoni, i quali ordinano, che non so- „ lo in questi giorni si assista a' sacri misteri, che celebransi nelle Chiese fino all'ora del mez- „ zodi; ma che anche i Fedeli si portino nelle Chiese all'ora de' vespri, ed ivi si trattengano „ nella lezione delle divine Scritture, nella vi- „ sita del SS. Sacramento, ed in altri uffizj di pie- „ tà. Perciò si ordina a' ciarlatani di non uscire „ in piazza se non *dopo le 22. ore*, acciò il po- „ polo non abbia occasione di distrarsi da' divini „ uffizj. Soggiugne di più questo savio Principe; „ affinchè fosse ben eseguita l'intenzion della „ Chiesa: „ Che i capitani di strada di questa „ città ciascuno nella sua ottina invigilino, e „ prestino ogni loro assistenza ed attenzione „ a' Parrochi; acciocchè i fanciulli, e le fanciulle, „ alle quali per la loro condizione non discon- „ venga uscir di casa, vadano alla dottrina Cri- „ stiana; le laddove essi capitani sperimentino „ inutili le loro insinuazioni presso i padri, e le „ madri di famiglia, dovranno renderne raggua- „ gliato il ministro delegato, il quale infor- „ mandosi dell'esposto, darà con la sua pruden- „ za que' provvedimenti che stimerà opportuni. „ E rispetto agli altri luoghi del Regno, in „ vee

„ vece de' capitani di strada , s' invigilerà da'
 „ sindaci , ed eletti delle niverfità , i quali
 „ quando riconofceranno infruttuofe le loro infi-
 „ nuazioni dovranno darne parte a' governadori
 „ locali per la confimile opportuna difpofizione .

„ Che i fuffidj dotali , e le matricole delle ar-
 „ ti , debbano darfi alle perfone che fieno in-
 „ ftrutte nella dottrina Criſtiana , e facendofene
 „ abufo dal miniſtro Delegato ſi darà la conve-
 „ niente provvidenza .

„ Che le maefre delle figliuole non poſſano
 „ aprire ſcuola ſenza eſſere ben iſtrutte nella
 „ dottrina Criſtiana . E quante volte le Chiefe
 „ finota deſtinate ad inſegnar la dottrina Cri-
 „ ſtiana , ſi ſtimaffero non ſufficienti , ſi daranno
 „ da noi le opportune difpofizioni per quelle
 „ che ſono ſotto la noſtra real protezione .

Queſte ſono le ſaggie difpofizioni per obbliga-
 re i padri , e madri a mandare i loro figliuoli
 all' iſtruzione della Criſtiana dottrina . Sa ogna-
 no qual ſia l' aſſiſtenza , e l' concorſo de' fan-
 ciulli alle Chiefe matrici . E pure ſomma cura
 dovrebbe averſi ſu queſto propoſito : poichè av-
 vezandofi così i fanciulli , e crefcendo in età
 ſenza i principj della Religione , divengono quindi
 membri quaſti della Società ; perciocchè la con-
 dizione di un buon cittadino , e di un ſuddito
 fedele è ſempre unita con quella di vero Cri-
 ſtiano .

Debbonſi dunque rinnovare i rigori di queſto
 ſtabilimento ; e promulgarne anche de' nuovi ,
 poichè veggonſi alcuni abuſi , i quali ſebbene
 non

non sono espressi in questo editto, sono compresi però nella mente di questa legge. Infatti oggi nelle Domeniche del carnevale sono permesse le maschere, ed alcune pubbliche rappresentanze. Certamente questi sono abusi, per cui si trascura l'osservanza delle Feste *secondo il fine della loro istituzione*.

Basta a questo proposito recare un ordine di S. Carlo, dove riprende un simile inconveniente per conoscere quanto disconvenga al Cristianesimo, che si facciano maschere ne' giorni di Festa: „ Carolus S. R. E. Card. tit. Sanctae Praxedis, Dei & Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopus Sanctae Ecclesiae Mediolanensis. „ Con grande nostro dispiacere vediamo, ch'ezian-
 „ dio dopo tanti ordini pubblicati da noi, e
 „ per editti particolari, e per decreti provin-
 „ ciali, sopra la religiosa osservanza delle Fe-
 „ ste, sotto diverse pene e censure ecclesiasti-
 „ che; non cessano però alcuni spiriti inquieti e perturbatori della Cristiana disciplina, d'andar tuttavia profanando que' sacri giorni in diverse maniere, con maschere, discorrendo per la città, e facendo di se spettacolo così alieno dalla professione Cristiana, sviando se, ed altri da' divini uffizj, dalle sacre lezioni e prediche, dalle scuole della dottrina Cristiana, dalle sante stazioni ed indulgenze, dalle visite di Chiese e de' luoghi pii, e da altri esercizi a' quali con ogni fervente studio di pietà in giorni così religiosi deve attendere il popolo Cristiano.

„ Or-

„ Onde noi volendo e per zelo della gloria
 „ di Dio, e de' suoi Santi, e per la carità pa-
 „ terna, con la quale svisceratamente nel Signo-
 „ re amiamo tutti, conforme al debito dell' of-
 „ ficio nostro pastorale, non lasciar addietro per
 „ quanto è in noi diligenza alcuna, in ovviare
 „ a questi danni spirituali, ed a' scandali, che
 „ molti ne nascono, ed alla rovina di tante
 „ anime, che ne va congiunta; e per levare
 „ ogni pretesto d' ignoranza, o dubbio che al-
 „ cuno avesse, o potesse avere, se questi tali
 „ sieno compresi nelle sudette nostre proibizioni,
 „ avviammo, ed ammoniamo ciascuno, qualun-
 „ que si sia, che si guardi in tutti i modi da
 „ qui innanzi da profanare quei sacri giorni di
 „ santificazione con maschere, e simili altre
 „ profanità già esplicate ne' nostri Concilj pro-
 „ vinciali, ed editi.

„ Altrimenti si procederà contro di loro alla
 „ dichiarazione, ed esecuzione delle pene già in
 „ esse proposte, ed altre ancora all'arbitrio nostro.

„ Comandiamo poi, che le presenti dimani
 „ sieno lette, e pubblicate nella nostra Chiesa
 „ metropolitana secondo il solito, e da tutti li
 „ Parrochi di questa città tra la Messa, e che
 „ sieno affisse ne' soliti luoghi pubblici.

„ Inoltre vogliamo che nella Diocesi i Parro-
 „ chi diocesani medesimamente le leggino, e
 „ pubblicino subito che l'averanno avute.

„ In cuius rei fidem has manus nostra signa-
 „ tas, subscriptione etiam Cancellarii nostri Ar-
 „ chiepiscopali, & Sigillo S. Ambrosii Patroni

„ com-

„ communiri voluimus = Dat. Mediolani ex
 „ aedibus nostris Archiepiscopalibus die 27. Ja-
 „ nuarii 1582. = Carolus Card. S. Praxedis Ar-
 „ chiep.

Le rappresentanze teatrali che sogliono es-
 servi oggidì anche ne' giorni festivi , non sola-
 mente si oppongono allo spirito della Chiesa , ma
 sono eziandio contrarie a' stabilimenti de' Prin-
 cipi secolari , come noi l' abbiamo veduto nel-
 le ordinazioni di Teodosio , di Lione e An-
 temio , e di altri de' nostri tempi . Non può
 abbastanza lodarsi la costituzione di Lionè e di
 Antemio riferita nel Capitolo VII. e special-
 mente laddove dopo aver proibiti in questo gior-
 no tutti gli spettacoli : *Nihil eodem die sibi vin-
 dicet scena theatralis , aut Circense certamen ,
 aut ferarum lacrymosa spectacula* ; si aggiugne,
 che cadendo in qualche Festa la solennità della
 stessa nascita imperiale si differisca in altro gior-
 no , acciò le pubbliche allegrezze che sogliono
 giustamente farsi in queste occasioni, non distra-
 gano il popolo dagli ufizj di Religione , che
 debbono in questo dì prestarli al Re de' Re, ed
 al Signor de' Signori : *Et si in nostrum ortum, aut
 natalem celebranda solemnitas incidit , differa-
 tur* . Il che fu anche ordinato nella celebre leg-
 ge *Dominico* dall' Imperador Teodosio ; ove proi-
 bi gli spettacoli nel dì del sole , acciò non si vio-
 lasse la santità degli ufizj divini : *Nullus solis
 (idest Dominico) die populo spectacula præbeat,
 ne divinam venerationem confecta solemnitate
 confundat* .

E c

Se

Se mi si opponga celebrarsi gli spettacoli teatrali dopo l' ora de' vespri , allorchè gli uffizj da rendersi a Dio sono già terminati , io domando a costoro quanto tempo si richiede per ordinare una rappresentanza da teatro , che ha tante parti diverse e tanti particolari rapporti ? Certamente una quantità di artieri dee attendere al lavoro ; onde dovrà giudicarsi la comedia essere un pubblico , o privato bisogno ne' dì festivi , qualora lecitamente si permetta il lavoro a tutti coloro che vi sono occupati . Oltracciò tutti quelli che debbono essere o spettatori , o rappresentanti , quanto tempo non consumano nel prepararvisi , i rappresentanti per adempiere esattamente le diverse loro parti , e gli spettatori per comparire ne' teatri coll' eleganti mode di Francia , per cui siamo tanto a quel paese tenuti del nostro lusso , e del nostro ingentilito costume .

Or dite a costoro, che all' ora de' vespri vadano in quelle Chiese, dove s' inculcano ne' Catechismi i doveri del Cristianesimo , e si porgono a Dio i voti comuni per la pubblica felicità . Evidentemente dunque sono trascurate *le opere pie e religiose* in cui vuole l' editto del Rè Carlo, che sieno occupati i Fedeli ne' dì festivi . Anzi sono anche violate le saggie provvidenze del nostro amabilissimo Sovrano Ferdinando IV. perciocchè ha egli stabiliti in tutte le Chiese degli espulsi *Gesuiti* alcuni soggetti rispettabili di questo Clero , a' quali ha ordinato , che nelle Feste all' ora de' vespri spiegassero a' Fedeli la
Gri-

Cristiana dottrina , e tratteneffero il popolo in altri esercizi di pietà .

Essi eseguono con esattezza l'ordine del Re, ma i Fedeli sono occupati ne' circoli de' ciarlatani , e nelle osterie di campagna e di città contro l' editto del Re Carlo , che proibisce a' ciarlatani uscire in piazza prima dell' ora 22. e comanda , che non vi sia altra bottega aperta se non quelle che servono agli usi necessarj della vita, o pure han bisogno di lume, non avendo altra apertura onde illuminarsi .

Passiamo ora alla relazione di alcuni privati abusi a' quali dovrebbe darfi riparo dalle persone private. Il male però si è, che gli uomini sono tratti in molti errori dalla consuetudine , e dalle false impressioni de' sensi: queste o seducono la nostra ragione , o impediscono sì ch'ella non operi . Non v' ha cosa così dura, che non si renda agevole per la consuetudine; e niuna cosa così dolce , ch' ella non renda dura e difficile . Perciò quelli errori la cui più vicina sorgente è la concupiscenza , si ravvisano tuttavia con onta della pietà , e scandalo de' buoni serpeggiare tra gli uomini , e si distruggono difficilmente , e con somma facilità si rinnovano . L' unico mezzo di difendercene è il farsi discepolo della verità, meditarla continuamente , regolarfi con essa , e secondo il suo modello dirigere la vita , e le proprie azioni . Ciò può chiaramente vederfi nella santificazione delle Feste profanata oggi sì comunemente da' Cristiani . Ogni ceto di persone è trasportato da quel-

la falsa impressione rappresentante nell' idea del volgo il giorno festivo come un tempo destinato alle profane allegrezze : e perciò ancorchè la ragione dimostri il contrario, tuttavia questa falsa impressione tratta dall' esempio degli altri seduce in maniera la propria ragione, che si stimano suggestioni di una dottrina austera quelle massime, che secondo i principj della verità dichiarano a' Fedeli, che la natura di questo precetto è tutta diversa da quel che si crede. Perciò questo abuso avendo uno stretto legame colla concupiscenza, difficilmente può distruggersi, e con facilità va di giorno in giorno avvanzandosi. Questa riflessione però dee maggiormente impegnare i ministri Vangelici ad opporsi al torrente della corruttela coll' attenersi alla predicazione della sana dottrina, e confermarla eziandio col proprio esempio: ma l'abuso forse più pernicioso è il vedere gli Ecclesiastici medesimi profanare il sacro riposo di questo giorno *circumvagando campos, & silvas*, al dir di S. Cesario; *indulgendero ventri*, al dir di S. Cirillo, e uniformandosi finalmente anch' essi alla corruttela de' popoli. Previde questa fregolatezza anche S. Benedetto, e ordinò a' monaci nella sua Regola, che nelle Domeniche cessando da ogni opera manuale, attendessero a leggere, e meditare; ma prevedendo che taluno non si sarebbe servito della vacanza per sì lodevole fine, soggiunse: „ Che se si tro-
 „ verà tra' monaci alcuno sì negligente e tra-
 „ scurato, che o non voglia, o non possa tratte-
 „ nersi

„ nerfi negli ufizj di pietà, fi costringa almeno ad applicarli a qualche lavoro acciocchè non iftia „ oziofo „ (a). Rifletteva egli, che la ceffazione dal lavoro era un mezzo neceffario per attendere nelle Domeniche al culto divino; ma acciò queft' ozio, il quale dee foltanto fervire al fine del precetto, non diveniffe nocivo a chi non volea, o non potea ufarne fantamente, egli lo scambiò in opere manuali. Non può fperarfi, che fi riducano i Fedeli alla vera fantificazion delle Fefte, fe quelli che debbono preceder coll'efempio, fono i più violenti profanatori del Sabato Cristiano. Abbiamo offervato, che la fregolatezza degli Ecclefiaftici è l'origine della corrottezza de' popoli: perciò non bafia, ch' effi inculchino a' Fedeli la vera fantificazion delle Fefte, è neceffario altresì che la loro condotta fi uniforimi alla dottrina.

Anche i nobili che fono in più fublime grado o per pubbliche cariche, o per nascita, o per altro qualunque titolo di maggioranza, debbono con impegno applicarli all' offervanza legittima del culto feftivo. Effi tengono fotto di fe un gran numero di fervi, fu' quali debbono per obbligo pofitivo con maggior cura invigilare: quindi ne avviene, che la pietà de' fervi è fempres proporzio-

(a) Regula S. Benedicti Abb. cap. 48. De opere manuum quotidiano: *Si quis vero ita negligens & defidiofus fuerit, ut non velit aut non poffit meditari aut legere, injungatur ei opus quod faciat, ut non vacet.*

zionata a quella de' loro padroni.

Sarebbe dunque desiderabile, che tutte le famiglie distinte o per nascita, o per dignità, o per copia di ricchezze procurassero a' loro servi la maniera di adempiere il precetto della santificazione delle Feste. Ciò potrebbe farsi coll' appigliarsi a due mezzi: il primo è di precedere i servi col proprio esempio, astenendosi in cotesti dì da' banchetti solenni, dalle conversazioni profane, dalle pubbliche radunanze, e altre simili occupazioni. L'altro mezzo più facile sarebbe quello di scegliere un sacerdote di santi costumi, il quale ogni Domenica, e le altre Feste solenni venisse a spiegare a tutta la famiglia la Cristiana dottrina, e singolarmente il Vangelo che si è letto nella Messa: e quindi dopo questa istruzione si potrebbero far in comune tutte quelle orazioni che prescrivono i Concilj da farsi nelle Chiese parrocchiali, ed indi agguignere qualche altro esercizio di pietà secondo il dettame della propria dizione. L'ora più opportuna da eleggersi per praticare tali esercizi, nelle case private, sarebbe quella dopo i vesperi, come la meno soggetta a visite, ad affari, ed altre distrazioni della vita civile. Questa è la maniera di uniformarsi alla mente di questo precetto, alla mente della Chiesa, ed al rigore delle Regie ordinanze; e tale è il costume di alcune nobili famiglie che si regolano co' principj della verità, e non già co' pregiudizj della consuetudine, che la gente più corrotta chiama moda, ed usanza. Agli artieri basta ram-

men-

mentare le doglianze delle infelici mogli , e i lamenti de' miseri figliuoli nel veder dissipato ne' dì festivi in giuochi , in crapole , e bagordi tutto quel poco che si han procacciato col sudore della propria fronte ne' giorni di lavoro . Si dirà forse , che dopo aver lavorato per l' intero corso di sei giorni bisogna rimettere nelle Feste le forze del proprio corpo con qualche sollievo . Questo è un errore del volgo : Si crede , che sia sollievo del corpo il passare la maggior parte del giorno festivo in giuochi , ed ubbriachezze . Non è egli cotesto modo di rimetter le forze , ma di dissiparle . Sa ognuno , che tutti i passatempi di questa gente si riducono al vino , ed altre maggiori dissolutezze che perdono le forze , e la sanità : il vino è il compagno de' loro giuochi , delle loro danze , delle loro uscite : se prima non sono ubbriachi non tornano in casa : Or l' ubbriachezza , anzichè sollevare questa gente , ella è l' origine degli omicidj , delle risse , delle disonestà , e di tutti i disordini , ed è anche nimica potentissima della sanità . E non è forse anche questa una non lieve piaga al saggio civile governo ? Io non voglio rammentare tutti que' disordini che si commettono ne' dì festivi nelle osterie , ma voglio soltanto ricordare a' magistrati , che avvezzandosi la gente a spender l' ozio de' dì festivi nelle crapole , e ne' giuochi , diventa senza meno infingarda ; o pure non è sollecita nel lavorare , se non per dissipar tutto nel riposo delle Feste . Or qual abuso deplorabile non è mai quello di vedere nelle Do-

me-

meniche sì gran quantità di offerie , e in città , e molto più fuori le porte , dove va a radunarsi tanta gente oziosa, dissipando e il tempo, e 'l denaro in esercizi sì contrarij al sacro riposo di questi giorni , ed al sistema politico ? E non è forse anche questo contrario all' editto del Principe Carlo , che vuole „ impiegato il „ riposo de' dì festivi in opere pie , e religiose , „ secondo il santo fine della loro istituzione ?

Io non intendo di ridurre i Fedeli a starsene in orazione per l' intera durata del giorno festivo : abbiamo tutti bisogno di qualche ristoro, e anche le regole più austere della vita religiosa permettono qualche tempo di sollievo . Il male dunque consiste nella scelta de' divertimenti , e non già nella loro natura . Chi mai ha proibito a' Fedeli di *divertirsi spiritualmente mangiando con gli amici* , come accenna il capitulare di Teodulfo Vescovo di Orleans ? Chi potrà rimproverarli di un onesto passeggio ? In somma, chi potrà vietar loro di occuparsi in un Cristiano divertimento , dopochè avranno praticate alcune opere pie e religiose ? L' istesso sistema della legge Vangelica ne accerta , che gli ufizj della pietà si hanno a concertare in maniera che non ne risulti un grave danno alla conservazione del proprio individuo , ed a' doveri dello Stato . Si adempiano dunque gli ufizj della Religione , ma sempre avendosi riguardo alla privata e pubblica felicità . La carità della nuova alleanza regolatrice di tutte le azioni di un Cristiano dee anche regolare il culto festivo : anche

delle Feste, donde si scorderà agevolmente come abbiano essi guastata l'idea originaria del culto festivo tramandataci da Gesù-Cristo, e dalla Chiesa. Prima di registrare di sotto le opinioni de' Casisti ricordiamci, che l'osservanza delle Feste è una legge divina ispirata dalla natura, osservata presso tutte le nazioni, promulgata e rinnovata da Dio secondo le varie circostanze del mondo, e della religione, intesa ancor da' Gentili, venerata da' primi secoli del Cristianesimo, replicata dalla Chiesa con nuove leggi, ed inculcata da' Principi col rigore di tante ordinanze.

Opinioni de' Casisti.

Tommaſo Sanchez : (a) „ Certamente adempirebbe al precetto di udir la Messa colui che vi assistesse con disprezzo : dunque „ *a fortiori* colui che vi assiste con intenzione „ di non soddisfare al precetto „ . Essi non si contentano d' insegnare , che la sola Messa privata basti alla piena osservanza delle Feste ; vogliono anche con alcune noiose invenzioni sciogliere i Fedeli da quest' obbligo .

Il P. Antonino Diana : (b) „ Io credo , che „ tu possi in brevissimo tempo udir la Messa , „ se

(a) In Decal. cap. 13. num. 13. pag. 65. edit. Parm. 1723.

(b) Tom. 2. operis Concord. Resol. 29. pag. 166. edit. Venet.

„ se v. g. si celebrassero varie Messe in quattro
 „ altari con una proporzione anticipata di tempo,
 „ cosicchè mentre una comincia, la seconda dal-
 „ l' evangelio proceda alla consecrazione, la
 „ terza dalla consecrazione alla funzione, la
 „ quarta finalmente dalla funzione fino al fine .
 „ Così crede Antonio Escobar , e Gesualdo
 „ Theol. moral. tom. 1. tract. 17. cap. 11. n. 16.
 „ donde apparisce, quanto male abbiano pensato
 „ Turriano , e Ledesma , allorchè han ributta-
 „ ta questa sentenza affirmativa come improba-
 „ bile: perciocchè ella è bastantemente probabi-
 „ le: *est enim satis probabilis* .

Il P. Giorgio Gobat : (a) „ Un Signore , che
 „ abbia il suo Oratorio privato non è tenuto di
 „ cercare , o stipendiare un Sacerdote , perchè
 „ venga a celebrarvi la Messa , qualora non
 „ possa portarsi in Chiesa „. L' istesso autore (b)
 „ finge questo caso : „ Se nel giorno antecedente
 „ al dì festivo taluno avesse gravemente offesa
 „ con soverchio cibo la sua salute , di maniera
 „ che non potesse nel dì seguente portarsi in
 „ Chiesa a soddisfare al precetto, e inoltre avesse
 „ preveduto , che dal suo disordine dovea asso-
 „ lutamente nascerne quella impotenza ; io cre-
 „ do, che costui non commetterebbe colpa grave.

F f 2

II

(a) Tract. 5. num. 350. pag. 252. edit. Venet.

(b) Ibidem num. 425. pag. 256.

Il P. Zaccaria Pasqualigo: (a) ,, Sarebbe esen-
 ,, tenda colpa grave colui che si applicasse a
 ,, qualche opera servile per lo corso della terza
 ,, parte del dì festivo ,, . L'istesso autore affer-
 ma (b) : ,, Che si possono lecitamente i Fedeli
 ,, trattenere ne' dì festivi in danze , crapole , ed
 ,, altri simili divertimenti ; perchè questi giuo-
 ,, chi tendono a ricreare l'animo , ed a ristorarlo.

Il P. Leandro del SS. Sacramento: (c) ,, Non
 ,, commetterebbe colpa grave colui che facesse
 ,, lavorare molti servi per l'intera durata del
 ,, dì festivo: purchè però ciascuno servo lavoras-
 ,, se per poco tempo ; e ciò potrebbe sostenersi ,
 ,, se questo padrone percepisse qualche guadagno
 ,, da quel lavoro: *si id faceret ob lucrum, quod*
 ,, *inde perciperet.*

Questo medesimo autore asserisce che ,, si sod-
 ,, disfa al precetto di udir la Messa , ancorchè
 ,, questa si ascolti ciarlando , e ridendo , *confabu-*
 ,, *lando, & ludendo*; purchè nel tempo della con-
 ,, secrazione , e delle altre parti principali del Sa-
 ,, crificio si stia col dovuto rispetto ,, . Ed altrove
 ,, risponde ,, esser cosa certa , che i Fedeli non
 ,, sono tenuti nel dì festivo ad esercitare verun
 ,, atto interno di Religione .

-
- (a) Decis. 300. num. 6. & sequent.
 (b) Decis. 151.
 (c) De observ. Fest. tract. 1. disput. 6.
 quaest. 10.

Il P. Martino Torrecilla : (a) „ Se taluno assiste al Sacrificio colla sola esterna compostezza soddisfa al precetto, ancorchè nell' interno si distrae volontariamente in altri pensieri „ . Nello stesso luogo num. 15. afferma „ che la distanza di una lega , o di tremila passi toglie l' obbligazione di udir la Messa , anche ad un uomo robusto .

Conchiudiamo colla relazione di un caso riferito dal Gobat : (b) „ Due giovani nobili volendo girare al divertimento della caccia in un luogo alquanto rimoto , e prevedendo che nel giorno di Domenica non avrebbero in quel bosco avuta la comodità di assistere alla Messa , domandarono ad un Teologo , se lecitamente potevano intraprendere il viaggio ? Al che questi rispose , che potevano farlo senza colpa „ . Il Gobat approva questa decisione : *Ego hanc sententiam probabilem existimo.*

Questa è l' osservanza festiva secondo i Casisti. Noi abbiam registrate di sotto varie opinioni di questi Teologi , acciò sieno notate da' savj , e dagl' ignoranti fuggite .

Dot-

(a) Tom. 2. Summ. tract. 1. disp. 1. cap. 1. num. 21.

(b) Tract. 5. num. 447, & sequent. pag. 258. edit. Venet.

Dottrina de' Casisti.

„ **V**ere impleret audiendi sacri præceptum ;
 „ illud ex contemptu audiens. Ergo a for-
 „ tiori cum intentione non satisfaciendi „ .
 Thomas Sanchez in Decal. lib. 1. cap. 13. num.
 13. pag. 65. edit. Parm. 1723.

„ Colligo, posse te brevissimo temporis inter-
 „ stitio Missam audire, si quatuor v. g. altari-
 „ bus variae Missae proportionata temporis an-
 „ terioritate sic celebrentur, ut dum una in-
 „ choatur, secunda ab evangelio tunc in con-
 „ secrationem procedat, tertia a consecratione
 „ in consumptionem, quarta denique a con-
 „ sumptione usque ad terminum. Ita ille (An-
 „ tonius Escobar) & novissime Gesualdus in
 Theol. Moral. tom. 1. tract. 17. cap. 11. num. 16.

„ Unde patet, quam parum modeste locuti sunt
 „ Turrianus in select. disp. 16. dub. 7. & Ledesma
 „ part. 1. cap. 27. post 5. conclusionem, qui hanc
 „ affirmativam sententiam improbabilem vocant.
 „ Est enim satis probabilis „ . P. Antoninus Dia-
 na tom. 2. operis Concord. resol. 29. pag. 166. edit.
 Venet.

„ Dominus qui habet Oratorium, non tene-
 „ tur rogare, aut ullo stipendio conducere Sa-
 „ cerdotem, qui faciat Sacrum sibi non valenti
 „ adire Ecclesiam „ . P. Georgius Gobat tract. 5.
 num. 350. pag. 252. edit. Venet.

„ Pridie Festum læsi nimio potu valetudinem,
 „ ut nequirem altero die ædem Sacram subire ;
 „ hancque impotentiam orituram prævidi, Resp.
 „ Ta

” Tametsi perægre suscipio patrocinium lurco-
 ” num ; attamen illum de quo proponitur hæc
 ” quæstio , excuso a mortali , inquantum præ-
 ” cisè ponit impedimentum Sacri de jure au-
 ” diendi die sequenti ” . Idem Gobat loc. cit.
 num. 425. pag. 256.

” Dico II. Nemo obligatur pridie Festi non
 ” ponere impedimenta Sacri postriedie audiendi .
 ” Sic docui cit. cap. 27. num. 35. cum Suario ,
 ” Becano , Bonacina , Palao , Dicastillo , quos
 ” ibidem refero , ubi etiam expressi , licet impe-
 ” dimentum ponatur per actionem pessimam ,
 ” non tamen esse necesse in confessione quid-
 ” quam dicere de omisso Sacro Confirmo
 ” hanc doctrinam resolutione casus quem Tam-
 ” burrinus in Decal. lib. 4. cap. 11. §. 3. num. 9.
 ” recenset de duobus adolescentibus , destinanti-
 ” bus proficisci die Sabbati ad venationem insti-
 ” tuendam loco tam remoto ab omni Ecclesia ,
 ” ut fuerit impossibile die Dominico audire
 ” Missam .

Casus Venatorius .

” **Q**uidam ex congregatione Nobilium electi
 ” adolescentes (verba sunt Tamburrini loc-
 ” cit.) ad feras in remoto nemore ve-
 ” nandas se egressuros , ut fit , ex compacto de-
 ” creverunt , quo in nemore opportunitas au-
 ” diendi Sacrum nequaquam suppetebat . Age-
 ” batur autem dies veneris illius hebdomadæ .
 ” & die consequenti iter arripere cum conten-
 ” de

derent , interrogaverunt a P. Sodalitatis Præfecto , an illis liceret ; quandoquidem fore praevidebant , ut die Dominico instanti , in eo loco ab Ecclesiis remotissimo , Missæ non essent interfuturi ? Respondit Pater , sine culpa licere

Verum adolescens quidam ex illis paulo ceteris religiosior , hujus Patris consilio non acquiescens , P. Rectorem ejusdem Collegii , quid de hoc sentiret interrogavit , qui nequam licere respondit

Haftenus non solum narratio , sed etiam judicium P. Tamburrini , qui licet utrumque responsum merito habeat pro probabili , ego tamen pro probabiliore habeo Præsidis ; utpote nixi , & melioribus rationibus , & auctoritate quinque DD. „ Idem Gobat. tract. 5. num. 447. & seq. pag. 258.

Excusaretur a mortali qui tertiam partem diei Festi insumeret in opere servili , sumpta hac tertia parte dumtaxat de eo tempore quod regulariter solet insumi in opere servili „ . P. Zacharias Pasqualigus decisione 300. num. 6. & seq.

An in die Festo liceat torneamenta , choreas , & alios similes ludos exercere ?
 Tenenda est sententia affirmativa , quia hujusmodi torneamenta , & alii ludi hujus generis ex sua natura , & intrinseco fine ordinantur ad relaxandos animos : quia cum causent delectationem , faciunt ipsos quiescere , atque adeo refocillari Et hoc habet locum
 „ etiam

etiam respectu eorum qui exercent huiusmodi ludos : quia licet fatigentur in corpore , creantur tamen in animo „ . Idem Pasqualigus decis. 151.

„ Non peccaret mortaliter qui efficeret , ut plures per totum integrum diem festum laborarent , sed singuli solum pro modico tempore , si id faceret ob lucrum , quod inde percipit „ .

P. Leander a SS. Sacramento de observ. festorum tract. 1. disp. 6. quæst. 10.

„ An satisfaceret qui etiam si toto Missæ tempore cum aliis confabularetur , luderet &c. hoc non faceret continuo , sed interpolato , modo ad Missam attendendo , & modo confabulando &c. Respondeo satisfacere in hoc casu ; dummodo attente assistat consecrationi , & aliis quæ in Missa principalia sunt „ . Idem Leander Part. III. in 5. præcept. Ecclesiæ tract. 11. de audit. Miss. disput. 1. quæst. 78.

„ An qui ex vi præcepti , & voti poenitentiz obligatur audire tres Missas , satisfaciat his omnibus obligationibus audiendo eas simul ? Respondeo satisfacere . Quia præfatus audiens vere audit tres Missas . Quod vero faciat eodem , vel diverso tempore , unico , aut pluribus actibus , hoc nihil obest „ . Idem Leander loc. cit. quæst. 59.

„ Probabiliter respondeo , licitum esse typographicis in diebus festis characteres componere , seu ordinare „ . Idem Leander loc. cit. tract. 1. de observ. fest. disp. 4. quæst. 18.

„ Maxime probabile iudico , accedentem ad au-

G g

„ dien-

„ diendum Sacrum tempore quo prefatio dici-
 „ tur, & non extet aliud celebrandum, minime
 „ teneri reliquis illius Missæ partibus interes-
 „ se „. Joannes Sanchez in disp. selectis disp.
 „ 25. num. 5.

„ An opinio quæ dicit satisfieri, si successive
 „ audiantur duæ medietates Missæ, sit adhuc
 „ probabilis: ut ver. gr. si quis ad elevationem
 „ unius Missæ veniat in templum, & postea au-
 „ diat sequentem Missam usque ad elevationem
 „ tantum?..... Dicendum est, opinionem illam
 „ adhuc manere probabilem „. P. Claudius La-
 „ Croix Tom. 1. Lib. 3. part. 1. de observat. festi-
 „ erum. 64.

„ An autem ille qui per longum tempus con-
 „ stitetur, Missam audiat, variz sunt senten-
 „ tiz... Alii dubitant... Alii absolute negant...
 „ Alii absolute affirmant... Alii distinguunt...
 „ Omnes hæ sententiz sunt probabiles „. Idem
 „ La-Croix loc. cit. num. 655. §. 6.

„ Multi negant propter lucrum notabile pos-
 „ se omitti Missam: affirmant tamen Azor, Bass.
 „ Jord. Tamb. num. 7. Gob. num. 492. qui et-
 „ iam putat, si sis tenuis fortunæ, te excusari
 „ ob lucrum duorum ducatorum; si sis vere pau-
 „ per, unius ducati: quia hoc lucrum respectu
 „ illorum est notabile, quo non censetur Eccle-
 „ sia velle eos privari „. Idem La-Croix loc. cit.
 „ num. 681. §. 6.

„ Si Missam negligas, ut iter agas cum ali.
 „ quo socio, qui faciet expensas itineris, aut
 „ multum subleuabit, excusant te Sarr. Dicastil.
 „ & alii

„ & alii cum Gobat. Immo & secundum alios
 „ quos, sola derelictio fociorum itineris videtur
 „ esse causa sufficienter excusans „ Idem La
 Croix loc. cit. num. 684. §. 7.

„ Aurigæ qui per consuetudinem habent jus
 „ vehendi aliqua die festo, etiam habent jus
 „ omittendi Missam, si hac audita vehere non
 „ possunt ... Addunt aliqui, etsi tu posses vestu-
 „ ram omittere sine notabili damno, tamen ple-
 „ rosque non posse; & ideo te posse cum illis
 „ uti privilegio consuetudinis „ Idem La-Croix
 loc. cit. num. 684. §. 9.

„ An peccet mortaliter qui die festo mandat
 „ sex famulis, ut singuli una hora laborent?
 „ Respondeo si mandet ut laborent simul, se-
 „ cluso scandalo, est veniale tantum „ Idem
 La-Croix loc. cit. num. 580.

„ Excusat item, saltem a gravi peccato, par-
 „ vitas operis, seu temporis. Unde grave non
 „ videtur una hora laborare festo die. Im-
 „ mo durum videtur, mortalis damnare, si quis
 „ duas aut tres horas impendat „ P. Herman-
 nus Busenbaum lib. 3. tract. 3. cap. 3. dub. 2.
 caus. 7. apud Claudium La-Croix ejusdem inter-
 pretem Lib. 3. part. 1. num. 583.

„ Tanquam certum respondeo, non tenet si-
 „ deles ex vi præcepti colendi Deum in festo
 „ ad exercendum intra illum diem aliquem actum
 „ internum divini cultus „ P. Leander a SS. Sa-
 cramento in 5. præcept. Eccles. part. 3. tract. 2.
 disp. 11. quæst. 72.

„ Qui ad Missam non accessit ante præfatio-

diendum Sacrum tempore quo præfatio dicitur, & non extet aliud celebrandum, minime teneri reliquis illius Missæ partibus interesse. Joannes Sanchez in disp. selectis disp. 15. num. 5.

An opinio quæ dicit satisfieri, si successive audientur duæ medietates Missæ, sit adhuc probabilis: ut ver. gr. si quis ad elevationem unius Missæ veniat in templum, & postea audiat sequentem Missam usque ad elevationem tantum?.... Dicendum est, opinionem illam adhuc manere probabilem. P. Claudius La-Croix Tom. 1. Lib. 3. part. 1. de observat. festorum. 64.

An autem ille qui per longum tempus confitetur, Missam audiat, varix sunt sententix... Alii dubitant... Alii absolute negant... Alii absolute affirmant... Alii distinguunt... Omnes hæ sententix sunt probabiles. Idem La-Croix loc. cit. num. 65. §. 6.

Multi negant propter lucrum notabile posse omitti Missam: affirmant tamen Azor, Bass. Jord. Tamb. num. 7. Gob. num. 492. qui etiam putat, si sis tenuis fortunæ, te excusari ob lucrum duorum ducatorum; si sis vere pauper, unius ducati: quia hoc lucrum respectu illorum est notabile, quo non censetur Ecclesia velle eos privari. Idem La-Croix loc. cit. num. 681. §. 6.

Si Missam negligas, ut iter agas cum aliquo socio, qui faciet expensas itineris, aut multam sublevari, excusant te Suar. Dicastil. & alii

„ & alii cum Sobat. Immo & secundum ali-
 „ quos, sola derelictio sociorum itineris videtur
 „ esse causa sufficienter excusans „ Idem La
 „ Croix loc. cit. num. 684. §. 7.

„ Aurigæ qui per consuetudinem habent jus
 „ vehendi aliqua die festo, etiam habent jus
 „ omittendi Missam, si hac audita vehere non
 „ possunt ... Addunt aliqui, etsi tu posses vectu-
 „ ram omittere sine notabili damno, tamen ple-
 „ rosque non posse; & ideo te posse cum illis
 „ tui privilegio consuetudinis „ Idem La-Croix
 „ loc. cit. num. 684. §. 9.

„ An peccet mortaliter qui die festo mandat
 „ sex famulis, ut singuli una hora laborent?
 „ Respondeo si mandet ut laborent simul, se-
 „ cluso scandalo, est veniale tantum „ Idem
 „ La-Croix loc. cit. num. 580.

„ Excusat item, saltem a gravi peccato, par-
 „ vitas operis, seu temporis. Unde grave non
 „ videtur una hora laborare festo die. Im-
 „ mo durum videtur, mortalis damnare, si quis
 „ duas aut tres horas impendat „ P. Herman-
 „ nus Busenbaum lib. 3. tract. 3. cap. 3. dub. 2.
 „ caus. 7. apud Claudium La-Croix ejusdem inter-
 „ pretem Lib. 3. part. 1. num. 583.

„ Tamquam certum respondeo, non teneri fi-
 „ deles ex vi præcepti colendi Deum in festo
 „ ad exercendum intra illum diem aliquem actum
 „ internum divini cultus „ P. Leander a SS. Sa-
 „ cramento in 5. præcept. Eccles. part. 3. tract. 2.
 „ disp. II. quæst. 72.

„ Qui ad Missam non accessit ante præfatio-

„nem, non tenetur ad reliquam „ . P. Marti-
 nus Torrecilla tom. 2. Summ. tractat. 1. disp. 1.
 cap. 1. num. 10.

„ Præcepto Ecclesiæ de audiendo Sacro satis-
 „ facit qui duas Missæ partes audit , non simul
 „ a duplici celebrante , sed divisim „ . Idem
 Torrecilla ibid. num. 26.

„ Præcepto Sacrum audiendi satisfacit , qui
 „ externe compositus , interne voluntarie distra-
 „ hitur „ . Idem Torrecilla ibid. num. 21.

„ Etsi digni reprehensione sint qui Sacrificio
 „ Missæ ludendo , ridendo , & confabulando assi-
 „ stunt ; dummodo tamen consecrationi , & con-
 „ sumptioni attenti sint , tantummodo peccatum
 „ veniale committunt Quatenus peccatum
 „ grave tantummodo constituit in eo , qui toto
 „ tempore Sacrificii est ludens , ridens , & confa-
 „ bulans „ . Idem Torrecilla ibid. n. 28.

„ Opinio DD. dicentium , præceptum Missæ
 „ usque ad annos pubertatis , vel circiter non
 „ obligare , probabilitate non caret. Et idem di-
 „ cendum venit de præceptis etiam confessionis ,
 „ & communionis annualis „ . Idem Torrecilla
 ibid. cap. 3. a num. 7. ad num. 25.

„ Distantia unius leucæ , vel trium millium
 „ passuum excusat ab obligatione Missam audien-
 „ di , etiam hominem robustum „ . Idem Tor-
 recilla ibid. num. 15.

CAPITOLO X.

CONCLUSIONE.

L' Osservanza festiva oggidì comunemente trascurata dagli uomini è senza dubbio l'origine di que' disordini, che si osservano tra' Cattolici: perciocchè l'ozio delle Feste non impiegato in opere pie e religiose secondo il fine della sua istituzione, diventa il nimico più potente del civile governo non meno che della Religione. A tal fine io mi son determinato a ragionare della Legge, che ordina le feste, avendo di mira l'utilità religiosa, e civile (a). Primamente abbiamo dichiarata la natura di coteSta Legge, perciocchè il primo movimento d' una creatura ragionevole è di riconoscere con atti pubblici di religione il creatore, e conservatore di tutti gli enti, poichè l'uomo è la voce, il sacerdote è l'interprete de' voti di tutta la natura (b). Questa legge naturale avendo de' rapporti diversi collo Stato, e colla Chiesa, dovea essere evidentemente regolata dalla legge positiva, la quale spesse volte accomoda i precetti naturali alle diverse circostanze de' tempi, e de' luoghi (c). Ella perciò fu promulgata e rinnovata diversamente.

(a) Vedi la Prefazione.

(b) Cap. 1.

(c) Cap. 2.

mente secondo i varj stati dell' uomo , e del mondo . Tra' popoli del gentilefimo che formarono l' antico mondo , fu una legge scandalosissima , e servi di preteſto al diſordine delle umane paſſioni : preſſo gli Ebrei fu il gravoſiſſimo Sabato , che per un fine particolare ignoto al mondo moſtrava Geſù-Criſto , e l' riſoſo eterno della vita futura : tra' Criſtiani fu la ſoaviffima legge della Domenica regolata dallo ſpirito di carità , e dalla libertà della nuova alleanza (a) . I miſteri più grandi della Religione ſi ſono ſempre celebrati nelle Feſte . Tra' Criſtiani i dì feſtivi ſono ſtati interamente deſtinati agli uſizj pubblici e ſoleni di religione anche tra le perſecuzioni de' primi ſecoli della Chieſa (b) . Perciò fu oſſervata comunemente nelle Feſte l' aſtinenza dalle opere ſerviſi , come ſeguella di quel principio naturale , che l' uomo dee avere un tempo , in cui ſpedito da ogni cura , ſi applichi liberamente all' eſercizio della religione : laonde tutte le nazioni, anco gentileſche , oſſervarono nelle Feſte il riſoſo corporale ; non laſciando mai di mira la pubblica , o privata neceſſità: ſolamente da' Giudei per un fine tutto proprio alla loro religione fu portato cotefto riſoſo all' eccello delle ſuperſtizioni . Geſù-Criſto ſoaviffimo riformatore del genere umano inſinuò a' ſuoi diſcepoli la libertà di

(a) Cap. 3.

(b) Cap. 4.

di quest' ozio sacro, onde in nulla si altera-
 fero i rapporti politici dell' uomo (a). Questo
 spirito del Vangelo è stato fedelmente codificato
 nelle leggi della Chiesa, e della Politica, in
 tutte le diverse circostanze de' tempi, e de' luoghi.
 La voce della Chiesa, e l' autorità de' Principi
 hanno egualmente influito nell' osservanza festi-
 va; tutte le disposizioni religiose, e civili an-
 che de' nostri tempi mostrano evidentemente,
 che l' ozio de' dì festivi dee impiegarsi fanta-
 sticamente secondo il fine della loro istituzione:
 donde rilevasi l' empietà di quella dottrina, che
 la sola assistenza ad una Messa privata basti alla
 legittima osservanza delle Feste (b). Ma la cor-
 ruttela del cuore umano ha oggidì ridotta l' of-
 servanza festiva ad uno stato lagrimevole. Si
 veggono nelle Feste rinnovate le gioje del gen-
 tilesimo, e le superstizioni giudaiche (c); e i
 Casisti confermano, ed autorizzano colle loro
 dottrine le dissolutezze de' popoli (d). Evidente-
 mente adunque le due Potestà Ecclesiastica, e
 Secolare sono nell' obbligo di rinnovare i rigori
 degli antichi statuti, e di richiamare nelle Fe-
 ste lo spirito dell' antichità: La Chiesa prescri-
 ve l' astinenza dalle opere servili, acciocchè il
 Cri,

-
- (a) Cap. 5.
 (b) Cap. 6, e 7.
 (c) Cap. 8.
 (d) Cap. 9.

Cristiano sia richiamato a Dio, nè sia allontanato, o impedito, o distratto dagli esercizi della Religione: Ha lasciato poi in libertà de' suoi figliuoli l' elezione di questi esercizi pii, conciosiechè non è ella schiava, ma libera, e con cotesto spirito ci alleva. Io priego i Principi protettori della sana Dottrina, interessati nel costume, e nelle mire de' sudditi, riformatori degli abusi, amatori del buon ordine politico, a correggere gli eccessi de' popoli, colla purità delle leggi sacre, e col rigore del loro proprio comando.

F I N E.

APPENDICE.

Si dà una breve notizia di tutte le Feste de' Cristiani.

NOi abbiamo esposta in questo libro la natura delle Feste de' Cristiani, e la vera maniera di osservarle secondo lo spirito della nuova alleanza. Questo era lo scopo principale dell' opera. Abbiám parlato diffusamente della Domenica, ch' è la Festa solenne del Cristianesimo, che succedette all' antico Sabato, tanto privilegiata pel suo oggetto, e per l' istituzione divina. Ma siccome nella Sinagoga oltre del Sabato vi furono anche altre solennità istituite in memoria di alcuni fatti più singolari, così nella Chiesa oltre della Domenica vi sono alcune Feste, le quali hanno de' rapporti particolari colla Religione. La notizia di queste Feste non ha bisogno di nuovo lume, perciocchè è una materia trattata da molti savj ed accurati Scrittori con un giudizio sì evidente, cui nulla si può torre, o aggiugnere di accuratezza, o di critica. Noi perciò ci siam proposti di farne una brevissima menzione, e l' abbiamo messa per termine di questo libro: Solamente ricordiamo a' nostri lettori, che in tutte quelle Feste, ove si ordina anche l' astinenza dalle opere, il fine della Chiesa è sempre lo stesso; onde in quell'ozio festivo dee ogni Fedele impiegarsi negli esercizi di pietà, i quali uniti all' assistenza

H h

del

del Sacrificio, formeranno la sincera e legittima osservanza del culto festivo .

In quattro classi si distinguono le Feste de' Cristiani . Alcune sono istituite per onorare i principali misteri del nostro Divin Salvatore : Altre hanno per oggetto la sua beatissima Madre Maria . Altre hanno rapporto a' Santi . Alcune poi riguardano il culto degli Angeli . Al che si vuol riflettere, che anche nelle Feste istituite per onorare la B. Vergine, i Santi, e gli Angeli l'oggetto primario della Chiesa è Gesù-Cristo, ch'è il fondamento della nostra Religione . Incominciamo dalle prime .

Nel primo giorno di Gennaro si celebra la Festa della *Circoncisione* del nostro Redentore , e dell' *Ottava della sua Natività* .

L'istituzione del rito della Circoncisione si ha nel *cap. 17. del Genesi* . Ella è antichissima nella Chiesa, e se non si trova notata in alcuni codici antichi col suo proprio nome, ciò viene dall' essere unita coll' Ottava della Natività del Signore, sicchè fu chiamata ancora *Ottava del Signore* . Ivone Carnotense lo dice chiaramente : (a) *Ottava, & Circumcissio uni concinunt Sacramento* .

E' notevole il digiuno prescritto dalla Chiesa in questo dì, che si rompeva all' ora di nona . La Chiesa con un esempio raro volle unire insieme Festa, e digiuno per allontanare i Cristiani

(a) Serm. de Circum. Dom.

ni da' giuochi, e dalle crapole, in cui passavano i Gentili quel giorno per onorare il Dio Giano, e la Dea Strena. Nel canone XVII. del II. Concilio di *Tours* vedesi espressa la mente della Chiesa (a).

La Festa dell' *Epifania* si celebra nel giorno VI. di Gennaro. La Chiesa ha tre fini in questa Festa. Vedeteli espressi in uno squarcio di Polemeo Silvio o sia P. Anneo Silvio, scritto l'anno 448. com'è rapportato dal Bollandò (b); *Octavo Idus Epiphania, quo die interpositis temporibus, O stella Magis Dominum natum nuntiabat, O aqua vinum facta, vel in anne Jordanis Salvator baptizatus est.* Tutti convengono a dire, che questa Festa sia antichissima nella Chiesa (c).

Nella seconda Domenica dopo l' *Epifania* si celebra la Festa del Santissimo Nome di Gesù. Questo culto ebbe origine da S. Bernardino da

Hh 2

Sic

(a) Conc. Tur. Can. 17. an. 567. *Ad calcandam gentilium consuetudinem Patres nostri statuerunt privatas in Kalendis Januarii fieri litanias, ut in Ecclesiis psallatur, O hora octava in ipsis Kalendis Circumcisionis Missa Deo propitio celebretur.*

(b) Boll. nella pref. gen. alle vite de' Santi al cap. 4. §. 3.

(c) Thom. de dierum Festorum celebratione lib. 2. cap. 7. & lib. 1. cap. 5.

Martene de antiqua Ecclesiae disciplina in divinis celebrandis officiis cap. 14.

Siena nel 1423. come può rilevarsi da Carlo Sigonio (a). Fu approvato a' tempi di Martino V. Poi Clemente VII. lo ampliò. Finalmente Innocenzo XIII. a richiesta di Carlo VI. fe recitarne l'Officio dalla Chiesa universale nell'anno 1721.

Nella settimana detta *Santa* si fa menzione di tutti i misteri della Passione di Cristo, com'è noto. Poi si celebra la Domenica di Pasqua, di cui abbiám parlato sovente ne' primi capitoli (b).

Nel Giovedì dopo la Domenica V. di Pasqua si celebra la Festa dell'*Ascensione di Cristo*, la quale è riferita da S. Marco al Cap. XVI. da S. Luca al Cap. XXIV. e più diffusamente negli Atti Apostolici al Cap. I. Il Calmet accenna i miracoli continuati anche dopo l'Ascensione di Cristo in memoria ed onore della medesima (c). S. Agostino ne addita, che la sua istituzione dee riferirsi agli Apostoli (d), e anche Martene lo avverte (e). Faceasi anticamente in ogni Giovedì una Processione in memoria dell'Ascensione, come viene contestato da molti

(d) Sig. lib. 4. de *Episcopis Bononiensibus*.

(b) Ved. Cap. 2. e 3.

(c) Calmet num. 12. sopra il cap. 1. degli Atti Apostolici.

(d) Aug. epist. 44. olim 218. cap. 1.

(e) Mart. cap. 28. num. 1.

molti Autori (a).

Nella prima Domenica dopo la Domenica fra l'ottava dell'Ascensione si celebra la Festa della *Pentecoste* così detta per essere il giorno cinquantesimo dopo Pasqua. Questa Festa fu celebrata anche nella Sinagoga per comando di Dio, come leggesi nel Levitico al cap. XXIII. e nel cap. XVI. del Deuteronomio. Presso gli Ebrei si faceva in questo di menzione della Legge data da Dio a Mosè nel Monte Sinai, perciocchè ciò avvenne nel giorno cinquantesimo dopo l'istituzione della Pasqua. Presso i Cristiani si fa menzione della venuta dello Spirito Santo in quel modo, che viene diffusamente riferito negli Atti Apostolici al cap. 1. I Padri parlano sovente del rapporto che ha la nuova coll'antica Pentecoste (b). Nella Chiesa deesi la sua istituzione riferire senza dubbio agli Apostoli (c). Noi abbiam detto altrove, che in questi cinquanta giorni era vietato il digiuno, e anche l'ingnocchiarsi, e leggeansi nelle Chiese gli Atti Apostolici (d). Sono questi segni di un culto quasi

fe-

(a) Durandus in *Rationali Divinorum officiorum* lib. 4. cap. 6.

Gregor. Turon. lib. 5. *Hist. Franc.* cap. 11.

Baillet nella storia della Festa dell'Ascens. §. 7.

(b) S. Leo. *serm. de Pentec.* 1. cap. 1.

S. Isid. lib. 1. *de officiis Ecclesiasticis* cap. 32.

(c) Auctor *Quæst. nom. Just. Mart. quæst.*

145.

(d) Chrysoft. *hom. 65.*

festivo, non essendo verisimile che vi fosse anche l'astinenza dalle opere servili. Nella vigilia della Pentecoste si amministrava il Battesimo, come nel Sabato di Pasqua di Risurrezione. La consuetudine ha stabilito oggidì il digiuno nella vigilia di questa Festa. Anticamente però non poteasi digiunare per tutti i cinquanta giorni, che corrono fra Pasqua, e Pentecoste.

Nella prima Domenica della Pentecoste si celebra la Festa della *SS. Trinità*. Questa Festa non incominciò a celebrarsi nell'istesso tempo in tutte le Chiese. Sembra che la sua origine debba cercarsi nella Francia su' principj del IX. secolo (a). Quindi fu celebrata nelle Chiese vicine, come ne assicura il Baillet (b). In una decretale che incomincia *Quoniam* registrata nel corpo Canonico (c) si dice, che la Chiesa Romana crede superflua una speciale solennità in onore della Trinità Santissima, perciocchè in tutti i giorni si recita il *Gloria Patri*, ed altro che riguarda l'onore, e 'l culto della Triade sacrosanta: questa decretale è del secolo XI. perciocchè è di Alessandro II. e non già di Alessandro III. cui falsamente fu attribuita. Nella Chiesa Romana adunque l'istituzione di questa

(a) Mart. de ant. Eccl. discip. in celeb. divin. offic. cap. 28. num. 22.

(b) Baillet §. 1. n. 1.

(c) Tit. de Feriis.

questa Festa non fu ricevuta , se non a' tempi di Giovanni XXII. che morì nell' anno 1334. Questo Pontefice ne stabilì la celebrazione in tutta la Chiesa nella prima Domenica dopo la Pentecoste, come prima erasi osservato comunemente nelle altre Chiese .

¶ Nel Giovedì dopo l' Ottava di Pentecoste si celebra la Festa del *Corpo di Cristo*, che incominciò a celebrarsi nella Chiesa universale nell' anno 1264. per opporsi all' eresia di Berengario , che negava la presenza reale del Corpo di Cristo sotto le specie del pane , e del vino . Molto tempo prima però fu celebrata nella sola Città di Liegi , ed in qualche altro luogo della Fiandra per una visione della B. Giuliana di Monte Cornelione Religiosa Ospitalaria alle porte della Città di Liegi nell' anno 1208. Noi riferiremo brevemente tutto il successo . La B. Giuliana comunicò la sua visione a molti Vescovi , e Teologi , tra' quali evvi anche l' Arcidiacono di Liegi Giacomo Pantaleone de Troyes poi Sommo Pontefice col nome di Urbano IV. Roberto Vescovo di Liegi nel suo sinodo dell' anno 1246. istituì per la prima volta la Festa di cui ragioniamo, e la fece celebrare solennemente in tutta la sua Diocesi. Poi Ugo di S. Thierry , ch' era anche informato della visione , essendo Legato della S. Sede nella Fiandra , ordinò nell' anno 1252. a tutto il Clero della sua Legazione, che si fosse mantenuta nel suo vigore l' istituzione della nuova Festa .

La B. Giuliana nel 1258. si morì ; ed En-
ri-

rico allora Vescovo di Liegi si adoperò con Urbano IV. acciò la nuova Festa della Fiandra fosse estesa colla sua autorità alla Chiesa universale. Nel tempo medesimo accadde in Bolsena, luogo poco distante da Orvieto nello Stato Papale, il noto miracolo del Corporale, che si conserva oggidì nel gran Duomo di Orvieto, che fu fabbricato in memoria di questo fatto, ed è una pruova sicura della verità del miracolo. La notizia fu recata ad Urbano IV. il quale certamente non avrebbe aderito alle premurose istanze, per cui si voleva la Festa estesa alla Chiesa universale, se la necessità di confondere pubblicamente l'eresia di Berengario non ve lo spingeva; perciocchè nè la visione della B. Giuliana, nè il miracolo di Bolsena aveano potuto indurre l'accorto Pontefice a far ciò, che si desiderava da' Vescovi della Fiandra. Egli dunque pubblicò la Costituzione, ch'è la prima nel Bollario Romano fra le sue, ove estese la Festa del Corpo di Cristo alla Chiesa universale, per opporre al nuovo errore un nuovo rimedio. Lo scopo principale della Bolla di Urbano IV. è quello che noi abbiamo accennato. Egli intende di confondere gli Eretici, e di esaltare la S. Fede, come si può vedere; e se si accennano nella Bolla le rivelazioni della B. Giuliana, ciò si fece per aderire in qualche parte a' voti della Fiandra, e per non trascurare la menzione di una visione così celebre, e così rigorosamente esaminata da varj Vescovi e Teologi, come noi abbiamo detto poco innanzi. La data di questa Bol-

fia, che poi ripose nella Chiesa di Orvieto. Or questo spirito di opporsi alla novità degli errori anche co' segni pubblici ed esterni era già antico nella Chiesa.

↳ In fatti a'tempi di Antonino Pio, e propriamente verso l' anno 140. incominciò a dilatarsi l'eresia di Marcione per tutto l' oriente, e in qualche parte ancora dell' occidente. Egli insegnava, che il Dio degli Ebrei fabbricatore del mondo fosse un Dio cattivo; onde voleva, che nel Sabato si digiunasse, e si facessero delle penitenze in odio di quel riposo, che si accenna nelle Scritture dopo la creazione del mondo, Or nelle Chiese di oriente, ove surse l' empia dottrina, tosto fu vietato il digiuno nel Sabato: anzi si prescrissero alcune preghiere, con cui si diede a quel giorno un culto semifestivo (a). S. Epifanio, che fu coevo a quel tempo l' ha fedelmente tramandato alla Posterità (b). Il Canone LXVI. degli Apostoli intima delle pene contro que' Fedeli, o Laici o Chericci, che digiunano nel Sabato, o nella Domenica; e l' antico Tertulliano in due luoghi egregj ci fa intendere quel

(a) Conc. Laodic. Can. 16.

(b) Epiph. Hær. 42. num. 3. *Sabbati jejunium ob hanc causam instituit. Cum enim, ait, Judæorum Dei, qui hunc mundum fabricavit, illa sit requies, cum die septima requieverit, eadem nos jejunare instituimus: ne Judæorum Dei ritibus uti videamur.*

quel costume (a). E qui si vuol riflettere, che in que' tempi la memoria del Giudaismo era ancor viva ne' cuori de' Fedeli: anzi nell'oriente v'era quantità di Giudei osservatori dell'antico Sabato, onde i Padri d'allora aveano sempre di mira nelle loro leggi di allontanare i Fedeli dall'osservanze Giudaiche, e specialmente dal Sabatismo, come noi l'abbiam veduto di sopra (b). Pur non ostante la necessità di confondere pubblicamente la nuova dottrina di Marcione fu tale, che senz'altro riguardo si ordinò, che nel Sabato non si digiunasse, come di già praticavasi nella Domenica, e che si leggessero nelle Chiese le scritture del vecchio, e nuovo Testamento. Questa provvidenza fu istituita a torre dall'animo de' Fedeli anche co' segni pubblici ed esterni l'errore del Marcionismo. In alcune Chiese di occidente, ove non giunse il veleno di Marcione, ella si stimò superflua. Non così in tutte le altre: Noi sappiamo che in Milano a' tempi di S. Ambrogio era vietato il digiuno nel Sabato; e il Canone XXVI. del Concilio Eliberitano ci fa intendere, che anche in alcune Chiese della Spagna vi fu quel costume (c).

Allorchè nell'oriente surse l'empio dogma, con cui si negava al Figlio la Consustanzialità col Padre, le Chiese di oriente non solamente

I i 2

si op-

(a) Tertull. adv. Pfyh. cap. 14. e 15.

(b) Vedi il Cap. V.

(c) Conc. Elib. Can. 26.

si opposero all' errore co' decreti de' Concilj univ-
 versali, ma vollero altresì che il Simbolo della
 Fede, ove si aggiunse *Consubstantialem Patri*,
 si cantasse pubblicamente nelle Chiese da tutto
 il popolo prima dell' offerta de' doni (a), acciò
 pubblicamente fosse confusa la nuova detestabile
 dottrina.

Con poco giudizio adunque si vuol tacciare
 di novità la Processione del Corpo di Cristo.
 Ella fu istituita a confondere con un culto pub-
 blico e solenne l' errore di Berengario, il quale
 negava la presenza reale del Corpo di Cristo
 sotto le specie del pane, e del vino. La sola
 istituzion della Festa non sarebbe stata sufficien-
 te allo scopo della Chiesa. Era duopo che si
 desse all' Eucaristia un culto pubblico e solenne,
 come si ci dà colla Processione usata oggidì,
 ch' è una delle maggiori solennità del Cristiane-
 simo, chiamata a ragione da' PP. del Concilio
 di Trento *Il Trionfo della Fede* (b). La Chie-
 sa si regolò con quello stesso spirito, con cui si
 regolarono i Padri Apostolici, allorchè per op-
 porci all' errore di Marcione diedero al Sabato
 un culto semifestivo; e per confondere gli Ere-
 tici orientali, i Padri d' oriente vollero, che il
 Simbolo si cantasse ad alta voce da tutto il po-
 polo nelle pubbliche assemblee della Chiesa.

Anzi fin dal secolo XI. in cui morì Berenga-
 rio, la Chiesa stabilì la solenne elevazione dell'

Osia

(a) Vedi il cap. IV. pag. 50.

(b) Sess. 13. cap. 15. & Can. 6.

OSTIA e del Calice nella Messa, affinchè fosse adorata pubblicamente da' Fedeli la presenza reale del Corpo di Cristo sotto le specie del pane e del vino (a).

Il Grefsero (b), a cui si unisce Benedetto XIV. (c) deplora l'infelicità de' Greci, perchè tra essi non è in uso la solenne Processione, di cui ragioniamo. Ma doveano ricordarsi questi savj Autori, che nemmeno le Chiese d'occidente diedero al Sabato quel culto che li si diede in oriente, perchè l'errore de' Marcioniti o non vi giunse, o appena giunto si dissipò facilmente, onde si credè superfluo stabilire una disciplina introdotta per un riguardo particolare, cui le Chiese d'occidente non doveano por mente. In fatti noi abbiám detto, che in alcune Chiese d'occidente il Sabato fu anche semifestivo, ed è una pruova sicura, che le Chiese si regolavano secondo il bisogno esigeva, come avviene a tut-

(a) Le Brun *Explication des prieres, & ceremonies de la Messe* tom. 1. Paris. 1726. art. 8. pag. 467. *Quelque marquée que fut cette adoration, on crut en devoir donner des signes plus exprés, & plus éclatans, lorsque Berenger eut osé blasphemer contre la présence réelle de Jesus-Christ dans l'Eucharistie: les Fideles ont toujours saché de relever les veritez que l'heresie attaquoit.*

(b) De Festo Corpor. Christi pag. 67.

(c) Trattato delle Feste pag. 218. ediz. Venez. 1767.

a tutte le leggi di disciplina, le quali debbono attemperarsi alle circostanze de' tempi, e de' luoghi. Certamente dunque i Greci non ebbero la necessità di abbracciare una disciplina stabilita nelle Chiese di occidente per un riguardo particolare, cui essi non doveano por mente, perchè l' errore di Berengario o non vi si sparse, o almeno si dissipò facilmente; siccome per l' istessa ragione le Chiese di occidente non abbracciarono il Sabato semifestivo stabilito in Oriente. L' istessa pubblica recitazione del Simbolo ordinata nelle Chiese d' oriente non si usò nella Francia, se non sulla fine del secolo VIII. e molto più tardi in Roma, imperciocchè vi fu introdotta nel secolo XI. per le preghiere del S. Imperadore Errico, il quale impetrò dal Papa, che il Simbolo si cantasse come nelle altre Chiese. S. Tommaso d' Aquino è l' autore dell' Ufficio del Corpo di Cristo, come si vede nella Bolla di Sisto IV. inserita nel tomo 3. del nuovo Bollario Domenicano alla

X parte 2. pag. 54. (a).

A' 3. di Maggio si celebra la Festa dell' *Invenzione della Santissima Croce del nostro Redentore.*

Gli Eruditi sono divisi nelle varie relazioni di questo fatto, perciocchè alcuni ritengono la relazione del fatto in quel modo, che viene riferito

(a) *Propriumque ejusdem solemnitatis Officium per Beatum Thomam de Aquino tunc in ipsa Curia existentem compositum edidit.*

ferito nel Breviario Romano corretto : ma vogliono altri che debba più tosto seguirsi la relazione del ritrovamento della Croce coll'interposizione degli Ebrei . I continuatori del Bollando *al giorno terzo del mese di Maggio* rigettano la seconda relazione come apocrifa . Il P. Papebrochio (a), il Tillemont (b), ed altri savj Scrittori sono anche dell' istesso sentimento ; laonde può ritenersi la prima relazione come la più certa : inoltre ella ha un braccio fermo nelle varie testimonianze degli Autori ecclesiastici (c). Gli Scrittori Calvinisti negano la verità dell'una, e dell'altra seguendo lo spirito della loro setta, presso cui le verità più chiare diventano apocriefe per un genio di opposizione senza più .

Nella Festa , di cui ragioniamo , noi adoriamo la Croce come un istrumento della nostra Redenzione , perciocchè l' oggetto principale de' nostri voti è Colui, che vi fu crocifisso, ch'è lo scopo primario della nostra Religione . L'istituzione di questa solennità non fu capricciosa .

Cer-

(a) Papebroc. *nelle risposte al P. Sebastiano de Sancto Paulo* alla part. 1. art. 1. §. 7.

(b) Tillemont. *nella nota terza sopra la vita di S. Elena.*

(c) S. Ambrog. *de obitu Theodosii* . Rufino lib. 1. cap. 8. S. Paolino Let. 31. olim 11. Sozomeno lib. 2. cap. 1. Niceforo lib. 8. cap. 29. Sulpizio Severo lib. 2. *della storia sacra* . S. Cirillo *epist. ad Constant. Imper.* §. 3. Baillet *Tavola critica al giorno 3. di Maggio.*

Certamente fu un beneficio del Signore preservare per tanto tempo la Croce, in cui fu operata la nostra Redenzione, ancorchè gli Ebrei vi ufassero ogni diligenza per abolire la memoria di Cristo.

Anzi nel ritrovamento della Croce vi furono anche de' miracoli, per cui si riconobbe tra le tre Croci quella del nostro divin Redentore. Or egli è dimostrato, che legittimamente si istituiron le Feste in memoria de' benefizj ricevuti da Dio. S. Agostino lo dice chiaramente (a): *Noi consacriamo alcune Feste, alcune solennità, alcuni giorni fissi al nostro Iddio, acciò la rea dimenticanza de' tempi non tolga da' nostri cuori la grata memoria de' suoi benefizj.*

E' probabile, che coteSta Festa cominciasse a celebrarsi in Roma, ove S. Elena depose una parte di questo legno prezioso nella Basilica di S. Croce in Gerusalemme, che avea fatta fabbricare in memoria della Croce veduta nel Cielo dall' Imperador Costantino: quindi i Pontefici estesero la nuova Festa alle altre Chiese di Roma, e poi si fece universale nel mondo Cattolico. In oriente dovette prima erigersi il gran Tempio di Gerusalemme ordinato da Costantino, ove si ripose l'altra parte della Croce, onde maraviglia non è, se la nuova Festa non vi si celebrò così presto. A' 6.

(a) S. Aug. lib. 10. de Civit. Dei cap. 41. *Ei, cioè a Dio, beneficiorum ejus solemnitatibus, festis, & diebus statutis dicamus, ne volumine temporum ingrata subrepat oblivio.*

A' 6. di Agosto si celebra la Festa della *Trasfigurazione del Signore*. La relazione di questo fatto può vederfi presso i Sacri Vangelisti S. Matteo, S. Marco, e S. Luca (a). Non è vero, che Callisto III. istituì la Festa di cui ragioniamo. Il Tommasino (b), il Martene (c), ed altri favj Scrittori provano evidentemente, che prima affai di questo Pontefice si celebrava in alcune Chiese, e anche con solennità. Anzi nella Chiesa universale ve n'era una pubblica commemorazione nel Sabato della prima settimana di Quaresima, e nella seguente Domenica. Solamente stabilì Callisto III. che si celebrasse nella Chiesa Cattolica nel giorno vi. di Agosto, e ne compose anche l'Officio, che si recita oggidì. Il Pontefice volea implorare l'ajuto divino contro i Turchi, che in quel tempo molestavano il Cristianesimo; come ne accerta la storia.

A' 14. di Settembre si celebra la Festa dell'*Esaltazione della Santissima Croce*.

Sotto Cosroe Re de' Persi nell'anno 614. seguì la celebre distruzione di Gerusalemme, e la santa Croce fu trasportata nella Città di Ctesifonte sul Tigre. Riuscì all'Imperadore Eraclio successore di Foca di riportare un segnalato trionfo a' 12. Dicembre dell'anno 627. L'esercito de' Persiani.

Kk

fiani.

(a) Mat. cap. 17. Marc. cap. 9. Luc. cap. 9.

(b) Thomaf. *De dier. Fest. celebrat.* lib. 2. cap. 14. num. 19.

(c) Marten. cap. 33. num. 17.

fiani fu disfatto, e Cosroe dopo varj successi a' 28. di febbrajo del 628. si morì.

Siroe dopo aver data la morte a Medarzes suo fratello, e a Cosroe suo Padre, diventò Re de' Persi, e conchiuse con Eraclio il trattato di pace, in cui nella prima condizione si domandò la restituzione della S. Croce, la quale fu restituita in quell' istesso reliquiario d' argento, in cui era stata collocata da S. Elena. Quindi fu da Eraclio riposta in quel medesimo luogo donde fu tolta: sebbene quattro anni dopo, divenendo i successori di Maometto, e gli Arabi Maomettani Signori della Siria, dell' Egitto, della Palestina, e di Gerusalemme, Eraclio prevedendo quanto seguì, tolse la S. Croce da Gerusalemme, e la ripose nel Tempio Patriarcale di S. Sofia a Costantinopoli.

Su l' origine di questa Festa s' opina diversamente: Sentiamo Benedetto XIV. (a): „ In „ una parola, prima d' Eraclio facevasi la Fe- „ sta dell' Esaltazione della Croce in oriente, „ ed in occidente; e questa Festa diventò più „ celebre per l' avvenimento d' Eraclio. “

Evidentemente egli afferma, che la Festa dell' Esaltazione non fu istituita per l' *avvenimento d' Eraclio*, ma solamente diventò più celebre. Vedete ora quel che siegue: „ Separossi „ dipoi la Festa dell' Invenzione da quella dell' E- „ saltazione: la prima riguarda il ri- „ tro-

(a) *Trat. delle Feste* pag. 234. edit. Venez. 1767.

„ trovamento della Croce sotto Costantino ; la
 „ seconda la ricuperazione della medesima fatta
 „ da Eraclio „ . Questa seconda assertiva è di-
 rettamente contraria alla prima, perciocchè egli
 afferma , che *separossi dipoi la Festa dell'Inven-
 zione da quella dell'Esaltazione* ; dunque prima
 del fatto d' Eraclio non v' era altra Festa per la
 Croce fuori dell' Invenzione , che si celebra a' 3.
 di Maggio , come abbiain veduto ; dunque la
 Festa dell' Esaltazione non diventò più celebre
 per l'avvenimento d' Eraclio , ma certamente eb-
 be origine da quel successo . I monumenti , che
 si rapportano , malamente furono intesi . Nella
 Cronica Alessandrina si legge : *His Consulibus ,*
 cioè Dalmasio ed Anicio Paolino , *facta sunt*
encenia Ecclesie Sanctae Crucis a Constantino sub
Machario Episcopo Septembris XIII. Inde coepit
Festum manifestationis Sanctae Crucis . Nel Me-
 nologio de' Greci presso il Canisio si legge (a) :
Exaltatio pretiosa & vivifica Crucis sub Impe-
ratore Constantino Magno . S. Giovanni Grisosto-
mo (b) : Nondum elapsi sunt dies viginti , in
quo memoriam Crucis celebravimus , & ecce Mar-
tyrum memoriam celebramus . Questa Omelia fu
 recitata nel giorno quarto d' Ottobre .

Or tutti questi monumenti mostrano eviden-
 temente , che la Festa della Croce , che si cele-
 brava in occidente nel mese di Maggio , in

Kk 2

orien-

(a) Tom. 2. delle antiche lezioni al gior-
 no 14. di Settembre .

(b) Homil. 51. tom. 1.

oriente si celebrava nel mese di Settembre . Questa è la legittima seguella che può trarsi , e non già quella , con cui si vuole , che qui si accenni la Festa dell'Esaltazione come divisa da quella dell' Invenzione . Noi abbiám detto , che in oriente non si celebrò così presto la Festa del ritrovamento della Croce , perchè dovette prima erigersi il gran Tempio di Gerusalemme ordinato da Costantino . Certamente la consecrazione di questo Tempio seguì a 13. di Settembre , laonde fu fissata per quel giorno la Festa della Croce .

Il monumento tratto dalla Cronica Alessandrina lo dice chiaramente : *Facta sunt encania Ecclesiae Sanctae Crucis Septembris XIII. Inde cepit Festum manifestationis Sanctae Crucis.*

Soleva però nella settimana di Pasqua esporre la S. Croce alla pubblica adorazione in Gerusalemme : Ma non dee crederfi che questa fosse una nuova Festa della Croce ; imperciocchè ciò praticavasi in grazia di coloro , che quivi si portavano a celebrarvi la Pasqua : essi prima di partire desideravano di adorare la S. Croce ; perlocchè il Vescovo di quella Città il terzo dì dopo Pasqua l' esponea alla pubblica adorazione (a) . Questo rito malinteso ha fatto credere ad alcuno , che presso i Greci fossero due le Feste della Croce ; onde siesi poi francamente affermato ,

(a) Sophronius apud Bolland. die 3. Maji cap. 3.

fito, che l'Esaltazione della Croce si celebrasse in oriente prima d'Eraclio.

A' 25. di Dicembre si celebra la Festa della *Natività del Signore*, che compiutamente è riferita da S. Luca nel cap. 11.

Noi brevemente diremo alcuna cosa per non trattenerci in una Festa, di cui s'è parlato assai non solamente ne' tempi rimoti, ma fino a' giorni nostri.

I più savj Scrittori fissano l'epoca della Natività nell'anno 4000. della creazione del mondo, supposto che nel conto degli anni debba seguirsi il Testo Ebraico, e non già la Versione de' Settanta: e pel giorno convengono a dire che sia quello, in cui se ne fa menzione nella Chiesa, vale a dire il ventesimoquinto di Dicembre. Nelle Chiese orientali si credette una volta, che Cristo nascesse nel giorno vi. di Gennajo: laonde in quel giorno celebravano unitamente quattro misteri, la Natività, l'Epifania, il Battesimo, e 'l Miracolo seguito nelle nozze di Cana Galilea. Un luogo di S. Gio: Grisostomo ci scopre il tempo, in cui le Chiese d'oriente deposero quel costume, e abbracciarono la consuetudine delle Chiese occidentali (a): *Non è ancora, e' dice, il decimo anno da*

(a) Tom. 2. pag. 354. & sequent. *Nondum decimus annus est, ex quo hic ipse dies manifeste nobis innotuit, & ab exordio iis, qui in occidente habitant, cognitus. Romani multo ante,*
O ex

da che fu a noi manifestato questo giorno, che fu noto nell'occidente fin dal principio: conciosicchè i Romani molto prima lo celebrarono seguendo l'antica tradizione, di cui ne hanno a noi tramandata la notizia. Or questo sermone fu recitato da S. Gio: Grisostomo nella Chiesa d'Antiochia nel giorno 25. di Dicembre del primo anno del suo Sacerdozio, vale a dire nell'anno di Cristo 386. Se dunque egli afferma non essere ancora il decimo anno da che si celebrava cotesto giorno nell'oriente, evidentemente si conchiude, che verso l'anno di Cristo 376. le Chiese orientali si conformarono alla disciplina dell'occidente nella celebrazione della Natività del Signore.

Non è vero che Telesforo sia l'autore delle tre Messe usate oggidì. La lettera, donde è ricavata cotesta opinione, incomincia colle parole della lettera di S. Damaso scritta agl' Illirici: in essa si citano i Salmi 25. 36. e 51. secondo la versione di S. Girolamo (a): finalmente sono a tutti note le difficoltà, che s'incontrano presso gli Eruditi, ove trattasi di Decretali anteriori al Pontefice Siricio. Certamente questa disciplina è un avanzo dell'antichità ecclesiastica, in cui nelle solennità più celebri si dicevano più Messe dallo stesso Sacerdote (b).

Pa-

Et ex antiqua traditione ipsum celebrantes, ad nos usque notitiam illius transmiserunt.

(a) Il Pagi nella vita di S. Telesforo.

(b) Bona Rerum Liturg. lib. 2. cap. 18. n. 6.

Passiamo ora alle Feste principali della Vergine SS., giacchè di alcune Feste minori appartenenti al culto di Maria, noi stimiamo di non farne parola.

A' 2. di Febbraro si celebra la Festa della *Purificazione della B. Vergine*. Possono leggerfi le due leggi del Testamento vecchio, una del Levitico cap. 12. l'altra del Esodo cap. 13. ove distesamente vien registrato tuttociò che dovea osservarsi dalla donna dopo il suo parto; come fedelmente fu da Maria eseguito, e oggidì con una Festa particolare si celebra dalla Chiesa.

L'incontro, che Simeone ebbe con Maria fu origine che da' Greci questa Festa fosse chiamata *Hyppante*, o pure *Hipapate*, e per l'istessa ragione fu alle volte anche detta Festa di S. Simeone. Presso i Greci, nella Chiesa Ambrosiana, e anche nell'Effemeride di Beda va tra le Feste del Signore, e non già della Vergine. Nella Chiesa Romana però è registrata tra le Feste della Vergine fin da' primi secoli (a). Ella è antichissima nelle Chiese orientali nonmeno che nelle occidentali; come anche antichissima è la Processione usata in questo dì, in cui da' Fedeli si portano le candele accese. Su l'origine di questo rito si opina diversamente: Noi volentieri seguiremo l'opinione di quelli che affermano essere stata cotesta Processione sostituita a' Giuochi Amburbali, che celebravansi da' Romani nel me-

(a) Vedi il Du-Cange nel suo glossario alla parola *Purificari*.

mese di Febbraro . Essi giravano per la Città colle faci in mano , offerendo sacrificj a' Dei dell' Inferno , all' ajuto de' quali riferivano le vittorie riportate , per cui dal mondo soggiogato riscoteano il censo o sia tributo in ogni cinque anni . La Chiesa istituì la Processione di cui si ragiona , per opporsi all' errore de' gentili : e per abolire con un rito sacro la memoria dell' antica usanza . S. Idelfonso , e S. Eligio scrittori del VII. secolo lo dichiarano evidentemente (a) . Noi abbiam detto altrove , che lo spirito della Chiesa ha sempre detestato i pubblici errori con pubblici segni (b) .

Nel giorno XXV. di Marzo si celebra la Festa della SS. *Annunziazione* .

Il Misterio compiutamente è riferito da S. Luca nel suo Vangelo al cap. 1. L' antichità di questa Festa bastantemente può rilevarsi dall' antico Martirologio della Chiesa occidentale stampato dal Fiorentini , ove al giorno 25. di Marzo si legge : *In Galilæa Civitate Nazareth Adnuntiatio S. Mariæ de Conceptione , quando ab Angelo est salutata* . S. Agostino accenna chiaramente la Festa dell' Annunziazione (c) : perlochè
il

(a) Tom. 2. della Biblioteca de' Padri pag. 589.

(b) Vedi la Festa del Corpo di Cristo .

(c) S. Aug. lib. 4. de Trinitate cap. 5. *Sicut a majoribus traditum suscipiens Ecclesiæ custodit auctoritas , octavo Kalendas Aprilis conceptus creditur , quo & passus .*

il Martene così conchiude (a): *De antiquitate hujus Festi constat ex S. Augustini testimonio.*

Un canone del Concilio Trullano dell' anno 692. ha fatto credere a taluno, che l' origine della Festa, di cui ragioniamo, debba cercarsi nel VII. secolo. In questo canone si ordina, che nella Quaresima non si faccia l' intero Sacrificio della Messa *præterquam Sabbatho, & Dominica, & sancto Annuntiationis dia.* Ma questi non sono termini d' Istituzione, molto meno per una Festa tanto solenne.

Nella Spagna celebravasi una volta a' 18. di Dicembre. Oggidì in tutte le Chiese occidentali, e orientali è fissata per li 25. di Marzo.

A' 2. di Luglio si celebra la Festa della *Visitazione di Maria*, com' è riferita da S. Luca nel cap. 1. del suo Vangelo: Non è maraviglia se un fatto registrato sì compiutamente nel Vangelo, ove anche narransi i prodigj avvenuti in questa visita di Maria, sia dalla Chiesa celebrato con una Festa particolare. Ciò basta a giustificare l' istituzione di questa Festa, lasciando volentieri all' esame degli eruditi l' epoca, e l' autore di cotesta Solennità. Tuttavia l' opinione più sicura vuole, che Urbano VI. ne fosse l' autore per maggiormente implorare il patrocinio di Maria in un tempo, in cui eravi nella Chiesa quella notissima divisione; sebbene le lettere Apostoliche per la morte di

Ur-

(a) Mart. *de antiq. Eccles. discipl. in div. celebr. Off. cap. 31. num. 26.*

Urbano furono spedite da Bonifazio IX. e quindi confermate nella sessione 43. del Concilio di Basilea dell' anno 1441. Questo è il sentimento de' più favj scrittori della nostra comunione , e anche di un Autore eterodosso (a) .

A' 15. di Agosto si celebra la Festa dell' *Assunzione di Maria* . Non v' è opinione sicura per determinare l' anno , e 'l luogo in cui si morì la B. Vergine . Certamente la beata anima si separò dal corpo , e senza veruna dimora entrò in possesso di quella gloria cotanto singolare preparatale nel Cielo : anzi poco dopo la separazione , l' anima al corpo si riunì , che divenne incorruttibile , e glorioso . Tutto ciò sta riposto nella fede di una lodevole tradizione de' nostri Maggiori dal VI. secolo in poi : *Virginis privilegium est* , dice Ugone di S. Vitto-
re (b) , *quod cum corpore suo , uti credimus , in Celo vivit* . E' uniforme il sentimento anche della Chiesa Greca su questo proposito (c) : e comunemente l' affermano i Teologi seguendo l' orme di S. Tommaso . Inoltre dal *Sacramentario*

(a) Gioachimo Ildebrando *de prisca & primitiva Ecclesie Sacris , Templis , & Festis* pag. 60. e 61. Amsterdam 1702.

(b) Lib. 3. *Erudit. Theolog. ex Miscell. secundi Codicis* cap. 125.

(c) Andrea Cretense *Orat. de laudibus Assumptæ Virginis* . Germano Patriarca di Costantinopoli *Orat. 1. In dormitione Despare* , ed altri .

rio di S. Gregorio, dal Messale Gotico stampato dal Ven. Cardinal Tommasi può rilevarsi evidentemente, che anche la Chiesa abbia ricevuta cotesta sentenza. I Greci non contenti di attestarlo nel Menologio a' 15. d'Agosto, lo confermarono solennemente nel Sinodo di Gerusalemme dell' anno 1672. (a). Al che si vuol riflettere, che sarebbe temerario, non già eretico, colui che il negasse.

Nel Libro Pontificale si fa menzione della Festa, di cui ragioniamo a' tempi di Sergio Papa, che vivea nel VII. secolo. Da Niceforo Calisto (b) si ricava, che su la fine del VI. secolo si celebrava l'Assunzione di Maria a' 18. di Gennaro, e quindi l'Imperador Maurizio la fece fissare per li 15. di Agosto. Sono questi monumenti certissimi per istabilire l'antichità di questa Festa contro coloro che han creduto doverli cercarne l'origine nel secolo VIII. (c). Anche la vigilia col digiuno, che precede cotesta Solennità è antichissima nella Chiesa, parlandone il Pontefice Niccolò I. nel IX. secolo (d). Alcuni orientali digiunano fin dal 3. di Agosto continuando fino a' 15. dello stesso mese, in cui cade la Festa, toltone il dì della Trasfigurazione

L. I. 2. del

(a) Cap. *De Cultu Sanctorum*.

(b) Lib. 17. cap. 28.

(c) Thom. *De Festis* lib. 2. cap. 20. n. 10.

(d) Resp. ad Bulg. cap. 4. apud Labbè tom. 8. pag. 518.

del Signore (a). Tutti convengono a dire esser questa tra le Feste della B. Vergine la più solenne, come quella in cui si rammenta la sua Morte, la sua Risurrezione, e la sua Assunzione nel Cielo; perciò v'è anche l'Ottava istituita dal Pontefice Leone IV. nell'anno 847. (b), e l'astinenza dalle opere servili.

Nell'ottavo giorno di Settembre si celebra la Festa della *Nascita della Beatissima Vergine*.

Gli Scrittori opinano diversamente per istabilire il luogo dove seguì. Alcuni vogliono, che fosse in Nazaret (c): ma credono altri ch' Ella sia nata in Gerusalemme (d). Certamente dal Vangelo non si ricava nulla di sicuro per cui possa dirsi essere l'una o l'altra opinione più evidente.

La Festa di cui ragioniamo è antica nella Chiesa Romana, perciocchè nel Codice de' Sacramenti di questa Chiesa stampato dal Ven. Cardinal Tommasi v'è la Messa *in Nativitate S. Mariæ* colle sue proprie orazioni (e). Or questo Codice è di S. Leone Magno, e d'altri Pontefici anteriori, come si crede comunemente. Nel libro de' Sacramenti di S. Gregorio vi sono

(a) Baillet nel giorno 15. d'Agosto §. 13.

(b) Vedi il Libro Pontificale di Anastagio, e Sigiberto all'anno di Cristo 847.

(c) Baron. Annal. num. 48.

(d) Vedi il Novato *de eminentia Deiparæ Virginis Mariæ* tom. 1. cap. 4. quest. 2.

(e) Lib. 2. pag. 172.

no le orazioni proprie per lo Mattutino, per la Messa, e per la Processione di cotesta Solennità (a); e se ne fa menzione anche nel libro Pontificale nella vita di Sergio I. Sono queste pruove sicurissime per torre ogni dubbio su l'antichità della Nascita di Maria celebrata nella Chiesa Romana fin da quel tempo. Con poco giudizio adunque si è creduto da certi Autori, che S. Fulberto Vescovo di Chartes nel secolo XII. l'abbia istituita nella Francia, donde passò poi in Italia: *Quod si præclara*, sono parole di S. Idelfonso Scrittore del VII. secolo (b), *Sanctissimæ Virginis nativitas universaliter tam sancta & tam gloriosa jure colitur &c.* Nel Concilio di Magonza tenuto nell'anno 813. non si trova registrata tra le altre Feste la Nascita di Maria, ed è una pruova sicura, che in quel tempo non si celebrava nella Francia; laonde dee fissarsi nell'anno 871. in cui Walterio Vescovo d' Orleans ne fa una solenne menzione (c). Giovanni Andrea Semidio Autore eterodosso asserisce, che la Festa della Nascita di Maria cominciò a celebrarsi nella

(a) Pag. 128. secondo l' edizione del Menardo.

(b) Lib. *De perpetua Virginitate S. Mariæ* tom. 12. Bibliot. Pat. pag. 566.

(c) Vedi le note del Celozio nella Collezione Labbeana al tom. 8. pag. 684.

nella Chiesa Romana nel IX. secolo (a). Or egli conferma la sua opinione col Concilio di Magonza, di cui abbiám fatta menzione, co' Capitolari di Carlo Magno, e di Lodovico Pio, ne' quali non si parla di cotesta Solennità. Questi monumenti sono certissimi per istabilire, che nella Francia cominciò questo culto nel IX. secolo, ma nella Chiesa Romana l'epoca è assai più antica, come si vede da' monumenti poc'anzi accennati; nè è necessario che un punto di disciplina sia ricevuto nell' istesso tempo in tutte le Chiese.

Si vuol quì riflettere, che il sermone di S. Agostino, che oggidì si legge nell' Ufficio di questo giorno, benchè sia realmente di quel Padre, non fu fatto però per la Nascita di Maria, che a' tempi di S. Agostino non si celebrava, ma per la Festa dell' Annunziazione; quindi con piccolo cangiamento si applicò alla Natività (b).

Si celebra a' 21. di Novembre la Festa della *Presentazione della B. Vergine*, allorchè fu da' suoi Genitori presentata al Tempio. Non può stabilirsi nulla di sicuro riguardo il tempo, e 'l modo, e l' educazione, ch' Ella ebbe nel Tempio; nè v' era l' obbligo di offerire le femmine, perciocchè il precetto, e la consuetudine della legge riguardava i figli maschi; primo-ge-

(a) *Profusioni Mariane* stampate in Amsterdam 1721.

(b) Vedi il Fiorentini nelle note al suo Martirologio alli 8. di Settembre.

geniti. Tuttavia è probabile, che i Genitori di Maria per una spontanea pietà l'aveffero presentata al Tempio per ivi essere santamente educata, ancorchè le circostanze di cotesta presentazione sieno incerte. Noi sappiamo dal Testamento antico, che Josaba figlia di Jora sorella di Ocozia sottrasse dal furore di Atalia Joas figlio di Ocozia, e lo tenne seco sei anni nel Tempio (a); il che si ripete ancora ne' Paralipomeni (b).

Questa è una pruova sicura che la presentazione di Maria non sarebbe stato un esempio tutto nuovo nell'antica legge, come riflette un savio Autore [c]. Questa Festa è antica nella Chiesa orientale, poichè se ne fa menzione in una Costituzione dell'Imperadore Emmanuele Comneno, che cominciò a regnare nell'anno 1143. [d]. Nella Chiesa occidentale si celebrò verso l'anno 1374. come si asserisce comunemente dagli Scrittori [e].

Si

(a) Lib. 4. Reg. cap. 11. *Et abscondit eum a facie Ataliae, ut non interficeretur; eratque cum ea sex annis clam in domo Domini.*

(b) Lib. 1. cap. 22.

[c] Tillemont nella nota 6. alla vita della B. Vergine.

[d] Balsamone nel *Nomocanone di Fozio* tit. 7. cap. 10.

[e] Thomas. *De dieb. Fest. celebr.* lib. 2. cap. 20. n. 7. Martene *De ant. Eccl. disc. in div. cel. off.* cap. 34. num. 42.

Si celebra nel giorno ottavo di Dicembre la Festa della *Concezione di Maria*. Noi volentieri lasciamo la relazione di quelle sì fiere dispute, che eccitarono tanto romore nell'orbe Cattolico, perciocchè possono vederfi per tutto in gran numero. Diremo solamente, che la Chiesa non ha definito, che la B. Vergine nel primo istante, in cui l'anima s'unì al corpo, fu monda ed immune dal peccato originale: tuttavia questa è oggidì la sentenza comune nelle Accademie Cattoliche, ed è ancora l'opinione che più si adatta alla pietà de' Fedeli.

Nella Costituzione dell'Imperadore Emmanuele Comneno di sopra citata si nota anche la Festa della *Concezione*, e se ne parla come di una Festa già istituita, ed antica; laonde nella Chiesa orientale la sua antichità è provata con evidenza. Per l'occidente la sua origine dee cercarsi nel XIII. secolo, e propriamente nell'Inghilterra, ove incominciò a celebrarsi per la prima volta, donde poi passò nella Normandia, quindi nella Francia; e questo è il sentimento de' più savj Scrittori [a], Vi sono pruove sicurissime per istabilire, che nella Chiesa Romana si celebrò la Festa della *Concezione* nel XIV. secolo, e queste possono vederfi presso il Baillet [b].

Perciò che si appartiene alle Feste de' Santi si vuol riflettere, che il culto de' martiri è antichissimo.

[a] Thomaf. lib. 2. cap. 5. num. 4.

(b) Baillet nella storia di questa Festa.

chiffimo nella Chiesa ; come noi altrove abbi-
mo provato (a) : non così de' confessori : in fat-
ti nel canone della Messa non si fa menzione ,
che degli Apostoli , e de' martiri , e non già
de' confessori , perciocchè prima del secolo IV.
era esteso il culto a' soli martiri [b] .

Anticamente si celebrava in un giorno solo la
Festa di tutti gli Apostoli , sebbene per S. Pie-
tro , e S. Paolo vi fosse un giorno fisso [c] . An-
tichissima è nella Chiesa Romana la solennità
di *Tutti i Santi* , che si celebra nel primo dì
di Novembre . Comunemente si è creduto che il
Pontefice Bonifazio IV. ne fosse l' autore a' tem-
pi dell' Imperador Foca , e che Egli destinasse il
celebre *Pantheon* de' Romani a questo fine , facen-
done una solenne dedicazione sotto il titolo della
Vergine SS. e de' Martiri , onde fu detta *Ecclesia
Sanctæ Mariæ ad Martyres* [d] : Solamente l'eru-
dito *Giovanni Fronto* ha dimostrata la falsità di
cotesta opinione : egli ha stabilita l'epoca di que-
sta Festa con certissimi monumenti nell' anno 731.
a' tempi di Gregorio III. (e) Antichissime anche
sono le Feste di S. Gio: Battista , di S. Stefano , di
S. Giovanni Evangelista , ed altre che possono ve-
dersi presso l'erudito *P. Tommasino* nel suo trattato
delle Feste , ove si esamina compiutamente ciascu-

M m

na

-
- (a) Vedi la II. nota nel capitolo 7.
(b) Bened. XIV. *de Canoniz. Sanctor.* lib. 1. c. 6.
(c) Thom. *De hier. Fest. celebr.* lib. 2. c. 9. n. 3.
(d) Baron. 3. idi. Maji .
(e) Fronto *Epist. & Differ. Eccles. Kalend.*
Rom. Veronæ 1733. pag. 202. & seq.

na solennità. Passiamo ora al culto degli Angeli, ch'è l'altro oggetto delle Feste de' Cristiani.

Cerinto, e Simon Mago asserivano, che dovea necessariamente rendersi agli Angeli un culto religioso, perciocchè solamente con questo mezzo la mente umana potea innalzarsi alla conoscenza di Dio: anzi era questo culto presso essi un atto di gratitudine, considerando la parte che gli Angeli ebbero nella promulgazione della Legge antica, alla quale insegnavano esser noi ancor soggetti.

Questa evidentemente è l'origine, onde nelle Chiese d'oriente, ove si disseminarono coteste velenose dottrine, si proibì l'invocazione degli Angeli [a], e quindi con molta cautela s'introdusse questo culto. Ma nell'occidente, ove furono ignoti gli errori accennati il culto degli Angeli è antichissimo, e i Padri Latini ne parlano sovente in quel senso, ch'è stato sempre ricevuto nella Chiesa [b]. Procopio riferisce che per comando di Giustiniano furono edificati VI. Tempj col titolo di S. Michele, e degli Angeli [c]. E' celebre nella Chiesa Romana l'Apparizione di S. Michele nel Monte Gargano in Italia nell'anno 493. come la fissa il Baronio: e un'altra se ne celebra nella Francia avvenuta nell'anno 706. come nota Sigiberto [d], ed è chia-

[a]. Conc. Laod. can. 35.

[b] Hilar. in *Psal.* 129. 137. e in *Matth.* cap. 18. Ambros. *Orat. in Aux. de Basil.* trad.

[c] L. de *Ædific.* Imp. Justin.

[d] Sigibertus in *Chronico*.

chiamata ne' Capitolari di Carlo Magno *Dedificazione di S. Michele* (a), come anche si denomina quella del Gargano dalle Chiese, che furono edificate ne' due luoghi dell'Apparizione.

Noi dobbiamo invocare gli Angeli con quelli nomi, che si trovano ufati nelle Scritture Sacre. Ora fuori de' SS. Michele, Gabriele, e Raffaele, non v'è altro nome particolare, e nella Festa di S. Michele la Chiesa dà un culto universale a tutti gli Angeli.

I Cattolici nel culto della Vergine, de' Santi, e degli Angeli, non sono rei d' Idolatria, siccome opinano i nimici della Chiesa Romana. I Cattolici fanno, che si dee alla Divinità un supremo culto di ossequio, di amore, e di servitù. I Cattolici professano fedelmente, che non v'è altro nume, che possa esigere le loro adorazioni. Ma eglino fanno altresì, che gli amici di Dio vivente debbono venerare, sì perchè sono partecipi della sua gloria medesima, sì perchè le loro intercessioni si sperimentano efficacissime dall' umanità. Le immagini, le statue, le reliquie non sono certamente idoli abominevoli; ma sono i più gloriosi monumenti di coloro, che legittimamente professarono la Fede di Gesù Cristo. Noi veneriamo in quelli segni non solamente la memoria di quelli che vi sono rappresentati, ma la virtù soprattutto di Colui, che si servì di quelli strumenti per manifestare la sua divina onnipotenza.

M m 2

DEL

(a) Cap. lib. 2. cap. 15.

DELLA NUOVA FESTA VOLGARMENTE DETTA
DEL CUOR DI GESU.

NEl Venerdì dopo l' Ottava del Corpo di Cristo si celebra in alcune Chiese la Festa volgarmente detta *del Cuor di Gesù*. Noi ragioneremo alcuna cosa di questo culto; e questo breve ragionamento avrà due parti: Nella I. si dirà dell' origine, e della maniera, onde la nuova Festa fu introdotta: Nella II. si esporrà il vero senso, in cui la medesima fu autorizzata per un decreto della S. Congregazione de' Riti.

I. In Borgogna una Monaca dell' Ordine della Visitazione detta *Suor Margarita Alacoque*, mentre adorava il Sacramento, ebbe la grazia di vedere, o cogli occhi del corpo, o con quelli dello spirito, il Signore che si apriva il petto, le mostrava il cuore, e le diceva: *vedi tu il cuor mio? quel cuore, che non ha mai omesso cosa, che potesse attestare con modi decisivi l' immenso amore, che ho io per gli uomini concepito: ma una gran parte di essi mostrasi tanto ingrata, che invece di corrispondere all' amor coll' amore, mi oltraggia in mille maniere nell' atto medesimo, che si celebra il mistero dell' amor mio verso di loro. Vogliò adunque che la Feria VI. che siégue prossimamente dopo l' ottava del mio Corpo, sia consacrata al culto del Cuor mio, affinchè con questo atto di religione a me gratissimo si compensino le tante ingiurie, ed irreverenze commesse nel tempo, in cui sotto*

il velo del Sacramento Eucaristico sono esposto alla pubblica venerazione .

Questa visione fu dalla Monaca comunicata al P. Claudio la Colombiere Gesuita , e costui la pubblicò in quel suo libro , ove sono registrate tutte le divine illustrazioni , che il Padre de' lumi trasfondea nella sua mente, massime nel tempo , in cui dava egli al popolo gli esercizi spirituali secondo il costume della Compagnia .

Dalla pubblicazione di questa visione incominciò il culto al Cuor di Gesù, prima per maniere private , quindi solennemente . I divoti si adoperarono appo la S. Sede per ottenere che la nuova Festa legittimamente s' istituisse, e si concedesse una Messa propria: ma le loro premurose istanze furono più volte rigettate dalla Sacra Congregazione: ed essi per giustificare composero anche de' libri voluminosi, e aggiunsero qualche altra visione , come quella del *Novizio Gesuita Niccolò Celestini*, che si dice liberato da una pericolosa infermità pe' favori di S. Luigi col patto , che risanato s' ingegnasse di promuovere la Festa del Cuore; e l'altra ultimamente avvenuta in Novi ad una donna nominata *Angela Maria Cavanna*, la quale dopo 30. giorni di febre risanò per miracolo del *Cuor di Gesù*, come può vedersi in un libro intitolato: *Relazione d'una prodigiosa guarigione operata dal Sacratissimo Cuor di Gesù Cristo in Novi il Venerdì 5. Aprile 1770. In Genova ed in Velletri nella Stamperia di Cesare Sartori Stampatore Pubblico con licenza de' Superiori .*

La notizia di questo prodigio fu tosto recata a
PP.Ge.

PP. Gesuiti, e uno di essi fu *Testimonio dell'opè-
rato prodigio, e delle circostanze che l'accompa-
gnarono*. Il Pontefice Benedetto XIV. espone
un savio giudizio per impedire l'introduzione
di questo culto, perciocchè egli in quel tempo
si ritrovava *Promotor della Fede*. Nel suo libro
IV. *De Canonizat.* riferisce distesamente la ma-
niera, onde questo culto fu introdotto, e gli
ostacoli che ha sempre incontrati cotesta intro-
duzione [a].

Verso l'anno 1765. molti Vescovi della Polo-
nia

[a] De Canoniz. Lib. 4. part. 2. cap. 31.
num. 24. *Renovata itaque majori conatu instantia
concessionis Officii, & Missæ Sanctissimi Cordis
Jesu, dum ipse munere fungebar fidei Promoto-
ris, opposui auctoritatem S. Bernardi Epif. 174.
ad Canonicos Lugdunenses, qui Festum celebrare
inceperant Conceptionis B. Mariae Virginis. Etenim
licet Sanctus id improbet, eo quod novi hujus
Festi celebratio fieret inconsulta Sede Apostolica.
E altrove nel §. 3. Si Festa omnia, quæ cele-
brantur ad Christi honorem, representant singu-
lares gratias, & altissima mysteria, quæ Verbum
incarnatum operatum est ad humani generis salu-
tem, ex hoc sequitur non esse annuendum peti-
tioni institutionis Festi in honorem Sanctissimi
Cordis Jesu, cum nullum mysterium per illud
seorsim sumptum a reliquis partibus corporis, ex-
hiberi possit & representari eorum, quæ idem Ver-
bum incarnatum operatum est ad humani generis
salutem.*

nia rinnovarono le istanze, ed ottennero dalla S. Congregazione il seguente decreto :

Instantibus pro concessione Officii, & Missæ Sanctissimi Cordis Jesu plerisque Reverendissimis Episcopis Regni Poloniae, nec non Archiconfraternitate Urbis hoc sub titulo erecta; Congregatio Sacrorum Rituum habita die 26. Januarii hujus anni probe noscens, cultum Cordis Jesu jam hodie esse per omnes fere Catholici Orbis partes foventibus eorum Episcopis propagatum, saepe etiam a Sede Apostolica decoratum millenis Indulgentiarum Brevibus datis ad innumeras propemodum Confraternitates sub titulo Cordis Jesu canonice erectas, simulque intelligens, hujus Officii, & Missæ celebratione non aliud agi, quam ampliari cultum jam institutum, & SYMBOLICE renovari memoriam illius Divini AMORIS, quo Unigenitus Dei Filius humanam suscepit naturam, & factus obediens usque ad mortem, præbere se dixit exemplum hominibus, quod esset mitis & humilis corde: his de causis, referente Eminentissimo, & Reverendissimo Domino Cardinali Episcopo Sabinensi, audito R. P. D. Cajetano Forti Promotore Fidei, prævio recessu a decisis sub die 30. Julii 1729. annuendum precibus censuit Episcoporum Regni Poloniae, & dictæ Archiconfraternitatis Urbis, deliberaturo deinceps de Officio, & Missa rite approbandis. Quod quidem Congregationis Votum per me Secretarium relatam Sanctissimo Domino Nostro Clementi Papæ XIII. Sanctitas Sua, hujus etiam Decreti tenore perlecto in omnibus appro-

probarit . Hac die 6. Februarii 1765.

Con questo decreto i devoti postulanti non ottemperano certamente ciò che da essi si desiderava: eglino consideravano il cuore carnale, il membro medesimo del corpo, facendolo oggetto di un culto particolare, distinto da quello, che si dee all'intera Umanità di Gesù-Cristo. Il decreto sotto il nome del Cuore di Gesù intende un simbolo dell'amore di Gesù-Cristo; onde direttamente si oppone alla petizione: *Simulque intelligens hujus Officii & Missæ celebratione non aliud agi, quam ampliari cultum jam institutum, & SYMBOLICE renovari memoriam illius divini amoris, uno Unigenitus Dei Filius humanam suscepit naturam, & factus obediens usque ad mortem, præbere se dixit exemplum hominibus quod esset mitis & humilis corde.*

II. Da queste parole agevolmente si rileva il vero senso, in cui la nuova Festa fu autorizzata dalla S. Congregazione de' Riti; nè è permesso di riguardarla sotto altro aspetto seguendo l'error volgare, che considera il Cuore carnale come oggetto del culto. Debolissime sono le ragioni che si rapportano per sostenere l'inettissima pretensione: I. Il cuore carnale, dicono essi, si dee considerare come la sede della carità, e perciò merita un culto particolare. II. Se si dà un culto particolare alle piaghe di Cristo, perchè non si potrà dare al Cuore, membro principale del medesimo corpo? Inoltre maraviglia non è se per la visione di una Monaca s'introduca questa nuova Festa: certamente la Festa

sta del *Corpo di Cristo* dee la sua origine alle rivelazioni della *B. Giuliana di Monte Cornelione*.

I. La prima ragione è puerile, perciocchè la fede dell'amore non è il cuore, ma lo spirito: l'amore è un' affezione spirituale, non è un movimento corporeo: il cuore può esser egli simbolo dell'amore per una certa somiglianza, che v'ha tra 'l cuore principio della vita corporea, e l'amore principio della vita morale. Sicchè il cuore carnale in Gesù-Cristo per rapporto all' economia della Redenzione non ha parte alcuna maggiore di quella, che ha qualunque altro membro del suo corpo; e siccome niun altro membro del corpo di Cristo merita un culto particolare distinto da quello che si dee a tutta la sua santa Umanità, così non dee meritarlo neppure il cuore.

II. Niuno ha creduto mai che le piaghe di Cristo fosserò qualche cosa distinta dall' intero suo corpo. Noi adoriamo le piaghe di Gesù Cristo, vuol dire adoriamo Gesù Cristo piagato, trafitto da' chiodi, e dalla lancia. Leggasi *Benedetto XIV.* nel luogo sopra divilato.

III. Le rivelazioni della *B. Giuliana di Monte Cornelione* o poco o nulla contribuirono all' istituzione della Festa del *Corpo di Cristo*. La Bolla di *Urbano IV.* lo dichiara evidentemente: Egli intende di confondere gli Eretici, e di esaltare la santa Fede. Noi abbiam detto altrove, che la Festa del *Corpo di Cristo* fu istituita per solennizzare la verità opposta all' errore del

Berengario, il quale negava la presenza reale del Corpo di Cristo sotto le specie del pane, e del vino. Nell'istesso luogo abbiám mostrato che lo spirito della Chiesa ha sempre detestato anche con pubblici segni gli errori degli eretici. Perciò fin da' tempi Apostolici si diede al Sabato un culto semifestivo in odio de' *Marcioniti*; e i PP. d'oriente vollero che il simbolo della fede si cantasse da tutto il popolo nelle pubbliche assemblee de' Fedeli per detestare l'errore degli Eretici orientali. Con questo spirito medesimo si regolarono i Pontefici, allorchè ordinarono che si desse al Pane Eucaristico quel culto pubblico e solenne, che *Berengario*, e i suoi seguaci non volevano, che gli si desse. Vedete già il fine sublimissimo della Chiesa nella Festa del Corpo di Cristo. Ed oltre a questo, qual legame ha la visione della Venerabile *Margarita d'Alacoque*, o vero quella del *Novizio Gesuita* colle rivelazioni della *B. Giuliana*? Queste furono esaminate, dichiarate, ed approvate da molti Vescovi, e Teologi: la visione della *Monica di Borgogna* fu nota al solo *P. Claudio la Colombiera Gesuita*, e perciò non si dee con quella paragonarsi; anzi sembra questa un po' sospetta, siccome lo sono quasi tutte le visioni delle donne, allorchè non sono rigorosamente esaminate, e contestate anche da segni straordinarij. Una donna pia, che contempla, è facilmente soggetta all'illusione; sovente vede quel che non è: quando la sua fantasia è soverchiamente riscaldata, sogliono destarsi delle im-

ma-

magini vive, che deludono. Oltracciò le rivelazioni della *B. Giuliana* furono contestate dal miracolo del Corporale di Bolsena; ma la visione della Venerabile *Margarita d'Alacoque* non fu autorizzata da prodigio alcuno. La visione del Novizio Gesuita fu certamente un delirio nato nel bollore di una infermità interamente soggetta a quel fenomeno: inoltre la visione non ebbe il suo effetto: comparisce al Giovane infermo S. Luigi, gli dice di volerlo risanare, gl'impone che risanato promuova il culto del Cuor di Gesù: ma il Giovane poco sopravvisse alla guarigione; sopravvisse con una convalescenza, che lo rendeva impotente ad eseguire l'ordine di S. Luigi; si morì finalmente senzachè si sappia cosa operasse egli per attere la parola data al suo Santo benefattore.

La relazione della guarigione di *Angela Maria Cavanna* ha tutti i caratteri di una puerile illusione: si giaceva ella nel letto dopo aver sostenuta una febre di 40. giorni, che l'avea tolto il desiderio di cibarsi di alcuna vivanda, che le veniva offerta: ella intanto udiva una voce interna, che le diceva: *Tu ora rifiuti tutto quello, che ti è stato esibito; eppure fra poco mangerai una zuppa*: in un istante senza soffio di vento veggonfi volare per la stanza tre figurine che stavano attaccate al muro, e una di quelle, che rappresentava il *Sacro Cuore* si fermò su lo stomaco dell'inferma: allora *Angela Maria* incominciò a gridar forte: *Il Sacro Cuor di Gesù mi ha fatta la grazia, andate, fatemi*

una zuppa, che la voglio mangiar tutta. Furono subito avvifati i Gesuiti del gran miracolo, e uno tra essi fu Testimonio dell' operato prodigio, e delle circostanze, che l' accompagnarono.

Questa sola relazione con altre puerili circostanze, che noi abbiam tralasciate, dichiara qual giudizio si debba fare del preteso miracolo (a). Conchiudiamo: L'oggetto proprio di questa Festa legittimamente istituita è quello, che divisa nel suo decreto la S. Congregazione de' Riti, cioè il cuore simbolico di Gesù Cristo, l'amor suo verso di noi, o per meglio dire, lo stesso Gesù Cristo amante degli uomini: il cuore carnale è l'emblema; e questo è il motto proprio, che si dee all'emblema sottoscrivere, *Christo Philanthropo.*

Veggasi l'eccellente dissertazione di Camillo Blasj Avvocato Romano, con cui senza dubbio è stata decisa la quistione. Aggiungo io il giudizio di Monsignor Giusto Fontanini, che fu dato fuori per occasione di un libro voluminoso intitolato *Novæ Observationes*, e si trova registrato tra le memorie di questo insigne Prelato stampate in Venezia l'anno 1755. par. 2. pag. 104. & seqq.

GIU.

(a) *Leggete la Dissert. dell' Avvocato Blasj stampata in Roma 1771. pag. 315.*

GIUDIZIO

Di Monsignor Giusto Fontanini.

Nel mese di Giugno dell'anno 1728. comparve un grosso Libro, intitolato *Novæ observationes*, per ottenere l'Uffizio, e la Messa del *Cuor di Gesù*, e Monsignor Arcivescovo riflettendo alla improprietà della domanda, vi fece alcune note, e sono

Note sopra le nuove Osservazioni per ottenere l'Uffizio, e la Messa del Cuor di Gesù.

Quando le Sacre Congregazioni degli Eminentissimi Cardinali, rappresentanti col Sommo Pontefice la Chiesa Romana, e destinate dal medesimo a discutere le cose appartenenti alla Religione, non vogliono esaudire tal volta le private istanze de' particolari, è segno manifesto, che non le trovano ben fondate, ma piuttosto provenienti dall'amore delle proprie opinioni, che dalla soda premura della comune edificazione, la quale è assai più conosciuta dal Corpo delle medesime Sacre Congregazioni, che da qualunque persona particolare. Però sarebbe sempre desiderabile, che quando esse rigettano qualche istanza, ognuno con la dovuta umiltà prontamente si ritirasse dall'insistere di nuovo, riflettendo, che Dio muove gli animi de' Supremi Giudici a rigettare, e non ammettere le medesime istanze. La

La Sagra Congregazione de' Riti non avendo voluto con somma gravità, e giustizia, conceder l'Uffizio, e la Messa del *Cuor di Gesù*, si torna di nuovo ad insistere, per ottenere la concessione, e con un grosso Libro, intitolato *Novæ Observationes*, si crede di vincer gli animi degli Eminentissimi Giudici, benchè il Libro non contenga ragioni, che possano vincergli. Noteremo quì alcune cose per amore della verità, e non per genio di contraddire.

La Santa Romana Chiesa non concede mai l'Uffizio, e la Messa sopra cose *ideali*, siccome *il Cuor di Gesù* così in astratto è indubitatamente cosa *ideale*, perchè non si trova, nè mai si è trovato disgiunto, e separato dal suo santissimo Corpo. Quindi è che tal cosa essendo indubitatissima, non si arriva a comprendere, perchè si voglia idealmente separarlo dal resto del Corpo di Gesù Cristo, per dargli così a parte un culto particolare, diverso da quello; che in tutta la Chiesa Cattolica si dà *a tutto il Corpo reale* di Nostro Signor Gesù Cristo. Queste distinzioni, precisioni immaginarie in cose di tanta importanza sono state affatto incognite, e inudite nella Chiesa Cattolica per lo spazio di mille fettecento e più anni, e bisogna guardarsi dall'introdurle: perchè possono tirar seco una catena d'inconvenienti. Ne' Libri ascetici, e mistici si trovano moltissime cose strane, benchè pie, le quali però la Chiesa non vuole adottare, nè proporre *al corpo universale* della medesima, ma stima bene di lasciarle nel loro essere, o per dir
me-

miglio, le diffimula. Questa ideale petizione di aver l'Uffizio, e la Messa del Cuor di Gesù, è una cosa modernamente prodotta dagli ascetici, e mistici, le meditazioni de' quali non pare, che debbano farsi pubblici Dogmi, e impegni della Chiesa, la quale ha già fissate, e stabilite le sue regole in materia di Religione, e di culti pubblici.

Se si concede l'Uffizio, e la Messa sopra questa cosa *ideale del Cuor di Gesù*, si mette in considerazione, che i Cattolici, e forse anche altre Persone, potranno dire, perchè non basta l'Uffizio, e la Messa *del Corpo di Gesù*, ed anche del Santissimo Nome di Gesù? I Sacerdoti non sacrificano, ed espongono ogni giorno sull'Altare il vero, e real Corpo di Gesù col Cuore, e con tutte le Membra santissime? Ora perchè si ha da levar via con separazione *ideale* il suo Cuore per adorarlo a parte? Questo Cuore di Gesù dove si trova separato dal suo Corpo? Non certo in Cielo, nè in Terra, e perchè ha d'aver un culto separato da quello, che ha tutto il Corpo reale di Gesù Cristo? Forse è più eccellente, è più divino il suo Cuore, che non è il resto di tutto il Corpo? Il Corpo di Cristo non si divide, nè può dividersi.

Se si comincia a dare orecchio a questi pensieri *ascetici, e mistici*, la Santa Sede verrà continuamente inquietata dalla pietà particolare, e privata di tali devote persone, le quali infiammate, ed accese nelle loro pie meditazioni, cercano sempre di amplificarle negli altri, e renderle

derle impegno pubblico della Chiesa . Per esempio se si concede l' Uffizio , e la Messa *del Cuor di Gesù* , verrà un altro a dimandar l' Uffizio , e la Messa della Piaga , che fece la lancia del Cuor di Gesù , di che si parla nella Scrittura stampata pag. 38. E perchè nella medesima Scrittura pag. 36. si parla pure dell' eccellenza del Cuor di Gesù , verrà un altro a dimandar l' Uffizio , e la Messa *dell' eccellenza del Cuor di Gesù* . Molti Scrittori mistici addotti nella medesima Scrittura parlano *delle fiamme, e dell' ardore del Cuor di Gesù* ; onde verrà un altro a separarlo anche questo ardore , e a dimandar l' Uffizio , e la Messa del medesimo ; e così non si farà altro , che passare da cose astratte in astratte , allontanandosi dal primo fonte , che è il Corpo , e il Sangue del N. Sig. Gesù Cristo .

Si dimanda ; se , concedendosi l' Uffizio , e la Messa *del Cuor di Gesù* , non dovrà similmente concedersi l' Uffizio , e la Messa *della Bocca di Gesù* , la quale ci predicò la salute eterna con le sue santissime parole , e alla quale fu apprestato l' aceto , e il vino mirrato ? Certamente la sua santissima Bocca non merita minor culto del Cuore . Perchè non dovrà concedersi l' Uffizio , e la Messa del santissimo *Volto di Gesù* , del quale fu detto , che era *Speciosus forma præ filiis hominum* , che fu lordato di sputo dagli empj Giudei , e schiaffeggiato indegnamente da' medesimi ? Perchè non dovrà concedersi l' Uffizio , e la Messa *della Testa di Gesù* , che fu percossa colle canne , e coronata di pungenti spine ? Perchè

chè si dovrà negare l'Uffizio, e la Messa de'suoi fantissimi *Piedi*, e delle *Mani*, non meno eccellenti del Cuore, e della Bocca, del Volto, e della Testa del Nostro Signor Gesù Cristo?

In principio della Scrittura si porta una Lettera del Re di Spagna, che dimanda tal cosa. Ma a tutti è noto, che questa Lettera è procurata da chi fa l'istanza; e che simili cose facilmente si ottengono nelle Segreterie de' Principi. Alla pag. 3. si fa una lista di molti Brevi d'Indulgenze, conceduti a Confraternite *del Cuor di Gesù* ne' due anni passati 1726. 1727. Ma si vede, che tutti questi Brevi sono artificiosamente procurati dopo l'istanze principiate a farsi per averne l'Uffizio, e la Messa, e ciò ad effetto di far caso con questi Brevi. Il medesimo si afferma delle tante Confraternite erette di quà, e di là sopra *il Cuor di Gesù*, essendo stato facilissimo alla Religione del Postulatore, diffusa da per tutto, il farle subito istituire per tutte le parti. Pag. 21. non bisogna confondere *la Croce* e le vestimenta di Gesù Cristo con l'*ideale* separazione del suo Cuore; perchè è cosa chiara, che il culto, che si dà alla *Croce*, alla *Sindone*, ed altre cose simili, non è culto, che si dà a cose *ideali*, ma reali, ed esistenti, e la Chiesa non fa corpo di cose ideali per dargli culto separato, proponendolo poscia a tutta la Chiesa. Pag. 27. 28. ~~29. 30. 31. 32. 33.~~ le cose, che si dicono dell'*eccellenza* del cuore umano, sono tutte in astratto, nè servono a niente in queste materie. Pag. 40. il medesimo si dice delle auto-
O o
rità

rità mistiche, è ascetiche quivi portate, e nelle pagine seguenti. Dopo la pagina 51. si vanno spezzatamente adducendo le dotte, e gravi censure di Monsignor Promotore della Fede, con certe risposte di mano in mano soggiunte. Ma farebbe stato meglio di stendere le dette censure seguentemente, perchè si vedesse la forza loro tutta insieme, senza imbrogliarle con le risposte, le quali per verità sono tutte debolissime, anzi sofistiche, e false.

Tali sono le autorità ascetiche sopra il *Cuore*, infilzate dopo la pagina 16. la maggior parte delle quali autorità parlano del cuore particolare delle stesse persone ascetiche, e non già di quel di Gesù. Queste poche, e semplici considerazioni persuadono a bastanza non doverli a verun patto concedere l'Uffizio, e la Messa in astratto sopra l'*ideale* Cuor di Gesù: e che in materie sì delicate la Santa Romana Chiesa, Maestra di tutte le altre, dove sono le accennate Confraternite, ha sempre costumato di guardarsi dalle novità benchè pie. Non è mal fatto di soggiungere in questo luogo, come in tempo, che il Cardinal Tanara era Nunzio Apostolico in Vienna, fu introdotta in quelle parti una certa nuova divozione, chiamata *del seno di Maria*, per accender la quale ne' Popoli, si rappresentava una donna ignuda fino al ventre, la quale si apriva il seno con le mani, e dentro dell'utero si vedeva il *Bambino Gesù*. Cercò il zelo fondato del Nunzio Apostolico di estirpare una divozione sì strana, e riuscì felicemente, mediante ancora il braccio della

della Corte Imperiale . Il processo allora fatto sopra questa pietà stravagante è facile a ritrovarsi in Segretaria di Statò tra le Scritture della Nunziatura di Vienna , ed ivi ancora si può vedere di qual Religione fu l'inventore di sì fatta divozione , la quale ha qualche aria di questa del *Cuor di Gesù* . Già anni sono fu una Persona divota , e poco fa morta , la quale sparse un'altra divozione , e nuovo genere di pietà sopra gli *occhi di Gesù* , e ne fece intagliare in rame in più guise , stampando anche poemì sopra i medesimi *occhi di Gesù* . Ora si dimanda , per qual cagione non dovrà concedersi l'Uffizio , e la Messa anche degli *occhi di Gesù* , concedendosi quello del *Cuor di Gesù* ? I nostri antichi Padri ci hanno lasciate le Regole sode , e ficure da venerare , e glorificare la Maestà Divina e Cristo Signor Nostro , onde bisogna andar cauti , e guardinghi in allontanarsi da queste regole . Si torna a replicare un assioma di Fede , ed è che il Corpo di Cristo , cioè Cristo stesso , non si divide , nè può dividersi : *Non concisus , non confractus , non divisus , integer accipitur* . E si ha da sentire chi pretende con pubbliche stampe , che si divida , e che la Santa Sede conceda l'Uffizio , e la Messa per tal divozione , cioè sopra il *Cuor di Gesù* , diviso , e separato del suo Santissimo Corpo ? Gesù Cristo *integer colitur* , nè in Lui può dividersi il suo Cuore dal tutto , nè in idea , nè in realtà , ma *integer colendus est* .

Della Festa e Miracolo di S. Gennaro .

A' 19. di Settembre si celebra nel Regno di Napoli la Festa di S. Gennaro Martire. Noi crediamo superfluo il riferire l'antichità di questo culto, ed alcune particolari questioni sù gli Atti della Vita e del Martirio di questo Santo; perciocchè il Ch. nostro Canonico *Mazzocchi* colla sua profonda erudizione ha posto in chiaro quanto mai si richiedea per l'accerto di cotesta materia (a). Solamente diremo alcuna cosa su la miracolosa liquefazione del Sangue di questo Martire riputata comunemente da' nimici della nostra religione un' illusione de' Napoletani, o vero un'inganno de' Preti, che la propongono. Noi ci fiam proposti di mostrare brevemente che la medesima non si produce *per arte umana*, nemmeno *per forza di natura*, o *per influenza diabolica*: ella proviene da virtù divina, per cui si conferma la dottrina, che sinceramente professa la Chiesa Napoletana.

Jacopo Serces, *Pietro Molineo*, *Gaspare Neumann*, il Signor *D'Argent* di concerto attribuiscono lo scioglimento del Sangue alla frode de' Sacerdoti. Il *Serces* venuto in Napoli nell'anno 1726. ebbe l'opportunità, siccome egli dice, di scovrire, ch' il tutto proviene dall' arte di questi avari Ecclesiastici, i quali divenuti ricchissimi pe' favori del

(a) *Vindicia S. Januarii.*

del Santo , con ogni cautela serbano il segreto di svegliare sì fatte fermentazioni , come la miniera più gelosa delle loro dovizie . Or questo segreto ignoto al *Serces* fu poi manifestato dal *Molino* , il quale ne' suoi fisici cimenti osservò , che un pezzetto di calce gittato in un liquore tosto lo commuove , e lo altera .

Ma nel miracolo , di cui ragioniamo , non ha luogo nè l'impostura de' Preti , nè il pezzetto di calce . Le ampolle , nelle quali si contiene il Sangue , sono ermeticamente chiuse , vuol dire dalla stessa materia del vetro a forza di fuoco nelle loro bocche suggellate , e riunite ; onde volendosi introdurre alcuna cosa , dovrebbero in qualche parte rompere . Queste ampolle sono alloggiate in un reliquiario di una struttura molto semplice , per cui non può cadervi alcun motivo di sospetto . Il Reliquiario si serba in una nicchia da due differenti chiavi ferrata , delle quali una si conserva dall' Arcivescovo , l' altra da un' intera deputazione di XII. Cavalieri , che per ogni due anni si cambiano . Dovendosi cavar fuori le ampolle , è necessaria l' intelligenza dell' una parte e dell' altra . Noi parliamo di cose note , e sicure : certamente questa sola relazione può torre ogni dubbio su l'impostura de' Preti , e su la mistura della calce . I Preti altra parte non hanno in questo affare , se non quella di esporre il Sangue alla venerazione del popolo , il quale non cessa mai di esserne attentissimo spettatore : in questo tempo , non è probabile che si possa effettuare alcun artificio . Adunque dovrà attri-

attribuirsi la frode all' Arcivescovo , ed a' nobili Deputati che serbano religiosamente le chiavi della nicchia , ove sono riposte le ampolle : e pure sono tre secoli , e più da che si ammira quel prodigio nella Chiesa di Napoli , e tuttavia cotesta frode trascorrendo per tante mani nel decorso di tanto tempo non è finalmente traspirata . Sarebbe questo un miracolo più solenne di quello , che si vuol impugnare .

Due nuove osservazioni fece il *Serces* nella sua dimora in Napoli , e francamente pubblicolle nel suo piccolo libro contro *Samuel Clarke* intitolato *Traité sur les miracles* . Egli osservò che il miracolo si fa nel luogo più segreto e riposto della Chiesa , ove si nega l' accesso a' stranieri , e solamente v' intervengono alcune persone o interessate , o credule , o poco critiche . Inoltre egli osservò , che i Preti di S. Gennaro sono ricchissimi col mezzo di quel prodigio apparente . Tutto falso : Il miracolo si opera o su l' altare della magnifica Cappella del Tesoro , o in uno de' Sedili della Nobiltà , luoghi pubblici , celebri , ed esposti alle osservazioni di tutto il mondo ; nè agli esteri si proibisce l' accesso , com'è noto . I Preti di S. Gennaro niente traggono dalle dovizie del Santo ; poichè quel tenuissimo emolumento , che essi hanno , è stato loro assegnato dal pubblico erario . Rimane chiaro , che *l'arte umana o l'impossibile* non ha luogo nella mirabile liquefazione del Sangue di S. Gennaro .

Nè vi ha luogo alcuno la *forza di Natura* ; sia per la situazione di Napoli tra 'l Vesuvio , e la

la *Solfatarà*, come opina anche il *Serces*, non contento di averlo prima giudicato un' impostura, sia pel calore prodotto dalle candele, e dal popolo numeroso, come crede *Giacomo Piccinino*; sia per l'efficacia dell'aria, considerandosi l'ampolla del Sangue di S. Gennaro, a guisa di un perfetto *termometro*, come pensano altri; sia finalmente per la natural forza di simpatia, che si osserva tra 'l Sangue, e'l corpo d'un uomo ucciso, come credette di osservare *Gasparre Neumann* famoso chimico di Berlino nella nota relazione di un suo fisico cimento!

I. Inettissima è l'opinione del *Serces*, ove ricorre all'efalazioi del *Vesuvio*, e della *Solfatarà*; imperciocchè queste dovrebbero produrre quel effetto o per una certa estrinseca violenza, o vero per virtù loro intrinseca e naturale. Nel primo modo se la forza d'una materia sottilissima nella distanza di due leghe potesse svegliare una sensibilissima effervescenza in quel sangue duro e congelato, molti effetti dovrebbe eziandio partorire ne' luoghi circonvicini: non solamente i fluidi, ed altre materie alterabili si vedrebbero in istrane guise fermentare, ma i corpi altresì degl' uomini sperimenterebbero non senza grave detrimento l'impressione di questa violentissima materia; almeno i forestieri, che continuamente pervengono in quelle parti, non affuefatti all'influenze d'un clima così alterante sentir dovrebbero negli umori del corpo gravissimi sconcerti. Nemmeno per virtù intrinseca e naturale possono partorire quel effetto, perciocchè essen-

do cōtēste esalazioni più copiose ne' luoghi vicini, ivi più che altrove dovrebbe osservarsi la loro efficacia: cosa non mai veduta. Inoltre lo scioglimento del Sangue dovrebbe corrispondere all'eruzioni del *Vesuvio*, e della *Solfatarà*, il che è falso; non essendosi mai osservato in questo sangue alcun notevole cambiamento per qualunque più spaventosa eruzione in ogni tempo avvenuta.

II. Che il calore prodotto dalle candele, e dal popolo numeroso sia la causa di questo effetto maraviglioso, è una debolissima congettura. Se il *Picentino* avesse letto il giornale della Cappella del Tesoro pubblicato da *Giovanni Stillingo Bollandista*, avrebbe deposta quell'opinione. Le vicende della liquefazione sono eguali ne' tempi calorosi, e nella stagione rigida. Nel 4. giorno di Febrajo del 1661. nello spazio di pochi minuti il sangue si liquefece; come anche avvenne nel giorno 10. del Marzo dello stesso anno alla presenza de' due famosi Bollandisti *Enscheno*, e *Papebrochio*. Per l'opposito nel giorno XVIII. d'Aprile del 1702. alla presenza di *Filippo V.* perseverò per molte ore nella sua durezza, e lo stesso si osservò nel giorno VII. di Giugno del medesimo anno. Del resto non è così facile a dimostrare, che il calore possa rendere liquido un Sangue congelato, e duro.

III. L'obiezione dell'efficacia dell'aria è molto più debole delle prime. In fatti si vuol riflettere che quì non si tratta di una materia liquida, ma dura, e quasi solida; nemmeno di
poca

poca mole, ma di notabile quantità: inoltre ella non è ristretta in un tubo capillare, ma in una ampolla larga, e capace. Queste condizioni si esigono, acciocchè l'aria in qualunque grado di calore o di freddo possa operare ne Termometri.

IV. La forza della *Simpatia*, e *Antipatia* compiutamente è stata confutata da due famosi Medici *Fortunio Liceto*, e *Paulo Zachia*, e con evidente giudizio ne ragiona *Benedetto XIV.* (a). A noi basta notare, che spesse volte il sangue si è disciolto senza la presenza della Testa, siccome avvenne nell'anno 1754. davanti alla Chiesa di *S. Giovanni Maggiore* mentre si conduceva con solenne pompa al sepolcro, come viene attestato con atto pubblico di Notajo, e con giuramento del Paroco Curato di quell'insigne Collegiata. Lo stesso fenomeno si osservò due volte nelle mani di *Carlo Duca di Nivres*, siccome riferisce *Girolamo Maria di S. Anna*; e nel Giornale del Tesoro si trova registrato, che il sangue s'è liquefatto molte volte nella *Nichia* medesima prima che si fosse al capo presentato, e noi ne siamo stati spettatori. Ma chi attribuisce fenomeno alla forza simpatica, o antipatica si mostra poco perito di filosofia naturale, ed oggidì certamente si vergognerebbe di usare questi chimerici vocaboli un tempo inventati per covrire l'ignoranza delle cause naturali. Il *Neumann* nel suo cimento fisico

(a) De Canoniz. De miraculis.

espofe il teschio d'un morto allora reciso, l'espofe alla prefenza di poche perfone tutte interefiate nel fuo partito, e l'fatto avvenne dopo un lauto pranzo. Inoltre vi vuol poco a farfi che una materia folida racchiufa nelle ampolle dopo un tempo determinato da fe medefima fi difciolga: il *Neumanno* peritiffimo nelle chimiche operazioni vi riufoi facilmente. Ma egli dovea poi moft rare a' fpettatori come quefta materia difciolta da fe fteffa nuovamente diveniffe folida, e dura. Così volea effere impugnato il miracolo di S. Gennaro: la liquefazione non farebbe maravigliofa, fe non vi fe guiffe l'induramento. Siccome è noto a tutti quelli, che conofcono la natura del fangue ultimamente offervata, e dichiarata dal Ch. noftro *P. Torre* col mezzo de' Microfcopj sferici, che riconofcono la loro origine dalle continue erudite offervazioni di queft' uomo infigne. Conchiodiamo: Ogni cauffa, che naturalmente opera, purchè non fia freggiata d'intelligenza e libertà, dee operare con tutta la quantità delle fue forze, e in quella maniera, che porta la condizione delle fue forze, e perciò dee produrre un effetto fempre coftante; e potendo partorire varj effetti, anche quefta varietà dee effere ftabile e fempre la fteffa. I Prodigj del fangue di S. Gennaro fono molti, e fono diverfi, e nella loro varietà non fi offerva veruna coftanza.

Finalmente refta a vedere fe il miracolo poffa produrfi per *influenza diabolica*; ed in quefto cafo dee egli avere alcuni caratteri efpreffi della fua ori-

origine: Ma nel miracolo di S. Gennaro niuno di questi caratteri si ravvisa. I. Non vi è alcuna insufficienza o debolezza della cagione, che lo produce, perciocchè spesse volte si proferisce l'augusto nome del Dio vero, e di Gesù Cristo, alla cui efficacia e valore non può non comparire l'impotenza di Satana. II. Questo prodigio non si oppone ad alcun disegno manifesto della divina provvidenza, poichè il fine del miracolo, ch'è di mostrare la virtù, e la verità divina, sussiste tuttavia nella Chiesa, come dottamente dimostrano; SS. *Augustino* ed *Ambrogio*, e l'esperienza tuttodì il conferma. III. Non si opera il miracolo di S. Gennaro contro di Gesù-Cristo, anzi con quel prodigio si amplifica il suo nome, e la sua Religione: inoltre i nostri voti sempre si diriggonno a Gesù-Cristo, come cagion principale di quella operazione divina. IV. Al Miracolo di S. Gennaro non si oppone altro miracolo più strepitoso: e pure ciò dovrebbe succedere, se fosse diabolico, perciocchè la condotta ordinaria della divina provvidenza non permette che l'errore sia sostenuto da qualche segno maraviglioso, senza provvedere al bisogno della verità con altri segni più luminosi, e cospicui, com'è noto. I nimici della Chiesa Romana ci mostrino un altro effetto miracoloso di maggior polso operato nelle loro sette V. Col miracolo di S. Gennaro non si conferma una dottrina apertamente contraria a' lumi della ragione umana; e questo capo non ha bisogno di nuove ragioni, perciocchè è stato dimostrato con

evidente giudizio da molti savj ed accurati Scrittori. VI. Finalmente i medesimi *Protestanti* comunemente asseriscono, che i figliuoli della Chiesa Romana possono conseguire la grazia dell'eterna salute. Or io domando a costoro qual fine ha mai il Diavolo per autorizzare colle sue prestigis la nostra credenza? Egli forse s'impiega con finti miracoli per autorizzare una religione, che conduce i suoi seguaci al Regno de' Cieli? Vedete già la debolezza di quest'ultima opposizione appoggiata su l'*influenza diabolica*: debolezza che maggiormente comparisce qualora si considera l'insufficienza della Magia nella maniera che volgarmente è creduta, dimostrando uomini sommamente dotti, i quali certamente non vissero nella società cattolica, esser questo genere di Magia un prodotto della credulità, e dell'impostura. Leggete tra gli altri il *Van-Dale*, e'l *Bekker*: laonde è dimostrato evidentemente, che la miracolosa liquefazione del sangue di S. Gennaro si produce per virtù divina, onde si conferma la sana dottrina che professa la Chiesa Napoletana seguendo la tradizione de' suoi Maggiori, che vi disseminarono la Religione di Gesù-Cristo mantenuta per tanti secoli nella sua primiera purità.

I L F I N E.

I N.

I N D I C E

DE' CAPITOLI.

Prefazione. pag. 1

CAPITOLO I.

Si propone la definizione del precetto, e se n' esamina la prima parte ch' è della natura. pag. 3

CAPITOLO II.

Si esamina la parte del precetto proveniente dalla legge positiva. 8

CAPITOLO III.

Gli Apostoli hanno sostituito al giorno del Sabato il dì del Sole, cioè la Domenica. Si prova dalla Tradizione. 19

CAPITOLO IV.

Del modo, come santificavansi le Feste nella prima Chiesa. 30

CAPITOLO V.

Delle opere serviti. 71

CA.

CAPITOLO VI.

Non basta a santificar le Feste la sola assistenza ad una Messa privata. 100

CAPITOLO VII.

Editti de' Principi per l'osservanza delle Feste. 183

CAPITOLO VIII.

Degli abusi introdotti nell'osservanza delle Feste. 208

CAPITOLO IX.

Dottrina de' Casisti. 225

CAPITOLO X.

Conchiuisione. 237

A P P E N D I C E

Si dà una breve notizia di tutte le Feste de' Cristiani. 241

S. R. M.

SIGNORE

Vincenzo Orfini pubblico Stampatore di questa Fedelissima Città supplicando espone alla M. S. come desidera dare alle Stampe un libro intitolato : *Delle Feste de' Cristiani* del Signor Canonico D. Giuseppe Capecelatro ; ne ricorre pertanto alla M. V. e la supplica commetterne la Revisione a chi meglio le parrà , e l'avrà dalla M. V. a grazia ut Deus &c.

Adm. Rev. D. D. Januarius Giordano in hac Regia Studiorum Universtate Professor revideat, & in scriptis referat. Datum Neapoli die 10. Mensis Junii 1771.

NICOL. DE ROSA EP. PUT. C. M.

S. R. M.

S. R. M.

HO udito o Sire, il vostro comando ed ubi-
diente ho letto il libro intitolato : *Delle*
Feste de' Cristiani del Canonico D. Giuseppe Ca-
pocelatro, e leggendolo niente ho trovato con-
trario a' Sacri Diritti di V. M. o a' buoni co-
stumi; e parmi utilissimo a coloro, che 'l leggo-
no. Però a me pare, se piace a V. M. poter
pubblicarsi colla stampa.

Di V. M.

Napoli a 10. Agosto 1771.

Devotiss., ed Obligatiss. Servo.
Gennaro Giordano Reg. Prof. de' SS. Can.

Die 16. Mensis Novembris 1771. Neapoli.

Viso Rescripto Suae Regalis Majestatis sub die
31. elapsi mensis Augusti currentis anni, ac
relatione Rev. U. J. D. D. Januarii Giordano,
de Commissione Rev. Regii Cappellani Majoris
ordinis praefatae Regalis Majestatis.

Regalis Camera Sanctae Clarae providet, decer-
nit, atque mandat, quod imprimatur cum inser-
ta forma praesentis supplicis libelli, ac approba-
tionis dicti Reverendi Revisoris. Verum in pu-
blicatione servetur Regia Pragmatica: hoc suum,

GAETA. VARGAS MACC. SALOMONE.

Vidit Fiscus R. C.

III.

Ill. Marchio Citus Praefes S. R. C. tempore
subcriptionis impeditus.
Reg. fol.

Carulli .

Athanasius J

*Adm. Rev. Dominus D. Salvator Rogerius S.
Th. P. O Lector in Aula Archiepiscopali re-
videat, O in scriptis referat. Datum die 28.
Decembris 1771.*

F. X. EP. VENAFR. VIC. GEN.

JOSEPH SPARKINS CAN. DEP.

EMINENTISSIME PRINCEPS

Josephi Capecelatri Patritii & Canonici Neapolitani Opus, cui titulus *Delle Feste de' Cristiani*, tantum abest, ut Catholicæ fidei, bonique moribus vel minimum officiat, ut potius cum veteri Ecclesiæ disciplinæ instaurandæ, tum corruptis quorundam moribus corrigendis, quod ad Festorum dierum cultum attinet, maxime conducatur. Nullam igitur illius editioni moram afferendam censeo; si quidem meo iudicio tum candidissimum accesserit. Neapoli III. Non. Januarii. 1772.

Em. Tue

Additis. atque Obsequentis.
Salvator Rogerius.

Attenta relatione Domini Revisoris imprimatur.
Datum die 8. Mensis Januarii 1772.

F. X. EP. VENAFR. VIC. GEN.

JOSEPH SPARANUS CAN. DEP.



592551



